

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 24 LUGLIO 2009

N. 114



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 12 maggio 2009, n. 245

D.Lgs. 59/2005 - AUTORIZZAZIONE Integrata Ambientale (IPPC), rilasciata alla ECO.IMPRESA Srl, con sede legale in Ostuni (BR) alla Zona Industriale, Strada Comunale “Sansone-Monticelli”, per l'impianto complesso, ivi ubicato, (Cod IPPC 5.1. e 5.3.) di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Pag. 14877

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 12 maggio 2009, n. 246

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.lgs. 59/2005, rilasciata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, con sede legale in Roma, per un impianto industriale, ubicato in Foggia, destinato alla fabbricazione: di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

Pag. 14969

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 maggio 2009, n. 261

L. R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Adeguamento impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia - Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.

Pag. 14982

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 maggio 2009, n. 262

L. R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Revoca del provvedimento n. 197 del 01.04.2008 ed adozione di nuovo provvedimento per il progetto concernente l'ampliamento della capacità di un impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti pericolosi, non pericolosi e realizzazione di un impianto trattamento rifiuti pericolosi - Comune di Bitonto (Ba) - Proponente: A. Capasso e C. S.r.l.

Pag. 14988

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 maggio 2009, n. 263

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Zollino (Le) - Proponente: Energia Rinnovabile Italia Surl.

Pag. 14995

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 maggio 2009, n. 264

L. R. n. 11/01 e s.m.i. - Proroga validità del provvedimento sulla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di parco eolico nel Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg) - Prop. NCD - Divisione Eolica S.r.l.

Pag. 15004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 18 maggio 2009, n. 265

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornarella (Fg) - Proponente: Fortore Energia S.p.A..

Pag. 15005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 18 maggio 2009, n. 266

Annulamento, in via di autotutela, del provvedimento, formatosi per silenzio assenso, di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di impianto eolico da realizzare nel Comune di Stornarella (Fg), proposto dalla Daunia Wind S.r.l. - L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

Pag. 15019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 18 maggio 2009, n. 267

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornarella (FG.) - Proponente: Inergia S.p.a..

Pag. 15032

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 18 maggio 2009, n. 268

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornarella (FG) - Proponente: Sorgenia Spa, sede legale Via Ciovassino, 1 - 20121 Milano.

Pag. 15044

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 21 maggio 2009, n. 271

Procedure di V.I.A. - Ampliamento della coltivazione di cava di tufo calcarenitico. Loc. "Palombara" del Comune di Taranto/B. - Proponente: Vergine Giuseppe Fg. 17 p.IIe 45-53-54-61-65-66 e 122; Fg. 17 p.IIe 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121 e Fg. 8 p.IIe 34-35-38-39-41-54; Fg. 23 p.IIe 96-106-107-108-128-241; Fg. 17 p.IIe 32-33-34-37-38-60-63.

Pag. 15061

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 26 maggio 2009, n. 291

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - POR PUGLIA Misura 1.3 - Intervento di difesa dei litorali sabbiosi del comune di Lecce colpiti da fenomeni di erosione - Variante n. 2 - Propo- nente: Comune di Lecce - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico.

Pag. 15065

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 26 maggio 2009, n. 292

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitanti di Sava, Manduria e delle Marine di Manduria - Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A..

Pag. 15069

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 3 giugno 2009, n. 311

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata a " BARI FONDERIE MERIDIONALI SpA." con sede legale e stabilimento in Bari - Via Tommaso Columbo, n. 7 - per l'impianto con codice attività IPPC 2.2 All. I al D.Lgs. 59/05 - F. 17.

Pag. 15086

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 5 giugno 2009, n. 325

L.R. N. 11/2001 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale- Autorizzazione alla copertura delle aie di compostaggio dell'esistente sito aziendale Tersan Puglia S.p.A. - Comune d Modugno (Ba) - Proponente: Tersan Puglia S.p.A..

Pag. 15151

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 9 giugno 2009, n. 339

Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Candela (FG), località Tufarelle. Proponente: Candela Energie Rinnovabili s.r.l., già GE.CO. Italia s.r.l. con sede in Foggia (FG) alla S.S. 16, Km 678,480 (Part. I.V.A. 03544380714 - REA C.C.I.A.A. Foggia n°254833)

Rettifica determinazione dirigenziale n. 296/2008.

Pag. 15172

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 9 giugno 2009, n. 340

L. R. n. 11/01 - Proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A., di cui alla Determina Dirigenziale n. 100/2006 - Progetto di parco eolico nel comune di Foggia, loc. Ponte Albano, proposto dalla Toto S.p.a..

Pag. 15174

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 giugno 2009, n. 341

L. R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Incremento della quantità di rifiuti da stoccare e da trattare dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Comune di Modugno (Ba) - Propo- nente: Recuperi Pugliesi S.r.l..

Pag. 15175

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 giugno 2009, n. 344

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Miggiano (LE) - Proponente: Eco Energy S.r.l..

Pag. 15179

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 giugno 2009, n. 345

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Supersano (LE) - Proponente: GREEN POWER s.a.s. di DE VITIS ANTONIO & C..

Pag. 15189

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 giugno 2009, n. 346

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Maruggio (TA) - Proponente: Energie Rinnovabili S.r.l. Via Marsala n. 530 C/da Rilievo - 91020 Trapani.

Pag. 15199

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 12 maggio 2009, n. 245

D.Lgs. 59/2005 - AUTORIZZAZIONE Integrata Ambientale (IPPC), rilasciata alla ECO.IM-PRESA Srl, con sede legale in Ostuni (BR) alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli", per l'impianto complesso, ivi ubicato, (Cod IPPC 5.1. e 5.3.) di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L'anno 2009, addì 12 del mese di Maggio in Modugno (BA), presso l'Assessorato all'Ecologia

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IPPC-AIA, ING. GENNARO ROSATO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la Deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.r. n. 10/07 ai dirigenti f.f.;

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio attraverso la P.O. AIA in materia di autorizzazione integrata ambientale, successivamente indicato come Ufficio IPPC-AIA;

**ADOTTA IL SEGUENTE
PROVVEDIMENTO**

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Visti

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: "D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione";
- Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti n. 246 del 28.12.06 "Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione";
- Legge Regionale n. 7 del 22 gennaio 1999 "Disciplina delle emissioni odorifere dalle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale", così come modificata e integrata dalla L.R. n.17/07;

- la Legge Regionale n.29 del 31/10/2007: “Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia.”;

richiamato il regolamento regionale 16 luglio 2007 n.18 avente ad oggetto: “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo;

vista la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società ECO.IMPRESA Srl avente sede legale in Ostuni (BR), alla Zona Industriale, Strada Comunale “Sansone-Monticelli”, per l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’**impianto complesso IPPC, ivi ubicato, per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), il recupero e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**, acquisita al protocollo del Settore in data 16 maggio 2007 n. 7667;

visto che l’impianto oggetto di AIA esercita le seguenti attività per la gestione rifiuti:

- **D13** (raggruppamento preliminare);
- **D14** (ricondizionamento preliminare);
- **D15** (deposito preliminare);
- **D9** (trattamento fisico-chimico);
- **R13** (messa in riserva).

e che i quantitativi di rifiuti da gestire in impianto richiesti dal Gestore sono i seguenti:

- quantitativo giornaliero in ricezione: **250 (duecentocinquanta) tonnellate** tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- capacità massima di stoccaggio: **1.000 (mille) tonnellate**, di cui **400 (quattrocento) tonnellate** di rifiuti pericolosi e **600 (seicento) tonnellate** di rifiuti non pericolosi;
- potenzialità annua delle operazioni di stoccaggio e trattamento svolte in impianto: **54.750 (cinquantaquattromilasettecentocinquanta) tonnellate/anno** tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;

vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 07.08.2007, prot. 12791 del 18.06.07;

visto che il gestore dell’impianto ha correttamente effettuati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione dell’annuncio, in data 25 giugno 2007, sul quotidiano a diffusione regionale “**Nuovo Quotidiano di Puglia**”;

visto che il progetto presentato in AIA prevede un **aumento dei quantitativi giornalieri di rifiuti** che possono essere accettati in impianto, **dalle 150 tonnellate attuali autorizzate alle 250 tonnellate presunte** e stabilito che per la tipologia delle attività dell’impianto il progetto dello stesso debba essere sottoposto a VIA;

preso atto della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche n.317 del 27/05/2008 la con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale n.11 del 12/04/200, **Compatibilità ambientale sull’intervento proposto** dal Gestore, con valutazione favorevole all’**aumento dei quantitativi giornalieri di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ricezione all’impianto (dalle 150 tonnellate/giorno già autorizzate alle 250 tonnellate/giorno richieste)**;

preso atto altresì:

- della **Conferenza dei Servizi** tenutasi in data **20/11/2007** ed esaminata la documentazione integrativa richiesta in tale sede (verbali e documentazione in atti) da parte dell’Ufficio;
- del **Sopralluogo** effettuato in data 01/07/2008, previa convocazione degli Enti interessati nel procedimento, nel corso del quale emergeva la necessità di prevedere la chiusura dell’area destinata al processo di inertizzazione (verbali agli atti);
- della documentazione ed elaborati grafici integrativi “Planimetria e Prospetti dell’Impianto”, trasmessi dalla Società, così come proposta inerente la chiusura dell’area destinata al processo di inertizzazione dei rifiuti ed esaminata la stessa in sede di **Conferenza Decisoria** tenutasi, previa convocazione, in data 27.10.08, con espressione del parere favorevole da parte dei presenti (verbale agli atti) con la sola richiesta,

dell'espressione del parere da parte del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Regione;

- Del successivo rilascio del parere Favorevole del Servizio Rifiuti, con prescrizioni come da allegati A, B e C, parte integrante del presente provvedimento.

Considerato che, in linea con gli obiettivi previsti dall'art. 179 e 181 del DLgs 152/06 e s.m.i., si ritiene di dover escludere, dalla presente Autorizzazione, alcuni codici CER relativi ai rifiuti non pericolosi, per i quali è tecnicamente consentito l'avvio a recupero di materia;

Dato atto, altresì, che:

- le prescrizioni tecniche contenute negli allegati documenti tecnici "Allegati A, B e C", parte integrante del presente provvedimento, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente in accordo con i principi contenuti nell'allegato 1 del DM 31.01.05, le **condizioni, le prescrizioni ed i limiti riportati dovranno essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;**
- il presente provvedimento *"sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05"*;
- **l'allegato tecnico "Allegato A"**, parte integrante del provvedimento, contiene:
 - Paragrafo 1.0: Identificazione dell'Impianto;
 - Paragrafo 2.0: Inquadramento Urbanistico, Territoriale, Idrogeologico, Sismico;
 - Paragrafo 3.0: Autorizzazioni già conseguite e recepite con il presente provvedimento;
 - Paragrafo 4.0: Documenti progettuali acquisiti durante il presente procedimento;
 - Paragrafo 5.0: Rifiuti da avviare alle operazioni di smaltimento o recupero;
 - Paragrafo 5.1: Condizioni di esercizio;
 - Paragrafo 5.2: Elenco Codici;

- Paragrafo 6.0: Prescrizioni di carattere generale;
- Paragrafo 6.1: Emissioni in atmosfera;
- Paragrafo 7.0: Gestione acque;
- Paragrafo 7.1: Approvvigionamento acque;
- Paragrafo 7.2: Gestione acque meteoriche;
- Paragrafo 7.3: Gestione acque di processo;
- Paragrafo 8.0: Emissioni sonore;
- Paragrafo 9.0: Gestione rifiuti prodotti;
- Paragrafo 10.0: Monitoraggio Ambientale;
- Paragrafo 11.0: Sistemi di Gestione;
- Paragrafo 12.0: Rischio di incidente rilevante;

l'allegato tecnico "Allegato B", parte integrante del provvedimento, contiene:

- Tabella Chimica Di Compatibilità

l'allegato tecnico "Allegato C", parte integrante del provvedimento, contiene:

- Sezione A : ELENCO CODICI RIFIUTO DA AVVIARE ALLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
A: Miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi;
- Sezione - B: ELENCO CODICI RIFIUTO DA AVVIARE ALLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
B: Miscelazione di rifiuti speciali pericolosi;
- Sezione - C: ELENCO CODICI RIFIUTO DA AVVIARE ALLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE E INERTIZZAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
C: Miscelazione e inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
- l'autorizzazione, rilasciata con il presente Atto, deve essere rinnovata ogni 6 anni, così come disposto dal D.Lgs 59/2005, art. 9, e s.m.i. in quanto il Gestore **adotta un Sistema di Gestione per l'Ambiente (SGA)** certificato da un Organismo terzo secondo lo standard internazionale **UNI EN ISO 14001:2004;**
- ai fini e per gli effetti dell'articolo 18 del D.Lgs n. 59/05, sono a carico del gestore, le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria della Auto-

rizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;

preso atto che:

- il gestore ha provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: " i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;
- per effetto del recente intervenuto D.M. del 24.4.2008, "Decreto Interministeriale sulle tariffe", è in fase di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale e che si provvederà a richiedere il versamento delle somme dovute derivanti dalla applicazione del precitato decreto;
- l'impianto oggetto del provvedimento amministrativo è soggetto alla *presentazione ed accettazione* delle garanzie finanziarie da prestare alla Provincia di Brindisi, nel rigoroso rispetto del Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18, i cui parametri di riferimento per la definizione dell'ammontare sono di seguito riportati:
 - **stoccaggio** (deposito preliminare **D15** e messa in riserva **R13**): **400 (quattrocento) tonnellate** di rifiuti pericolosi e **600 (seicento) tonnellate** di rifiuti non pericolosi, complessivamente pari a **1.000 (mille) tonnellate** tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - **trattamento annuo** (raggruppamento preliminare **D13**, ricondizionamento preliminare **D14** e trattamento fisico-chimico **D9**): **54.750 (cinquantaquattromilasettecentocinquanta) tonnellate/anno** tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve tutte le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di autorizzare la Società **ECO.IMPRESA Srl**, con sede legale in Ostuni (BR), per le attività **5.1. e 5.3.** di cui al D.Lgs. n. 59/05, relativamente all'**Impianto complesso IPPC per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), il recupero e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**, ubicato in Ostuni (Br) alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli" che esercita le seguenti attività per la gestione dei rifiuti:

1. **D13** (raggruppamento preliminare);
2. **D14** (ricondizionamento preliminare);
3. **D15** (deposito preliminare);
4. **D9** (trattamento fisico-chimico);
5. **R13** (messa in riserva).

Con i seguenti quantitativi:

- quantitativo giornaliero in ricezione: **250 (duecentocinquanta) tonnellate** tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- capacità massima di stoccaggio: **1.000 (mille) tonnellate**, di cui **400 (quattrocento) tonnellate** di rifiuti pericolosi e **600 (seicento) tonnellate** di rifiuti non pericolosi;
- potenzialità annua delle operazioni di stoccaggio e trattamento svolte in impianto: **54.750 (cinquantaquattromilasettecentocinquanta) tonnellate/anno** tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- **Considerato** che, il linea con gli obiettivi previsti dall'artt. 179 e 181 del DLgs 152/06 e s.m.i., si ritiene di dover escludere, dalla presente Autorizzazione, alcuni codici CER relativi ai rifiuti non pericolosi, per i quali è tecnicamente consentito l'avvio a recupero di materia;

Di dover escludere, dalla presente Autorizzazione, alcuni codici CER relativi ai rifiuti non pericolosi, per i quali è tecnicamente consentito l'avvio a recupero di materia;

Le condizioni, prescrizioni e modalità, tutte riportate nel presente provvedimento e negli allegati tecnici, che sono parte integrante del presente provvedimento;

Di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni pregresse rilasciate e riportate al punto 3.0 dell' "Allegato A";
- la presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, dovrà essere rinnovata ogni 6 anni, visto che il Gestore **adotta un Sistema di Gestione per l'Ambiente (SGA)** certificato da un Organismo terzo secondo lo standard internazionale **UNI EN ISO 14001:2004**;
- la Società dovrà adempiere a quanto prescritto nel presente atto e quanto contenuto negli allegati tecnici, che sono parte integrante del presente provvedimento;
- la Società è tenuta a prestare, a favore della **Provincia di Brindisi**, le Garanzie Finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18. Tali garanzie dovranno essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge n. 348/1982, così come riportato al punto 3, "Allegato A" del predetto Regolamento.

Per la definizione dell'ammontare da parte dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi, si riportano di seguito i parametri di riferimento nonché i tempi entro i quali la Società è tenuta ad adempiere, tenendo presente che la *presentazione* e l'*accettazione* delle garanzie, da parte del citato Ente, è condizione determinante per l'efficacia del provvedimento:

- **stoccaggio** (deposito preliminare **D15** e messa in riserva **R13**): **400 (quattrocento) tonnellate** di rifiuti pericolosi e **600 (seicento) tonnellate** di rifiuti non pericolosi, complessivamente pari a **1.000 (mille) tonnellate** tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- **trattamento annuo** (raggruppamento preliminare **D13**, ricondizionamento preliminare **D14** e trattamento fisico-chimico **D9**): **54.750 (cin-**

quantaquattromilasettecentocinquanta) tonnellate/anno tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

dette garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro **60 (sessanta)** giorni dal rilascio del presente provvedimento;

- la mancata presentazione delle garanzie finanziarie entro il termine suddetto, comporta l'applicazione di quanto stabilito nell'allegato "A", punto 4, comma 2, del Regolamento Regionale n. 18/07;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni, inerenti le *modifiche dell'impianto*, secondo quanto previsto dell'art 10 del D.Lgs 59/05;
- per effetto del recente intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", è in fase di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale, che provvederà a richiedere il versamento delle somme dovute derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e presso il Comune di Ostuni;

di notificare il presente provvedimento alla Società EcoImpresa srl, avente sede legale nel Comune di Ostuni (BR), alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli" a cura del Servizio Ecologia;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, al Comune di Ostuni (BR), all'ARPA Puglia e Dipartimento Provinciale di Brindisi, alla ASL BR competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Provincia di Brindisi, al Comune di Ostuni (BR);

l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi e la Provincia di Brindisi, ognuno nello svolgimento delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;

l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con parti-

colare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore;


ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato dall'Ufficio nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente f.f. Ufficio IPPC-AIA
Dott. Ing. Gennaro Rosato

Allegato A
all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto complesso IPPC di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Ostuni alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli" della Società ECO.IMPRESA S.r.l. con sede legale in Ostuni (BR)

- **Denominazione:** Impianto complesso di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi



Ubicazione dell' impianto di trattamento

1.0 IDENTIFICAZIONE IMPIANTO

denominazione Impianto per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), il recupero e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

5.1. e 5.3.	109.07	38.21 e 38.22 (ex 90.02)	38.21 e 38.22 (ex 90.02)
codice IPPC	codice NOSE-P	codice NACE	codice ISTAT
classificazione IPPC (5.1.)	Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno		Esistente
classificazione IPPC (5.3.)	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno		
classificazione NOSE-P	Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (altri tipi di gestione dei rifiuti)		stato impianto
classificazione NACE	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi (38.21) Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi (38.22) Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi (90.02)		
classificazione ISTAT	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi (38.21) Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi (38.22) Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi (90.02)		
			ECO.IMPRESA Srl
			ragione sociale

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di BRINDISI

n. 01684690744

Indirizzo dell'impianto

comune	Ostuni	prov.	BR	CAP	72017
frazione o località	Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli"				
via e n. civico	Snc				
telefono	0831 340000	fax	0831 305977	e-mail	info@ecoimpresa.it
coordinate geografiche (U.T.M.)	17°34'24"	E	40°44'50"	N	
coordinate geografiche Gauss Boaga	2737366	E	4514090	N	

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)

comune		prov.		CAP	
frazione o località					
via e n. civico					
telefono		fax		e-mail	
partita IVA					

Responsabile legale

nome	Francesco	cognome	Nosarti
nato a	Ostuni	prov. (BR)	il 18/05/1960
residente a	Ostuni	prov. (BR)	CAP 72017
via e n. civico	Contrada "Monte La Morte" snc		
telefono	0831 340000	fax	0831 305977
		e-mail	nosarti@ecoimpresa.it
codice fiscale	NSRFNC60E18G187S		

Referente IPPC

nome	Francesco	cognome	Nosarti
telefono	0831 340000	fax	0831 305977
		e-mail	nosarti@ecoimpresa.it
indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)			

superficie totale m ² (stato di fatto)	5.133	volume totale m ³ (stato di fatto)	8.765
--	-------	--	-------

superficie coperta m ² (stato di fatto)	1.468	sup. scoperta impermeabilizzata m ² (stato di fatto)	3.665
---	-------	--	-------

Responsabile tecnico

Responsabile per la sicurezza

Numero totale addetti

Turni di lavoro

1 - dalle	07:30	alle	12:30
	14:30		17:00
2 - dalle		alle	
3 - dalle		alle	
4 - dalle		alle	

Periodicità dell'attività tutto l'anno

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<input type="checkbox"/>											

Anno di inizio dell'attività

Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione

Data di presunta cessazione attività

¹ Si intende l'anno di inizio delle attività di gestione rifiuti nella nuova sede di Ostuni (BR) alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli", snc., dell'impianto complesso IPPC oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2.0 INQUADRAMENTO URBANISTICO, TERRITORIALE, IDROGEOLOGICO, SISMICO

Il sito in cui è ubicato l'impianto complesso IPPC ricade in agro di Ostuni, Provincia di Brindisi, precisamente alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli", snc, ed è compreso nel Foglio n.191 della Carta d'Italia, Tavoletta III SE "OSTUNI", Edizione 1, Serie M 891 redatta dall'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI).

COMUNE DI DELICETO		
Foglio	Particella	Vincolo / criticità
74	656	Nessun vincolo

L'area di interesse, in accordo al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Ostuni (Cfr. "Classificazione del P.R.G. vigente" in "Stralcio del P.R.G.", Allegato n.3 dell'11/05/2007), è classificata come **Zona A (Zona produttiva)**.

3.0 AUTORIZZAZIONI GIÀ CONSEGUITE E RECEPITE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Settore interessato	Numero autorizzazione	Ente competente	Norme di riferimento	Note e considerazioni	Autorizzazione sostituita dall'AIA
	Data di emissione				
Aria	140	Regione Puglia	Decreto Legislativo 152/06	Cfr. Allegato n.14.3 (n.17 in elenco)	SI
	21/03/2007				
Rifiuti	805	Provincia di Brindisi	Decreto Legislativo 22/97		SI
	29/07/2005				
	153	Provincia di Brindisi	Decreto Legislativo 152/06		SI
	14/06/2007				
Acqua	3137	Consorzio Brindisi			NO
	15/07/2005				
VIA	397	Regione Puglia	LR Puglia n.11 Decreto Legislativo 152/06		NO
	03/13/2003				
	281	Regione Puglia			NO
	02/08/2004				
	317	Regione Puglia			NO
	27/05/2008				
ISO	5800-A	CERMET	UNI EN ISO 14001:2004		NO
	08/05/2006				
	5800-E	CERMET	Articoli 208 e 210 del Decreto Legislativo 152/06		
	08/05/2006				

Prevenzione Incendi	13191/1822/15337	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	L.966/65 D.P.R. 577/82 D.P.R.37/98 D.M. 16/02/1982		NO
	08/09/2005				
	295/2003		Articoli 208 e 210 del Decreto Legislativo 152/06		
	17/06/2005				
Abitabilità o agibilità	259/2003	CERMET	U.T.C. OSTUNI		NO
	17/06/2005				
	08/05/2006				

4.0 DOCUMENTI TECNICI ACQUISITI NEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Numero di riferimento	Titolo	Data emissione
Allegato n.1	Relazione Tecnica	11 maggio 2007
Allegato n.2	Estratto topografico (stralcio aerofotogrammetrico con l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto; stralcio del foglio di mappa catastale; viabilità di accesso all'impianto; zonizzazione acustica dei siti confinanti l'impianto)	11 maggio 2007
Allegato n.3	Stralcio del P.R.G.	11 maggio 2007
Allegato n.4.1	Planimetria dell'impianto	11 maggio 2007
Allegato n.4.2	Prospetti e sezioni dell'impianto	11 maggio 2007
Allegato n.5	Planimetria e prospetti dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera	11 maggio 2007
Allegato n.6	Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico	11 maggio 2007
Allegato n.7	Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore	11 maggio 2007
Allegato n.10.1	Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie - rifiuti	11 maggio 2007
Allegato n.10.2	Prospetti e sezioni aree deposito materie prime ed ausiliarie - rifiuti	11 maggio 2007
Allegato n.11	Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti: Sezione Anagrafica del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.) relativo all'anno 2006; copia della raccomandata semplice di avvenuta presentazione del M.U.D. alla C.C.I.A.A. di Brindisi; copia della ricevuta del versamento effettuato per diritti camerali	11 maggio 2007
Allegato n.13	Sintesi non tecnica	11 maggio 2007
Allegato n.14.1 (Rev.0)	Elenco codici rifiuto da avviare alle operazioni di smaltimento o recupero	11 maggio 2007
Allegato n.14.2	Schema a blocchi del processo produttivo e di ciascuna fase operativa	11 maggio 2007
Allegato n.14.3	Pareri, visti, autorizzazioni e certificazioni acquisite	11 maggio 2007
Allegato n.14.4	Dichiarazioni attestanti i requisiti tecnici e soggettivi per la gestione rifiuti	11 maggio 2007
Scheda A	Identificazione dell'impianto	11 maggio 2007
Scheda B	Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento	11 maggio 2007
Scheda C	Materie prime ed ausiliarie utilizzate	11 maggio 2007
Scheda D	Capacità produttiva	11 maggio 2007
Scheda E	Emissioni in atmosfera	11 maggio 2007
Scheda F	Risorsa idrica	11 maggio 2007
Scheda G	Emissioni idriche	11 maggio 2007
Scheda H	Emissioni sonore	11 maggio 2007
Scheda I	Rifiuti	11 maggio 2007
Scheda L	Energia	11 maggio 2007

Documentazione integrativa (Prot. Ufficio 2745 del 12.02.08)

Numero di riferimento	Titolo	Data emissione
	Documento esplicativo	04 febbraio 2008
Allegato n.3	Relazione fonometrica dell'impatto acustico	08 ottobre 2007
Allegato n.6 (Rev.01) (Cfr. nota del Gestore del 04/02/2008)	Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico	04 febbraio 2008
	Schema riassuntivo per ogni codice CER del trattamento (miscelazione e/o inertizzazione) a cui il rifiuto può essere sottoposto	04 febbraio 2008
	Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC)	04 febbraio 2008
Allegato 2.03	Piano di Emergenza	21 febbraio 2006

Documentazione integrativa (Prot. Ufficio 10568 del 29.07.08)

Numero di riferimento	Titolo	Data emissione
Allegato n.1 (Cfr. nota del Gestore del 23/07/2008)	Tabella e Schede di trattamento	23 luglio 2008

Documentazione presentato in CDS (27/10/2008)

Numero di riferimento	Titolo	Data emissione
Allegato n.14.6 (Rev.0)	Planimetria e prospetti dell'impianto	27 ottobre 2008

Documentazione integrativa (Prot. Ufficio 1891 del 9.02.09)

Numero di riferimento	Titolo	Data emissione
Allegato unico	Relazione Tecnica Integrativa	02 febbraio 2009
Allegato unico	Costruttivo scrubber monostadio (in allegato alla Relazione Tecnica Integrativa del 02/02/2009)	02 febbraio 2009
Allegato unico	Elettroventilatore (in allegato alla Relazione Tecnica Integrativa del 02/02/2009)	02 febbraio 2009
Allegato unico	Tramoggia di raccordo con cappa (in allegato alla Relazione Tecnica Integrativa del 02/02/2009)	02 febbraio 2009
Allegato unico	Scala marinara (in allegato alla Relazione Tecnica Integrativa del 02/02/2009)	02 febbraio 2009
Allegato unico	Costruttivo cappa per cisternette (in allegato alla Relazione Tecnica Integrativa del 02/02/2009)	02 febbraio 2009
Allegato unico	Costruttivo cappa per trituratore (in allegato alla Relazione Tecnica Integrativa del 02/02/2009)	02 febbraio 2009
Allegato n.14.7	Piping del sistema di aspirazione, convogliamento e trattamento delle emissioni in atmosfera (in allegato alla Relazione Tecnica Integrativa del 02/02/2009)	02 febbraio 2009

NB: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente, in atti presso l'Ufficio, sono parte integrante del presente procedimento e gli stessi, con gli adempimenti previsti dai precedenti procedimenti, vengono assorbiti dal presente provvedimento e si ritengono approvati.

5.0 RIFIUTI DA AVVIARE ALLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO O RECUPERO

5.1. CONDIZIONI DI ESERCIZIO

I quantitativi di rifiuti da gestire in impianto che vengono autorizzati con la presente autorizzazione sono i seguenti:

- quantitativo giornaliero in ricezione: **250 (duecentocinquanta) tonnellate** tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- capacità massima di stoccaggio: **1.000 (mille) tonnellate**, di cui **400 (quattrocento) tonnellate** di rifiuti pericolosi e **600 (seicento) tonnellate** di rifiuti non pericolosi;
- potenzialità annua delle operazioni di stoccaggio e trattamento svolte in impianto: **54.750 (cinquantaquattromilasettecentocinquanta) tonnellate/anno** tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tipologia rifiuti	Stoccaggio massimo puntuale-istantaneo (D15 - R13)	Ricezione massima giornaliera	Trattamento giornaliero (D9-D13-D14)	Trattamento annuo (D9-D13-D14)
Rifiuti Pericolosi	400 t	100 t/g	87,6 t/g	54.750 t
Rifiuti non pericolosi	600 t	150 t/g	131,4 t/g	
Rifiuti pericolosi e non pericolosi	1.000 t	250 t/g	219 t/g	

Le operazioni di smaltimento e recupero rispettivamente di cui all'Allegato B e all'Allegato C, Parte Quarta, del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni che vengono autorizzate con il presente provvedimento sono le seguenti: raggruppamento preliminare (D13), ricondizionamento preliminare (D14), deposito preliminare (D15), trattamento fisico-chimico (D9) e messa in riserva (R13).

Tali operazioni di gestione rifiuti consistono nello **stoccaggio**, nella **selezione e cernita**, nell'**adeguamento volumetrico** (triturazione meccanica), nella **miscelazione** (anche in deroga all'articolo 187, comma 1, del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006) e/o **inertizzazione** (stabilizzazione/solidificazione), nello **svuotamento, travaso, insaccamento, infustamento**, ecc. e, nello spirito della Direttiva IPPC/AIA, comunque con il fine comune di:

- rendere più efficiente le fasi di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva);
- **ridurre la quantità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale allo scopo di ottenere invece maggiori quantitativi da destinare al recupero finale** attraverso le anzidette operazioni iniziali di selezione e cernita, frammentazione, compattazione, triturazione, condizionamento o separazione, ecc. ad esempio di rifiuti compositi che presentano frazioni principali valorizzabili (ad esempio metalli, ecc.), congiuntamente ad altre frazioni secondarie recuperabili (ad esempio oli, ecc.), separate da frazioni povere da smaltire (ad esempio carte, plastiche, fanghi, ecc.);
- aumentare le quantità conferibili di rifiuti e di conseguenza ottenere un abbassamento dei tempi di stoccaggio;
- ridurre il numero dei trasporti;
- ridurre l'impatto ambientale dovuto alla circolazione stradale;

- diminuire gli eventi accidentali connessi al trasporto.

Nella tabella successiva le operazioni di gestione rifiuti D13, D14, D15, D9 ed R13 (in colonna) ammesse in impianto per ogni codice CER (in riga) sono quelle contrassegnate con una "X" nella corrispondente casella dedicata.

5.1. ELENCO CODICI

"X" rifiuti ammessi alle operazioni di smaltimento e recupero

Per i rifiuti ammessi alle operazioni D9, si rimanda all'allegato tecnico, denominato Allegato C.

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI				
01 01	rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali				
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X	X	X	X
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X	X	X	X
01 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi				
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	X	X	X	---
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	X	X	X	---
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	X	X	X	---
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X	X	---
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X	X	X
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X	X	X
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi				
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X	X	---
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X	X
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	X	X	X	X
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X	X	X
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X	X
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	11				
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X	X
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
01 05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione				
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X	X	X
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	X	X	X	X
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X	X
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X	X
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI				
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca				
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X	X
02 01 02	scarti di tessuti animali	X	X	X	X
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	X	X	X	X
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	X	X	X	X
02 01 07	rifiuti della selvicoltura	X	X	X	X
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	X	X	X
02 01 10	rifiuti metallici	X	X	X	X
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
02 02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale				
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X	X
02 02 02	scarti di tessuti animali	X	X	X	X
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari;				

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa				
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	X	X	X	X
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X	X
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X	X	X
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
02 04	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero				
02 04 01	terraccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X	X	X	X
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	X	X	X	X
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia				
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
02 06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione				
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X	X
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)				
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X	X
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X	X	X
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X	X	X	X
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE				
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili				
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	X	X	X	X
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose				
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X	X
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
03 02	rifiuti dei trattamenti conservativi del legno				
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X	X	X
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X	X	X
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	X	X	X	X
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X	X	X
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	X	X	X	X
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone				
03 03 01	scarti di corteccia e legno	X	X	X	X
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X	X	X
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X	X	X	X
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X	X
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X	X
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X	X	X
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X	X	X
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X	X	X
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE				
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	X	X	X	X
04 01 02	rifiuti di calcinazione	X	X	X	X
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	X	X	X	X
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	X	X	X	X
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X	X	X
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X	X	X	X
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X	X	X	X
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X	X	X
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
04 02	rifiuti dell'industria tessile				
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X	X
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	X	X	X	X
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X	X	X
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X	X	X
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	X	X	X
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X	X	X
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X	X
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X	X
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE				
05 01	rifiuti della raffinazione del petrolio				
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione	X	X	X	X
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X	X	X	X
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	X	X	X	X
05 01 05*	perdite di olio	X	X	X	X
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X	X
05 01 07*	catrami acidi	X	X	X	X
05 01 08*	altri catrami	X	X	X	X
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	contenenti sostanze pericolose				
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X	X	X	X
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	X	X	X	X
05 01 12*	acidi contenenti oli	X	X	X	X
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X	X	X
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X	---
05 01 15*	filtri di argilla esauriti	X	X	X	X
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	X	X	X	---
05 01 17	bitumi	X	X	X	X
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
05 06	rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone				
05 06 01*	catrami acidi	X	X	X	X
05 06 03*	altri catrami	X	X	X	X
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X	X
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
05 07	rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale				
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio	X	X	X	X
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	X	X	X	X
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI				
06 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi				
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso	X	X	X	X
06 01 02*	acido cloridrico	X	X	X	X
06 01 03*	acido fluoridrico	X	X	X	X
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	X	X	X	X
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	X	X	X	X
06 01 06*	altri acidi	X	X	X	X
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
06 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi				
06 02 01*	idrossido di calcio	X	X	X	X
06 02 03*	idrossido di ammonio	X	X	X	X
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	X	X	X	X
06 02 05*	altre basi	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
06 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici				
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	X	X	X
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X	X	X
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X	X	X
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X	X	X
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X	X	X
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
06 04	rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03				
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico	X	X	X	---
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	X	X	X	---
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X	X	X
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
06 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X	X	X
06 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione				
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	X	X	X	X
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	X	X	X	X
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
06 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni				
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	X	X	X	X
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro	X	X	X	X
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	X	X	X	X
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	X	X	X	X
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
06 08	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati				
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilano	X	X	X	X
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
06 09	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed				

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo				
06 09 02	scorie fosforose	X	X	X	X
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	X	X	X	X
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
06 10	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti				
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
06 11	rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti				
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	X	X	X	X
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
06 13	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti				
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X	X	X
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	X	X	X	X
06 13 03	nerofumo	X	X	X	---
06 13 04*	rifiuti della lavorazione dell'amianto	X	X	X	---
06 13 05*	fuliggine	X	X	X	---
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI				
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base				
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X	X
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER	D13	D14	D15	R13
		07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali				
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X	X
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X	X	X
07 02 13	rifiuti plastici	X	X	X	X
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	X	X	X
07 02 16*	rifiuti contenenti silicone	X	X	X	X
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	X	X	X	X
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)				
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati	X	X	X	X
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X	X
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X	X	X	X
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri				

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	biocidi organici				
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati	X	X	X	X
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X	X
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	X	X	X
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici				
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 05 04*	altri solventi organici , soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X	X
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	X	X	X	X
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X	X	X	X
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici				
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 06 04*	altri solventi organici , soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X	X
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X	X	X
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti				
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X	X
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X	X	X	X
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA				
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici				
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X	X	X
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X	X	X
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	quelli di cui alla voce 08 01 15				
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X	X	X
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X	X	X
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	X	X	X	X
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
08 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)				
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	X	X	X	X
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X	X
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X	X
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa				
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X	X
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X	X
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X	X	X
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X	X	X	X
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	X	X	X	X
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X	X	X
08 03 19*	oli dispersi	X	X	X	X
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)				
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X	X	X
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X	X	X
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X	X	X
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X	X	X
08 04 17*	olio di resina	X	X	X	X
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
08 05	rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08				
08 05 01*	isocianati di scarto	X	X	X	X
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA				
09 01	rifiuti dell'industria fotografica				
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	X	X	X	---
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X	X	---
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X	X	---
09 01 04*	soluzioni fissative	X	X	X	X
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X	X	X	---
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	X	X	X	---
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X	X
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X	X
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	X	X	X	X
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	X	X	X	X
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	X	X	X
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	X	X	X	---
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI				
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)				
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X	X	X
10 01 02	ceneri leggere di carbone	X	X	X	X
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X	X	X
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X	X	X
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X	X	X
10 01 09*	acido solforico	X	X	X	X
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	X	X	X	X
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	---
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	X	X	X	---
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X	X	X
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X	X	---
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X	X	X
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X	X	---
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X	X	X
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	X	X	X	X
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X	X	X	X
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio				
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	X	X
10 02 02	scorie non trattate	X	X	X	X
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	---
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X	X	X
10 02 10	scaglie di laminazione	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	X	X	X	X
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X	X	X
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X	X	X
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	X	X	X	X
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio				
10 03 02	frammenti di anodi	X	X	X	X
10 03 04*	scorie della produzione primaria	X	X	X	X
10 03 05	rifiuti di allumina	X	X	X	X
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria	X	X	X	X
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria	X	X	X	---
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	X	X	X	X
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X	X	X	X
10 03 17*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	X	X	X	X
10 03 18	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	X	X	X	X
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	X	X	X	X
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	X	X	X	X
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	---
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	X	X	X	X
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X	X	X	X
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X	X	X	X
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	nere, contenenti sostanze pericolose				
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X	X	X	X
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 04	rifiuti della metallurgia termica del piombo				
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X
10 04 02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X
10 04 03*	arsenato di calcio	X	X	X	X
10 04 04*	polveri dei gas di combustione	X	X	X	X
10 04 05*	altre polveri e particolato	X	X	X	X
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	X	X	X	X
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco				
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X
10 05 03*	polveri dei gas di combustione	X	X	X	X
10 05 04	altre polveri e particolato	X	X	X	X
10 05 05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X	X	X	X
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	X	X	X	X
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X	X	X	X
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame				
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X
10 06 03*	polveri dei gas di combustione	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
10 06 04	altre polveri e particolato	X	X	X	X
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X	X	X	X
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 07	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino				
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 07 04	altre polveri e particolato	X	X	X	X
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	X	X	X	X
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi				
10 08 04	polveri e particolato	X	X	X	X
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X
10 08 09	altre scorie	X	X	X	X
10 08 10*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	X	X	X	X
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X	X	X	X
10 08 12*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	X	X	X	X
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	X	X	X	X
10 08 14	frammenti di anodi	X	X	X	X
10 08 15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	X	X	X	X
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	fumi, contenenti sostanze pericolose				
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X	X	X	X
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	X	X	X	X
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi				
10 09 03	scorie di fusione	X	X	X	X
10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X	X	X
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X	X	X	X
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X	X	X	X
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X	X	X	X
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	X	X	X	X
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	X	X	X	X
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi				
10 10 03	scorie di fusione	X	X	X	X
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X	X	X	X
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X	X	X	X
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X	X	X	X
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X	X	X	X
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	X	X	X	X
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	X	X	X	X
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro				
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X	X	X
10 11 05	polveri e particolato	X	X	X	X
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	X	X	X	X
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	X	X	X	X
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X	X	X
10 11 13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X	X	X	X
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X	X	X	X
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X	X	X
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X	X	X
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione				
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
10 12 03	polveri e particolato	X	X	X	X
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 12 06	stampi di scarto	X	X	X	X
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	X	X
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X	X	X	X
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X	X	X	X
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X	X	X	X
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali				
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X	X	X
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X	X	X	X
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X	X	X	X
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	X	X	X	---
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	X	X	X	---
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	X	X
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X	X	X	X
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	X	X	X	X
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
10 14	rifiuti prodotti dai forni crematori				
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	X	X	X	X
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL TRATTAMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON				

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	FERROSA				
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)				
11 01 05*	acidi di decapaggio	X	X	X	X
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	X	X	X	X
11 01 07*	basi di decapaggio	X	X	X	X
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	X	X	X	X
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X	X	X
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X	X	X	X
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X	X	X
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X	X
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
11 02	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi				
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X	X	X
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X	X	X	X
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X	X	X
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
11 03	rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento				
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro	X	X	X	X
11 03 02*	altri rifiuti	X	X	X	X
11 05	rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo				

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
11 05 01	zinco solido	X	X	X	X
11 05 02	ceneri di zinco	X	X	X	X
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
11 05 04*	fondente esaurito	X	X	X	X
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA				
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche				
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X	X
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X	X
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X	X
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X	X
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X	X
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X	X
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X	X
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X	X	X	X
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X	X	X
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	X	X	X	X
12 01 12*	cere e grassi esauriti	X	X	X	X
12 01 13	rifiuti di saldatura	X	X	X	X
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X	X	X
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X	X	X	X
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X	X	X	X
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X	X	X
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X	X	X
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X	X	X
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
12 03	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)				

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	X	X	X	X
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X	X	X
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)				
13 01	scarti di oli per circuiti idraulici				
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	X	X	X	X
13 01 04*	emulsioni clorate	X	X	X	X
13 01 05*	emulsioni non clorate	X	X	X	X
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X	X	X
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X	X	X
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	X	X	X	X
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X	X	X	X
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	X	X	X	X
13 02	scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti				
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X	X	X	X
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X	X	X
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X	X
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	X	X	X	X
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X	X
13 03	oli isolanti e termoconduttori di scarto				
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	X	X	X	X
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X	X	X	X
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	X	X	X	X
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	X	X	X	X
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	X	X	X	X
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	X	X	X	X
13 04	oli di sentina				
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	X	X	X	X
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	X	X	X	X
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	X	X	X	X
13 05	prodotti di separazione olio/acqua				
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X
13 05 03*	fanghi da collettori	X	X	X	X
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	X	X	X	X
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X	X	X
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X
13 07	rifiuti di carburanti liquidi				
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	X	X	X	X
13 07 02*	petrolio	X	X	X	X
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	X	X	X	X
13 08	rifiuti di oli non specificati altrimenti				
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	X	X	X	X
13 08 02*	altre emulsioni	X	X	X	X
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
14	SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)				
14 06	solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto				
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X	X
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X	X	X	X
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	X	X	X	X
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X	X	X
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X	X	X
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)				
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)				
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	X	X	X	X
15 01 02	imballaggi in plastica	X	X	X	X
15 01 03	imballaggi in legno	X	X	X	X
15 01 04	imballaggi metallici	X	X	X	X
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X
15 01 07	imballaggi in vetro	X	X	X	X
15 01 09	imballaggi in materia tessile	X	X	X	X
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X	X	X
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose	X	X	X	---

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti				
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi				
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X	X
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO				
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)				
16 01 03	pneumatici fuori uso	X	X	X	X
16 01 04*	veicoli inutilizzabili	X	X	X	X
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X	X	X	X
16 01 07*	filtri dell'olio	X	X	X	X
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	X	X	X	---
16 01 09*	componenti contenenti PCB	X	X	X	---
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	X	X	X	---
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	X	X	X	---
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X	X	---
16 01 13*	liquidi per freni	X	X	X	X
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X	X	X
16 01 16	serbatoi per gas liquido	X	X	X	X
16 01 17	metalli ferrosi	X	X	X	X
16 01 18	metalli non ferrosi	X	X	X	X
16 01 19	plastica	X	X	X	X
16 01 20	vetro	X	X	X	X
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X	X	X
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	X	X	X	X
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
16 02	scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche				
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X	X	X	X
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X	X
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	X	X	X	X
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X	X	X	X
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	X	X
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X	X	X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X	X
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati				
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X	X
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X	X
16 04	esplosivi di scarto				
16 04 01*	munizioni di scarto	X	X	X	---
16 04 02*	fuochi artificiali di scarto	X	X	X	---
16 04 03*	altri esplosivi di scarto	X	X	X	---
16 05	gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto				
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X	X	X
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X	---
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X	X	X	X
16 06	batterie ed accumulatori				
16 06 01*	batterie al piombo	X	X	X	X
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	X	X	X	X
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X	X	X
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	X	X	X	X
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X	X	X	X
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)				
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	X	X	X	X
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X	X
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
16 08	catalizzatori esauriti				
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X	X	X
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X	X	X
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X	X	X
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	X	X	X	X
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X	X	X	X
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	X	X	X	---
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X
16 09	sostanze ossidanti				
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	X	X	X	X
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	X	X	X	X
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	X	X	X	---
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	X	X	X	X
16 10	rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito				
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	X	X	X	X
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X	X	X
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari				
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
	provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01				
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X	X
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X	X
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)				
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche				
17 01 01	cemento	X	X	X	X
17 01 02	mattoni	X	X	X	X
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X	X	X	X
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X	X	X
17 02	legno, vetro e plastica				
17 02 01	legno	X	X	X	X
17 02 02	vetro	X	X	X	X
17 02 03	plastica	X	X	X	X
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X	X	X
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame				
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X	X	X
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X	X	X
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X	X	X
17 04	metalli (incluse le loro leghe)				
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	X	X	X
17 04 02	alluminio	X	X	X	X
17 04 03	piombo	X	X	X	X
17 04 04	zinco	X	X	X	X
17 04 05	ferro e acciaio	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
17 04 06	stagno	X	X	X	X
17 04 07	metalli misti	X	X	X	X
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X	X	X
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X	X
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio				
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	---
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X	X
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	X	X	X	---
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	X	X	X	X
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X	X	---
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X	X	X
17 06	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto				
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto	X	X	X	---
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X	X	---
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X	X
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	X	X	X	---
17 08	materiali da costruzione a base di gesso				
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X	X
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione				
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	X	X	X	---
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	X	X	X	X
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER	D13	D14	D15	R13
		18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)		
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani				
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	X	X	X	---
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	X	X	---
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	---
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X	X	---
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X	---
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X	X	---
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X	X	---
18 02	rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali				
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	X	X	X	---
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	---
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	X	X	---
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X	---
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X	X	---
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE				
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti				
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X	X
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	X	X	X	X
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	X	X	X	X
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X	X	X
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X	X	X
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X	X	X	X
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X	X	X
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X	X	X
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)				
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X	X
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X	X	X
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X	X	X
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X	X	X
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X	X	X	X
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati				
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	X	X	X	---
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X	X	X	---
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X	X	---
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X	X	X	X
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione				
19 04 01	rifiuti vetrificati	X	X	X	X
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X
19 04 03*	fase solida non vetrificata	X	X	X	---
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	X	X	X	---

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi				
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	X	X	X	X
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	X	X	X	X
19 05 03	compost fuori specifica	X	X	X	---
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti				
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X	X	---
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X	X	---
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X	X
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X	X
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
19 07	percolato di discarica				
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	X	X	X	---
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X	X	X	---
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti				
19 08 01	vaglio	X	X	X	---
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X	X	X	X
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X	X
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X	X
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X	X
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 08 09*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili	X	X	X	X
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X	X	X
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X	X
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X	X	X
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X	X
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale				
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X	X	X
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X	X
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X	X	X	X
19 09 04	carbone attivo esaurito	X	X	X	X
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X	X
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X	X
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo				
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	X
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	---
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X	X	X	---
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	---
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X	X	X	---
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio				
19 11 01*	filtri di argilla esauriti	X	X	X	X
19 11 02*	catrami acidi	X	X	X	X
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi	X	X	X	X
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	X	X	X	X
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	X	X	X
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	X	X	X	X
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti				
19 12 01	carta e cartone	X	X	X	X
19 12 02	metalli ferrosi	X	X	X	X
19 12 03	metalli non ferrosi	X	X	X	X
19 12 04	plastica e gomma	X	X	X	X
19 12 05	vetro	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	X	X	X	X
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	X
19 12 08	prodotti tessili	X	X	X	X
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	X	---
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	X	X	X	X
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X	X
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda				
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X	X	X
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X	X	X
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X	X	X
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X	X	X
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA				
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)				
20 01 01	carta e cartone	X	X	X	X
20 01 02	vetro	X	X	X	X
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X	X	X	X
20 01 10	abbigliamento	X	X	X	X
20 01 11	prodotti tessili	X	X	X	X
20 01 13*	solventi	X	X	X	X

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
20 01 14*	acidi	X	X	X	X
20 01 15*	sostanze alcaline	X	X	X	X
20 01 17*	prodotti fotochimici	X	X	X	X
20 01 19*	pesticidi	X	X	X	X
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X	X	X
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	X	X	X
20 01 25	oli e grassi commestibili	X	X	X	X
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X	X	X
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X	X	X
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X	X	X
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X	---
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X	X	---
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	X	X	X
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X	X	X
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X	X	X	X
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	X	X
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	X	X	X	X
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X	X
20 01 39	plastica	X	X	X	X
20 01 40	metallo	X	X	X	X
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	X	X	X	X
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	X	X	X	X
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)				
20 02 01	rifiuti biodegradabili	X	X	X	X
20 02 02	terra e roccia	X	X	X	X
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X	X
20 03	altri rifiuti urbani				
20 03 02	rifiuti dei mercati	X	X	X	X
20 03 03	residui della pulizia stradale	X	X	X	

CODICE CER	DESCRIZIONE CODICE CER				
		D13	D14	D15	R13
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	X	X	X	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	X	X	X	
20 03 07	rifiuti ingombranti	X	X	X	X

6.0 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) garantire, per i rifiuti identificati dai codici di cui alla famiglia 16 e dai codici terminanti in 99 e 98 vista l'incertezza sul ciclo produttivo specifico di provenienza nonché sulla merceologia e le caratteristiche chimico-fisiche, l'omologa obbligatoria per ogni lotto in entrata proveniente dallo stesso produttore e con lo stesso ciclo produttivo, non superiore a 500 t.
- b) garantire che l'avvio al trattamento di rifiuti per le attività D9, D13 e D14 venga effettuato entro 2 giorni lavorativi a partire dalla data di ingresso all'impianto;
- c) Opere da realizzarsi: l'efficacia dell'AIA è condizionata alla realizzazione, entro sei mesi dal rilascio del provvedimento, delle opere di adeguamento descritte nella documentazione integrativa. Il gestore dovrà trasmettere agli enti il certificato di ultimazione lavori unitamente al certificato di collaudo degli impianti. La suddetta scadenza potrà essere prorogata solo in presenza di documentate motivazioni;
- d) Gestione PCB / PCT ed amianto (in diverse forme) – gas in bombole:
 - Siano indicate e delimitate le aree coperte destinate al solo stoccaggio dei rifiuti contenenti PCB/PCT, compatibilmente con i presidi ambientali previsti dalle BAT di settore, e comunque dalla normativa applicabile.
 - Siano indicate e delimitate le aree coperte/scoperte destinate allo stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto, compatibilmente con i presidi ambientali previsti dalla normativa applicabile.
 - I recipienti contenenti rifiuti gassosi siano dotati di sistemi di sicurezza e o sistemi di blocco (ad es. recinzioni specifiche, catene di ancoraggio, ecc.);
- e) Nella gestione dell'impianto di inertizzazione ed impianti tecnologici dovranno essere predisposte e rese disponibili sull'impianto le schede di lavorazione riferite alle singole partite di rifiuti in ingresso, attraverso le quali effettuare le registrazioni in merito ai controlli in accettazione, le modalità operative dell'impianto, i risultati attesi e conseguiti in uscita e i sistemi di abbattimento e contenimento emissioni all'interno degli ambienti di lavoro. Siano predisposti e resi disponibili sugli impianti, giornali di manutenzione degli stessi (ad es. impianti di depurazione, impianti di sollevamento, verifica tenuta cisterne, ecc.).

PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL UFFICIO PROGRAMMAZIONE VIA E POLITICHE ENERGETICHE - SERVIZIO ECOLOGIA – N. 317 DEL 27 MAGGIO 2008

- a) La ditta dovrà adottare un piano di manutenzione programmata del sistema di filtrazione dell'aria inquinata, nonché dovrà predisporre ed attuare un programma di autocontrollo dei principali parametri chimico-fisici dell'emissione in atmosfera.

- b) Lo scarico dell'impianto di depurazione, oltre che regolarmente autorizzato, dovrà essere sottoposto ad un adeguato sistema di monitoraggio e controllo, secondo le prescrizioni che formulerà l'autorità proposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. (tale prescrizione acquisirà valenza nel momento in cui l'impianto dovesse collegarsi alla fognatura dinamica come specificato nella nota del Servizio Ecologia – Ufficio programmazione VIA e Politiche Energetiche – acquisita al prot Ufficio AIA n. 2383 del 24.02.09)
- c) La ditta dovrà provvedere ad eseguire periodiche campagne di rilevamento dei livelli di pressione sonora nelle aree circostanti lo stabilimento mediante rilevazioni fonometriche allo scopo di adottare adeguati interventi contenutivi qualora detti valori dovessero avvicinarsi ai valori limiti previsti dalla normativa vigente e dal redigendo piano di zonizzazione acustica.

6.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nella seguente tabella con la **sigla E1** è indicato l'unico punto di emissione in atmosfera e cioè il camino attraverso il quale viene emessa in atmosfera l'aria trattata dallo Scrubber monostadio (Cfr. "Planimetria e prospetti dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera", Allegato n.5 dell'11/05/2007, "Planimetria e prospetti dell'impianto", Allegato n.14.6 del 27/10/2008, e "Piping del sistema di aspirazione, convogliamento e trattamento delle emissioni in atmosfera", Allegato n.14.7 del 02/02/2009).

In prossimità di tale camino di emissione deve essere adeguatamente disposto il punto di prelievo per il campionamento, da rendere accessibile in maniera agevole e sicura per mezzo di una scala con ballatoio.

In testa ai serbatoi fuori terra, dedicati allo stoccaggio di rifiuti liquidi, dovranno essere installati idonei filtri statici a carboni attivi.

Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche

Fase operativa/attività	Convogliate		Diffuse	Fuggitive
	Denominazione	Provenienza	Provenienza	Provenienza
Deposito preliminare e/o messa in riserva	E1	Scrubber monostadio	Cassoni scarrabili	Valvole e diaframmi di processo Pompe
Ricondizionamento preliminare	-----	-----	Cassoni scarrabili	-----
Adeguamento volumetrico (triturazione meccanica)	E1	Scrubber monostadio	Cassoni scarrabili	-----
Inertizzazione (stabilizzazione/solidificazione)	E1	Scrubber monostadio	Cassoni scarrabili	Valvole e diaframmi di processo Pompe
Miscelazione	E1	Scrubber monostadio	Cassoni scarrabili	Valvole e diaframmi di processo Pompe

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera, al fine di dimostrare la loro conformità ai valori limite di cui all'Allegato 5, Allegato I, Parte Quinta, del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e alle Linee Guida del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico per la Puglia (CRIAP) approvate in data 23/05/1998, così come specificato nel successivo Capitolo "Monitoraggio ambientale", si rimanda al PMeC redatto dal Gestore che, come già detto innanzi, costituisce parte integrante della presente autorizzazione.

Denominazione	Composizione media		Prescrizione operativa	Frequenza monitoraggio*
	Parametri	Limite		
E1	Polveri	10 mg/Nm ³	Nessuna	Semestrale
	Sostanze odorifere con livello olfattivo ≤ 0,010 ppm	20 ppm	Nessuna	Semestrale
	Sostanze odorifere con livello olfattivo ≤ 0,001 ppm	5 ppm	Nessuna	Semestrale
	Metalli pesanti	0,2 mg/Nm ³	Nessuna	Semestrale
	Idrogeno solforato	5 mg/Nm ³	Nessuna	Semestrale
	Ammoniaca	2 mg/Nm ³	Nessuna	Semestrale
	Carbonio organico totale come Σ di tutte le sostanze odorifere	5 mg/Nm ³	Nessuna	Semestrale

Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore deve:

- ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06;
- riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e smi.
- trasmettere all'ARPA Puglia – DAP di Brindisi i certificati d'analisi con frequenza annuale

7.0 GESTIONE ACQUE

7.1 APPROVVIGIONAMENTO ACQUE

La fornitura di acqua per i servizi igienici e di stabilimento **viene assicurata dalla rete pubblica AQP (ex EAAP)**

7.2 GESTIONE ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche dovranno essere gestite e monitorate secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati.

Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche

Denominazione	Provenienza	Destinazione
S1	Piazzali scoperti	Acque meteoriche di prima e seconda pioggia che dilavano dai piazzali scoperti dell'impianto: 1) accumulo nelle vasche interrate di raccolta esistenti a tenuta stagna o negli altri sistemi fissi/mobili di accumulo da realizzarsi (vasche/serbatoi/cisterne interrate/seminterrate/fuori terra) per il trattamento di depurazione (dissabbiatura, grigliatura, sedimentazione e disoleazione); 2) riutilizzo, ove possibile e necessario, come "acqua di impasto" nel ciclo di inertizzazione; 3) prelievo mediante autospurgo e avvio al recupero/smaltimento finale presso idonei impianti terzi autorizzati; 4) scarico in fognatura pluviale previa acquisizione di necessaria autorizzazione da parte del gestore della rete fognante;
S2	Coperture fabbricati	Le acque provenienti dalle superfici di copertura vengono convogliate verso il punto di scarico ^o rappresentato dalla canaletta consortile dedicato alla raccolta delle acque bianche della Zona industriale del Comune di Ostuni ;

^o lo scarico delle acque di dilavamento dei tetti è attualmente autorizzato dal Consorzio SISRI, in via provvisoria, sino al rilascio dell'autorizzazione definitiva che sarà successivamente inglobata nell'AIA.

Denominazione	Composizione media		Prescrizione operativa	Frequenza monitoraggio*
	Parametri	Limite		
S1	Parametri come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza - Tabella 3	come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza - Tabella 3, in caso di immissione in acque superficiali e in fognatura.	Nessuna	Semestrale
S2	Parametri come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza - Tabella 3	come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza - Tabella 3, in caso di immissione in acque superficiali e in fognatura.	Nessuna	Semestrale

* Il campione deve essere prelevato immediatamente prima dello scarico.

A seguito dell'eventuale attivazione dello scarico S1, si prescrive l'installazione di separati pozzetti di ispezione/campionamento per i punti di scarico S1 ed S2, rispettivamente per le acque di dilavamento dei piazzali e per le acque di dilavamento delle coperture al fine di evitare diluizione dei due flussi idrici.

7.3 GESTIONE ACQUE DI PROCESSO

Le acque reflue derivanti dall'abbattimento, garantito da sistema umido (*scrubber*), saranno riutilizzate nel processo di inertizzazione come fluidificante o in alternativa smaltite come rifiuti liquidi presso impianti terzi autorizzati.

8.0 EMISSIONI SONORE

Fase operativa/attività	Denominazione	Provenienza
Adeguamento volumetrico (triturazione meccanica), miscelazione e/o inertizzazione (stabilizzazione/solidificazione)	R1	Impianto di trattamento aria tipo "Scrubber-Venturi"
Inertizzazione (stabilizzazione/solidificazione)	R2	Impianto di inertizzazione
Movimentazione e carico/scarico	R3	Mezzi e attrezzature
Adeguamento volumetrico	R4	Trituratore

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del monitoraggio e controllo delle emissioni sonore (rumore ambientale) ai sensi della Legge n.447 del 26/10/1995, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'01/03/1991, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore." e della Legge Regionale n.3 del 12/02/2002: "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico." e in conformità a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.", così come specificato nel successivo Capitolo 17.0 "Monitoraggio ambientale", si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo redatto dal Gestore, che costituisce parte integrante e imprescindibile del presente provvedimento.

Come meglio già detto nel precedente Paragrafo 2.3 "Zonizzazione territoriale e classificazione acustica del sito", **non essendo ancora stata effettuata da parte del Comune di Ostuni la zonizzazione acustica del territorio**, la zona in cui è ubicato l'impianto complesso IPPC è classificata ai sensi della normativa vigente nella categoria generale **"Tutto il territorio nazionale"**, per la quale sono indicati i seguenti **valori limite di accettabilità** per le sorgenti fisse: **Leq = 70 dB(A) riferito al periodo diurno e Leq = 60 dB(A) riferito al periodo notturno.**

A seguito della zonizzazione acustica del territorio, ai sensi dell'articolo 8 lettera Legge Regionale 3/2002, l'impresa dovrà presentare l'eventuale piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 della richiamata legge Regionale.

Le misurazioni dell'inquinamento acustico dovranno essere effettuate nel rispetto del Decreto Ministro Ambiente 16 marzo 1998 e della Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Circolare 6 settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali." con frequenza stabilita nel Piano di Monitoraggio e controllo.

Al fine di minimizzare l'impatto acustico, il Gestore dovrà in particolare:

- mantenere chiusi i portoni dello stabilimento, fatte salve le normali esigenze produttive;
- verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento, dei compressori e delle linee di produzione provvedendo alla sostituzione delle parti usurate quando necessario;
- intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;

- effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

9.0 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

Tutti i rifiuti speciali prodotti dalle attività di pulizia e manutenzione sono smaltiti e/o recuperati dall'azienda stessa laddove essa risulti specificamente autorizzata.

Nel caso in cui l'azienda non risulti autorizzata allo stoccaggio del rifiuto prodotto, lo stesso dovrà essere inviato al destinatario finale direttamente dal deposito temporaneo.

10.0 MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il monitoraggio e il controllo, relativamente alle diverse matrici ambientali, dovrà rispettare tutto quanto sopra indicato, nonché quanto riportato nell'elaborato progettuale approvato "Piano di monitoraggio e controllo".

11.0 SISTEMI DI GESTIONE

La ECO.IMPRESA Srl adotta un **Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente** conforme rispettivamente agli standard internazionali **UNI EN ISO 9001:2000** e **UNI EN ISO 14001:2004**, certificato da un Organismo terzo (**Certificati n.5800-A e n.5800-E entrambi dell'08/05/2006**).

12.0 RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

L'impianto complesso IPPC **non è soggetto** agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo n.334 del 17/08/1999: "Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose." e sue successive modifiche ed integrazioni, in quanto non rientrante tra gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto.

12.2 PRESCRIZIONI E ADEGUAMENTI ALLE BEST AVAILABLE TECHNIQUE (BAT)

Gli adeguamenti alle **Best Available Technique (BAT)** proposti dal Gestore, dovranno essere realizzati ed eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché della regola dell'arte, e secondo quanto dichiarato e acquisito agli atti.

Allegato B

all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto complesso IPPC di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Ostuni alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli" della Società ECO.IMPRESA S.r.l. con sede legale in Ostuni (BR)

Tabella Chimica Di Compatibilità

EPA-600/2-80-076 aprile del 1980

Un **METODO** per la **DETERMINAZIONE** della **COMPATIBILITÀ** delle **MISCELE CHIMICHE** nello **SMALTIMENTO COMBINATO**.

Ufficio ambientale comunale del Laboratorio ente per la salvaguardia dell'ambiente degli STATI UNITI di sviluppo e di ricerca Cincinnati, Ohio 45268

Attenzione: Questa tabella è intesa come indicazione di alcuni dei rischi che possono essere previsti in relazione alla miscelazione dei rifiuti. A causa delle attività differenti delle migliaia di residui che possono essere prodotti, non è possibile rendere alcuna tabella definitiva ed esaustiva. Ne può essere presupposto per accertare la compatibilità degli smaltimenti qualora le risultanze dello smaltimento combinato non dovesse essere classificato come pericoloso nella tabella, e che gli spazi in bianco, necessariamente, non garantiscono che la miscela non possa provocare rischi. Le istruzioni dettagliate quanto ai rischi connessi al maneggiamento dei rifiuti dovrebbero essere indicati dal produttore dello stesso rifiuto.

No	Nome Di Gruppo Di Reattività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Acidi, Minerali, Non-ossidanti										
2	Acidi, Minerali, Ossidanti										
3	Acidi, Organici										
4	Alcool e glicol										
5	Aldeidi										
6	Ammidi										
7	Ammine, alifatico ed aromatico										
8	Azo-residui, diazo-residui ed idrazine										
9	Carbammati										
10	Sostanze caustiche										

Codice	Conseguenze	Leggenda
H	Generazione di Calore	
F	Infiammabile	
G	Generazione innocua e/o di gas non infiammabile	
GT	Formazione di gas tossico	
GF	Formazione di gas infiammabile	
E	Esplosivo	
P	Polimerizzazione Violenta	
S	Solubilizzazione della sostanza tossica	
U	Può essere pericoloso, ed anche sconosciuto	

Allegato C

all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto complesso IPPC di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Ostuni alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli" della Società
ECO.IMPRESA S.r.l. con sede legale in Ostuni (BR)

Sezione - A**ELENCO CODICI RIFIUTO DA AVVIARE ALLE OPERAZIONI
DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

(Elenco aggiornato in base al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A**Miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi**

Tipologia rifiuti da miscelare: liquidi e fanghi pompabili e/o palabili, solidi con esclusione di quanto meglio dettagliato nei successivi punti.

Modalità di miscelazione: in serbatoio di stoccaggio fuori terra, all'interno di bacino di contenimento, in cisterna, cisternette pallettizzate, fusti e cassoni scarrabili. Le operazioni di miscelazione devono avvenire in ambienti confinati. Lo stoccaggio delle miscele di rifiuti ottenute può avvenire all'esterno in idonei contenitori a tenuta.

Codici CER in entrata:

01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 01	carniccio e frammenti di calce
04 01 02	rifiuti di calcinazione
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17	bitumi
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 09 02	scorie fosforose
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 13 03	nerofumo
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti

07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 18	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08 04	polveri e particolato
10 08 09	altre scorie
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14	frammenti di anodi

10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 12 08	prodotti tessili
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

Sono espressamente esclusi dalle operazioni di miscelazione di rifiuti non pericolosi i rifiuti urbani, di cui alla famiglia dei codici 20, in quanto da avviare, in via prioritaria, ad impianti di recupero o di trattamento dedicato.

Si prescrive, inoltre, il rispetto delle condizioni di compatibilità chimica nella miscelazione dei suddetti rifiuti non pericolosi, secondo quanto riportato nell'allegato B, che dovrà essere verificata, tranne che per i rifiuti solidi, mediante caratterizzazione analitica e/o merceologica preventiva.

Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire all'interno di contenitori (serbatoi di stoccaggio fuoriterra, cisterne, fusti e cassoni scarrabili), disposti su adeguata superficie impermeabile, munita di bacino di contenimento della capacità minima del volume totale dei contenitori sopra citati.

Le miscelazione dei rifiuti dovrà avvenire fra rifiuti con stato fisico uguale

La miscelazione dei rifiuti fuori specifica (codici CER con ultime 2 cifre "99") potrà avvenire fra classi merceologiche di provenienza omogenee, rappresentate dalle prime 2 cifre del codice CER (ad es. potrà miscelarsi 100899 con 100999, mentre non è possibile 100899 con 080499)

I rifiuti prodotti dal processo di miscelazione dovranno essere codificati con codici CER da ricondurre alla famiglia dei "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" - capitolo 19 dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi"

Sezione - B

ELENCO CODICI RIFIUTO DA AVVIARE ALLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

(Elenco aggiornato in base al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

B

Miscelazione di rifiuti speciali pericolosi

B1

Tipologia rifiuti da miscelare: liquidi e fanghi pompabili e/o palabili, solidi con esclusione di quanto meglio dettagliato nei successivi punti.

Finalità dell'operazione: 1) omogeneizzare rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche similari; 2) migliorare lo stato fisico (fluidità) e la densità; 3) aumentare la quantità da smaltire per singolo conferimento, previo raggruppamento, con relativa diminuzione del tempo di stoccaggio e del numero di trasporti.

Modalità di miscelazione: in serbatoio di stoccaggio fuori terra posto all'interno di bacino di contenimento, in cisterna, cisternette pallettizzate, fusti e/o altri contenitori idonei. Le operazioni di miscelazione devono avvenire al chiuso in ambienti confinati. Lo stoccaggio delle miscele di rifiuti ottenute può avvenire all'esterno in idonei contenitori a tenuta.

Codici CER in entrata:

01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione

05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05*	perdite di olio
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07*	catrami acidi
05 01 08*	altri catrami
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12*	acidi contenenti oli
05 01 15*	filtri di argilla esauriti
05 06 01*	catrami acidi
05 06 03*	altri catrami
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso
06 01 02*	acido cloridrico
06 01 03*	acido fluoridrico
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06*	altri acidi
06 02 01*	idrossido di calcio
06 02 03*	idrossido di ammonio
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	altre basi
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilano
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 05*	fuliggine

07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 16*	rifiuti contenenti silicone
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04*	altri solventi organici , soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04*	altri solventi organici , soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 19*	oli dispersi
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 17*	olio di resina
08 05 01*	isocianati di scarto
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04*	soluzioni fissative
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 09*	acido solforico
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 04*	scorie della produzione primaria
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria

- 10 03 17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03* arsenato di calcio
10 04 04* polveri dei gas di combustione
10 04 05* altre polveri e particolato
10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 03* polveri dei gas di combustione
10 05 04* altre polveri e particolato
10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 06 03* polveri dei gas di combustione
10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 01 05*	acidi di decappaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	basi di decappaggio
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro
11 03 02*	altri rifiuti
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04*	fondente esaurito
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*	oli sintetici per macchinari
12 01 12*	cere e grassi esauriti
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 04*	emulsioni clorurate
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*	fanghi da collettori
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	petrolio

13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*	altre emulsioni
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08*	rifiuti contenenti olio
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 09* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
- 19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 01* filtri di argilla esauriti
- 19 11 02* catrami acidi
- 19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
- 19 12 06* legno contenente sostanze pericolose
- 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 20 01 13* solventi
- 20 01 14* acidi
- 20 01 15* sostanze alcaline
- 20 01 17* prodotti fotochimici
- 20 01 19* pesticidi
- 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

- 20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose

Si prescrive, inoltre, il rispetto delle condizioni di compatibilità chimica nella miscelazione dei suddetti rifiuti non pericolosi, secondo quanto riportato nell'allegato B.

Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire all'interno di contenitori (serbatoi di stoccaggio fuoriterra, cisterne, fusti e cassoni scarrabili), disposti su adeguata superficie impermeabile, munita di bacino di contenimento della capacità minima del volume del volume totale dei contenitori sopra citati.

Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire all'interno di contenitori (serbatoi di stoccaggio fuoriterra, cisterne, fusti e cassoni scarrabili), disposti su adeguata superficie impermeabile, munita di bacino di contenimento della capacità minima del volume totale dei contenitori sopra citati.

Le miscelazione dei rifiuti dovrà avvenire fra rifiuti con stato fisico uguale.

I rifiuti prodotti dal processo di miscelazione dovranno essere codificati con codici CER da ricondurre alla famiglia dei "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" - capitolo 19 dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi"

Si prescrive, inoltre, il rispetto delle condizioni di compatibilità chimica nella miscelazione dei suddetti rifiuti non, secondo quanto riportato nell'allegato B, che dovrà essere verificata, tranne che per i rifiuti solidi non reattivi, mediante caratterizzazione analitica preventiva.

Le operazioni di miscelazione dovranno essere immediatamente sospese in caso di sviluppo di fumi, vapori, nonché incremento di temperatura della miscela al di sopra dei 10°C di cui, mediante idonei termometri, ne deve controllare la stazionarietà.

Il gestore è, in tal caso, obbligato a darne tempestiva comunicazione agli Enti di controllo

B2

Tipologia rifiuti da miscelare: liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici contenenti solventi non alogenati.

Finalità dell'operazione: 1) omogeneizzare rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche similari; 2) migliorare lo stato fisico (fluidità) e la densità; 3) aumentare la quantità da smaltire per singolo conferimento, previo raggruppamento, con relativa diminuzione del tempo di stoccaggio e del numero di trasporti.

Modalità di miscelazione: in serbatoio di stoccaggio fuori terra posto all'interno di bacino di contenimento, in cisterna, cisternette pallettizzate, fusti e/o altri contenitori idonei con ausilio di pompe.

Le operazioni di miscelazione devono avvenire al chiuso in locali confinati. Lo stoccaggio delle miscele di rifiuti ottenute può avvenire all'esterno in idonei contenitori a tenuta.

Codici CER in entrata:

- 01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 17*	olio di resina
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi

10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 11 13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	petrolio
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
16.01.13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
20 01 13*	solventi

Si prescrive, inoltre, il rispetto delle condizioni di compatibilità chimica nella miscelazione dei suddetti rifiuti non pericolosi, secondo quanto riportato nell'allegato B.

Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire all'interno di contenitori (serbatoi di stoccaggio fuoriterra, cisterne, fusti e cassoni scarrabili), disposti su adeguata superficie impermeabile, munita di bacino di contenimento della capacità minima del volume del volume totale dei contenitori sopra citati.

I rifiuti prodotti dal processo di miscelazione dovranno essere codificati con codici CER da ricondurre alla famiglia dei "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" - capitolo 19 dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi"

Si prescrive, inoltre, il rispetto delle condizioni di compatibilità chimica nella miscelazione dei suddetti rifiuti, secondo quanto riportato nell'allegato B, che dovrà essere verificata, tranne che per i rifiuti solidi non reattivi, mediante caratterizzazione analitica preventiva.

Le operazioni di miscelazione dovranno essere immediatamente sospese in caso di sviluppo di fumi, vapori, nonché incremento di temperatura della miscela al di sopra dei 10°C di cui, mediante idonei termometri, ne deve controllare la stazionarietà.

Il gestore è, in tal caso, obbligato a darne tempestiva comunicazione agli Enti di controllo

B3

Tipologia rifiuti da miscelare: liquidi e soluzioni con inquinanti rappresentati principalmente da oli ed emulsione oleose.

Finalità dell'operazione: 1) omogeneizzare rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche similari; 2) migliorare lo stato fisico (fluidità) e la densità; 3) aumentare la quantità da smaltire per singolo conferimento, previo raggruppamento, con relativa diminuzione del tempo di stoccaggio e del numero di trasporti.

Modalità di miscelazione: in serbatoio di stoccaggio fuori terra posto all'interno di bacino di contenimento, in cisterna, cisternette pallettizzate, fusti e/o altri contenitori idonei con ausilio di pompe.

Le operazioni di miscelazione devono avvenire al chiuso in locali confinati. Lo stoccaggio delle miscele di rifiuti ottenute può avvenire all'esterno in idonei contenitori a tenuta.

Codici CER in entrata:

11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
13 01 04*	emulsioni clorurate
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*	altre emulsioni
16 07 08*	rifiuti contenenti olio

Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire all'interno di contenitori (serbatoi di stoccaggio fuoriterra, cisterne, fusti e cassoni scarrabili), disposti su adeguata superficie impermeabile, munita di bacino di contenimento della capacità minima del volume del volume totale dei contenitori sopra citati.

I rifiuti prodotti dal processo di miscelazione dovranno essere codificati con codici CER da ricondurre alla famiglia dei "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" - capitolo 19 dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi"

Si prescrive, inoltre, il rispetto delle condizioni di compatibilità chimica nella miscelazione dei suddetti rifiuti secondo quanto riportato nell'allegato B, che dovrà essere verificata, tranne che per i rifiuti solidi non reattivi, mediante caratterizzazione analitica preventiva.

Le operazioni di miscelazione dovranno essere immediatamente sospese in caso di sviluppo di fumi, vapori, nonché incremento di temperatura della miscela al di sopra dei 10°C di cui, mediante idonei termometri, ne deve controllare la stazionarietà.

Il gestore è, in tal caso, obbligato a darne tempestiva comunicazione agli Enti di controllo.

B4

Tipologia rifiuti da miscelare: liquidi e soluzioni inorganiche di natura acida.

Finalità dell'operazione: 1) omogeneizzare rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche similari; 2) migliorare lo stato fisico (fluidità) e la densità; 3) aumentare la quantità da smaltire per singolo conferimento, previo raggruppamento, con relativa diminuzione del tempo di stoccaggio e del numero di trasporti.

Modalità di miscelazione: in serbatoio di stoccaggio fuori terra posto all'interno di bacino di contenimento, in cisterna, cisternette pallettizzate, fusti e/o altri contenitori idonei con ausilio di pompe.

Le operazioni di miscelazione devono avvenire al chiuso in locali confinati. Lo stoccaggio delle miscele di rifiuti ottenute può avvenire all'esterno in idonei contenitori a tenuta.

Codici CER in entrata:

01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso
06 01 02*	acido cloridrico
06 01 03*	acido fluoridrico
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06*	altri acidi
06 02 03*	idrossido di ammonio
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 04*	soluzioni fissative
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
10 01 09*	acido solforico
11 01 05*	acidi di decapaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire all'interno di contenitori (serbatoi di stoccaggio fuoriterra, cisterne, fusti e cassoni scarrabili), disposti su adeguata superficie impermeabile, munita di bacino di contenimento della capacità minima del volume del volume totale dei contenitori sopra citati.

I rifiuti prodotti dal processo di miscelazione dovranno essere codificati con codici CER da ricondurre alla famiglia dei "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" - capitolo 19 dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi"

Si prescrive, inoltre, il rispetto delle condizioni di compatibilità chimica nella miscelazione dei suddetti rifiuti, secondo quanto riportato nell'allegato B, che dovrà essere verificata, tranne che per i rifiuti solidi non reattivi, mediante caratterizzazione analitica preventiva.

Le operazioni di miscelazione dovranno essere immediatamente sospese in caso di sviluppo di fumi, vapori, nonché incremento di temperatura della miscela al di sopra dei 10°C di cui, mediante idonei termometri, ne deve controllare la stazionarietà.

Il gestore è, in tal caso, obbligato a darne tempestiva comunicazione agli Enti di controllo.

B5

Tipologia rifiuti da miscelare: liquidi e soluzioni inorganiche di natura basica.

Finalità dell'operazione: 1) omogeneizzare rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche similari; 2) migliorare lo stato fisico (fluidità) e la densità; 3) aumentare la quantità da smaltire per singolo conferimento, previo raggruppamento, con relativa diminuzione del tempo di stoccaggio e del numero di trasporti.

Modalità di miscelazione: in serbatoio di stoccaggio fuori terra posto all'interno di bacino di contenimento, in cisterna, cisternette pallettizzate, fusti e/o altri contenitori idonei con ausilio di pompe.

Le operazioni di miscelazione devono avvenire al chiuso in locali confinati. Lo stoccaggio delle miscele di rifiuti ottenute può avvenire all'esterno in idonei contenitori a tenuta.

Codici CER in entrata:

01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
06 02 01*	idrossido di calcio
06 02 03*	idrossido di ammonio
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	altre basi
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
11 01 07*	basi di decapaggio
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 03 01* rifiuti contenenti cianuro

19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire all'interno di contenitori (serbatoi di stoccaggio fuoriterra, cisterne, fusti e cassoni scarrabili), disposti su adeguata superficie impermeabile, munita di bacino di contenimento della capacità minima del volume del volume totale dei contenitori sopra citati.

I rifiuti prodotti dal processo di miscelazione dovranno essere codificati con codici CER da ricondurre alla famiglia dei "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" - capitolo 19 dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi"

Si prescrive, inoltre, il rispetto delle condizioni di compatibilità chimica nella miscelazione dei suddetti rifiuti, secondo quanto riportato nell'allegato B, che dovrà essere verificata, tranne che per i rifiuti solidi non reattivi, mediante caratterizzazione analitica preventiva.

Le operazioni di miscelazione dovranno essere immediatamente sospese in caso di sviluppo di fumi, vapori, nonché incremento di temperatura della miscela al di sopra dei 10°C di cui, mediante idonei termometri, ne deve controllare la stazionarietà.

Il gestore è, in tal caso, obbligato a darne tempestiva comunicazione agli Enti di controllo

Sezione - C

ELENCO CODICI RIFIUTO DA AVVIARE ALLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE E INERTIZZAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

(Elenco aggiornato in base al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

C

Miscelazione e inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Tipologia rifiuti da miscelare: solidi e/o fangosi di natura organica e/o inorganica.

E' consentita l'addizione in fase liquida di rifiuti acidi / basi e o comunque rifiuti da considerarsi coadiuvanti alle operazioni di inertizzazione previa verifica di idoneità.

Finalità dell'operazione: 1) Omogenizzazione e stabilizzazione al fine di ridurre la reattività

Modalità di trattamento: in impianto dedicato previo test di laboratorio

Codici CER in entrata:

01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti

02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 01	carniccio e frammenti di calce
04 01 02	rifiuti di calcinazione
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05*	perdite di olio
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07*	catrami acidi
05 01 08*	altri catrami
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12*	acidi contenenti oli
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15*	filtri di argilla esauriti
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17	bitumi
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 06 01*	catrami acidi
05 06 03*	altri catrami
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso
06 01 02*	acido cloridrico
06 01 03*	acido fluoridrico
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06*	altri acidi
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02 01*	idrossido di calcio
06 02 03*	idrossido di ammonio
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	altre basi
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilano
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 09 02	scorie fosforose
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03	nerofumo
06 13 05*	fuliggine
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16*	rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 05 01*	isocianati di scarto
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09*	acido solforico
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 04*	scorie della produzione primaria
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03*	arsenato di calcio
10 04 04*	polveri dei gas di combustione
10 04 05*	altre polveri e particolato
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03*	polveri dei gas di combustione
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03*	polveri dei gas di combustione
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti

- 10 08 04 polveri e particolato
- 10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
- 10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 01 05*	acidi di decappaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	basi di decappaggio
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro
11 03 02*	altri rifiuti
11 05 01	zinco solido
11 05 02	ceneri di zinco
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04*	fondente esaurito
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 01 12*	cere e grassi esauriti

12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*	fanghi da collettori
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	batterie contenenti mercurio
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	altre batterie ed accumulatori
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08*	rifiuti contenenti olio
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
- 16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
- 16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
- 16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
- 16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03*	fase solida non vetrificata
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 01*	filtri di argilla esauriti
19 11 02*	catrami acidi
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	prodotti tessili
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

I rifiuti prodotti dal processo di miscelazione/inertizzazione dovranno essere codificati con codici CER da ricondurre alla famiglia dei "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" - capitolo 19 dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi"

Sono consentite le operazioni di miscelazione fra rifiuti diversi nell'ambito del processo di inertizzazione previa verifica di compatibilità.

Il gestore dovrà mantenere attivi sistemi di registrazioni da rendere disponibili agli Enti di controllo, che documentino le modalità di effettuazione dei processi nonché l'iter di validazione delle "ricette" nonché la manutenzione degli impianti (ad es. giornali di impianto, schede di validazione processi, giornali di manutenzione, ecc.)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 12 maggio 2009, n. 246

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.lgs. 59/2005, rilasciata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, con sede legale in Roma, per un impianto industriale, ubicato in Foggia, destinato alla fabbricazione: di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

L'anno 2009 addì 12 del mese di maggio in Modugno (Ba) presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IPPC/AIA
ING. GENNARO ROSATO**

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la Deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- vista la Determinazione Dirigenziale n. 257 del 07.05.08, con cui vengono attribuite le funzioni ai Dirigenti f.f., ai sensi dell'art. 45, comma 1 L. R. n. 10/2007;

sulla scorta dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Tecnica su base provinciale e quella dell'Ufficio IPPC/AIA inerenti il procedimento tecnico amministrativo teso al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, successivamente indicata AIA;

**ADOTTA IL SEGUENTE
PROVVEDIMENTO**

Visto il D.lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Viste:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre

- la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.L. 30 ottobre 2007, n. 180 "Differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie", convertito con Legge del 19 dicembre 2007, n. 243;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

premessi che:

l'impianto di cui in oggetto è stato realizzato e gestito in forza dei seguenti provvedimenti:

Emissioni in Atmosfera

- Deliberazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 55 del 10/05/99 (ai sensi del D.P.R. n. 203/88);
- Deliberazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 62 del 03/06/99 (ai sensi del D.P.R. n. 203/88) di rettifica della succitata deliberazione;

- Determinazione del Dirigente Settore Ecologia della Regione Puglia n. 157 del 8/11/99 ((ai sensi del D.P.R. n. 203/88).

Acqua

- Autorizzazione della Provincia di Foggia n. 54 del 16/04/2004 (ai sensi del D.Lgs. 152/99).

rilevato che:

- in data 1 marzo 2007 è stata acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio IPPC/AIA con il n. 3481 la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 59/05 e relativa documentazione tecnica, inoltrata dal sig. Cancellaro Stefano in qualità di gestore dell'impianto IPPC 6.1 b per la fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno, così come previsto dall'All. I del D.lgs n. 59/05, impianto ubicato in Foggia, via Leone XIII n. 333;
- in data 4 aprile 2007 con nota prot. 5539 la Regione Puglia - Ufficio IPPC/AIA ha chiesto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA di produrre la seguente ulteriore documentazione allegata alla domanda inoltrata:
 - Allegato 1.
 - Allegato 13.
- in data 28 giugno 2007 è stata acquisita dall'ufficio IPPC/AIA della Regione Puglia la nota dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA con prot. 10633 del 28 giugno 2007 con le integrazioni e i chiarimenti richiesti;
- in data 7 agosto 2007 con nota prot. 12792 la Regione Puglia - ufficio IPPC/AIA ha comunicato l'avvio del procedimento, avvenuto in data 28.07.2007;
- in data 23 agosto 2007 è stato pubblicato sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" l'avviso di cui all'art. 5 del D.lgs. 59/05 come comunicato e attestato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA con nota prot. 16677 del 25 ottobre 2007;
- in data 07.11.07 si è svolta la Segreteria Tecnica su base provinciale. In tale occasione l'ARPA Puglia formulava una richiesta di integrazioni e chiarimenti che veniva allegata al verbale della ST;
- in data 13 dicembre 2007 è stata avviata, previa regolare convocazione, Conferenza di Servizi

presso l'Ufficio IPPC/AIA della Regione Puglia, poi rinviata, previa regolare comunicazione, all'8 gennaio 2008, il cui verbale è stato inoltrato agli Enti intervenuti e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA con nota prot. 2424 dell'8 febbraio 2008. In tale sede il Gestore forniva riscontro a quanto richiesto da ARPA nel corso della ST, con un documento che veniva allegato al verbale;

- la CdS si concludeva positivamente, demandando al Servizio Regionale l'adozione del provvedimento AIA a seguito di un sopralluogo da effettuarsi;
- in esito alle istruttorie condotte dagli Enti pubblici coinvolti sulla documentazione tecnica integrativa inoltrata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, in data 29 gennaio 2008 si è svolto, previa regolare convocazione, il sopralluogo presso l'impianto di cui in oggetto, il cui verbale è stato inoltrato agli Enti coinvolti e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA con nota prot. 2424 dell'8 febbraio 2008;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 17297 del 09.12.2008, l'ARPA forniva il proprio parere favorevole sul Piano di Monitoraggio e Controllo con alcune prescrizioni riportate nell'allegato "A", parte integrante del presente atto.

dato atto che:

- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso il Centro Comune di Ricerca di Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BAT References - BREFs);
- in data 12 gennaio 2004 la "Commissione Interministeriale Migliori Tecnologie Disponibili" ha pubblicato le "Linee Guida MTD - carta";
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'indi-

viduazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

- l'Allegato A contiene gli elementi identificativi dell'impianto, gli elementi per l'inquadramento territoriale e vincolistico delle aree interessate dall'insediamento, l'elenco delle autorizzazioni conseguite e dei documenti progettuali nonché, così come rinveniente dalla conclusione della conferenza dei servizi, indicazioni relative a:

- prescrizioni operative di esercizio;
- limiti alle emissioni in atmosfera distinte per fonte e tipologia nonché prescrizioni operative e di monitoraggio;
- modalità di gestione delle acque meteoriche, prescrizioni operative e di monitoraggio;
- gestione dei rifiuti prodotti;
- emissioni di rumore con limiti e frequenza del monitoraggio;
- monitoraggio ambientale;
- sistemi di gestione;
- rischio di incidente rilevante;
- prescrizioni di carattere generale;

visto il verbale di sopralluogo congiunto tenutosi in data 29 gennaio 2008 presso l'impianto in oggetto, posto agli atti dell'Autorità competente a rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

preso atto che sulla base degli elementi e delle valutazioni e pareri sopra citati, l'impianto risponde alle condizioni di soddisfacimento dei principi della normativa IPPC, e delle MTD di settore, salvo che la presente AIA sarà oggetto di riesame nei casi previsti dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs n.59/05 oltre alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo;

preso atto che la ditta Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA **non** risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n. 761/2001 EMAS), e **non** risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 5 (cinque) a partire dalla data di rilascio della stessa.;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del

comma 18 dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al punto 3.0 dell'Allegato A;

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri enti;

ritenuto pertanto di rilasciare, ai sensi del D.lgs. 59/05, l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza innanzi specificata, alle prescrizioni e condizioni di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal funzionario incaricato;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

1. di rilasciare alla Società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA con sede legale in Roma alla Piazza Verdi 10, in qualità di gestore, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato nel Comune di Foggia alla via Leone XIII n. 333 per la prosecuzione dell'attività IPPC 6.1 b "Impianti industriali destinati alla fabbricazione: di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno" (Allegato I D.lgs. 59/05), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. che ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha efficacia per la durata di 5 anni dalla data di notifica del presente provvedimento;
3. che ogni proposta di variante, anche migliorativa, relativa a modalità costruttive o gestionali deve essere comunicata all'Ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Quest'ultimo provvederà al rilascio del-

l'autorizzazione in caso di proposta di modifica sostanziale a seguito della quale l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;

4. che l'impianto autorizzato ha le seguenti caratteristiche:
 - la superficie occupata assomma complessivamente a mq 615.176, dei quali 64.508 coperti e 550.668 scoperti;
 - produzione carta: macchina continua n.1:
 - produzione carta: macchina continua n.2:
 - produzione cartotecnica: taglierina WILL:
 - Produzione cartotecnica: taglierine Pizzolato e Jagenberg:
 - Produzione Carte Valori: Gommatrice Pagendarm:
 - Produzione grafica: produzione ricettari medici:
 - Produzione grafica: produzione scontrini gioco lotto:
 - Produzione targhe automobilistiche:
 - Impianto di depurazione:
 - acque di cartiera, portata max:
450 mc/h 11.000 mc/g
 - altre acque, portata max:
600 mc/h 14.000 mc/g
 - Centrale termoelettrica costituita da due caldaie (B100 e B200) da 39 e 70 MW, delle quali solo la prima è attualmente in funzione.
5. di notificare il presente provvedimento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA e di comunicarlo al Comune di Foggia, alla Provincia di Foggia, all'ARPA Puglia, alla AUSL FG/3, al Settore Industria e Energia, al Settore

Agricoltura e al Settore Segreteria della Giunta Regionale della Regione Puglia;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
7. la presente autorizzazione integrata ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Foggia;
8. l'Arpa Puglia - Dipartimento provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della ditta ivi compresa l'osservanza, da parte della ditta, di quanto riportato nel presente provvedimento;
9. ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato dall'Ufficio IPPC/AIA nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia è conforme alle risultanze istruttorie.

Il dirigente dell'Ufficio IPPC/AIA
Ing. Gennaro Rosato

Allegato A

all'Autorizzazione Integrata Ambientale della
I.P.Z.S.

Inquadramento Urbanistico Territoriale



Scala 1:7.000

1.0 IDENTIFICAZIONE IMPIANTO

denominazione	I.P.Z.S. – STABILIMENTO DI FOGGIA		
da compilare per ogni attività IPPC:			
6.1 B codice IPPC ¹	105.07 codice NOSE-P ²	21 codice NACE ³	21.1 codice ISTAT
classificazione IPPC ¹	Impianto industriali destinati alla fabbricazione della carta	ESISTENTE	
classificazione NOSE-P ²	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e prod.	stato impianto	
classificazione NACE ³	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e prod.	Istituto Poligrafico e Zecca di Stato S.p.A.. ragione sociale	
classificazione ISTAT	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e prod.		

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ROMA n. 86629

Indirizzo dell'impianto

comune	FOGGIA	prov.	FG	CAP	71100
frazione o località					
via e n. civico	VIA LEONE XIII N. 333				
telefono	0881.796111	fax	0881.777529	e-mail	s.cancellaro@ipzs.it
coordinate geografiche	41° 25'	E	3° 7'	N	

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)

comune	ROMA	prov.	RM	CAP	00197
frazione o località					
via e n. civico	PIAZZA G. VERDI N. 10				
telefono	06.85081	fax	06.85082517	e-mail	
partita IVA	00880711007				

Responsabile legale

nome	GIOVANNI	cognome	FIORI
nato a	PADOVA	Prov.(PD)	il 15/12/1961
residente a	ROMA	prov.(RM)	CAP 00135
via e n. civico	VIALE CORTINA D'AMPEZZO N. 199		
telefono		fax	
codice fiscale	FRIGNN61T15G224Y		

Referente IPPC

nome	STEFANO	cognome	CANCELLARO
telefono	0881.1796111	fax	0881.777529
e-mail	s.cancellaro@ipzs.it		
indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)			

Superficie totale m ²	615.176,00	Volume totale m ³	742.080,00
superficie coperta m ²	64.500,00	sup. scoperta impermeabilizzata m ²	350.750,00

Responsabile tecnico Responsabile per la sicurezza Numero totale addetti

Turni di lavoro

1 - dalle 06.00 alle 14.00

2 - dalle 14.00 alle 22.00

3 - dalle 22.00 alle 06.00

Periodicità dell'attività tutto l'anno

Anno di inizio dell'attività	1937
Data dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione	2001
Data di presunta cessazione attività	

2.0 INQUADRAMENTO URBANISTICO, TERRITORIALE, IDROGEOLOGICO, SISMICO

COMUNE DI FOGGIA		
Foglio	Particella	Vincolo / criticità
99	Mappale 593 (catasto terreni)	Area destinata a "Grandi Industrie"

3.0 AUTORIZZAZIONI GIÀ CONSEGUITE E RECEPITE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Settore interessato	Numero autorizzazione	Ente competente	Norme di riferimento	Note e considerazioni
	Data di emissione			
Aria	determine dirigenziali n. 55 del 10/05/99 n. 62 del 03/06/1999 n. 157 del 08/11/1999	Regione Puglia	DM. 12/07/1990 D.lgs. 152/2006	
Acqua	D.P. n. 54 del 16/04/2004	Provincia di Foggia	D.lgs. 152/2006	
Rifiuti				
Energia				
V.I.A.				
ISO				

4.0 DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PRESENTE PROCEDIMENTO

Numero	Titolo	Data
All. n. 1	Relazione Tecnica	26/02/2007
All. n. 2	Estratto topografico e mappa catastale	26/02/2007
	Mappa catastale	26/02/2007
All. n. 3	Stralcio del PRG del Comune di Foggia	26/02/2007
All. n. 4	Planimetria generale dell'impianto	26/02/2007
All. n. 5	Planimetria dell'impianto con l'indicazione punti di emissione in atmosfera	26/02/2007
All. n. 6/1	Planimetria dell'impianto con l'individuazione della rete idrica acqua potabile	26/02/2007
All. n. 6/2	Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico	26/02/2007
All. n. 7	Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore	26/02/2007
All. n. 10	Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – rifiuti.	26/02/2007
All. n. 11	MUD 2005	26/02/2007
All. n. 13	Sintesi non tecnica	26/02/2007
All. n. 14	Riepilogo analisi emissione in atmosfera (laser lab)	26/02/2007
All. n. 15	Analisi acque (laser lab)	26/02/2007
	Indagine Analitica Emissioni in Atmosfera	giu-lug 2008

Le schede dalla “C” alla “L” sono state presentate suddivise per le seguenti attività;

	Allegati	
Attività produzione ricettari medici;	Pianta	Fabb. n. 12
Attività gioco lotto	Pianta piano terra e primo piano	Fabb. n. 25
Centrale termoelettrica	Centrale termoelettrica piano terra	Fabb. n. 2
	Centrale termoelettrica piano interrato	
Impianto depurazione	Planimetria impianto di depurazione	
Cartotecnica – produzione risme – will	Piano terra	Fabb. n. 10
	Primo piano fabbricato carte valori	
Attività manutenzioni	Pianta del fabbricato e sezione	Fabb. n. 13
Attività targhe	Piante	Fabb. n. 17
Attività cartiera	Pianta cartiera a q.ta + 1,55	
	Pianta cartiera a q.ta + 6,55	

NB: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente, in atti presso l'Ufficio, sono parte integrante del presente procedimento e gli stessi, con gli adempimenti previsti dai precedenti procedimenti, vengono assorbiti dal presente provvedimento e si ritengono approvati.

5.0 CICLI PRODUTTIVI DELLO STABILIMENTO

Fase di lavorazione	Denominazione ciclo	Descrizione ciclo
1	Produzione Carta	Sono presenti due macchine continue che producono carta a partire dalla cellulosa alla quale vengono additate sostanze quali: talco, carbonato di calcio, amido cationico, poliacrilammide, silice, collante sintetico ed antischiuma. Il foglio umido che si ottiene viene inviato ad un sistema di pressatura ed eventualmente di patinatura. Nella prima macchina viene prodotta carta comune, nella seconda carte valori. La produzione massima totale è di 118 t/g o 43.000 t/anno.

2	Produzione Cartotecnica	Tramite tre macchine (taglierine WILL, Pizzolato e Jagenberg) viene prodotta carta per fotocopiatori (formati A3 e A4), e carta "in bobine".
3	Produzione Carte Valori	In questa fase la carta in bobina viene gommata e trasformata in francobolli o marche da bollo.
4	Produzione Grafica	In questa produzione sono utilizzate due macchine Muller Martini per la produzione di ricettari medici; inoltre, per la produzione di scontrini del gioco del lotto in rotolini, vengono utilizzate una macchina Goebel, tre macchine Nipson e tre macchine Arsoma.
5	Produzione Targhe	In questa linea di produzione vengono prodotte targhe automobilistiche mediante accoppiamento fra foglio di alluminio e plastica retroriflettente, stampa caratteri e taglio lamiera, applicazione inchiostri ed essiccazione.
6	Centrale Termoelettrica	è presente una centrale termoelettrica utilizzata per la produzione di energia e vapore da utilizzarsi nel ciclo produttivo ed anche per il riscaldamento invernale degli ambienti di lavoro. Il funzionamento della centrale è il seguente: è costituita da due caldaie B100 e B200, aventi potenza termica di 39 e 70 MW circa. Attualmente è in funzione solo la prima. Le caldaie sono alimentate a metano per un funzionamento di circa 5.800 h/anno
7	Impianti ausiliari	sono inoltre presenti i seguenti impianti ausiliari: <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 caldaie (potenza 99.000 e 89.000 Kcal/h) per il riscaldamento del metano nella cabina di decompressione; - n. 2 bruciatori forno Tecnofish (potenza 240.000 Kcal/h cad); - n. 1 caldaia di riscaldamento targhe (potenza 700.000 Kcal/h); - n. 7 caldaie (potenza 6 x 20.000 ed 1 x 60.000 Kcal/h) per riscaldamento palazzine uffici varie;

6.0 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Attività IPPC			
Sigla	Descrizione / Provenienza	Parametro	Limite autorizzato
E10	Cartiera spappolatrice	Polveri	50
E11	Cartiera	Polveri	50
E17	Cartiera	Polveri	50
E18	Cartiera	Polveri	50
E51/52	Cartiera	Polveri	50
E50	Centrale Termoelettrica	Polveri	50 (tenore O2 = 3%)
		NOx	500 (tenore O2 = 3%)
		SOx	500 (tenore O2 = 3%)
		CO	100 (tenore O2 = 3%)
Attività non IPPC			
E19	Allestimento	Polveri	50
E22	Officina	Polveri	50
E23	Targhe	Polveri	50
E24	Targhe	Polveri	50

E25	Targhe	Polveri	50	
E26	Targhe	Polveri	50	
E27	Targhe	Polveri	50	
E28	Targhe	Polveri	50	
E29	Targhe	Polveri	50	
E30	Targhe	Polveri	50	
E31	Targhe	Polveri	50	
E32	Targhe	Polveri	50	
E33	Targhe	Polveri	50	
E34	Targhe	Polveri	50	
E35	Targhe	Polveri	50	
E36	Targhe	Polveri	50	
E37	Targhe	Polveri	50	
E38	Targhe	Polveri	100 (tenore O2 = 3%)	
		NOx	650 (tenore O2 = 3%)	
		SOx	600 (tenore O2 = 3%)	
E53	Gruppo Elettrogeno depuratore	Polveri	100 (tenore O2 = 5%)	
		NOx	650 (tenore O2 = 5%)	
		SOx	1.700 (tenore O2 = 5%)	

7.0 GESTIONE ACQUE

7.1 APPROVVIGIONAMENTO ACQUE

L'approvvigionamento idrico avviene tramite:

- Acquedotto Pugliese per gli usi igienico-sanitari (bagni e docce negli spogliatoi);
- n. 53 pozzi regolarmente autorizzati con denuncia del 12.08.1994 prot. n. 2851 per gli usi industriali di processo e di raffreddamento;
- consorzio di bonifica (approvvigionamento attivabile nell'eventualità di fabbisogno);

7.2 GESTIONE ACQUE METEORICHE

Le acque impattanti sui piazzali carrabili e sulle coperture dei capannoni dell'Azienda attraverso l'esistente rete di raccolta interrata, in considerazione della loro destinazione di deposito di mezzi e materiali, che comunque possono dar luogo a rilascio di sostanze della stessa natura che sono contenute nelle acque di scarico dei processi industriali, confluiscono unitamente e queste ultime, tramite un'unica condotta, all'impianto di depurazione e univocamente trattate per la depurazione. Dopo aver subito tutto il processo di depurazione per rientrare nei parametri di legge, le acque depurate, attraverso altra condotta, all'occorrenza vengono riutilizzate nel processo di cartiera, ovvero immesse in corpo idrico superficiale denominato "Faraniello di Castiglione".

7.3 GESTIONE SCARICHI ACQUE INDUSTRIALI

L'impianto di depurazione è realizzato per trattare separatamente due tipi di effluenti, aventi le seguenti caratteristiche:

- acque di cartiera: portata max: 450 m³/h 11.000 m³/g;

Le acque da cartiera subiscono un trattamento chimico-fisico. I fanghi vengono inviati alle nastropresse per la disidratazione fino al 30% circa, quindi vengono inviati in discarica o al recupero presso un laterificio.

Acque della linea cellulosa:

la linea cellulosa è stata dismessa, ma la condotta è ancora funzionante e viene utilizzata per il convogliamento delle acque meteoriche.

8.0 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

Di seguito sono indicati i principali rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto.

Dalle attività di carattere straordinario possono derivare altre tipologie di rifiuti che non sono di seguito elencati.

CER	Descrizione	Provenienza	Destinazione
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	Impianto di depurazione	Smaltiti presso terzi
06 01 06*	altri acidi	Linee di produzione	Smaltiti presso terzi
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	Linee di produzione	Smaltiti presso terzi
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	Linee di produzione	Smaltiti presso terzi
07 02 13	rifiuti plastici	Attività generali di Stab.to	Smaltiti presso terzi
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	Att.tà Grafica - Att.tà Targhe	Smaltiti presso terzi
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	Att.tà Grafica - Att.tà Targhe	Smaltiti presso terzi
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	Attività di ufficio	Smaltiti presso terzi
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	Attività Carte Valori	Smaltiti presso terzi
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	Attività Cartotecnica	Smaltiti presso terzi
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	Attività di Manutenzione	Smaltiti presso terzi
13 08 02*	altre emulsioni	Attività di Manutenzione	Smaltiti presso terzi
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	Att.tà Grafica - Att.tà Targhe	Smaltiti presso terzi
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	Att.tà generale di Stab.to	Smaltiti presso terzi
15 01 02	imballaggi in plastica	Att.tà generale di Stab.to	Smaltiti presso terzi
15 01 03	imballaggi in legno	Att.tà generale di Stab.to	Smaltiti presso terzi
15 01 06	imballaggi in materiali misti	Att.tà generale di Stab.to	Smaltiti presso terzi
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o	Att.tà Grafica - Att.tà Targhe	Smaltiti presso terzi

	contaminati da tali sostanze		
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Attività di Manutenzione	Smaltiti presso terzi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Attività di Manutenzione	Smaltiti presso terzi
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	Linee di produzione	Smaltiti presso terzi
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	Linee di produzione	Smaltiti presso terzi
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	Att.tà Grafica - Att.tà Targhe	Smaltiti presso terzi
16 06 01*	batterie al piombo	Attività di Manutenzione	Smaltiti presso terzi
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	Linee di produzione	Smaltiti presso terzi
17 04 02	alluminio	Attività Targhe	Smaltiti presso terzi
17 04 05	ferro e acciaio	Attività Cartiera	Smaltiti presso terzi
18 01 03	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Infermeria	Smaltiti presso terzi

9.0 EMISSIONI DI RUMORE

La ditta deve verificare che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno rientrino in quelli previsti dall'art. 6 del DPCM 1991 e s.m.i. attraverso specifiche campagne di misura a frequenza annuale, oppure ogni qual volta vi siano delle modifiche sostanziali all'interno del sito; condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95. I limiti da verificare devono essere sia quelli assoluti, per la zona di appartenenza, che quelli differenziali di cui all'art. 6 DPCM 1.3.1991 presso eventuali abitazioni circostanti, anche fuori della zona di appartenenza.

Nel comune di Foggia, essendovi una zonizzazione acustica, l'insediamento ricade in zona VI con limite di 70 dB sia diurno che notturno.

10.0 MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il Piano di Monitoraggio è presente all'interno del citato allegato 14 "Riepilogo analisi emissione in atmosfera (Laser Lab)" del 26/02/2007. Tale documento dovrà essere integrato con le prescrizioni

fornite da ARPA Puglia con nota prot. n. 5124 del 27.11.2008, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 17297 del 09.12.2008, ovvero:

- venga aggiunta l'analisi del benzene nei punti di emissione in atmosfera E24, E25, E27, E28, E29;
- venga aggiunto il punto di emissione riportato in planimetria come E46 con l'analisi di polveri e benzene.
- vengano comunicate preventivamente al Dipartimento ARPA competente le date di effettuazione delle analisi previste nel piano di autocontrollo;
- venga prevista la possibilità per ARPA Puglia di effettuare le seguenti analisi, con oneri a carico dell'azienda e, a discrezione dell'ARPA Puglia, eventualmente in occasione dell'autocontrollo:
 - o emissioni in atmosfera – frequenza annuale: gli stessi esami previsti dal piano di autocontrollo;
 - o scarichi idrici – frequenza semestrale: l'esame di SST, pH, Conducibilità, BOD, COD, Alluminio, Boro, Ferro, Zinco, Azoto Nitrico, Cloruri, Fluoruri, Fosforo totale, Solfati, Tensioattivi, TOC, Escherichia coli;
 - o rifiuti – frequenza annuale: verifica merceologica dei rifiuti con sopralluogo ed eventuali esami di laboratorio;
 - o rumore – frequenza biennale: misura delle emissioni sonore.

A tale documento, integrato dalle su riportate prescrizioni ARPA, il Gestore si dovrà attenere.

11.0 SISTEMI DI GESTIONE

L'impianto non risulta certificato né EMAS né ISO 14001

12.0 RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

L'impianto non rientra fra gli impianti a rischio di incidente rilevante.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 maggio 2009, n. 261

L. R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Adeguamento impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia - Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.

L'anno 2009 addì 14 del mese di Maggio in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- ✓ con nota prot. n. 28387 del 24.04.2007 l'Acquedotto Pugliese S.p.A. con sede legale in Bari - Via Cognetti, 36 -, trasmetteva al Servizio scrivente copia del progetto esecutivo relativo all'adeguamento dell'impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia, completo degli elaborati concernenti la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ricadendo il predetto intervento tra quelli previsti alla lettera B2 az), modifica di opere di cui alla Lettera B2 am) della L.R. N. 11/01;
- ✓ con nota prot. 8590 del 25.05.2007 il Servizio Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto presso il Comune di S. Ferdinando di Puglia così come disposto dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale interessata ad adempiere a quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 5 della stessa L.R., compreso il rilascio del parere di competenza;
- ✓ con prot. n. 41116 del 12.06.2007 l'AQP S.p.A. provvedeva al deposito della documentazione presso il Comune di S. Ferdinando di Puglia che con nota prot. n. 11919 del 02.08.2007 trasmetteva al Servizio scrivente copia dell'avviso pubblico ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 11/01 e copia della Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 27 luglio 2007 con allegato il parere ex comma 5 dell'art. 16, stessa L.R.;

✓ con nota prot. n. 6530 del 29.04.2008 il Servizio Ecologia comunicava alla società proponente quanto segue: "...L'esistente impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia, è stato progettato e costruito negli anni a ridosso dell'emergenza ambientale 1994-1996, gestito attualmente dal comune, proprietario dell'opera, che è stato inserito tra gli impianti che l'acquedotto dovrà assumere in gestione diretta, correggendo le evidenti carenze impiantistiche e adeguando detto impianto ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. L'impianto è progettato per circa 15.000 abitanti equivalenti, raccoglie e tratta le acque di fognatura mista provenienti dalla rete fognaria del comune di San Ferdinando. L'impianto ricade all'interno della zona 2 "fascia di protezione" del parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", istituito con Legge Regionale n. 37 del 14.12.2007. Il DDL relativo è stato adottato nella seduta del 21.05.2007 e pubblicato sul BURP n. 1901 del 17.07.2007. L'opera pertanto deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A., poiché ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della L.R. 11/01, così come modificata dalla L.R. 14 giugno 2007, n. 17, L.R. 3 agosto 2007, n. 25, "Sono assoggettati altresì alla procedura di V.I.A. i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B.1., B.2., b.3. qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'art. 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'intervento di aree naturali protette..."

VISTO CHE:

- in riscontro alla suddetta nota, con nota acquisita al prot. n. 13490 del 26.09.2008 l'AQP S.p.A. trasmetteva, al Servizio scrivente ed al Comune di San Ferdinando di Puglia, gli elaborati progettuali e lo Studio di impatto Ambientale relativo all'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 15426 del 04.11.2008 il Servizio scrivente trasmetteva, per il parere di competenza, gli elaborati progettuali dell'opera in argomento all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia;
- con nota prot. n. 15776 dell'11.11.2008 il Ser-

vizio scrivente invitava l'AQP S.p.A. a depositare la predetta documentazione anche presso la Provincia di Foggia, nonché a provvedere alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava gli enti coinvolti (e cioè il Comune di San Ferdinando di Puglia e la Provincia di Foggia) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);

- con nota prot. n. 16412 del 18.11.2008 l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali trasmetteva il seguente parere:

“...L'AQP SpA assumerà la gestione dell'impianto in oggetto, di proprietà del Comune di San Ferdinando di Puglia, ed ha presentato un progetto di adeguamento dell'impianto al fine di migliorare la qualità dell'effluente. Gli interventi, oltre a garantire il rispetto dei limiti di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii. consentiranno il rispetto di limiti ancora più restrittivi ed allineati con le prescrizioni del D.M. 185/03 per il riutilizzo dei reflui depurati in particolare attraverso l'introduzione di membrane filtranti di ultrafiltrazione (cfr Studio di Impatto Ambientale).

Gli interventi consisteranno in:

- potenziamento della grigliatura fine;
- potenziamento della miscelazione in denitrificazione;
- adeguamento del sistema di aerazione del comparto biologico aerobico;
- realizzazione di celle per le membrane e sistema di ricircolo del concentrato;
- realizzazione di un edificio tecnico con annessa vasca del permeato e bacino di contenimento reattivi;
- realizzazione di un comparto di stabilizzazione aerobica all'interno della vasca di accumulo acque di vegetazione

Nella documentazione trasmessa si dichiara che tali interventi saranno interamente realizzati all'interno dell'area di pertinenza dell'attuale impianto di depurazione.

L'impianto ricade nel perimetro del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” (zona 2) istituito con Legge regionale n. 37 del 14 Dicembre 2007.

*Considerato che gli interventi di adeguamento ricadono all'interno del perimetro dell'impianto di depurazione, quindi in un sito già trasformato ed interamente dedicato allo scopo, considerato che esso risulta coerente con le finalità di cui all'articolo 2 della LR 37/2007, ai fini della Valutazione di Incidenza e del rilascio del **nulla osta** ex art. 10 comma 3 della L.R. 37/2007 si esprime **parere favorevole** all'istanza in oggetto con le seguenti prescrizioni:*

- *dovrà essere pienamente rispettato tutto quanto indicato al cap. 6 dello Studio di Impatto Ambientale “Misure di mitigazione e compensazione”, con particolare riferimento alla effettuazione di campagne di monitoraggio, alla comunicazione dei risultati di tali attività al Servizio Ecologia della Regione Puglia e all'uso di tutti i mezzi e pratiche indicati per ridurre gli impatti in fase di cantiere e di esercizio.*
- *considerato che tra le finalità istitutive del parco naturale regionale “Fiume Ofanto” di cui all'articolo 2 della LR 37/2007 si prevede di “monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali”, contestualmente alle previste “periodiche campagne di monitoraggio per misurare gli effetti sul fiume Ofanto mediante monitoraggi continui delle acque scaricate” (cfr pag. 102 SIA) dovranno essere prelevati ed analizzati campioni di acqua dell'Ofanto a monte e a valle dell'immissione per valutare eventuali influenze dovute all'arrivo del refluo depurato. In ragione della sensibilità del corpo idrico recettore particolare rilievo dovranno avere i test di tossicità acuta, allo scopo di valutare eventuali impatti negativi nei confronti del biota acquatico. Anche i test di tossicità dovranno essere eseguiti, oltre che sull'effluente tal quale, anche sulle acque del corpo recettore. In caso di esito positivo del test sull'effluente si dovranno approfondire le indagini analitiche, ricercare le cause di tossicità e, ove queste fossero imputabili alla attività dell'impianto, rimuoverle. I risultati dei monitoraggi secondo le modalità su esposte dovranno essere comunicati, oltre che agli enti competenti in materia di qualità delle acque superficiali, anche al Servizio Ecologia della Regione Puglia in qualità di ente gestore pro-tempore del Parco e,*

successivamente alla sua costituzione, al Consorzio di gestione dello stesso”;

- con nota acquisita al prot. n. 17323 del 10.12.2008 l’AQP S.p.A. comunicava il deposito degli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale relativo all’intervento in oggetto presso l’Assessorato Ambiente e Territorio della Provincia di Foggia;
- con nota acquisita al prot. n. 1667 del 05.02.2009 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza del Comune di San Ferdinando di Puglia trasmetteva il parere favorevole all’approvazione del progetto esecutivo e dello studio di impatto ambientale dei lavori relativi all’impianto in oggetto esplicitato;
- con nota prot. n. 3360 del 13.03.2009 il Servizio Ecologia, a seguito della ripermetrazione del parco dell’Ofanto di cui alla L.R. 16 marzo 2009, n. 7, pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 del 20 marzo 2009, trasmetteva gli elaborati progettuali dell’opera in argomento all’Ufficio Parchi e Riserve Naturali presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia per il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 3580 del 18.03.2009 l’AQP S.p.A. trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sui giornali “La Stampa” (quotidiano a diffusione nazionale), “La Gazzetta del Mezzogiorno” (quotidiano a diffusione locale), entrambi datati 30.01.2009, e sul BURP n. 197 del 18.12.2008; tutti datati 30.01.2009
- con nota prot. n. 4738 del 15.04.2009 l’Ufficio Parchi e Riserve Naturali trasmetteva il seguente parere:

“Con la nota in oggetto l’Ufficio VIA trasmetteva all’Ufficio Parchi gli elaborati tecnici relativi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale cui è sottoposto l’intervento in oggetto.

Sulla base degli stessi elaborati l’Ufficio scrivente, con nota n. 16412 del 18 novembre 2008 si era già espresso positivamente circa il nulla osta quale ente gestore pro tempore del Parco dell’Ofanto e circa la valutazione di incidenza relativa agli interventi.

La ripermetrazione del Parco dell’Ofanto di cui alla L.R. 16 marzo 2009, n. 7, pubblicata sui B.U.R.P. n. 44 del 20 marzo 2009, non cambia nella sostanza quanto già espresso nella nota citata.

*Alla luce della ripermetrazione l’impianto **non** ricade nel perimetro del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” istituito con Legge regionale n. 37 del 14 Dicembre 2007, tuttavia le opere verranno eseguite a breve distanza (circa 80 m) dal Parco e la previsione del recapito dell’effluente del depuratore nell’Ofanto (e quindi all’interno sia del Parco che del SIC IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capacciotti) viene confermata nella nota AQP n. 23727 del 23/02/2009, acquisita al prot. n. 3229 del 10/03/2009 del Servizio Ecologia.*

*Per quanto esposto si **conferma il parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota 16412 citata** che di seguito si riporta per la parte di interesse:*

*“Considerato che gli interventi di adeguamento ricadono all’interno del perimetro dell’impianto di depurazione, quindi in un sito già trasformato ed interamente dedicato allo scopo, considerato che esso risulta coerente con le finalità di cui all’articolo 2 della LR 37/2007, ai fini della Valutazione di Incidenza e del rilascio del **nulla osta** ex art. 10 comma 3 della L.R. 37/2007 si esprime **parere favorevole** all’istanza in oggetto con le seguenti prescrizioni:*

- *dovrà essere pienamente rispettato tutto quanto indicato al cap. 6 dello Studio di Impatto Ambientale “Misure di mitigazione e compensazione”, con particolare riferimento alla effettuazione di campagne di monitoraggio, alla comunicazione dei risultati di tali attività al Servizio Ecologia della Regione Puglia e all’uso di tutti i mezzi e pratiche indicati per ridurre gli impatti in fase di cantiere e di esercizio.*
- *considerato che tra le finalità istitutive del parco naturale regionale “Fiume Ofanto” di cui all’articolo 2 della LR 37/2007 si prevede di “monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali”, contestualmente alle previste “periodiche campagne di monitoraggio per misurare gli effetti sul fiume Ofanto mediante monitoraggi continui delle acque scaricate” (cfr pag. 102 SIA) dovranno essere prelevati ed analizzati campioni di acqua dell’Ofanto a monte e a valle dell’immissione per valutare eventuali influenze dovute all’arrivo*

del refluo depurato. In ragione della sensibilità del corpo idrico recettore particolare rilievo dovranno avere i test di tossicità acuta, allo scopo di valutare eventuali impatti negativi nei confronti del biota acquatico. Anche i test di tossicità dovranno essere eseguiti, oltre che sull'effluente tal quale, anche sulle acque del corpo recettore. In caso di esito positivo del test sull'effluente si dovranno approfondire le indagini analitiche, ricercare le cause di tossicità e, ove queste fossero imputabili alla attività dell'impianto, rimuoverle. I risultati dei monitoraggi secondo le modalità su esposte dovranno essere comunicati, oltre che agli enti competenti in materia di qualità delle acque superficiali, anche al Servizio Ecologia della Regione Puglia in qualità di ente gestore pro-tempore del Parco e, successivamente alla sua costituzione, al Consorzio di gestione dello stesso."

• **il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 05.05.2009, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale rilevava quanto segue:**

Il progetto in esame ha per oggetto la realizzazione degli interventi necessari per l'adeguamento dell'impianto di depurazione esistente di San Ferdinando di Puglia (FG) sito in località "Contrada Cocevoline" al D.Lgs. n. 152/99. L'impianto, che è attualmente di proprietà e gestione comunale, successivamente ai lavori di adeguamento, sarà preso in carico dalla Società AQP S.p.a. gestore del Servizio Idrico integrato. La tipologia di intervento ricade tra le attività riportate nell'Allegato B della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i., e pertanto è assoggettato a Verifica di Assoggettabilità alla VIA.

Successivamente alla redazione del progetto di adeguamento, con Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2007 è stata istituita la nuova Area Naturale Protetta denominata "Fiume Ofanto", i cui confini ricadono nel territorio dei Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trinitapoli. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 così come modificata dalla L.R. 14 giugno 2007 n. 17, l'intervento è stato assoggettato a VIA obbligatoria. Il proponente ha pertanto provveduto alla attivazione

della procedura di VIA, producendo uno SIA i cui contenuti sono stati valutati con esito positivo dall'Ufficio Parchi ai fini della Valutazione di Incidenza.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi previsti saranno realizzati tutti all'interno del perimetro dell'esistente impianto, il quale, attualmente, è costituito dalle seguenti stazioni:

Linea acque

- Grigliatura grossolana fine (in costruzione)
- Sollevamento;
- Equalizzazione/sollevamento
- Grigliatura grossolana
- Dissabbiatura
- Sedimentazione primaria
- Denitrificazione
- Ossidazione
- Sedimentazione secondaria
- Disinfezione finale (emergenza)

Linea fanghi

- Stabilizzazione anaerobica
- Ispessimento statico meccanizzato
- Disidratazione meccanica
- Letti di essiccamento

Obiettivo del progetto è quello di allineare i limiti dello scarico dell'impianto alle prescrizioni della Tabella 4 del D.Lgs. 152/06. Lo SIA evidenzia come la tecnologia utilizzata sia in grado di garantire anche il rispetto dei limiti D.M. 185/03 per il riutilizzo dei reflui depurati.

La nuova configurazione impiantistica derivante dalla realizzazione delle opere di progetto sarà la seguente:

Pretrattamenti (in gran parte esistenti)

- Grigliatura
- Sollevamento
- Equalizzazione/Sollevamento
- Grigliatura fine (nuova realizzazione)
- Dissabbiatura (esistente)
- Sedimentazione primaria (esistente)

Trattamento MBR (completamente nuovo)

- Denitrificazione (esistente)

- *Ossidazione - (modifica aerazione)*
- *Ultrafiltrazione*
- Accumulo per controlavaggio e scarico finale

Linea fanghi

- Stabilizzazione aerobica (nella esistente vasca di accumulo acque di vegetazione)
- Letti di essiccamento (esistenti modificati)

Secondo quanto illustrato negli elaborati progettuali, l'aspetto qualificante dell'intervento è l'introduzione delle membrane filtranti di ultrafiltrazione a fibra cava in luogo della sedimentazione secondaria e della successiva filtrazione. Le membrane filtranti infatti hanno la capacità di aumentare la potenzialità del processo biologico fanghi attivi perché consentono di utilizzare delle concentrazioni di massa molto più elevate rispetto ai valori tradizionali pertanto tutto il trattamento si presenta molto più flessibile è in grado di far fronte alle elevate punte di carico.

CONTENUTO DEGLI STUDI PRODOTTI

Il proponente ha predisposto un accurato e completo studio di impatto ambientale, valutando, anche con approccio semianalitico, gli effetti della costruzione ed esercizio delle nuove opere sulle diverse componenti ambientali. Dallo SIA si evince come le opere di progetto siano coerenti con il Quadro di Riferimento Programmatico. Lo SIA illustra brevemente le possibili alternative progettuali, ritenendo non praticabile l'alternativa zero, in quanto non consentirebbe il miglioramento della qualità degli scarichi dell'impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia nel fiume Ofanto nel pieno rispetto dei limiti di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii..

Per quanto concerne le alternative di localizzazione, lo SIA evidenzia come quella prescelta, che prevede la ubicazione delle nuove opere all'interno del perimetro dell'esistente impianto, sia ottimale, in quanto consente di non ricorrere a procedure espropriative, massimizzando così il recupero dell'esistente e ottimizzando il lay out complessivo dell'impianto stesso. Per quanto attiene le alternative di processo, nello studio viene sottolineato come la tecnologia adottata, consenta il rispetto di limiti ancora più restrittivi di quelli della Tabella 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii., ed

allineati con le prescrizioni del D.M. 185/03 per il riutilizzo dei reflui depurati.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Nello SIA, a valle della valutazione degli impatti ambientali in fase di costruzione ed esercizio, sono individuate una serie di azioni e/o opere aventi lo scopo di mitigare gli stessi. Per quanto concerne le emissioni di polveri dovute alle fasi di scavo e al passaggio dei mezzi di cantiere le mitigazioni proposte, per il massimo contenimento o, eventualmente, l'abbattimento delle polveri, riguardano:

- periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei cumuli di materiali in deposito durante le fasi di lavorazione dei cantieri fissi, al fine di limitare il sollevamento delle polveri e la conseguente diffusione in atmosfera;
- copertura dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali polverulenti sia in carico che a vuoto mediante teloni;
- le aree dei cantieri fissi dovranno contenere una piazzola destinata al lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere;
- costante lavaggio e spazzamento a umido delle strade adiacenti al cantiere e dei primi tratti di viabilità pubblica in uscita da dette aree;
- costante manutenzione dei mezzi in opera, con particolare riguardo alla regolazione della combustione dei motori per minimizzare le emissioni di inquinanti allo scarico (controllo periodico gas di scarico a norma di legge).

Lo SIA prevede inoltre che sia effettuata almeno una campagna di monitoraggio nelle aree limitrofe all'area di intervento, nelle condizioni più critiche d'esercizio delle attività di cantiere, della durata di almeno 15 giorni, al fine di verificare le concentrazioni di polveri totali sospese, con relazione da trasmettere al Settore Ambiente del Comune di San Ferdinando di Puglia, della Regione Puglia e della Provincia di Foggia. Nel caso in cui il monitoraggio evidenziasse situazioni di criticità, saranno adottate, in aggiunta agli interventi di contenimento delle polveri sopra indicati, ulteriori misure di mitigazione di emergenza (ad esempio schermature in tavolato dell'area di cantiere, regolazione flussi dei mezzi in entrata/uscita dal cantiere, ecc.).

Anche per quanto attiene le emissioni in atmosfera in fase di esercizio, saranno effettuate almeno

due campagne annue di monitoraggio (una in periodo invernale e l'altra in periodo tardo-primaverile) nelle aree dell'impianto di depurazione, della durata di almeno 15 giorni ciascuno, al fine di verificare le concentrazioni di polveri totali sospese, con relazione da trasmettere al Settore Ambiente del Comune di San Ferdinando di Puglia, della Regione Puglia e della Provincia di Foggia.

Una volta l'anno, sarà effettuata una campagna di monitoraggio olfattometrico, sia per quanto attiene la linea fanghi, sia per la linea acque, utilizzando sistemi costituiti da transistor, sensibili a sostanze odorose, i quali in presenza di queste ultime producono un segnale elettrico. Per quanto attiene l'inquinamento luminoso, l'impianto di illuminazione esterna sarà realizzato nel rispetto del nuovo Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006:

- installazione generalizzata, sia all'interno che all'esterno, di corpi illuminanti ad alta efficienza e ridotto consumo energetico.
- adozione di impianti di illuminazione caratterizzati da altezze contenute in modo da mantenere i corpi illuminanti alla stessa quota dei corpi di fabbrica.
- gli impianti saranno dotati di appositi sistemi per lo spegnimento o per la riduzione del flusso luminoso nelle ore in cui non sono necessari. Per quanto riguarda l'ambiente idrico, il proponente si impegna a condurre periodiche campagne di monitoraggio delle acque del fiume Ofanto per verificare gli effetti degli scarichi. Monitoraggi sono anche previsti sulla componente suolo. Lo SIA prevede inoltre specifiche azioni mitigatrici nei confronti del rumore, vibrazioni e aspetti paesaggistici.

CONSIDERAZIONI

Il progetto mira ad ottenere un netto miglioramento delle performances ambientali di un depuratore attualmente in esercizio. Le nuove opere saranno realizzate tutte all'interno dell'area dell'impianto esistente. Lo SIA analizza in maniera puntuale ed esaustiva gli effetti ed impatti delle opere sulle diverse componenti ambientali e la coerenza delle stesse con il quadro di riferimento programmatico. Lo SIA individua specifiche e puntuali misure di mitigazione degli impatti.

L'intervento ha ottenuto il parere favorevole dell'Ufficio Parchi con riferimento alla valutazione di incidenza.

CONCLUSIONI

✓ **Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto, con il rispetto delle prescrizioni formulate dall'Ufficio Parchi con nota prot. n. 4738 del 15.04.09 e prot. n. 16412 del 18.11.2009 che si intendono integralmente richiamata nel presente parere.**

- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**
- **Richiamati gli artt. 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**
- **Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di esprimere**, per tutte le motivazioni e la prescrizione espressa in narrativa e che qui si intende integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.05.2009, **parere favorevole alla compatibilità ambientale** per il progetto relativo all' adeguamento dell'impianto di

depurazione di San Ferdinando di Puglia proposto dall' l'Acquedotto Pugliese S.p.A. con sede legale in Bari - Via Cognetti, 36 -.

Il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge.

- **Di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- **Di far pubblicare**, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- **Di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **Di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 maggio 2009, n. 262

L. R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Revoca del provvedimento n. 197 del 01.04.2008 ed adozione di nuovo provvedimento per il progetto concernente l'ampliamento della capacità di un impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti pericolosi, non pericolosi e realizzazione di un impianto trattamento rifiuti pericolosi - Comune di Bitonto (Ba) - Proponente: A. Capasso e C. S.r.l.

L'anno 2009 addì 14 del mese di Maggio in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio V.I.A., Programmazione e Politiche Energetiche n. 197 dell' 01.04.2008 è stato escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. il progetto relativo all'ampliamento della capacità di un impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti pericolosi, non pericolosi e realizzazione di un impianto trattamento rifiuti pericolosi nel Comune di Bitonto, proposto dalla A. Capasso & C. S.r.l. - S.P. 231 (ex S.S. 98 Km 77, 785) - Bitonto (Ba), per le motivazioni e con le prescrizioni nello stesso provvedimento specificate;

CONSIDERATO CHE:

- dal verbale della Conferenza di Servizi, prot. n. 3302/11.6/Rif., tenutasi in data 07.10.2008 presso la sede del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari, si evince che "... *Il Presidente apre i lavori della Conferenza ponendo l'attenzione sulla richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. presentata per l'ampliamento dello stoccaggio è da non ritenersi esaustiva ai fini del trattamento*

chimico-fisico di rifiuti pericolosi. In merito, anche le altre Amministrazioni (Comune di Bitonto, ARPA Puglia, A.U.S.L. BARI - Servizio di Igiene Pubblica -) convengono che tale operazione rientrerebbe tra gli interventi soggetti a V.I.A. obbligatoria di competenza della Regione (tipologia A.1.g della L.R. n.11/01)...”;

VERIFICATO CHE:

- a seguito degli accertamenti effettuati dopo l'adozione della predetta Determina n. 197/2008, il Servizio scrivente ha riscontrato di aver erroneamente assoggettato a procedura di verifica V.I.A. anziché a procedura di V.I.A. l'impianto in argomento, essendo lo stesso rientrante nella tipologia A.1.g della L.R. N. 11/01, e che pertanto risulta necessario provvedere **alla revoca del suddetto provvedimento ed alla contestuale adozione di nuovo provvedimento;**

VISTO CHE:

- con nota datata 02.12.2008, acquisita al prot. n. 585 del 19.01.2009, il legale rappresentante della A. Capasso & C. S.r.l. - S.P. 231 (ex S.S. 98 Km 77, 785) - Bitonto (Ba) - trasmetteva istanza di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. N. 11/01 per il progetto da realizzarsi in agro di Bitonto (Ba) e concernete:
 - l'ampliamento di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da 1,708 t/a fino ad un massimo di 2.700 t/a;
 - l'inserimento di un nuovo impianto di depurazione per il trattamento di acque di rifiuto di origine industriale ad elevato contenuto di idrocarburi totali e di acque di origine meteorica con affluenti trattati nei limiti della tabella 4 dell'allegato 5 della terza parte del D. Lgs. 152/2006;
 - Scarico di reflui di tipo produttivo depurati dopo l'intervento di cui al precedente punto.

Alla predetta nota allegava gli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale così come previsto dalla normativa in vigore;

- Con successive note datate entrambe 16.01.2008 la società proponete trasmetteva per il parere di competenza la predetta documentazione al Comune di Bitonto ed alla Provincia di Bari - Servizio Ambiente -;

- Con nota prot. n. 09/345 del 06.05.2009 la società istante trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001, effettuate sui giornali "Corriere dello Sport" (quotidiano a diffusione nazionale), "La Gazzetta del Mezzogiorno" (quotidiano a diffusione locale), entrambi datati 02.01.2009, e sul BURP n. 204 del 31.12.2008;

- **il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 24.04.2009, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale rilevava quanto segue:**

L'intervento è relativo a:

1. richiesta di ampliamento, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 parte IV, dell'impianto di stoccaggio dalla attuale capacità di 1708 t/a, fino ad un massimo di 2700 t/annue (l'aumento riguarda i soli rifiuti liquidi dalle attuali 50 t/ annue fino ad un massimo di 1000 t/annue);
2. autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 parte IV, per l'inserimento di un nuovo impianto di depurazione per il trattamento di acque di rifiuto di origine industriale di tipo produttivo ad elevato contenuto di idrocarburi totali e di acque di origine meteorica;
3. autorizzazione allo scarico di reflui di tipo produttivo depurati dopo l'intervento di cui al precedente punto 2.

Esso ricade nell'allegato A elenco A.1 (Interventi soggetti a procedura di VIA di cui all'art. 5) al punto A.1.g "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti nell'Allegato D del d.lgs. 22/1997, mediante operazione di cui all'Allegato B" della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. di competenza della Regione Puglia. Come si evince dalla relazione di SIA, la ditta Capasso intende avvalersi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, secondo il quale il parere sulla Valutazione di Impatto Ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, compresa l'A.I.A.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Si tratta di un impianto esistente e regolarmente autorizzato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e

non pericolosi, sito nel territorio comunale di Bitonto, al km. 77+785 della ex S.S. 98 ora S.P. 231.

La zona, adibita esclusivamente ad attività industriali ed artigianali, si trova pressappoco in posizione baricentrica tra Bitonto e Modugno, distando all'incirca 3 km dal primo e 3,5 Km dal secondo e fa parte della zona destinata ad attività produttive, zona "D5", dello strumento urbanistico vigente (P.R.G.) per il Comune di Bitonto.

Attualmente l'impianto è autorizzato allo stoccaggio delle seguenti tipologie di rifiuti:

- Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri Materiali; idrometallurgia non ferrosa
- Oli esauriti e residui di combustibili liquidi
- Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti
- Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

L'ampliamento riguarda esclusivamente i rifiuti allo stato liquido, ovvero "acque contaminate da oli minerali e/o idrocarburi" e "morchie depositate sul fondo dei serbatoi", attualmente stoccati per un quantitativo annuo pari a 50 tonnellate e per i quali il proponente chiede l'ampliamento fino ad un massimo di 1000 t/anno. Lo stoccaggio dei rifiuti allo stato solido, cioè i metalli e le loro leghe, e quello dei terreni contaminati non subirà alcun tipo di modifica sia quantitativa che qualitativa. Per realizzare l'intervento di ampliamento, la ditta A. Capasso & C intende dotarsi di un sistema di depurazione e smaltimento dei rifiuti liquidi stoccati.

Si tratta di un impianto di depurazione per il trattamento di acque di rifiuto di origine industriale ad elevato contenuto di idrocarburi totali e di acque di origine meteorica con effluenti trattati nei limiti della tabella 4 dell'allegato 5 della terza parte del D.Lgs 152/2006.

La ditta richiede inoltre l'autorizzazione allo scarico dei reflui depurati.

In particolare, gli interventi previsti sull'impianto esistente riguardano:

1. dismissione dei 5 serbatoi in acciaio esistenti (1° da 25.000 l, 2° da 15.000 l, 3° da 10.000 l, 4° da 5.000 l e 5° da 7.000 l, per un totale di 72.000 l);
2. installazione del nuovo impianto di depurazione nell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti liquidi, dotato di vasca di accumulo per le acque di origine meteorica;
3. installazione di una vasca in cls (da 50 m³) nell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti liquidi;
4. realizzazione di un sistema di affinamento in fitodepurazione a flusso-subsuperficiale in uscita dall'impianto di trattamento;
5. realizzazione di un sistema di fertirrigazione, per lo smaltimento delle acque di prima pioggia affinate;
6. realizzazione di una trincea drenante per lo smaltimento delle acque di seconda pioggia (sistema già approvato dalla Provincia di Bari), separate e trattate nell'impianto di seconda pioggia;
7. sistemazione di una piccola area da destinare allo stoccaggio di fusti da 200 kg contenenti rifiuti liquidi.

I rifiuti liquidi che si intende trattare nell'impianto derivano da:

- 1 Rifiuti liquidi, a contenuto variabile di idrocarburi, provenienti dalla manutenzione degli impianti di carburante svolta direttamente dalla stessa Ditta Capasso (attività regolarmente autorizzata).
- 2 Consegna da terzi, di rifiuti liquidi pericolosi;
- 3 Acque di prima pioggia provenienti dai piazzali esterni della stessa Ditta Capasso ed accumulati in apposita vasca
- 4 Acque di prima pioggia recapitate da terzi

Il nuovo impianto avrà una portata di 6 m³/giorno con effluenti trattati nei limiti della tabella 4 dell'allegato 5 della terza parte del D.Lgs 152/2006 da smaltire mediante immissione sul suolo, di proprietà della ditta stessa, attiguo al terreno di pertinenza dello stabilimento industriale. L'impianto di trattamento sarà del tipo misto fisico-chimico-biologico (attività D9) con ulteriore affinamento dei reflui.

Lo schema di processo prevede:

- A. Accumulo e omogeneizzazione dello scarico con disoleazione statica;

- B. Sedimentazione e disoleazione su filtro a pacchi lamellari per coalescenza con flottazione;
- C. Disoleazione fine, elettroflottazione e chiarificazione;
- D. Trattamento biologico ad areazione prolungata;
- E. Affinamento in fitodepurazione a flusso sub-superficiale;
- F. Trattamento su carbone attivo;
- G. Smaltimento delle acque in eccesso sul suolo in fertirrigazione.

La vasca di accumulo è inserita nel bacino di contenimento esistente, composto da una vasca in cls armato, delimitata da un muretto con spessore in ogni direzione di minimo cm 30, dotata di pavimentazione in calcestruzzo senza soluzione di continuità e con idonea pendenza, verso un punto di pescaggio, necessaria ad evitare il ristagno dei liquidi eventualmente fuoriusciti. La vasca ha capacità di circa 194.000 l, superiore al volume massimo contenuto nella vasca di accumulo pari a 50.000 litri. Il recapito finale è costituito dal suolo adiacente al terreno di pertinenza dell'opificio di proprietà della stessa azienda. Come si legge nello SIA, nella progettazione del recapito finale, oltre alla parte III del D. Lgs. 152/2006 sono stati considerati i regolamenti della Regione Puglia del 1989 (in particolare i regolamenti 2/89 e 3/89) relativamente alla disciplina degli scarichi.

Lo studio elaborato dal proponente evidenzia che:

- gli effluenti trattati rientrano nei limiti della tabella 4 dell'allegato 5 della terza parte del D.Lgs 152/2006 relativa agli scarichi sul suolo e non contengono sostanze inquinanti (per cui esiste il divieto di scarico) di cui al punto 2.1 dello stesso allegato 5;
- il punto di scarico dista circa 500 m dalla strada più vicina (S.P. 231 - ex S.S. 98), maggiore del limite minimo di 80 m previsto al punto 4 del Regolamento della Regione Puglia n. 2/89;
- il punto di scarico dista circa 3,2 km dall'abitato di Bitonto e 3,5 km dall'abitato di Modugno (insediamenti civili più vicini) maggiore del limite minimo di 300 m previsto al punto 4 del Regolamento della Regione Puglia n. 2/89;
- non esistono pozzi di emungimento per uso potabile nel raggio di 500 m dal punto di scarico fatta

eccezione per il pozzo di proprietà della ditta Capasso, sito a circa 40 m dal recapito finale (sempre su suolo di proprietà della Ditta), utilizzato esclusivamente per i servizi igienici (cassette di scarico) ed antincendio dello stabilimento della Capasso e comunque idrogeologicamente in condizioni di massima sicurezza, come si può evincere dalla relazione idrogeologica allegata allo SIA

Un ulteriore intervento consiste nella sistemazione di una piccola area da destinare allo stoccaggio di fusti da 200 kg contenenti rifiuti liquidi, i quali non saranno aperti, ma solo stoccati temporaneamente.

L'area è costituita da una piattaforma pavimentata in calcestruzzo rivestito di spessore 20 cm, dotata di permeabilità inferiore a $k=10^{-9}$ m/s e protetta da una pensilina metallica spiovente con pendenza tale da evitare l'ingresso di acque meteoriche. L'area, che presenta una superficie di 40 m², è stata dotata di un bacino di contenimento di sicurezza (mediante la realizzazione di un muretto perimetrale di contenimento di altezza pari a 0,30 m) di volume pari 12 m³.

CONTENUTI DEL SIA

Lo Studio di Impatto Ambientale descrive in maniera soddisfacente **il quadro di riferimento programmatico**. In particolare dallo SIA si evince che:

- L'area in esame, a seguito dell'adeguamento al PUTT/PBA, non ricade in alcuno degli ambiti territoriali estesi
- L'area in cui sorge l'azienda non rientra in alcun Ambito Distinto individuato dal PUTT.
- Con riferimento al vigente strumento urbanistico, l'area su cui sorge l'impianto di stoccaggio provvisorio della Ditta Capasso & C s.r.l. è classificata come zona "D5" per attività produttive.
- l'intervento non ricade in aree classificate dal P.A.I.
- l'intervento non rientra in nessuna area vincolata.
- L'impianto non rientra in nessuna delle zone di protezione speciale idrogeologica individuate dal Piano di Tutela delle Acque e non è nelle vicinanze di nessun pozzo di approvvigionamento potabile. Il rilascio delle acque depurate avviene

conformemente alla vigente normativa, negli strati superficiali del sottosuolo, con un franco di sicurezza di circa 70 m nei confronti della circolazione idrica sotterranea.

- l'intervento non presenta elementi di contrasto nei confronti delle prescrizioni ed indicazioni riportate nel Piano Regionale dei trasporti.

Il quadro di riferimento ambientale viene ricostruito con puntualità, sia con riferimento alla situazione esistente che agli effetti indotti dall'impianto. Con riferimento alla qualità dell'aria, lo studio individua puntualmente (anche ai fini della procedura di AIA) i siti dai quali si possono verificare emissioni in atmosfera, consistenti in:

- Emissioni Diffuse per Materiali Polverulenti;
- Emissioni Convogliate

Le prime provengono da materiale stoccato in cumuli esterni in un'area di 515 m² pavimentata in cls, il materiale stoccato è composto da terre miste a sabbia, materiali inerti, macerie rinvenienti da demolizioni. Le seconde derivano invece dai tubi di scarico delle autocisterne che effettueranno il trasferimento dei rifiuti liquidi nella vasca di accumulo da 50 m³.

Con riferimento all'ambiente idrico, lo studio evidenzia come lo scarico depurato dell'impianto di trattamento non interferisca con alcun corso d'acqua superficiale e, in particolare, con la lama Balice. Parimenti sono da escludersi interferenze con l'acquifero sotterraneo la cui soggiacenza è pari a circa 70 m. Per quanto concerne il suolo, l'intervento non provoca alcuna sottrazione di tale componente ambientale, in quanto l'impianto è già esistente e, in ogni caso, è inserito in un'area industriale antropizzata.

Sul terreno aziendale è prevista la ubicazione dei punti di scarico dell'impianto di subirrigazione e delle acque di seconda pioggia. Secondo quanto riportato nello studio, le caratteristiche di entrambi gli scarichi sono tali da non creare alcun pregiudizio alla componente ambientale in esame. Per quanto concerne le componenti flora-fauna-ecosistemi, lo S.I.A. evidenzia come da un lato, la ubicazione dell'impianto in zona industriale renda poco significativi questi impatti, e dall'altro, l'utilizzo della tecnica della fitodepurazione abbia come con-

seguenza l'incremento delle specie vegetali presenti nell'area di proprietà della Ditta. La persistente presenza di attività antropiche fa sì che nell'area dell'impianto non siano presenti specie di rilevante interesse naturalistico ma unicamente specie banali e comuni, diffuse su tutto il territorio e ad elevata capacità adattativa.

Le componenti rumore e vibrazioni sono state dettagliatamente analizzate nella apposita relazione tecnica allegata allo S.I.A. . In ogni caso nello studio si afferma, argomentando con sufficiente dettaglio, che l'incremento del rumore e delle vibrazioni derivante dall'intervento di progetto è del tutto trascurabile. Anche gli effetti sulla salute pubblica vengono valutati trascurabili, sia durante il normale funzionamento dell'impianto che in caso di eventi accidentali quali, ad esempio, sversamenti. Questo sia in ragione delle caratteristiche strutturali del sito che della capacità gestionale della Ditta, comprovata, tra l'altro, da un sistema di gestione ambientale certificato.

Con riferimento infine al paesaggio ed ai beni culturali, nello studio si evidenzia che la collocazione dell'impianto in zona industriale e rende perfettamente compatibile l'intervento proposto con il contesto territoriale e paesaggistico. Per quanto attiene alla **individuazione e valutazione degli impatti**, questa viene puntualmente ed esaustivamente affrontata con riferimento alle fasi di costruzione, esercizio e dismissione dell'impianto (cfr. SIA pag. 113 e seguenti).

In particolare lo SIA scompone l'intervento in azioni elementari di progetto ed individua per ciascuna di esse i potenziali impatti, che vengono gerarchizzati secondo una scala di giudizio qualitativa che considera sia l'entità che la durata degli stessi. Lo S.I.A. analizza quindi gli effetti degli impatti su tutte le componenti rilevanti (ambiente fisico, idrico, suolo e sottosuolo, rumore e vibrazioni ecc.) dovuti a tutte le azioni di progetto relative allo stoccaggio dei rifiuti metallici, allo stoccaggio delle terre contaminate ed al trattamento dei rifiuti liquidi (cfr. S.I.A. pag. 124 e seguenti)

Per quanto concerne i potenziali impatti sul suolo, sottosuolo e ambiente idrico, lo S.I.A. espone, quanto segue:

rifiuti metallici: sono stoccati su una piattaforma in misto cementato di appropriata granulo-

metria, dello spessore di 20 cm, dotata di pannelli in vetroresina laterali e di copertura in lamiera sovrastante; tale sistema garantisce una appropriata protezione, sia del terreno sottostante che delle zone adiacenti, nei confronti delle acque di dilavamento che in tal modo non vengono in contatto con i materiali metallici presenti. Durante il periodo di stoccaggio temporaneo, a seconda della durata di stazionamento, i materiali come il ferro e la ghisa potrebbero essere interessati da fenomeni di tipo ossidativo: tali processi possono tuttavia considerarsi naturali pertanto non rappresentano un pericolo di inquinamento del sottosuolo

i terreni stoccati potrebbero determinare la formazione di percolato per effetto del dilavamento delle acque di origine meteorica; per tale motivo il sito è stato munito di una piattaforma pavimentata in calcestruzzo, di spessore minimo 20 cm e dotata di una permeabilità di valore inferiore a $K = 10^{-9}$ m/s, dotata di una pendenza pari a circa il 4% in grado di convogliare gli eventuali percolati verso un pozzetto in calcestruzzo a tenuta stagna della capacità di circa 1 m³. Da tale pozzetto, sormontato da una griglia che funge da filtro solido-liquido, gli eventuali liquidi di percolamento vengono recuperati e pompati nelle vasche destinate allo stoccaggio dei rifiuti liquidi, situate in adiacenza, per il successivo smaltimento presso terzi autorizzati o per il successivo trattamento in loco. Per evitare possibili esalazioni e per proteggere i cumuli dall'azione di agenti atmosferici (pioggia, vento, ecc.), il terreno viene ricoperto da idonei teli in PVC.

i rifiuti liquidi saranno stoccati in una vasca di accumulo in cls (che sostituirà i serbatoi attualmente presenti), della capacità di 50 m³, in cui avverrà l'omogeneizzazione di tutti gli scarichi da trattare ed una prima separazione dei fanghi e degli oli, qualora separabili staticamente. Le pareti di contenimento della vasca saranno realizzate con un pacchetto anti percolamento a manto singolo di HDPE composto da:

- strato di geomembrana superiore HDPE ;
- strato di geomembrana bentonica HDPE;
- strato di geotessuto;
- strato di ghiaia drenante arrotondata;

Il fondo della vasca è invece protetto con doppio strato HDPE composto da:

- strato di geomembrana superiore HDPE ;
- strato di geomembrana bentonica HDPE ;
- massetto in CLS classe Rck 300;
- georete ;
- strato di geotessuto ;
- strato di ghiaia drenante arrotondata;
- strato di geomembrana inferiore;
- massetto in CLS magro;

Tale pacchetto impermeabilizzante garantirà la perfetta tenuta del rifiuto liquido contenuto. Per far fronte invece agli sversamenti accidentali di rifiuti liquidi, che potrebbero verificarsi sia in fase di carico che scarico del refluo, verrà effettuato il lavaggio della pavimentazione in sicurezza ed il prelievo dell'acqua di lavaggio per il successivo smaltimento presso terzi autorizzati o verso il trattamento in loco. Inoltre, saranno predisposti contenitori per sabbia e/o segatura da utilizzare tempestivamente in caso di versamento accidentale, al fine di evitare qualsiasi corrosione e/o deterioramento della parte superficiale della pavimentazione. Ovviamente, la sabbia/segatura così impregnata sarà conferita in centri di smaltimento.

In base a queste considerazioni, lo SIA conclude che l'impatto sull'idrologia superficiale e sul suolo può considerarsi lieve, e che sono pressoché nulle le possibilità di contaminazione delle acque sotterranee e del sottosuolo. Per quanto riguarda lo smaltimento finale, l'acqua effluente dall'impianto biologico sarà avviata ad un sistema di affinamento per fitodepurazione a flusso modificato al fine di raggiungere i limiti imposti dalla tabella 4 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06 per lo scarico sul suolo (l'impianto sfrutta il potere di filtrazione del terreno e di abbattimento delle sostanze inquinanti da parte di specifiche tipologie di macrofite).

Pertanto il rilascio dell'effluente depurato sul suolo avverrà in conformità alla normativa vigente in termini ambientali. Ad ogni modo in uscita all'impianto di trattamento è prevista (come da normativa vigente) la realizzazione di un pozzetto per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi in modo da garantire il monitoraggio dello scarico sul suolo e la trasmissione dei risultati agli enti competenti per l'accertamento della conformità della qualità delle acque di scarico ai parametri imposti dalla legge.

Il monitoraggio riguarderà essenzialmente la qualità delle acque di scarico e sarà effettuato per mezzo di prelievi di campioni significativi da effettuarsi presso il pozzetto di ispezione appositamente realizzato a valle dell'impianto di trattamento (cfr. figura seguente). Questa fase di monitoraggio riguarderà i parametri che, in base alla vigente normativa (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), risultano significativi ai fini del corretto smaltimento nel recapito finale. Per ciò che concerne la frequenza e le modalità di campionamento si è assunta la necessità di assicurare un controllo alle acque di immissione oltre che con una certa periodicità anche ogni qual volta si dovessero verificare precipitazioni piovose particolarmente intense, trasmettendo agli enti competenti i referti analitici al fine di accertare l'adeguamento della qualità delle acque di scarico ai parametri imposti dalla legge. I limiti di riferimento sono quelli riportati nella tabella 4 dell'allegato 5 della terza parte del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,

Considerazioni

Si tratta di un insediamento esistente già autorizzato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi. Il richiesto ampliamento riguarda unicamente i rifiuti liquidi ed il trattamento degli stessi mediante un idoneo impianto. Quest'ultimo, sia dal punto di vista delle opere civili (impermeabilizzazione delle vasche, loro capacità ecc.) che di quelle elettromeccaniche risulta in grado di garantire il corretto trattamento dei reflui in condizioni di sicurezza.

In particolare, la capacità di trattamento, pari a 6 m³/g, ovvero circa 5,8 t/g, appare ampiamente sufficiente a garantire la depurazione della quantità annua di rifiuti per i quali si richiede l'autorizzazione (1000 t/anno = 2,75 t/g). In uscita dall'impianto è previsto un ulteriore trattamento di affinamento consistente nella fitodepurazione, in grado di rendere le caratteristiche dell'effluente compatibili con i limiti della tabella 4 Dlgs. 152/06 (scarico sul suolo). Il recapito finale è costituito da trincee drenanti nelle quali verrà praticata la fertirrigazione. Lo SIA ed i suoi allegati evidenziano la coerenza dell'intervento con il quadro di riferimento programmatico e descrivono in maniera sufficientemente esaustiva gli impatti ambientali dell'opera e le misure di contenimento degli stessi.

CONCLUSIONI

- **Alla luce di quanto sopra rappresentato, si può concludere che gli interventi proposti sull'impianto esistente determinano complessivamente un impatto compatibile con l'insieme delle componenti ambientali e la collettività, pertanto il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere un parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - ✓ Che, propedeuticamente alla realizzazione dei lavori, sia verificata la correttezza delle impostazioni progettuali mediante prove di percolazione in situ, atte a quantificare la capacità drenante del suolo e, conseguentemente la lunghezza della condotta disperdente (in progetto pari a circa 150 m)
 - ✓ Che siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti a limitare la produzione di polveri, rumori ed odori molesti sia in fase di cantiere che di esercizio
 - ✓ Che tutti i sistemi progettati garantiscano la perfetta tenuta dei rifiuti contenuti, anche in caso di sversamento accidentale degli stessi.
 - ✓ Che siano assicurati, mediante periodico prelievo di campioni dal previsto pozzetto in uscita dall'impianto di trattamento e relative analisi, il monitoraggio ed il controllo da parte degli enti competenti circa la qualità delle acque di scarico.
- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**
- **Vista la Determina Dirigenziale n. 197 del 01.04.2008;**

- **Visto l'art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i.;**
- **Richiamati gli artt. 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**
- **Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ✓ **di revocare**, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i., il precedente provvedimento n. 197 dell' 01.04.2008 che viene contestualmente sostituito dal presente;
- ✓ **di esprimere**, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 24.04.2009, **parere favorevole alla compatibilità ambientale** per il progetto concernente l'ampliamento della capacità di un impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti pericolosi, non pericolosi e realizzazione di un impianto trattamento rifiuti pericolosi, in agro di Bitonto (Ba), proposto dalla A. Capasso & C. S.r.l. - S.P. 231 (ex S.S. 98 Km 77, 785) - Bitonto (Ba);
Il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge.

- **Di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- **Di far pubblicare**, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- **Di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **Di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 maggio 2009, n. 263

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Zollino (Le) - Proponente: Energia Rinnovabile Italia Surl.

L'anno 2009 addì 14 del mese di Maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:


- con istanza del 30.11.06 acquisita al prot. n. 14521 del 11.12.06 la società Energia Rinnovabile Italia Surl con sede legale a Bari in C.so Alcide De Gasperi n. 262, proponeva un progetto di impianto eolico nel Comune di Zollino, costituito da 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20MW;
- con nota prot. n. 535 del 10.01.07 l'Ufficio chiedeva alla società proponente informazioni dell'avvenuto deposito degli elaborati anche agli altri enti interessati nonché opportune integrazioni progettuali;
- con nota del 20.02.07 acquisita al prot. n. 3509 del 01.03.07 la società Energia Rinnovabile Italia Surl trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota del 09.07.07 acquisita al prot. n. 12357 del 26.07.07 il Comune di Zollino trasmetteva le osservazioni avverse pervenutegli da parte del partito di Rifondazione Comunista e da parte del "Comitato contro l'eolico selvaggio" di Zollino contro la società proponente;
- con nota prot. n. 12817 del 07.08.07 l'Ufficio trasmetteva le osservazioni avverse pervenute alla società proponente e p.c. informava l'AA. Sviluppo Economico, il Comune e gli osservatori avversi dell'avvenuta notifica;
- con nota acquisita al prot. n. 17607 del 21.11.07 la società Energia Rinnovabile Italia trasmetteva a quest'Ufficio le controdeduzioni alle osservazioni avverse e p.c. informava il Comune di Zollino, l'AA. allo Sviluppo Economico, il partito di Rifondazione Comunista ed il "Comitato contro l'eolico selvaggio";
- con nota del 08.08.08 acquisita al prot. n. 11911

- del 29.08.08 il Comune di Zollino trasmetteva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04.08.08 con espressione di parere favorevole, da cui prendeva atto dell'avvenuta affissione all'Albo Pretorio per 30 gg del progetto di che trattasi (Avviso di Deposito n. 207/2007);
- con nota prot. n. 38/9725 del 10.09.08 acquisita al prot. n. 12640 del 15.09.08 l'AA allo Sviluppo Economico riscontrava presso i propri Uffici l'avvenuto deposito con prot. 4999 del 19.04.07 del progetto in oggetto da parte del proponente ed inviava nel contempo dichiarazione da parte del Comune di Zollino di non avere impianti eolici realizzati e/o autorizzati nel proprio territorio;
- con nota prot. 13094 del 23.09.08 quest'Ufficio richiedeva al proponente di trasmettere specifica relazione sugli ulivi al fine di definire il carattere di "monumentalità" degli elementi arborei coinvolti dal progetto ai sensi della L.R. 14/07;
- con nota del 26.09.08 acquisita al prot. n. 13684 del 02.10.08 la società Energia Rinnovabile Italia Surl trasmetteva la convenzione prevista dall'art. 14 comma 5 del R.R. n. 16/06;
- con nota del 22.12.08 acquisita al prot. n. 612 del 20.01.09 la società Energia Rinnovabile Italia Surl trasmetteva specifica relazione tecnica sugli ulivi, così come richiesto da quest'Ufficio, nonché adeguamenti progettuali concordati con la società Terna S.p.A. in relazione al posizionamento della Stazione Elettrica e proposta di repower con rinuncia di un aerogeneratore.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

ALLEGATI CARTOGRAFICI





Distanza della Pala 1 dalla presenza di un edificio

- ⇒ **Proponente: Energia Rinnovabile Italia Srl**
- ⇒ **Località: non definita, Comune di Zollino (LE)**
- ⇒ **N. aerogeneratori: 8; nell'adeguamento progettuale diventano 7 (eliminata la Z5)**
- ⇒ **Diametro rotore aerogeneratori: 104 m**
- ⇒ **Potenza complessiva massima: 23,1 MW**
- ⇒ **Coordinate:**

Aerogeneratori	EST	NORD
Z1	2796508	4457849
Z2	2796935	4457775
Z3	2796504	4457255
Z4	2797034	4457140
Z5*	2797721	4457872
Z6	2797317	4457495
Z7	2797755	4456647
Z8	2797753	4457328

* Eliminata dallo stesso proponente con nota acquisita al prot. n. 612 del 20.01.09.

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state ricavate da pag. 81 della Relazione Tecnico-Illustrativa.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE

b) Impatto visivo e paesaggistico

Dal punto di vista geomorfologico l'area è interessata dalla presenza di diverse doline, a tal proposito si segnala che l'aerogeneratore Z7 è ubicato a meno di 100 m da un dolina.

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, verniciate con colore grigio perla o bianco sporco del tipo non riflettente e poste ad una

distanza minima di circa 4 volte il diametro del rotore.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Lo studio interessa sia l'areale in senso più vasto che il territorio direttamente interessato dal parco eolico, con descrizione puntuale di ogni sito interessato da ogni pala. Nello studio di VIA è riportata la presenza di una vegetazione erbacea di pseudo-steppa, tipica dei suoli rocciosi, rada e discontinua. Una vegetazione erbacea ruderale e sinantropica tipica degli incolti ed aree a seminativo ed uliveto. Per ogni sito è riportato un reportage fotografico.

È stato fatto anche uno studio della fauna presente nell'area salentina, sull'avifauna e sui chiroteri, dal quale non è emerso alcun elemento ostativo o di impatto sulle specie, determinato dagli impianti, confermato anche dall'analisi della cartografia riportante i SIC/ZPS nonché gli IBA.

È stato prodotto uno studio di verifica su tutti gli alberi di ulivo che verranno interessati dalle opere, con foto e misurazioni, in cui non risultano essere coinvolti ulivi secolari mentre gli altri che verranno espianati saranno ripiantumati.

d - Rumori e vibrazioni

È stato effettuato uno studio sugli impatti acustici sulla base di rilievi fonometrici effettuati sugli stessi aerogeneratori (GE 2.5xl) in condizioni standard, misurati alla sorgente sonora, ottenendo valori di 100-105 dB (A), rilevazioni fonometriche effettuate ad una distanza di 200 metri hanno dato valori di 45 dB (A). Considerando quale limite consentito per l'emissione sonora diurna i 70 dB(A) e notturna i 60 dB(A), risulta che nel raggio di 200 metri di ciascuna pala non sono ubicate residenze o edifici.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Per quanto riguarda il rispetto delle distanze da ambienti presidiati ai fini dei campi elettrici e magnetici, esse sono in linea con il dettato dell'art. 4 del DPCM 08-07-2003 di cui alla Legge n° 36 del 22/02/2001.

Il tracciato è stato eseguito tenendo conto del limite di qualità dei campi magnetici di $3 \mu T$, mantenendo comunque un limite cautelativo di induzione magnetica rispetto alle abitazioni o ad altre attività che comportino tempi di permanenza pro-

lungati come previsto per le linee di questa classe, inferiore a $0,2 \mu\text{T}$.

L'elettrodotto ha uno sviluppo di 8.200 m correndo prevalentemente lungo la viabilità esistente e di progetto e sarà interrato per una profondità minima di 1.20m.

f - Norme di progettazione

Si dichiara il rispetto di tutte le norme di progettazione.

g - Dati di progetto e sicurezza

Sono trattati in maniera dettagliata. La trattazione teorica del calcolo della gittata massima in caso di rottura degli aerogeneratori è fatta su uno studio della Vestas sui propri aerogeneratori con diametro rotore 80m. In tale studio, in caso di rottura di una sezione di mt. 5 la distanza massima percorsa è di 347,2 metri. A tal proposito la pala Z1 dista meno della gittata massima calcolata in progetto da un edificio (223m circa), che potrebbe essere potenzialmente abitato.

Gli aerogeneratori di progetto hanno un diametro del rotore di 104 metri.

h - Norme tecniche relative alle strade

La sostenibilità della rete ad accogliere la produzione dell'impianto appare garantita dall'esecuzione a norma delle opere.

La viabilità interna al Parco Eolico ha uno sviluppo complessivo di circa 4.000 mt., di cui circa 2.200 mt. di viabilità esistente, pubblica e privata, e circa 1.800 mt. di piste di nuova realizzazione. Le nuove carreggiate avranno larghezza di 4 m, raggio di curvatura non inferiore a 25 m e pendenza longitudinale non superiore a 8° .

i - Norme sulle linee elettriche

L'energia prodotta dalle torri in bassa tensione (B.T.) è elevata da un trasformatore BT/MT installato a bordo dell'aerogeneratore ed inviato alla media tensione (M.T.) a 150 kV nella rete elettrica interna al Parco. La rete elettrica interna al Parco si sviluppa lungo la viabilità esistente pubblica e privata e lungo la viabilità di progetto. L'energia elettrica prodotta dall'impianto di progetto è trasmessa alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) mediante un elettrodotto a 150 kV a doppia terna in cavo sotterraneo alla Stazione Elettrica di Zollino,

proposta della Società Terna S.p.A., ubicata in prossimità della Pala Z4.

j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza nella fase finita dell'impianto saranno di dimensioni 20x20 m circa. Data la natura rocciosa del sottosuolo e l'andamento pianeggiante del terreno, non è necessario predisporre uno strato di base portante, ma è sufficiente prevedere la rimozione del terreno vegetale, la predisposizione di un sottofondo in misto naturale e la stesura di un idoneo strato di stabilizzato permeabile. Non occorrerà prevedere alcun sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali, poiché la realizzazione dei piazzali non altererà il naturale andamento del terreno.

k - Le fasi di cantiere

Durante la fase di cantiere le componenti che determinano una sottrazione di suolo sono rappresentate dalle piste di cantiere che consentono ai mezzi pesanti di accedere all'area per il trasporto delle singole parti degli aerogeneratori. Le *piste di cantiere* di nuova realizzazione, come detto, hanno larghezza pari a circa mt. 4,0 e lunghezza pari a circa mt 1.815. Le n.8 *piazzole di manovra e stoccaggio* hanno dimensione di mt.40 X mt.60. Tale superficie è indispensabile per effettuare le articolate manovre di montaggio degli aerogeneratori. Ciascuno dei n.2 *edifici di impianto* comporta l'occupazione di mt. 30 X mt.15. L'occupazione complessiva di suolo in fase di cantiere è pertanto di circa ha 2,74, pari all'1,52% dell'area di intervento (180 ha).

l - Dismissione e ripristino dei luoghi

Alla fine della vita utile del Parco Eolico (25-29 anni) saranno rimossi tutti i cavi elettrici interrati. Tali cavi saranno conferiti agli impianti di recupero e trattamento, secondo la normativa vigente.

Gli Assessorati regionali interessati saranno informati in tempo utile circa la dismissione di ciascun aerogeneratore. Nel caso di non funzionamento dell'impianto per un arco temporale superiore ai tre anni consecutivi, l'impianto verrà dimesso.

m - Misure di compensazione

Non sono previste misure di compensazione,

bensì di mitigazione, quali: scelta di turbine eoliche di taglia alta (potenza nominale di 3.3 MW) onde ridurre il numero complessivo delle singole macchine (da 8 a 7); disposizione delle torri in maniera da minimizzare l'impatto ambientale (torri ubicate su terreni incolti o a seminativo, buona viabilità di accesso al sito, vicinanza delle torri alle strade comunali) e l'impatto visivo (distanza tra le torri di oltre 430 mt).

Azioni di ripristino ambientale: a fine lavori saranno ripristinati a regola d'arte i muretti a secco eventualmente divelti, sarà ripristinato il fondo stradale della viabilità esistente eventualmente danneggiata, sarà ripristinato l'uso del suolo ante operam (uso agricolo).

NOTE:

Il proponente, rispetto al primo progetto presentato, ha inoltrato una proposta di repower innalzando la potenza da 20MW a 23,1 MW e portando il numero degli aerogeneratori da 8 (progetto iniziale) a 7 (progetto finale).

Considerato altresì, a pro:

- **che** il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

- A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;
- B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);
- C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.
- D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

- F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
- H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
- J) Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa;
- K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- **che** il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. 1), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

- **che** il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06;

che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore n. Z7 dista meno di 100 m da una dolina quale emergenza geomorfologia desunta dal PUTT/P;
2. dalla valutazione sopra riportata degli impatti ambientali del progetto è emerso come potenzialmente significativo l'impatto connesso alla gittata massima dell'aerogeneratore n.Z1 che risulta essere ubicato ad una distanza inferiore a quella di sicurezza calcolata in progetto rispetto

ad un edificio che potrebbe essere potenzialmente abitato.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Energia Rinnovabile Italia surl nel Comune di Zollino, identificati dalle coordinate sotto indicate:**

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
Z2	2796935	4457775
Z3	2796504	4457255
Z4	2797034	4457140
Z6	2797317	4457495
Z8	2797753	4457328

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, mediante l'indicazione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione stipulata dalla Energia Rinnovabile Italia surl con il Comune di Zollino il 24.09.2008. L'efficacia del presente parere è subordinata a detta integrazione, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di *macadam*;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'e-

nergia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;

- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

In relazione alla conformità della presente istruttoria alle disposizioni della D.G.R. n. 1462/2008, attesa la nota prot. n. 38/9725 del 10.09.2008 dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Servizio Industria, in base alla quale non risultano ad oggi ancora rilasciate autorizzazioni ad impianti eolici, nonché la dichiarazione resa dal Comune di Zollino circa l'assenza di aerogeneratori installati sul proprio territorio, il calcolo del numero massimo di

aerogeneratori consentiti si avvia con la valutazione ambientale integrata delle proposte progettuali incardinate nella finestra temporale definita a tutto Novembre 2006. Il numero complessivo degli aerogeneratori per i quali il giudizio di compatibilità ambientale è favorevole, non supera quello consentito dal parametro di controllo ante P.R.I.E., ovvero posto pari a 0,25 e, dunque, non risulta necessario applicare alcuna riduzione percentuale ai sensi del punto 6) della D.G.R. n. 1462/2008.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici*";

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Zollino proposto il 30.11.2006 dalla società Energia Rinnovabile Italia Surl con sede legale in Bari in C.so Alcide De Gasperi, n. 262 con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 maggio 2009, n. 264

L. R. n. 11/01 e s.m.i. - Proroga validità del provvedimento sulla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di parco eolico nel Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg) - Prop. NCD - Divisione Eolica S.r.l.

L'anno 2009 addì 14 del mese di maggio in Bari - Modugno presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, il Dirigente dell'Ufficio V.I.A., Programmazione e Politiche Energetiche, Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 214 del 24.04.2006 il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia provvedeva ad escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A., subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nello stesso provvedimento, il progetto concernente i lavori di ampliamento per la realizzazione di un parco eolico esistente nel Comune di Castelnuovo della Daunia, proposto da NCD Divisione Eolica S.r.l., avente sede legale in Castelnuovo della Daunia alla c.da Ariella sc;
- con nota datata 11.03.2009 ed acquisita al prot. n. 3937 del 26.03.2009 la società proponente, in considerazione dell'imminente scadenza della validità del provvedimento statuente sulla verifica di assoggettabilità, chiedeva la proroga del medesimo, non avendo potuto dar corso alla procedura autorizzativa *ex lege* prevista e al conseguente inizio dei lavori del parco eolico proposto. A tal fine trasmetteva apposita dichiarazione giurata del "nulla mutato" attestante che nulla è mutato relativamente a:
 - destinazione urbanistica;
 - vincoli territoriali nelle aree interessate dal progetto;

Considerato quanto sopra evidenziato e che sussistono le "motive ragioni" di cui al co. 4 della L.R. 11/2001 e s.m.i. e tenuto conto che il professionista incaricato ha attestato la conformità dei

luoghi interessati dal parco eolico in argomento così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, si ritiene di poter prorogare per il periodo di 3 anni (tre), decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, l'efficacia del parere espresso con Determina Dirigenziale n. 214 del 24.04.2006, fermo restando il rispetto delle prescrizioni nello stesso provvedimento indicate.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento n. 214 del 24.04.2006.

- **Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- **Viste** le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- **Vista** la L.R. n. 11/2001 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 15 e 21.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

DETERMINA

- **di prorogare per il periodo 3 anni (tre)**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **l'efficacia del parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A.** espresso nella Determina Dirigenziale n. 214 del 24.04.2006 concernente i lavori di ampliamento per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Castel-

nuovo della Daunia, proposto da NCD Divisione Eolica S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella predetta Determina Dirigenziale n. 214/2006;

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 241/1990 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A.
Programmazione e Politiche Energetiche
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 18 maggio 2009, n. 265

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornarella (Fg) - Proponente: Fortore Energia S.p.A..

L'anno 2009 addì 18 del mese di maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programma-

zione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:


- con nota del 22.02.07, acquisita con nota prot.3508 del 01.03.07, la società Fortore Energia S.p.A., con sede in Lucera (Fg), alla Piazza della Repubblica n. 5, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e relativa documentazione, di un progetto di parco eolico di n. 17 aerogeneratori, da realizzare nel Comune di Stornarella (Fg), località Terre Nove;
- con nota prot. n. 8469 del 24.05.07, l'Assessorato all'Ecologia rilevava alcune carenze nei contenuti del progetto e chiedeva alla società proponente di trasmettere le opportune integrazioni, inoltre invitava la stessa a depositare tutta la documentazione e gli elaborati di progetto anche presso il Comune interessato, invitando l'Amministrazione comunale interessata a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché a far conoscere il proprio parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 8792 del 31.05.07 la società Inergia srl comunicava all'Assessorato all'Ecologia di essere esclusiva titolare di apposita convenzione con il Comune di Stornarella per la realizzazione anch'egli di un parco eolico da insidiare nella medesima località "Terre Nove";
- con nota prot. n. 9868 del 08.06.07 l'Ufficio Via di quest'Assessorato trasmetteva copia delle osservazioni di Inergia srl sopra citate, alle altre società coinvolte nell'area, appartenente alla stessa finestra temporale, nonché al comune di Stornarella, per trasmettere opportune controdeduzioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 10128 del 22.06.07 il Comune di Stornarella comunicava che tre società (Fortore Energia S.p.A., Sorgenia S.p.A. ed Inergia S.p.A.) avevano presentato istanza per la realizzazione di parchi eolici, tutti nella medesima area "Terre Nove", che solo Inergia aveva sottoscritto la convenzione con il Comune, ed esprimeva parere negativo per le società che Fortore Energia S.p.A. e Sorgenia S.p.A., e parere positivo per la società Inergia S.p.A.;
- con nota acquisita al prot. n. 10244 del 26.06.07

- la società Fortore Energia S.p.A. trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 10246 del 26.06.07 la società Fortore Energia S.p.A. inviava p.c. all'Ufficio VIA il sollecito effettuato al Comune di Stornarella per l'espressione del proprio parere;
 - con nota acquisita al prot. n. 11852 del 20.06.07 la società Fortore Energia S.p.A. inviava le proprie controdeduzioni alle osservazioni trasmesse da Inergia srl, inviate da quest' Assessorato con nota prot. n. 9868 del 08.06.07;
 - con nota acquisita al prot. n. 12415 del 26.06.07 la società Fortore Energia S.p.A. trasmetteva p.c. la nota in cui diffidava il Comune di Stornarella al rilascio del proprio parere ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 11/2001;
 - con nota prot. n. 14409 del 19.09.07 l'Ufficio Via di quest' Assessorato, dopo aver esaminato le note inviate dal Comune di Stornarella, verificava diverse discrasie sia nelle motivazioni dei pareri negativi sia nell'individuazione degli aerogeneratori di entrambe le società (Fortore Energia S.p.A. e Sorgenia S.p.A.) che presenterebbero criticità e pertanto, richiedeva chiarimenti in merito al fine del proseguo dell'istruttoria tecnica;
 - con nota acquisita al prot. n. 15450 del 08.10.07 la società Fortore Energia S.p.A., non avendo ancora ricevuto alcuna notizia sul parere rilasciato dal comune di Stornarella, chiedeva ai sensi della 241/90 l'accesso agli atti della corrispondenza intercorsa tra l' Assessorato all'Ecologia ed il comune di Stornarella;
 - con nota acquisita al prot. n. 15467 del 08.10.07 il Comune di Stornarella trasmetteva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 20.03.07 al giorno 19.04.07 e che in tale lasso temporale non erano giunte osservazioni;
 - con nota prot. n. 15807 del 12.10.07 l'Ufficio Via comunicava al Comune di Stornarella la non validità delle pubblicazioni in quanto, essendo la data di richiesta di verifica il 31.03.2007, le pubblicazioni di rito non potevano avere inizio prima del 12.04.2007;
 - con nota prot. n. 15941 del 12.10.07 l'Ufficio Via evadeva la richiesta di accesso agli atti inoltrata dalla società Fortore Energia S.p.A.;
 - con nota acquisita al prot. n. 17275 del 12.11.07 la società Fortore Energia S.p.A., chiedeva chiari-


- menti riguardo la richiesta di ripubblicazioni all'Albo Pretorio comunale;
- con nota prot. n. 17276 del 12.11.07 l'Ufficio Via riscontrava la nota sopra citata e trasmetteva chiarimenti in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 282 del 09.01.08 la società Fortore Energia S.p.A., inviava p.c. la richiesta di sollecito di ripubblicazione all'Albo Pretorio al Comune di Stornarella;
- con nota acquisita al prot. n. 2322 del 06.02.08 il Comune di Stornarella trasmetteva il proprio parere favorevole di compatibilità ambientale per le proposte progettuali presentate dalle seguenti società: Daunia Wind srl, Fortore Energia S.p.A., Sorgenia S.p.A. ed Inergia S.p.A.;
- con nota acquisita al prot. n. 3602 del 19.02.08 la società Fortore Energia S.p.A. inviava p.c. la nota in cui invitava e diffidava il Comune di Stornarella ad effettuare le ripubblicazioni all'Albo Pretorio comunale entro il termine di 15 gg;
- con nota acquisita al prot. n. 7840 del 29.05.08 la società Fortore Energia S.p.A., inviava p.c. la richiesta di accesso agli atti inoltrata al Comune di Stornarella;
- con nota acquisita al prot. n. 8179 del 03.06.08 la società Fortore Energia S.p.A., inviava p.c. la richiesta di riesame del parere non favorevole inoltrata al Comune di Stornarella;
- con nota acquisita al prot. n. 2110 del 10.02.09 perveniva una nota del Comune di Stornarella a firma del sindaco V. Monaco in cui ribadisce che con DCC n. 5 del 22.02.07 il comune sottoscriveva la Convenzione con la sola società Inergia S.p.A.;
- con nota acquisita al prot. n. 3932 del 26.03.09 perveniva comunicazione di un intento di accordo tra le società Fortore Energia S.p.A. e Sorgenia S.p.A.;
- con nota prot. n. 5117 del 04.05.09 l'Assessorato all'Ecologia rispondeva alla nota citata sopra comunicando che l'Ufficio VIA stava procedendo alla valutazione integrata dei progetti presentati nel Comune di Stornarella appartenenti alla finestra temporale di marzo 2007 e che l'iter procedurale era in fase conclusiva;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:


ALLEGATI CARTOGRAFICI



INQUADRAMENTO GENERALE



VINCOLI GEOMORFOLOGICI PUTT



DISTANZE RICETTORI SENSIBILI

- ⇒ Località: Terre Nove
- ⇒ N. aerogeneratori: 17
- ⇒ Diametro aerogeneratori: 82 m
- ⇒ Potenza complessiva: 42,5 - 51 MW
- ⇒ Coordinate:

Aerogeneratori	EST	NORD
1	2578784	4569072
2	2579074	4568892
3	2579379	4568702
4	2579692	4568506
5	2577996	4569046
6	2577536	4568550
7	2577873	4568376
8	2578186	4568215
9	2578509	4568047
10	2578836	4567883
11	2579183	4567705
12	2576890	4568348
13	2577197	4567840
14	2577505	4567674
15	2577816	4567513
16	2578132	4567359
17	2578437	4567190

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state ricavate dal file del proponente denominato "Localizzazione delle torri.dwg".

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b) Impatto visivo e paesaggistico

Dal punto di vista paesaggistico risulta che tutti gli aerogeneratori ricadono in ATE tipo E; l'unico ATE Distinto presente nella zona risulta quello di tipo "C" del tratturo denominato "Tonti" che dall'aerogeneratore più vicino (n. 17) dista più di 500m. Nella zona non risultano elementi di particolare pregio paesaggistico, risultando le aree adibite prettamente all'uso agricolo cerealicolo.

Come mitigazione dell'impatto visivo il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare di colore grigio chiaro o bianco e con vernici non riflettenti e distanze fra gli aerogeneratori tali da non creare il cosiddetto "effetto selva".

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

La zona individuata per l'installazione non è interessata da Aree protette regionali e nazionali (ex LR 19/97, L 394/91), Oasi di protezione ex L.R. 27/98, Zone pSIC e ZPS, Zone umide Ramsar, Aree IBA (Important Birds Areas). Dallo studio presentato si evince come l'area non sia caratterizzata da importanti elementi naturalistici (specie vegetazionali incluse nelle liste rosse nazionali e specie animali ad alto valore conservazionistico inserite negli allegati delle direttive comunitarie), nonché importanti emergenze floro-faunistiche tali da ostacolare la realizzazione dell'opera in progetto.

La vegetazione dei coltivi presente nell'area interessata dall'impianto è rappresentata prevalentemente da seminativi.

d) Rumori e vibrazioni

L'analisi dell'impatto acustico e delle vibrazioni individua quali recettori sensibili 9 punti, tra cui l'abitato di Stornarella ed alcune masserie ubicate in prossimità dell'area dell'impianto. Dall'applicazione del modello risulta che i valori massimi di emissione in corrispondenza dei recettori sono inferiori ai limiti di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno fissati dal DPCM 1/3/1991 in assenza del Piano di zonizzazione acustica. Non sono state presentate misure effettuate sul campo dalle quali verificare il rispetto del criterio differenziale (LeqA (dB) per il periodo notturno inferiore a 3 dB(A) e per il periodo diurno inferiore a 5 dB(A)) affermando che studi di letteratura mostrano che non si verificano problemi se è rispettata una distanza minima dalle abitazioni

superiore ai 350 metri e distanze mutue tra le torri superiori a 350 m. Ad ogni buon conto l'identificazione dei ricettori complessivamente presenti comprende anche quelli identificati dalle altre società, fino a comprendere circa 35 ubicazioni "sensibili" all'impatto combinato rumori-vibrazioni. Sulla scorta di queste valutazioni, risultano critiche le installazioni riferite agli aerogeneratori nn. 3, 5 ed 11 risultando ad una distanza inferiore ai 250 m da edifici che potrebbero avere potenzialmente una permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno.

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. I valori risultano non significativi in quanto inferiori a 3 μ T, pertanto, gli stessi risultano essere al di sotto dei limiti fissati dalla normativa (DPCM 08.07.2003).

f) Norme di progettazione, caratteristiche degli impianti e capacità della rete

Le opere previste consistono essenzialmente nella realizzazione di:

- opere civili, comprendenti l'esecuzione dei plinti di fondazione delle macchine eoliche, realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori, l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito per la realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto, realizzazione di cavidotti interrati per la posa dei cavi elettrici, realizzazione del punto di consegna dell'energia costituito da una stazione di smistamento e trasformazione MT/AT;
- opere impiantistiche, comprendenti l'installazione degli aerogeneratori con relative apparecchiature elettromeccaniche, l'esecuzione dei collegamenti elettrici in cavidotti interrati e della rete di terra, nonché la realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo della centrale e dei singoli aerogeneratori.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, se pur sottoposta comunque alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

g) Dati di progetto e sicurezza

Il valore della gittata massima previsto in progetto è pari a 151 m ma il calcolo presentato è stato effettuato sul distacco dell'intera pala mentre a favore di sicurezza è opportuno considerare il caso che prevede il distacco di parte di essa e quindi un valore di gittata più elevato; si assume pertanto tale valore pari a 300 m.

Dalla valutazione integrata comunque risultano individuati altri ricettori sensibili su cui l'impatto della sicurezza, concomitante con quello acustico, potrebbe risultare non trascurabile in quanto distanti meno di 250 m ed in particolare la criticità si è riscontrata per gli aerogeneratori nn. 3, 5 ed 11.

h) Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà per la maggior parte sfruttando la viabilità esistente integrandola dove necessario con strade di servizio realizzate in macadam aventi larghezza di 5 m.

Verranno predisposti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta delle acque di ruscellamento superficiale. E' previsto il ripristino della situazione ante operam di tutte le aree esterne alla viabilità finale e utilizzate in fase di cantiere.

i) Norme sulle linee elettriche

Le turbine saranno dotate di cabina di trasformazione interna.

Il punto di consegna proposto per la connessione alla RTN è la realizzazione di una cabina a 150 kV "Orta Nova-Cerignola" situata nel territorio di Orta Nova a circa 8 km dall'impianto in linea d'aria.

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori, le cabine di raccolta, la sottostazione ed il punto di consegna saranno interrati a non meno di 1,2 m di profondità.

j) Pertinenze

In corrispondenza di ciascun aerogeneratore è prevista l'esecuzione di una superficie di circa 800mq, dove troveranno sistemazione la torre di sostegno dell'aerogeneratore, le relative fonda-

zioni, i dispersori di terra e le necessarie vie cavo interrato. Questa sarà mantenuta piana e sgombra da piantumazioni prevedendo il solo riporto di terreno vegetale per manto erboso allo scopo di consentire le operazioni di controllo e manutenzione. Le strade di servizio saranno realizzate in macadam aventi larghezza di 5 m.

k) Le fasi di cantiere

In fase di cantiere verranno realizzate delle piazzole provvisorie (circa 1400 mq) per consentire il montaggio degli aerogeneratori che, a montaggio ultimato verranno ripristinate prevedendo il riporto di terreno vegetale, la semina e l'eventuale piantumazione di alberi, cespugli ed essenze tipiche della flora locale.

l) Dismissione e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dello stesso e il ripristino dei luoghi destinati all'installazione. I punti principali del programma di dismissione sono: smontaggio degli aerogeneratori, rinterro delle fondazioni e sistemazione con criteri naturalistici i terreni e la zona dell'impianto, rimozione dei cavi elettrici e ripristino dei manti stradali, rimozione cabina di raccolta, smaltimento dei materiali.

m) Misure di compensazione

Non sono previste misure di compensazione.

Considerato altresì, a pro:

- **che** il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

- A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;
- B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);
- C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto

Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.

- D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
- H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
- K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- **che** il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. 1), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

che, per contro:

1. il progetto non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori nn. 3 e 11 distano meno di 100 m da ripe fluviali e l'aerogeneratore n. 17 è ubicato all'interno di una depressione alluvionale come riportato dal PUTT;
2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 nella parte in cui (lett. B) è richiamato il criterio di minimizzare gli impatti derivanti

dalla realizzazione degli elettrodotti di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale. Infatti le altre società proponenti (Inergia, Sorgenia e Daunia Wind) e la stessa Fortore Sviluppo, hanno proposto ognuna una diversa soluzione di allacciamento, ossia: la Società Inergia contempla già la SGTM verso la linea 380 kV Foggia-Candela; la Società Daunia Wind prevede la realizzazione in situ di una cabina di trasformazione ed un innesto tipo “palo-gatto” sulla RTN interessante l’area di progetto; la società Sorgenia prevede la utilizzo della futura cabina primaria di TERNA, localizzata nel Comune di Candela, in prossimità della quale verrà realizzata la cabina di consegna; alcune delle quali non compatibili sotto il profilo ambientale.

Detta criticità può trovare via di soluzione con l’avanzamento progettuale, ad esempio a livello di progettazione esecutiva a valle degli esiti della valutazione ambientale integrata tra i vari proponenti.



3. Il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall’art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 nella parte in cui (lett. F) la scelta dell’impianto si intende effettuata al fine di evitare la creazione di barriere paesaggistiche. La risoluzione di tale criticità, determinata soprattutto per la presenza di altre proposte antagoniste nello stesso sito, viene rimandata alla sezione dedicata alla valutazione integrata dei parchi eolici concorrenti, presentati all’autorità competente per la valutazione nella stessa finestra temporale;
4. dalla valutazione effettuata sia in relazione alla gittata massima che ai problemi relativi all’impatto acustico, sono emersi come potenzialmente significativi gli impatti prodotti per gli aerogeneratori nn. 3, 5 ed 11.

L’Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, attesa l’istruttoria parziale sin qui resa

e avulsa dall’analisi dei conflitti e dalla valutazione contestuale di tutti gli aerogeneratori, **ritiene idonei, sotto il profilo ambientale, gli aerogeneratori identificati dalle coordinate sotto indicate:**

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
1	2578784	4569072
2	2579074	4568892
4	2579692	4568506
6	2577536	4568550
7	2577873	4568376
8	2578186	4568215
9	2578509	4568047
10	2578836	4567883
12	2576890	4568348
13	2577197	4567840
14	2577505	4567674
15	2577816	4567513
16	2578132	4567359

In relazione alla necessità di operare una valutazione integrata tra le istanze di V.I.A. e Verifica d’Assoggettabilità, pervenute entro il medesimo scaglione temporale di riferimento ex art. 8 del RR 16/2006, il Comitato VIA riunitosi il 05.05.2009, raccogliendo gli esiti di tutte le istruttorie relative alle medesime istanze e prendendo in considerazione tutti gli aerogeneratori sin qui ritenuti idonei sotto il profilo ambientale, ha proceduto alla valutazione contestuale degli stessi tenendo in debito conto, come di seguito esposto, la compresenza di installazioni nello stesso sito o in siti adiacenti ed operando, conseguentemente, ulteriori opportune selezioni.



ID	Confitto	FORTORE	IIERGIA	DAUINIAWIND	SORGINIA	Risoluzione confitti
A		13	4	14	5	DW
B			3		9	S
C		14	3	15		-
D		15	3	15		F
E			5	8		-
F		6			6	F
G		7	6			F
H		8	8		11	I
I		8		10	11	DW
J		14			10	S
K		12		13		DW
L		16			15	S
M		10	1	11	16	I
N		9		11	16	F
O			7		15	S (ved L)
P		2			13	S
Q		4			18	F
R			11		2	I
S			12		3	I

ID	Confitto	FORTORE	IIERGIA	DAUINIAWIND	SORGINIA
A		13	4	14	5
B			3		9
C		14	3	15	
D		15	3	15	
E			5	8	
F		6			6
G		7	6		
H		8	8		11
I		8		10	11
J		14			10
K		12		13	
L		16			15
M		10	1	11	16
N		9		11	16
O			7		15
P		2			13
Q		4			18
R			11		2
S			12		3

Il layout complessivo al netto delle specifiche istruttorie si compone, come evidente dalla figura, di un insieme di aerogeneratori più affollato a sud ed un progressivo diradamento dal centro fino alla parte nord, dove si presentano due aerogeneratori isolati- proposti dalla Società Daunia Wind- che pertanto esulano dal ragionamento che segue.

L'effetto selva derivante da detto affollamento è incompatibile con la ratio posta alla base delle valutazioni, nelle quali si è tenuto conto non solo dell'impatto visivo risultante sul paesaggio, ma anche della necessità di preservare opportuni spazi di manovra a favore dell'avifauna fruitrice di quest'area.

Nella selezione degli aerogeneratori la cui presenza può, in quest'ottica, essere sostenibile, si è utilizzato un criterio di ordinamento per file già impostato dalla viabilità esistente, conservando le installazioni che risultavano già favorite in termini di livello di utilizzo del suolo e di accessibilità logistica.

Nel merito si è comunque dovuto operare delle scelte contestuali, con riferimento alle singole conflittualità residue, laddove possibile, a favore di un aerogeneratore o dell'altro, per evitare tagli drastici a svantaggio di tutti i proponenti, nel modo di seguito descritto:

Gli aerogeneratori esenti da rappresentazioni conflittuali sono:

Sorgenia: 12

Inergia: 2, 10, 13

Fortore: 1

Daunia Wind: 1, 2, 6, 9

La migliore configurazione complessiva si realizzerebbe con un ordinamento per file poiché il criterio ordinatore già presente sul territorio appare dettato dall'impostazione delle strade interpoderali, che richiama l'allineamento degli aerogeneratori. E' opportuna, pertanto, la presenza di un unico aerogeneratore, anziché di un cluster dato da due o più macchine, la cui compresenza risulta impossibile, sia sotto il profilo ambientale sia, di frequente, sotto il profilo tecnico-logistico.

Partendo dal primo, da nord, dei due blocchi (o strisce) illustrati in figura, si rilevano in particolare, i conflitti I ed H che possono essere sciolti favorendo l'unica possibile compresenza di aerogeneratori a coppia, ovvero di 10 (DW) di 8 (I).

Nell'ambito dei conflitti F, G ed N si è consentita la massima conservazione possibile della fila lungo la quale sono allineati gli aerogeneratori proposti dalla Società Fortore, in particolare quelli indicati ai numeri 6, 7, 9.

Circa il conflitto M è possibile invece mantenere, sulla seconda fila, la posizione della macchina n. 1 (I), dopo aver soppresso le proposte delle macchine numeri 11 (DW) e 16 (S) rientranti in entrambi i conflitti M e N e pertanto arrecanti il maggior disturbo reciproco tra le varie proposte. Questa scelta consente di non privilegiare, nell'ambito della stessa striscia, le sole installazioni di Fortore e consentire una sorta di "compensazione" di attribuzioni.

Il conflitto R può essere risolto a favore dell'aerogeneratore n. 11 (I) che non è inquadrato in un ordinamento a file parallele e che si presta ad un layout più vario, come anche evidente dall'idea progettuale comprensiva degli sviluppi lineari delle opere accessorie di connessione interna. Lo stesso si può dire del conflitto S che pertanto viene risolto a favore dell'aerogeneratore n. 12 (I).

In entrambi i casi sono state sacrificate installazioni in capo a Sorgenia, che hanno la possibilità invece di emergere dalla terza fila, come meglio espresso nei ragionamenti che seguono, oltre che a favore di una distribuzione quanto più equa possibile di installazioni.

Poiché la prima fila -come risultante dalla valutazione integrata sopra esposta- risulta costituita in prevalenza da aerogeneratori proposti dalla società Fortore- per un semplice criterio di bilanciamento perequativo, è preferibile infatti risolvere i conflitti J, O a favore degli aerogeneratori proposti dalla società Sorgenia.

Nel secondo blocco si rileva che la terza fila può delinearsi più chiaramente, consentendone uno sviluppo ordinato, attraverso una minore occupazione di suolo da parte delle pertinenze, linee tecniche annesse (cavidotti e strade di accesso), uscenti dalla strada già esistente, comprese.

I conflitti J ed O possono risolversi, in questa ottica, a favore degli aerogeneratori nn 10 e 15 (S).

Ai fini della conservazione degli spazi di manovra per l'avifauna- necessità già espressa in ordine alla valutazioni delle singole proposte- e evitare l'occlusione di potenziali corridoi ecologici, si ritiene di non consentire l'approvazione degli aereo-

generatori n. 5 (I) ovvero n. 8 (DW)- entranti nel conflitto E- e la n. 9 (DW).

Proseguendo, vi è da dire che il cluster costituito dai conflitti C-D-B si risolve, conservando il maggiore equilibrio tra le varie proposte e maggiore distanza reciproca, con la possibile compresenza degli aerogeneratori nn 9 (S) e 15 (F).

Sempre a titolo di compensazione tra le varie proposte, e nella logica della massima razionalizzazione di layout, è opportuno conservare la coppia di aerogeneratori competenti a Daunia Wind, nn. 13, 14 (DW) risolvendo così, rispettivamente, i conflitti K e A.

I conflitti P e Q occorre siano risolti nella ratio dei massimi allineamento ed accessibilità dalla viabilità esistente, nonché dell'equilibrio tra le due proposte localmente "antagoniste" (Sorgenia e Fortore), consentendo la presenza degli aerogeneratori 13 (S) e 4 (F).

Seguono tabella sinottica e mappa rappresentative degli esiti finali dei ragionamenti della valutazione integrata.

Gli equilibri desiderati si raggiungono anche in considerazione degli aerogeneratori che esulano dai ragionamenti sopra esposti poiché esterni a posizioni conflittuali con elementi antagonisti.

Risoluzione conflitti nella Valut. integrata						
	proposte	idonee ambientalmente	fuori dai conflitti	n. assoluto	percentuale sulle idonee	n. assoluto
FORTORE	17	13	1	5	38,46%	6
IIERGIA	14	12	3	4	33,33%	7
DAUNIAWIND	15	9	3	3	33,33%	6
SORGENIA	20	12	1	4	33,33%	5



Si ribadisce che la valutazione integrata è stata effettuata considerando, per ciascuno degli impianti presentati nella medesima finestra temporale, gli impatti ambientali e la compatibilità in base a criteri tecnici di valutazione (prescrizioni di regolamento, norme, ecc.).

A valle di tale valutazione e con riferimento alle sole installazioni risultate ambientalmente idonee, si è verificata la presenza di numerosi conflitti, dovuti all'eccessiva mutua vicinanza di diversi aerogeneratori.

A questo punto, in assenza di altri elementi dirimenti, si sarebbe dovuto procedere alla eliminazione di tutti gli aerogeneratori in conflitto (38 su 46 complessivamente risultati idonei ambientalmente).

Così operando si sarebbe prodotto un layout complessivo (dei quattro impianti proposti) assolutamente insostenibile dal punto di vista ambientale, con eccessivo sviluppo di cavidotti e aerogeneratori diffusamente presenti nel territorio, senza il rispetto di alcun criterio tecnico-ambientale di area vasta.

Per queste ragioni, si è operato verificando la possibilità di procedere in modo diverso, salvaguardando il territorio e massimizzando i benefici in termini di producibilità dell'energia degli interventi a realizzarsi.

In tale direzione si è proceduto operando una razionalizzazione e ottimizzazione del layout complessivo, come risultante dalle quattro proposte di impianto oggetto di valutazione integrata, eliminando dapprima gli aerogeneratori che determinavano il più alto numero di conflitti con altre macchine e, in secondo luogo, per quelle situazioni di assoluta indifferenza di un aerogeneratori rispetto ad un altro, operando di modo da ottenere, contemporaneamente, un layout ottimizzato ed una equa distribuzione degli aerogeneratori "recuperati" tra i diversi istanti.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata e comprensiva della valutazione integrata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **ritiene di escludere dalla procedura di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Fortore Energia S.p.a. nel Comune di Stornarella, identificati delle coordinate sotto indicate:**

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
----------------------------------	---------	----------

1	2578784	4569072
4	2579692	4568506
6	2577536	4568550
7	2577873	4568376
9	2578509	4568047
15	2577816	4567513

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- prima della conclusione della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della D.G.R. 35/2007, dovrà essere acquisito, da parte del competente Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, atto formale attestante l'avvenuta stipula di convenzione, così come prevista dall'art. 14, c.5 del Regolamento Regionale n. 16/2006, conformandosi in particolare al punto 9 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1462/2008;
- richiedere l'autorizzazione all'Autorità di Bacino della Puglia per tutte le linee tecniche (cavidotti-linee di trasmissione dell'elettricità) interessanti più aree zonizzate dal PAI sia come aree di rischio che come aree di pericolosità geomorfologica, fino alla Stazione finale di consegna, nonché attraversanti pertinenze di corsi d'acqua e di solchi di impluvio;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- prevedere comunque- come indicato nel progetto- che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;

- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nel punto precedente (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- attesa la constatazione che il mancato accordo tra le quattro società e l'ubicazione delle pale, approvate per proprietà, comporterà con certezza un tortuoso percorso di cavidotti e scavi di sviluppo presumibile pari a circa 80/100 km, con penalizzazione del territorio e costo ambientale oltremodo alti, sarà necessario realizzare un unico progetto di cavidotto tra i 24 aerogeneratori ritenuti idonei sotto il profilo ambientale ed un'unica sottostazione;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotta di collegamento e relativa stazione di consegna.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che :
“per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Stornarella di 1453 metri lineari di rotore di aerogeneratori.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell' 1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Stornarella dalle società Inergia S.p.a., Daunia Wind S.r.l., Fortore Energia S.p.a e Sorgenia S.p.a., nella finestra temporale di marzo 2007.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di marzo 2007 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 2182 metri lineari di rotore di aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Stornarella dal parametro di controllo, questo Ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione percentuale del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta D.G.R, pari al 33%.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Fortore Energia S.p.a., oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 4 aerogeneratori sui 6 risultati idonei sotto il profilo ambientale, anche a valle degli esiti della risoluzione dei conflitti operata nella valutazione integrata.

Il presente parere si riferisce unicamente all'esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e,

pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici*";

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 5 maggio 2009;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Stornarella proposto il 22.02.07 dalla società Fortore Energia S.p.A. con sede legale in Lucera (Fg) alla Piazza della Repubblica n. 5, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 18 maggio 2009, n. 266

Annullamento, in via di autotutela, del provvedimento, formatosi per silenzio assenso, di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di impianto eolico da realizzare nel Comune di Stornarella (Fg), proposto dalla Daunia Wind S.r.l. - L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

L'anno 2009 addì 18 del mese di maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 30.03.07, acquisita al prot. n. 5875 del 10.04.07, la Daunia Wind S.r.l., con sede in Foggia, S.S. 16 Zona Industriale Incoronata, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 15 aerogeneratori da 3 MW ciascuno, da realizzare nel Comune di Stornarella (FG) - Località Terrenove; con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa;
- con nota prot. 9591 del 15.06.2007, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'amministrazione comunale di Stornarella, al fine di permettere a quest'ultima l'affissione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- il Comune di Stornarella, con nota prot. acquisita dal Servizio Ecologia n. 10128 del 22.06.07, tra-

smetteva a quest'ultimo il parere non favorevole con relative motivazioni per la società Sorgenia S.p.a. e la società Fortore Energia S.p.a. e il parere favorevole per la società Inergia S.p.a. unica titolare di apposita convenzione, allegata in copia, come richiesto da R.R. 16/2006 con il Comune di Stornarella;

- con nota acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato prot. n. 10885 del 02.07.2007, la società Inergia S.p.a. trasmetteva le integrazioni documentali richieste;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato prot. n. 13464 del 05.09.2007, la società Sorgenia S.p.a. inviava un parere di competenza del Comune di Stornarella in relazione ad alcuni aerogeneratori proposti dalla società Sorgenia S.p.a.;
- con nota dal Servizio Ecologia prot. n. 2321 del 06.02.2008, il Comune di Stornarella inviava il parere favorevole alla realizzazione dei parchi nel proprio territorio e dava comunicazione della convenzione stipulata con la società Inergia S.p.a.;
- con nota prot. n. 2322 del 06.02.2008, il Comune di Stornarella inviava nuovamente il parere favorevole alla realizzazione dei parchi nel proprio territorio;
- con nota prot. n. 2323 del 06.02.2008, il Comune di Stornarella dava comunicazione di affissione all'albo pretorio dal 17.09.2007 al 17.10.2007 delle integrazioni richieste alla società con nota prot. 9591 del 15.06.2007;
- con nota prot. 3598 del 19.02.2008 acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato, la società Daunia Wind comunicava che l'esame dei progetti presentati nella stessa finestra temporale nel Comune di Stornarella doveva seguire il criterio cronologico di presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica all'Assessorato all'Industria della Regione Puglia
- con nota acquisita al prot. n. 2110 del 10.02.09 a firma del sindaco Monaco, il Comune di Stornarella comunicava al Servizio Ecologia di prendere atto delle interferenze tra i progetti presentati e di considerare la sola proposta della società Inergia S.p.a con cui è sottoscritta la convenzione, allegata alla nota;
- con nota prot. 2316 del 23.02.2009 acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato, la

società Daunia Wind rilevava l'avvenuto perfezionamento del silenzio-assenso di cui all'art. 16 della l.r. n. 11/01, con conseguente esclusione dalla procedura di VIA del progetto dalla stessa proposto, nonché il subentro della società Margherita S.r.l.;

- con nota prot. 2347 del 23.02.2009, il Servizio Ecologia comunicava alla Daunia Wind S.r.l., ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento, in via di autotutela, di annullamento del provvedimento, formatosi per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01, di esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
- con nota prot. 3492 del 23.02.2009 acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato, la società Daunia Wind comunicava nuovamente il subentro della società Margherita S.r.l.;
- con nota prot. 3651 del 20.03.2009, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato chiedeva alla società Daunia Wind, in riscontro alle note prot. n. 2316 del 23.02.2009 e n. 3492 del 08.03.2009, di depositare formale atto di voltura attestante il subentro della società Margherita S.r.l.;
- con nota acquisita al prot. n. 3932 del 26.03.09, le società Sorgenia S.p.a. e Fortore Energia S.p.a. comunicavano al Servizio Ecologia del predetto Assessorato e al Comune di Stornarella di essere a conoscenza delle sovrapposizioni e interferenze tra le proposte progettuali presentati e di essere prossimi all'accordo;
- con nota acquisita al prot. n. 4544 del 7.4.09, l'Avvocatura della Regione Puglia trasmetteva la sentenza n. 575/09, resa dal TAR Bari e notificata in data 30.3.09, relativa al contenzioso 6/09 Daunia Wind +1 c/ Regione Puglia con il quale il TAR Bari ha ordinato alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza;
- con nota prot. 5117 del 04.05.09, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato a seguito della nota prot. n. 3932 del 26.03.09 comunicava, alle società Sorgenia S.p.a. e Fortore Energia S.p.a. e per conoscenza al Comune di Stornarella, all'Assessorato allo Sviluppo Economico ed alle società Inergia S.p.a. e Daunia Wind S.r.l., di essere nella fase conclusiva dell'iter procedurale della Valutazione Integrata delle proposte progettuali presen-

tati nel Comune di Stornarella nella finestra temporale di marzo 2007.

Ritenuto

- il provvedimento, formatosi per silenzio assenso, di esclusione del progetto presentato dalla Daunia Wind S.r.l. dalla procedura di valutazione di impatto ambientale illegittimo per violazione del regolamento regionale n. 16 del 4 ottobre 2006 "*Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia*", nella parte in cui, come specificatamente indicato nella valutazione svolta dall'ufficio competente del Servizio Ecologia e di seguito riportata, esclude il progetto dalla VIA non solo senza prevedere alcuna prescrizione atta a ridurre o ad evitare gli impatti ambientali che il parco eolico, così come progettato, andrebbe a produrre, se autorizzato, in violazione della disciplina contenuta nel medesimo regolamento, ma anche senza che sia stata compiuta alcuna verifica circa il rispetto del parametro di controllo, di cui all'art. 14, co. 7, del r.r. n. 16/06, e l'assenza di interferenze con i progetti presentati dalle altre società nel medesimo Comune e nella stessa finestra temporale ;
- non consolidatosi l'affidamento della società sul provvedimento tacitamente formatosi, dal momento che : A) quest'ufficio ha per ben due volte richiesto alla stessa integrazioni documentali ben oltre l'avvenuta formazione del silenzio assenso, agendo così in modo del tutto incompatibile con la circostanza dell'avvenuta esclusione del progetto dalla procedura di VIA; B) la società, dando riscontro a tali richieste, ha prestato acquiescenza rispetto alla potestà di questa amministrazione di determinarsi anche dopo la formazione del silenzio-assenso; C) la società medesima, facendo presente a questo ufficio, per mezzo della su citata nota acquisita al prot. n. 3598 del 19.02.08, che l'esame di tutti i progetti presentati nel Comune di Stornarella nella medesima finestra temporale sarebbe dovuto avvenire nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze all'Assessorato regionale all'Industria, ha chiaramente mostrato di non ritenere il proprio progetto già escluso dalla VIA bensì ancora oggetto, insieme a tutti gli altri, di valutazione integrata da parte di questo ufficio;


- che l'annullamento del provvedimento tacitamente formatosi per silenzio assenso, e la conseguente sostituzione del medesimo con uno di pari contenuto ma dotato di prescrizioni capaci di garantire l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, non impedisca il soddisfacimento degli interessi della società, dal momento che il presente provvedimento di secondo grado, pur stabilendo la compatibilità ambientale di un numero di aerogeneratori inferiore a quello inizialmente proposto dalla società medesima, ha comunque per oggetto l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA; inoltre, la futura approvazione del PRIE nel Comune di Stornarella (Fg), comportando un aumento del valore del parametro di controllo, potrebbe comunque consentire alla società, nel caso in cui la stessa acquisisca l'autorizzazione unica di cui al d.lgs. n. 387/03, la realizzazione di quelle pale che quest'ufficio ha ritenuto non comportare effetti pregiudizievoli per l'ambiente;

- che gli interessi imprenditoriali della società, tenuti, come appena detto, ad ogni modo in debito conto, siano recessivi nella comparazione con gli interessi pubblici tutelati dal r.r. n. 16/06, il cui soddisfacimento verrebbe impedito dal provvedimento tacitamente formatosi, come emerge chiaramente dalla valutazione di seguito riportata.

- di dover adempiere, anche attraverso il rilascio del parere di compatibilità ambientale di propria competenza nell'ambito dell'autorizzazione unica, alla sentenza n. 575/09, resa dal TAR Bari e notificata in data 30.3.09, relativa al contenzioso 6/09 Daunia Wind +1 c/ Regione Puglia con il quale il TAR Bari ha ordinato alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

ALLEGATI CARTOGRAFICI



- ⇒ Località: Comune di Stornarella (FG), località Terrenove
- ⇒ N. aerogeneratori: 15
- ⇒ Diametro aerogeneratori: 90 m cfr pag 114 di Studio di impatto ambientale
- ⇒ Potenza complessiva: 45 MW(3 MW ciascuno)

Coordinate aerogeneratori:

Nome	E	N
1	2580094	4570235
2	2579835	4569668
3	2579325	4569068
4	2578083	4569142
5	2579008	4568485
6	2579110	4568058
7	2578047	4568637
8	2577340	4568337
9	2577738	4568075
10	2578205	4568087
11	2578592	4567885
12	2578200	4567323
13	2576827	4568151
14	2577254	4567939
15	2577741	4567568

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nella relazione Tecnica pag 15.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE"

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il P.R.G. comunale classifica le aree interessate dal progetto come zone agricole di tipo E.

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in acciaio con vernici di tipo non riflettente di colore grigio perla, con una distanza tra gli aerogeneratori minima pari a 3 volte il diametro sulla stessa fila e su file parallele pari a 5 volte il diametro.

Circa l'analisi della qualità visiva del paesaggio, non si sono riscontrate criticità rilevanti in quanto l'area risulta pianeggiante e non sono presenti punti panoramici sensibili e i centri abitati sono ad una distanza maggiore in 1 km.

L'impatto visivo e paesaggistico, dunque, non risulta significativo.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nello studio di impatto ambientale viene inquadrata in modo dettagliato dal punto di vista vegetazionale e faunistico sia l'area vasta sia il sito dell'impianto. La documentazione prodotta risulta adeguata per la valutazione di tale impatto. Circa il 90% della superficie dell'area di studio è ricoperta da campi coltivati per la maggior parte con colture cerealicole. Gli impatti sulla vegetazione sono pressoché trascurabili in quanto gli aerogeneratori occuperanno solo superfici caratterizzate da tali colture.

L'analisi faunistica del sito di intervento ha evidenziato una notevole povertà in specie oltre che in numero di individui. Si rileva comunque la presenza di alcune specie di rapaci che utilizzano l'area sia come luogo di caccia che come sito di riproduzione: Nibbio reale, Gheppio e Poiana (pag. 95 del SIA). Per limitare gli impatti su tale componente è indispensabile mantenere ampi corridoi internamente all'impianto garantendo la possibilità di manovra per le specie di uccelli considerate. A tal proposito si consiglia una razionalizzazione del posizionamento degli aerogeneratori in riferimento ad altri impianti potenzialmente presenti nell'area interessata dal progetto.

d - Rumori e vibrazioni

Nella Relazione Tecnica di Valutazione di Impatto Acustico è stato effettuato uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro generato dagli aerogeneratori così come richiesto dal R.R 16/06 art 10. comma 1/d. L'analisi dell'impatto

acustico e delle vibrazioni individua quali recettori sensibili 4 masserie ubicate in prossimità dell'area di impianto. I valori risultano essere inferiori ai limiti di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno fissati dal DPCM 1/3/1991 in assenza del Piano di zonizzazione acustica. In base ai calcoli e alle misure effettuate anche il criterio differenziale viene rispettato essendo LeqA (dB) per il periodo notturno inferiore a 3 dB(A) e per il periodo diurno inferiore a 5 dB(A).

Sono stati tuttavia trascurati alcuni edifici, presenti nella zona e con potenzialità di permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno, che risultano ad una distanza inferiore a 300 m dall'aerogeneratore 4 e per il quale l'impatto potrebbe risultare non trascurabile.

Dalla valutazione integrata comunque risultano individuati altri ricettori sensibili su cui l'impatto potrebbe risultare non trascurabile in quanto distanti meno di 250 m ed in particolare la criticità si riscontra per gli aerogeneratori n. 5 e 7.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri.

Non sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato ma vengono riportati riferimenti relativi a dati di letteratura.

f - Norme di progettazione

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

g - Dati di progetto e sicurezza

L'elaborato "Calcolo della gittata massima" non contiene il calcolo della gittata pertanto per motivi di sicurezza si assume tale valore pari a 300 m. Entro tale distanza è presente un'area con potenziale permanenza antropica superiore a 4 ore al

giorno e che risulta all'interno del campo di gittata relativo all'aerogeneratore 4.

Dalla valutazione integrata comunque risultano individuati altri ricettori sensibili su cui l'impatto potrebbe risultare non trascurabile in quanto distanti meno di 250 m ed in particolare la criticità si riscontra per gli aerogeneratori n. 5 e 7.

Circa le precauzioni da adottare sugli sbanamenti e riporti di terreno, si assicura che le modalità di realizzazione dell'opera costituirebbero da sole garanzie atte a minimizzare o annullare l'impatto, ad esempio:

- realizzazione plinti poco estesi in profondità (2-3 m)
- minimizzazione percorsi stradali di connessione tra le torri
- cavi elettrici interrati lungo strade già esistenti
- ripristino stato dei luoghi alla fine della vita utile dell'impianto

Per quanto riguarda gli olii è assicurato l'adeguato trattamento degli stessi e lo smaltimento secondo normativa vigente.

h - Norme tecniche relative alle strade

È previsto il massimo riutilizzo della viabilità esistente, da adeguare e ampliare, realizzando solo brevi tratti di strade di servizio utilizzando pavimentazione permeabile, tipo macadam, cercando di ridurre al minimo i movimenti di terra.

La larghezza della carreggiata sarà necessaria al passaggio dei trasporti eccezionali e dunque sarà pari a 4,50 m con raggio di curvatura trasversale minimo 20 m.

Verranno predisposti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta delle acque di ruscellamento superficiale.

Inoltre sono previste opere di inerbimenti e di ripristino della situazione ante operam.

i - Norme sulle linee elettriche

Le turbine saranno dotate di cabina di trasformazione interna. I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e la cabina di smistamento e di trasformazione saranno interrati ad una profondità minima di 1,20 m, protetti da un tegolo in PVC, e seguiranno il percorso della viabilità esistente o interna.

È prevista una cabina di trasformazione e consegna che sarà allacciata direttamente alla linea GRTN mediante Palo Gatto.

j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 500 mq.

La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per più di 1 m. E' previsto l'inerbimento al termine del montaggio.

Verranno effettuati scavi per la fondazione delle torri e per la posa dei cavi elettrici, usando mezzi meccanici, evitando scoscendimenti, franamenti ed in modo tale che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si riversino nei cavi.

k - Le fasi di cantiere

Le fasi di cantiere riguardano: viabilità, piazzole di montaggio, fondazioni, montaggio degli aerogeneratori, linee elettriche e cavidotti. Per il montaggio degli aerogeneratori, le piazzole per il posizionamento della gru avranno una superficie di 50x40 mq (cfr tav. 6).

In fase di cantiere i percorsi stradali di raccordo tra le torri saranno minimizzati con sfruttamento di tutte le strade già esistenti. Al termine della fase di cantiere sarà previsto il ripristino dell'area.

Durante la fase di costruzione saranno previste opere di regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche.

l - Dismissione e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (stimata per circa 25-30 anni) è prevista la dismissione dell'impianto e il ripristino dello stato originario dei luoghi, come dichiarato nel Sia, con piantumazione di erba e vegetazione presente ai margini dell'area secondo le seguenti fasi:

- rimozione degli aerogeneratori;
- demolizione delle basi ed eventuale rimozione dei cavidotti;
- sistemazione dell'area come "ante operam";
- ripristino delle pavimentazioni stradali;
- ripristino delle pendenze originarie del terreno e del regolare deflusso delle acque meteoriche;
- sistemazione a verde dell'area.

m - Misure di compensazione

Si ribadiscono nella documentazione presentata, impegni legati alla dismissione e al ripristino dei luoghi altrove già richiamati.

Si tratta massimamente di misure di mitigazione degli impatti con caratteri di necessità.

Considerato altresì, a pro:

- **che** il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

- A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;
- B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);
- C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.
- D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
- H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
- J) Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa;
- K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del

paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. 1), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori 3, 5 insistono su reticolo fluviale individuato dal PUTT e l'aerogeneratore n. 12 dista meno di 100 m da ripa fluviale individuata dal PUTT;
2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 nella parte in cui (lett. B) è richiamato il criterio di minimizzare gli impatti derivanti dalla realizzazione degli elettrodotti di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale. Infatti la soluzione di allacciamento prefigurata, non comune a quella degli altri proponenti, non appare quella più sostenibile sotto il profilo ambientale. Circa le altre proposte: la Società Fortore Energia prevede l'innesto alla linea 150 kV Ortanova-Cerignola secondo due distinte alternative progettuali; la Società Inergia e la Società Sorgenia contemplano entrambe la STMG verso la linea 380 kV Foggia-Candela; detta criticità può trovare via di soluzione con l'avanzamento progettuale, ad esempio a livello di progettazione esecutiva a valle degli esiti della valutazione ambientale integrata tra i vari proponenti
3. Il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 nella parte in cui (lett. F) la scelta dell'impianto si intende effettuata al fine di evitare la creazione di barriere paesaggistiche. La risoluzione di tale criticità, determinata soprattutto per la presenza di altre proposte antagoniste nello stesso sito, viene rimandata alla sezione dedicata alla valutazione integrata dei parchi eolici con-


correnti, presentati all'autorità competente per la valutazione nella stessa finestra temporale;

4. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Società Daunia Wind S.r.l., sono emersi come potenzialmente significativi, per l' aerogeneratore n. 4, 5 e 7 sia l'impatto acustico sia i problemi di sicurezza connessi alla gittata massima.

L'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, attesa l'istruttoria parziale sin qui resa e avulsa dall'analisi dei conflitti e dalla valutazione contestuale di tutti gli aerogeneratori, **ritiene idonei, sotto il profilo ambientale, gli aerogeneratori identificati dalle coordinate sotto indicate:**

Nome	E	N
1	2580094	4570235
2	2579835	4569668
6	2579110	4568058
8	2577340	4568337
9	2577738	4568075
10	2578205	4568087
11	2578592	4567885
13	2576827	4568151
14	2577254	4567939
15	2577741	4567568

In relazione alla necessità di operare una valutazione integrata tra le istanze di V.I.A. e Verifica d'Assoggettabilità, pervenute entro il medesimo scaglione temporale di riferimento ex art. 8 del RR 16/2006, il Comitato VIA riunitosi il 05.05.2009, raccogliendo gli esiti di tutte le istruttorie relative alle medesime istanze e prendendo in considerazione tutti gli aerogeneratori sin qui ritenuti idonei sotto il profilo ambientale, ha proceduto alla valutazione contestuale degli stessi tenendo in debito conto, come di seguito esposto, la compresenza di installazioni nello stesso sito o in siti adiacenti ed operando, conseguentemente, ulteriori opportune selezioni.



ID	Conflicto	FORTORE	IINERGIA	DAUNIAWIND	SORGENIA	Risoluzione conflicti DW
A		13	4	14	5	S
B			3		9	S
C		14	3	15		-
D		15	3	15		F
E			5	8		-
F		6			6	F
G		7	6			F
H		8	8		11	I
I		8		10	11	DW
J		14			10	S
K		12		13		DW
L		16			15	S
M		10	1	11	16	I
N		9		11	16	F
O			7		15	S (near L)
P		2			13	S
Q		4			18	F
R			11		2	I
S			12		3	I

ID	Conflicto	FORTORE	IINERGIA	DAUNIAWIND	SORGENIA
A		13	4	14	5
B			3		9
C		14	3	15	
D		15	3	15	
E			5	8	
F		6			6
G		7	6		
H		8	8		11
I		8		10	11
J		14			10
K		12		13	
L		16			15
M		10	1	11	16
N		9		11	16
O			7		15
P		2			13
Q		4			18
R			11		2
S			12		3

Il layout complessivo al netto delle specifiche istruttorie si compone, come evidente dalla figura, di un insieme di aerogeneratori più affollato a sud ed un progressivo diradamento dal centro fino alla parte nord, dove si presentano due aerogeneratori isolati- proposti dalla Società Daunia Wind- che pertanto esulano dal ragionamento che segue.

L'effetto selva derivante da detto affollamento è incompatibile con la ratio posta alla base delle valutazioni, nelle quali si è tenuto conto non solo dell'impatto visivo risultante sul paesaggio, ma anche della necessità di preservare opportuni spazi di manovra a favore dell'avifauna fruitrice di quest'area.

Nella selezione degli aerogeneratori la cui presenza può, in quest'ottica, essere sostenibile, si è utilizzato un criterio di ordinamento per file già impostato dalla viabilità esistente, conservando le installazioni che risultavano già favorite in termini di livello di utilizzo del suolo e di accessibilità logistica.

Nel merito si è comunque dovuto operare delle scelte contestuali, con riferimento alle singole conflittualità residue, laddove possibile, a favore di un aerogeneratore o dell'altro, per evitare tagli drastici a svantaggio di tutti i proponenti, nel modo di seguito descritto:

Gli aerogeneratori esenti da rappresentazioni conflittuali sono:

Sorgenia: 12

Inergia: 2, 10, 13

Fortore: 1

Daunia Wind: 1, 2, 6, 9

La migliore configurazione complessiva si realizzerebbe con un ordinamento per file poiché il criterio ordinatore già presente sul territorio appare dettato dall'impostazione delle strade interpoderali, che richiama l'allineamento degli aerogeneratori. E' opportuna, pertanto, la presenza di un unico aerogeneratore, anziché di un cluster dato da due o più macchine, la cui compresenza risulta impossibile, sia sotto il profilo ambientale sia, di frequente, sotto il profilo tecnico-logistico.

Partendo dal primo, da nord, dei due blocchi (o strisce) illustrati in figura, si rilevano in particolare, i conflitti I ed H che possono essere sciolti favorendo l'unica possibile compresenza di aerogeneratori a coppia, ovvero di 10 (DW) di 8 (I).

Nell'ambito dei conflitti F, G ed N si è consentita la massima conservazione possibile della fila lungo la quale sono allineati gli aerogeneratori proposti dalla Società Fortore, in particolare quelli indicati ai numeri 6, 7, 9.

Circa il conflitto M è possibile invece mantenere, sulla seconda fila, la posizione della macchina n. 1 (I), dopo aver soppresso le proposte delle macchine numeri 11 (DW) e 16 (S) rientranti in entrambi i conflitti M e N e pertanto arrecanti il maggior disturbo reciproco tra le varie proposte. Questa scelta consente di non privilegiare, nell'ambito della stessa striscia, le sole installazioni di Fortore e consentire una sorta di "compensazione" di attribuzioni.

Il conflitto R può essere risolto a favore dell'aerogeneratore n. 11 (I) che non è inquadrato in un ordinamento a file parallele e che si presta ad un layout più vario, come anche evidente dall'idea progettuale comprensiva degli sviluppi lineari delle opere accessorie di connessione interna. Lo stesso si può dire del conflitto S che pertanto viene risolto a favore dell'aerogeneratore n. 12 (I).

In entrambi i casi sono state sacrificate installazioni in capo a Sorgenia, che hanno la possibilità invece di emergere dalla terza fila, come meglio espresso nei ragionamenti che seguono, oltre che a favore di una distribuzione quanto più equa possibile di installazioni.

Poiché la prima fila -come risultante dalla valutazione integrata sopra esposta- risulta costituita in prevalenza da aerogeneratori proposti dalla società Fortore- per un semplice criterio di bilanciamento perequativo, è preferibile infatti risolvere i conflitti J, O a favore degli aerogeneratori proposti dalla società Sorgenia.

Nel secondo blocco si rileva che la terza fila può delinearsi più chiaramente, consentendone uno sviluppo ordinato, attraverso una minore occupazione di suolo da parte delle pertinenze, linee tecniche annesse (cavidotti e strade di accesso), uscenti dalla strada già esistente, comprese.

I conflitti J ed O possono risolversi, in questa ottica, a favore degli aerogeneratori nn 10 e 15 (S).

Ai fini della conservazione degli spazi di manovra per l'avifauna- necessità già espressa in ordine alla valutazioni delle singole proposte- e evitare l'occlusione di potenziali corridoi ecologici, si ritiene di non consentire l'approvazione degli aereo-

generatori n. 5 (I) ovvero n. 8 (DW)- entranti nel conflitto E- e la n. 9 (DW).

Proseguendo, vi è da dire che il cluster costituito dai conflitti C-D-B si risolve, conservando il maggiore equilibrio tra le varie proposte e maggiore distanza reciproca, con la possibile compresenza degli aerogeneratori nn 9 (S) e 15 (F).

Sempre a titolo di compensazione tra le varie proposte, e nella logica della massima razionalizzazione di layout, è opportuno conservare la coppia di aerogeneratori competenti a Daunia Wind, nn. 13, 14 (DW) risolvendo così, rispettivamente, i conflitti K e A.

I conflitti P e Q occorre siano risolti nella ratio dei massimi allineamento ed accessibilità dalla viabilità esistente, nonché dell'equilibrio tra le due proposte localmente "antagoniste" (Sorgenia e Fortore), consentendo la presenza degli aerogeneratori 13 (S) e 4 (F).

Seguono tabella sinottica e mappa rappresentative degli esiti finali dei ragionamenti della valutazione integrata.

Gli equilibri desiderati si raggiungono anche in considerazione degli aerogeneratori che esulano dai ragionamenti sopra esposti poiché esterni a posizioni conflittuali con elementi antagonisti.

	Risoluzione conflitti nella Valut. integrata				fuori dai conflitti	n. assoluto	percentuale sulle idonee	n. assoluto
	proposte	idonee ambientalmente						
FORTORE	17	13	1	5	38,46%	6		
INERZIA	14	12	3	4	33,33%	7		
DAUNIAWIND	15	9	3	3	33,33%	6		
SORGENIA	20	12	1	4	33,33%	5		



Si ribadisce che la valutazione integrata è stata effettuata considerando, per ciascuno degli impianti presentati nella medesima finestra temporale, gli impatti ambientali e la compatibilità in base a criteri tecnici di valutazione (prescrizioni di regolamento, norme, ecc.).

A valle di tale valutazione e con riferimento alle sole installazioni risultate ambientalmente idonee, si è verificata la presenza di numerosi conflitti, dovuti all'eccessiva mutua vicinanza di diversi aerogeneratori.

A questo punto, in assenza di altri elementi dirimenti, si sarebbe dovuto procedere alla eliminazione di tutti gli aerogeneratori in conflitto (38 su 46 complessivamente risultati idonei ambientalmente).

Così operando si sarebbe prodotto un layout complessivo (dei quattro impianti proposti) assolutamente insostenibile dal punto di vista ambientale, con eccessivo sviluppo di cavidotti e aerogeneratori diffusamente presenti nel territorio, senza il rispetto di alcun criterio tecnico-ambientale di area vasta.

Per queste ragioni, si è operato verificando la possibilità di procedere in modo diverso, salvaguardando il territorio e massimizzando i benefici in termini di producibilità dell'energia degli interventi a realizzarsi.

In tale direzione si è proceduto operando una razionalizzazione e ottimizzazione del layout complessivo, come risultante dalle quattro proposte di impianto oggetto di valutazione integrata, eliminando dapprima gli aerogeneratori che determinavano il più alto numero di conflitti con altre macchine e, in secondo luogo, per quelle situazioni di assoluta indifferenza di un aerogeneratori rispetto ad un altro, operando di modo da ottenere, contemporaneamente, un layout ottimizzato ed una equa distribuzione degli aerogeneratori "recuperati" tra i diversi istanti.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata e comprensiva della valutazione integrata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **ritiene di escludere dalla procedura di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Daunia Wind S.r.l. nel Comune di Stornarella, identificati delle coordinate sotto indicate:**

Nome	E	N
1	2580094	4570235
2	2579835	4569668
6	2579110	4568058
10	2578205	4568087
13	2576827	4568151
14	2577254	4567939

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- prima della conclusione della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della D.G.R. 35/2007, dovrà essere acquisito, da parte del competente Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, atto formale attestante l'avvenuta stipula di convenzione, così come prevista dall'art. 14, c.5 del Regolamento Regionale n. 16/2006, conformandosi in particolare al punto 9 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1462/2008;
- coinvolgere nelle pattuizioni di compensazione ovvero di ristoro ambientale anche il comune di Ortanova relativamente all'aerogeneratore n 1 ed il comune di Ascoli Satriano relativamente all'aerogeneratore n.13, distando gli stessi meno di 500 m dal suo confine amministrativo del comune richiamato. A tal proposito si ricorda che la verifica della distanza *va effettuata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore* (art.14, c.5, RR 16/2006).
- richiedere l'autorizzazione all'Autorità di Bacino della Puglia per tutte le linee tecniche (cavidotti-linee di trasmissione dell'elettricità) interessanti più aree zonizzate dal PAI sia come aree di rischio che come aree di pericolosità geomorfologica, fino alla Stazione finale di consegna, nonché attraversanti pertinenze di corsi d'acqua e di solchi di impluvio;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti

inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;

- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di *macadam*;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nel punto precedente (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- attesa la constatazione che il mancato accordo tra le quattro società e l'ubicazione delle pale, approvate per proprietà, comporterà con certezza un tortuoso percorso di cavidotti e scavi di sviluppo presumibile pari a circa 80/100 km, con penalizzazione del territorio e costo ambientale oltremodo alti, sarà necessario realizzare un unico progetto di cavidotto tra i 24 aerogeneratori ritenuti idonei sotto il profilo ambientale ed un'unica sottostazione;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle

esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che :
“per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Stornarella di 1453 metri lineari di rotore di aerogeneratori.

Quest'Ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Stornarella dalle società Sorigenia S.p.a., Fortore Energia S.p.a., Inergia S.p.a. e Daunia Wind S.r.l. nella finestra temporale di marzo 2007.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di marzo 2007 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 2182 metri lineari di rotore di aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Stornarella dal parametro di controllo, questo Ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione percentuale del 33% del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta D.G.R.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Daunia Wind S.r.l., oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 4 aerogeneratori sui 6 risultati idonei sotto il profilo ambientale,

anche a valle degli esiti della risoluzione dei conflitti operata nella valutazione integrata.

Il presente parere si riferisce unicamente all'esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici*";

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 5 maggio 2009;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di annullare in via di autotutela**, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90, il provvedimento, formatosi per silenzio-assenso, di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Stornarella (Fg), proposto il 10.04.07 dalla Daunia Wind S.r.l., con sede legale in Foggia alla S.S. 16 Zona Industriale Incoronata-C.a.p. 71100;
- ai sensi dell'art. 16, co. 7 della l.r. n. 11/01 e s.m.i. e dell'art. 8 del r.r. n. 16/06, **di escludere detto progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, e con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 18 maggio 2009, n. 267

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornarella (FG.) - Proponente: Inergia S.p.a..

L'anno 2009 addì 18 del mese di Maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:


- con nota del 30.03.07, acquisita al prot. n. 5735 del 10.04.07, la Inergia S.p.a., con sede in Ascoli Piceno alla via Napoli n. 137, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 14 aerogeneratori da 2,7 MW ciascuno, da realizzare nel Comune di Stornarella (FG) - Località Terrenove; con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa e allegava copia della Deliberazione del Consiglio Comunale con cui si accoglieva la proposta di realizzazione del parco eolico dalla stessa società;

- con nota prot. 8457 del 24.05.2007, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'amministrazione comunale di Stornarella, al fine di permettere a quest'ultima l'affissione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 8792 del 31.05.07, la Inergia S.p.a. inviava al Settore Ecologia comunicazione di essere venuta a conoscenza dell'avvenuto deposito da parte della società Sorgenia S.p.a. e della società Fortore Energia S.p.a. del SIA e dei progetti definitivi dei due distinti impianti eolici da realizzarsi in località Terrenove del Comune di Stornarella e di essere titolare esclusiva di apposita convenzione come richiesto da R.R. 16/2006 con il Comune di Stornarella;
- con nota prot. 9268 del 08.06.2007, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato invitava la società Sorgenia S.p.a., la società Fortore Energia S.p.a. e il Comune di Stornarella a fornire controdeduzioni in merito alle osservazioni presentate da Inergia S.p.a con nota acquisita al prot. n. 8792 del 31.05.07. e trasmesse in copia;
- il Comune di Stornarella, con nota prot. acquisita dal Servizio Ecologia n. 10128 del 22.06.07, trasmetteva a quest'ultimo il parere non favorevole con relative motivazioni per la società Sorgenia S.p.a. e la società Fortore Energia S.p.a. e il parere favorevole per la società Inergia S.p.a unica titolare di apposita convenzione, allegata in copia, come richiesto da R.R. 16/2006 con il Comune di Stornarella;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato prot. n. 10885 del 02.07.2007, la società Inergia S.p.a. trasmetteva le integrazioni documentali richieste;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato prot. n. 13464 del 05.09.2007, la società Sorgenia S.p.a. inviava un parere di competenza del Comune di Stornarella in relazione ad alcuni aerogeneratori proposti dalla società Sorgenia S.p.a.;

- con nota prot. n. 14409 del 19.09.2007, il Servizio Ecologia richiedeva chiarimenti al Comune di Stornarella in merito alle note acquisite dal Servizio ecologia con prot. n. 10128 del 22.06.2007 e con prot. n. 13464 del 05.09.2007;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato prot. n. 15466 del 08.10.2007, il Comune di Stornarella inviava attestazione di avvenute pubblicazioni all'Albo pretorio comunale dal giorno 15.05.2007 al 15.06.2007
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato prot. n. 2322 del 06.02.2008, il Comune di Stornarella inviava comunicazione del parere favorevole alle proposte di realizzazione di parchi eolici, nel territorio del comune, delle società Sorgenia S.p.a., Fortore Energia S.p.a., Inergia S.p.a. e Daunia Wind S.r.l.
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato prot. n. 4101 del 07.03.2008, la società Inergia S.p.a. inviava la soluzione di connessione elettrica prescritta dalla società Terna S.p.a. con relativa documentazione progettuale;
- con nota a firma del sindaco Monaco, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 2110 del 10.02.09, il Comune di Stornarella comunicava al Servizio Ecologia di prendere atto delle interfe-

- renze tra i progetti presentati e di considerare la sola proposta della società Inergia S.p.a con cui è sottoscritta la convenzione, allegata alla nota;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 3932 del 26.03.09, le società Sorgenia S.p.a. e Fortore Energia S.p.a. comunicavano al Servizio Ecologia del predetto Assessorato e al Comune di Stornarella di essere a conoscenza delle sovrapposizioni e interferenze tra le proposte progettuali presentati e di essere prossimi all'accordo;
- con nota prot. n. 5117 del 04.05.09, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato a seguito della nota prot. n. 3932 del 26.03.09 comunicava, alle società Sorgenia S.p.a. e la società Fortore Energia S.p.a. e per conoscenza al Comune di Stornarella, all'Assessorato allo Sviluppo Economico ed alle società Inergia S.p.a. e Daunia Wind S.r.l., di essere nella fase conclusiva dell'iter procedurale della Valutazione Integrata delle proposte progettuali presentati nel Comune di Stornarella nella finestra temporale di marzo 2007

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:



- ⇒ Località: Comune di Stornarella (FG), località Terrenove
- ⇒ N. aerogeneratori: 14
- ⇒ Diametro aerogeneratori: 100 m cfr. Relazione Tecnica Generale pag 129
- ⇒ Potenza complessiva: 37,8 MW (2,7 MW ciascuno)

Coordinate aerogeneratori:

Nome	E	N
1	2578774,9763	4567772,8369
2	2578506,2138	4567363,3654
3	2577602,2304	4567451,5712
4	2577134,2565	4567880,3706
5	2577416,0883	4568174,8427
6	2577896,4913	4568338,9993
7	2578062,3495	4567812,3544
8	2578403,9468	4568291,9909
9	2578381,6864	4568808,2926
10	2577871,8006	4568857,6374
11	2577109,2964	4568631,8196
12	2577521,2336	4568910,1794
13	2578033,8605	4569236,8739
14	2578724,8066	4569274,8216

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nell'elaborato Relazione di Studio Anemologico e di Produzione Energetica.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il P.R.G. comunale classifica le aree interessate dal progetto come zone agricole di tipo E.

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in acciaio con vernici di tipo non riflettente di colore grigio perla e il rispetto delle distanze minime tra gli aerogeneratori.

Circa l'analisi della qualità visiva del paesaggio, non si sono riscontrate criticità rilevanti in quanto l'area risulta pianeggiante e non sono presenti punti panoramici sensibili e i centri abitati sono ad una distanza maggiore in 1 km.

L'impatto visivo e paesaggistico, dunque, non risulta significativo.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nello studio di impatto ambientale viene inquadrata in modo dettagliato dal punto di vista vegetazionale e faunistico l'area vasta relativamente al territorio racchiuso tra i fiumi Cervaro e Carapelle. Il sito dell'impianto si inserisce in un contesto prevalentemente ad uso agricolo non mostrando elementi di elevato interesse naturalistico. Per la valutazione si è preso in considerazione la documentazione prodotta, quali "Carta della vegetazione", "Carta degli Ecosistemi" e "Relazione Tecnica Generale - Ambiente Biologico".

Sono stati effettuati studi per ricercare eventuali presenze floristiche di rilievo che conducono ad escludere tali presenze, infatti le aree oggetto di intervento sono costituite prevalentemente da seminativi, oliveti e vigneti. Lo stesso si può dire per l'analisi faunistica i cui risultati portano ad affermare che non vi sono impatti significativi sulla fauna per la presenza di ambienti prettamente agricoli.

d - Rumori e vibrazioni

Nella Relazione Tecnica di Valutazione di Impatto Acustica è stato effettuato uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro **senza evidenziare il limite differenziale diurno e notturno** generato dagli aerogeneratori così come richiesto dal R.R 16/06 art 10, comma 1/d.

Sono stati trascurati alcuni edifici, presenti nella zona e con potenzialità di permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno, che risultano ad una distanza inferiore a 300 m dagli aerogeneratori n.9 e 14 e per i quali l'impatto potrebbe risultare non trascurabile.

Inoltre gli aerogeneratori n. 6, 8, 9, 10 insistono contemporaneamente nell'intorno di un ricettore sensibile individuato nella valutazione integrata.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri.

Nella Relazione Tecnica Generale sono stati riportati i risultati del campo elettromagnetico generato che sono non significativi in quanto al di sotto dei limiti del DPCM 08.07.2003.

f - Norme di progettazione

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

g - Dati di progetto e sicurezza

Il calcolo della gittata di parti meccaniche in rotazione riportato nell'allegato alla relazione tecnica "Calcolo della gittata massima nel caso di rottura dell'elemento rotante" risulta pari ad un valore massimo di 202,79 m. D'ufficio si assume una distanza di sicurezza pari a 300 m. Entro tale distanza sono presenti aree con potenzialità di permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno e che risultano ad una distanza inferiore a 300 m dagli aerogeneratori n. 9, 14.

Circa le precauzioni da adottare sugli sbancamenti e riporti di terreno, si assicura che le modalità di realizzazione dell'opera costituirebbero da sole garanzie atte a minimizzare o annullare l'impatto, ad esempio:

- realizzazione plinti poco estesi in profondità (2-3 m)
- minimizzazione percorsi stradali di connessione tra le torri
- cavi elettrici interrati lungo strade già esistenti
- ripristino stato dei luoghi alla fine della vita utile dell'impianto

h - Norme tecniche relative alle strade

È previsto il massimo riutilizzo della viabilità esistente, da adeguare e ampliare, realizzando solo brevi tratti di strade di servizio utilizzando pavimentazione permeabile, tipo macadam o similare (cfr "Relazione Tecnica Generale pag. 140), cercando di ridurre al minimo i movimenti di terra.

La larghezza della carreggiata sarà necessaria al passaggio dei trasporti eccezionali e dunque sarà pari a 5-5,50 m con raggio di curvatura trasversale minimo 24m.

Verranno predisposti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta delle acque di ruscellamento superficiale.

Inoltre sono previste opere di inerbimenti e di ripristino della situazione ante operam.

i - Norme sulle linee elettriche

Le turbine saranno dotate di cabina di trasformazione interna. I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e la cabina di trasformazione saranno interrati ad una profondità minima di 1,20 m e seguiranno il percorso della viabilità esistente o interna.

La lunghezza totale prevista per il cavidotto esterno di MT sarà pari a 3 km, mentre quello di AT sarà pari a 24 km.

Nella variante di progetto del cavidotto si prevedono una cabina di raccolta, una sottostazione ubicata lungo la SP 87 e due nuove stazioni aggiuntive per l'AT, una AT/AT tra Ortona e Ascoli Satriano in località Sedia D'Orlando e l'altra AT/AAT nel territorio del Comune di Deliceto in località Masseria D'Amendola.

j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di circa 22X17 mq (cfr Schema tipo delle aree di impianto delle torri eoliche-A08).

La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per più di 1 m. È previsto l'inerbimento al termine del montaggio.

Verranno effettuati scavi per la fondazione delle torri e per la posa dei cavi elettrici, usando mezzi meccanici, evitando scoscendimenti, franamenti ed in modo tale che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si riversino nei cavi.

k - Le fasi di cantiere

Le fasi di cantiere riguardano: viabilità, piazzole di montaggio, fondazioni, montaggio degli aerogeneratori, linee elettriche e cavidotti. Per il montaggio degli aerogeneratori, le piazzole per il posizionamento della gru avranno una superficie di 1000 mq (cfr Relazione Tecnica Generale pag 133).

In fase di cantiere i percorsi stradali di raccordo tra le torri saranno minimizzati con sfruttamento di tutte le strade già esistenti. Al termine della fase di cantiere sarà previsto il ripristino dell'area.

Durante la fase di costruzione saranno previste opere di regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche.

l - Dismissione e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (stimata per circa 20-25 anni) è prevista la dismissione dell'impianto e il ripristino dello stato originario dei luoghi, con piantumazione di erba e vegetazione presente ai margini dell'area secondo le seguenti fasi:

- rimozione degli aerogeneratori;
- demolizione delle basi ed eventuale rimozione dei cavidotti;
- sistemazione dell'area come "ante operam";
- ripristino delle pavimentazioni stradali;
- ripristino delle pendenze originarie del terreno e del regolare deflusso delle acque meteoriche;
- sistemazione a verde dell'area.

m - Misure di compensazione

Si ribadiscono nella documentazione presentata, impegni legati alla dismissione e al ripristino dei luoghi altrove già richiamati.

Si tratta massimamente di misure di mitigazione degli impatti con caratteri di necessità.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, in quanto non insiste in alcuna delle aree in esso indicate;
- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. 1), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del

R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

che, per contro:


1. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Società Energia S.p.a., sono emersi come potenzialmente significativi, per gli aerogeneratori n.9 e 14, sia l'impatto acustico sia i problemi di sicurezza connessi alla gittata massima;
2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 nella parte in cui (lett. B) è richiamato il criterio di minimizzare gli impatti derivanti dalla realizzazione degli elettrodotti di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale. Infatti la soluzione di allacciamento prefigurata, non comune a quella degli altri proponenti, non appare quella più sostenibile sotto il profilo ambientale. Circa le altre proposte: la Società Fortore prevede l'innesto alla linea 150 kV Ortanova-Cerignola secondo due distinte alternative progettuali; la Società Sorgenia contempla già la STMG verso la linea 380 kV Foggia-Candela; la Società Daunia Wind prevede la realizzazione in situ di una cabina di trasformazione ed un innesti tipo "palo-gatto" sulla RTN interessante l'area di progetto; detta criticità può trovare via di soluzione con l'avanzamento progettuale, ad esempio a livello di progettazione esecutiva a valle degli esiti della valutazione ambientale integrata tra i vari proponenti;
3. Il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 nella parte in cui (lett. F) la scelta dell'impianto si intende effettuata al fine di evitare la creazione di barriere paesaggistiche. La risoluzione di tale criticità, determinata soprattutto per la presenza di altre proposte antagoniste nello stesso sito, viene rimandata alla sezione dedicata alla valutazione integrata dei parchi eolici concorrenti, presentati all'autorità competente per la valutazione nella stessa finestra temporale.

L'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, attesa l'istruttoria parziale sin qui resa e avulsa dall'analisi dei conflitti e dalla valutazione contestuale di tutti gli aerogeneratori, **ritiene**

idonei, sotto il profilo ambientale, gli aerogeneratori identificati dalle coordinate sotto indicate:

Nome	E	N
1	2578774,9763	4567772,8369
2	2578506,2138	4567363,3654
3	2577602,2304	4567451,5712
4	2577134,2565	4567880,3706
5	2577416,0883	4568174,8427
6	2577896,4913	4568338,9993
7	2578062,3495	4567812,3544
8	2578403,9468	4568291,9909
10	2577871,8006	4568857,6374
11	2577109,2964	4568631,8196
12	2577521,2336	4568910,1794
13	2578033,8605	4569236,8739

In relazione alla necessità di operare una valutazione integrata tra le istanze di V.I.A. e Verifica d'Assoggettabilità, pervenute entro il medesimo scaglione temporale di riferimento ex art. 8 del RR 16/2006, il Comitato VIA riunitosi il 05.05.2009, raccogliendo gli esiti di tutte le istruttorie relative alle medesime istanze e prendendo in considerazione tutti gli aerogeneratori sin qui ritenuti idonei sotto il profilo ambientale, ha proceduto alla valutazione contestuale degli stessi tenendo in debito conto, come di seguito esposto, la compresenza di installazioni nello stesso sito o in siti adiacenti ed operando, conseguentemente, ulteriori opportune selezioni.



ID	Confitto	FORTORE	IINERGIA	DAUNIAWIID	SORGINIA	Risoluzione confitti
A	13	4	14	5	DW	
B		3		9	S	
C	14	3	15		-	
D	15	3	15		F	
E		5	8		-	
F	6			6	F	
G	7	6			F	
H	8	8		11	I	
I	8		10	11	DW	
J	14			10	S	
K	12		13		DW	
L	16			15	S	
M	10	1	11	16	I	
N	9		11	16	F	
O		7		15	S (ref L)	
P	2			13	S	
Q	4			18	F	
R		11		2	I	
S		12		3	I	

ID	Confitto	FORTORE	IINERGIA	DAUNIAWIID	SORGINIA
A	13	4	14	5	
B		3		9	
C	14	3	15		
D	15	3	15		
E		5	8		
F	6			6	
G	7	6			
H	8	8		11	
I	8		10	11	
J	14			10	
K	12		13		
L	16			15	
M	10	1	11	16	
N	9		11	16	
O		7		15	
P	2			13	
Q	4			18	
R		11		2	
S		12		3	

Il layout complessivo al netto delle specifiche istruttorie si compone, come evidente dalla figura, di un insieme di aerogeneratori più affollato a sud ed un progressivo diradamento dal centro fino alla parte nord, dove si presentano due aerogeneratori isolati- proposti dalla Società Daunia Wind- che pertanto esulano dal ragionamento che segue.

L'effetto selva derivante da detto affollamento è incompatibile con la ratio posta alla base delle valutazioni, nelle quali si è tenuto conto non solo dell'impatto visivo risultante sul paesaggio, ma anche della necessità di preservare opportuni spazi di manovra a favore dell'avifauna fruitrice di quest'area.

Nella selezione degli aerogeneratori la cui presenza può, in quest'ottica, essere sostenibile, si è utilizzato un criterio di ordinamento per file già impostato dalla viabilità esistente, conservando le installazioni che risultavano già favorite in termini di livello di utilizzo del suolo e di accessibilità logistica.

Nel merito si è comunque dovuto operare delle scelte contestuali, con riferimento alle singole conflittualità residue, laddove possibile, a favore di un aerogeneratore o dell'altro, per evitare tagli drastici a svantaggio di tutti i proponenti, nel modo di seguito descritto:

Gli aerogeneratori esenti da rappresentazioni conflittuali sono:

Sorgenia: 12

Inergia: 2, 10, 13

Fortore: 1

Daunia Wind: 1, 2, 6, 9

La migliore configurazione complessiva si realizzerebbe con un ordinamento per file poiché il criterio ordinatore già presente sul territorio appare dettato dall'impostazione delle strade interpoderali, che richiama l'allineamento degli aerogeneratori. E' opportuna, pertanto, la presenza di un unico aerogeneratore, anziché di un cluster dato da due o più macchine, la cui compresenza risulta impossibile, sia sotto il profilo ambientale sia, di frequente, sotto il profilo tecnico-logistico.

Partendo dal primo, da nord, dei due blocchi (o strisce) illustrati in figura, si rilevano in particolare, i conflitti I ed H che possono essere sciolti favorendo l'unica possibile compresenza di aerogeneratori a coppia, ovvero di 10 (DW) di 8 (I).

Nell'ambito dei conflitti F, G ed N si è consentita la massima conservazione possibile della fila lungo la quale sono allineati gli aerogeneratori proposti dalla Società Fortore, in particolare quelli indicati ai numeri 6, 7, 9.

Circa il conflitto M è possibile invece mantenere, sulla seconda fila, la posizione della macchina n. 1 (I), dopo aver soppresso le proposte delle macchine numeri 11 (DW) e 16 (S) rientranti in entrambi i conflitti M e N e pertanto arrecanti il maggior disturbo reciproco tra le varie proposte. Questa scelta consente di non privilegiare, nell'ambito della stessa striscia, le sole installazioni di Fortore e consentire una sorta di "compensazione" di attribuzioni.

Il conflitto R può essere risolto a favore dell'aerogeneratore n. 11 (I) che non è inquadrato in un ordinamento a file parallele e che si presta ad un layout più vario, come anche evidente dall'idea progettuale comprensiva degli sviluppi lineari delle opere accessorie di connessione interna. Lo stesso si può dire del conflitto S che pertanto viene risolto a favore dell'aerogeneratore n. 12 (I).

In entrambi i casi sono state sacrificate installazioni in capo a Sorgenia, che hanno la possibilità invece di emergere dalla terza fila, come meglio espresso nei ragionamenti che seguono, oltre che a favore di una distribuzione quanto più equa possibile di installazioni.

Poiché la prima fila -come risultante dalla valutazione integrata sopra esposta- risulta costituita in prevalenza da aerogeneratori proposti dalla società Fortore- per un semplice criterio di bilanciamento perequativo, è preferibile infatti risolvere i conflitti J, O a favore degli aerogeneratori proposti dalla società Sorgenia.

Nel secondo blocco si rileva che la terza fila può delinearsi più chiaramente, consentendone uno sviluppo ordinato, attraverso una minore occupazione di suolo da parte delle pertinenze, linee tecniche annesse (cavidotti e strade di accesso), uscenti dalla strada già esistente, comprese.

I conflitti J ed O possono risolversi, in questa ottica, a favore degli aerogeneratori nn 10 e 15 (S).

Ai fini della conservazione degli spazi di manovra per l'avifauna- necessità già espressa in ordine alla valutazioni delle singole proposte- e evitare l'occlusione di potenziali corridoi ecologici, si ritiene di non consentire l'approvazione degli aereo-

generatori n. 5 (I) ovvero n. 8 (DW)- entranti nel conflitto E- e la n. 9 (DW).

Proseguendo, vi è da dire che il cluster costituito dai conflitti C-D-B si risolve, conservando il maggiore equilibrio tra le varie proposte e maggiore distanza reciproca, con la possibile compresenza degli aerogeneratori nn 9 (S) e 15 (F).

Sempre a titolo di compensazione tra le varie proposte, e nella logica della massima razionalizzazione di layout, è opportuno conservare la coppia di aerogeneratori competenti a Daunia Wind, nn. 13, 14 (DW) risolvendo così, rispettivamente, i conflitti K e A.

I conflitti P e Q occorre siano risolti nella ratio dei massimi allineamento ed accessibilità dalla viabilità esistente, nonché dell’equilibrio tra le due proposte localmente “antagoniste” (Sorgenia e Fortore), consentendo la presenza degli aerogeneratori 13 (S) e 4 (F).

Seguono tabella sinottica e mappa rappresentative degli esiti finali dei ragionamenti della valutazione integrata.

Gli equilibri desiderati si raggiungono anche in considerazione degli aerogeneratori che esulano dai ragionamenti sopra esposti poiché esterni a posizioni conflittuali con elementi antagonisti.

Risoluzione conflitti nella Valut. integrata						
	proposte	idonee ambientalmente	fuori dai conflitti	n. assoluto	percentuale sulle idonee	n. assoluto
FORTORE	17	13	1	5	38,46%	6
IINERGIA	14	12	3	4	33,33%	7
DAUNIAWIND	15	9	3	3	33,33%	6
SORGENIA	20	12	1	4	33,33%	5



Si ribadisce che la valutazione integrata è stata effettuata considerando, per ciascuno degli impianti presentati nella medesima finestra temporale, gli impatti ambientali e la compatibilità in base a criteri tecnici di valutazione (prescrizioni di regolamento, norme, ecc.).

A valle di tale valutazione e con riferimento alle sole installazioni risultate ambientalmente idonee, si è verificata la presenza di numerosi conflitti, dovuti all'eccessiva mutua vicinanza di diversi aerogeneratori.

A questo punto, in assenza di altri elementi dirimenti, si sarebbe dovuto procedere alla eliminazione di tutti gli aerogeneratori in conflitto (38 su 46 complessivamente risultati idonei ambientalmente).

Così operando si sarebbe prodotto un layout complessivo (dei quattro impianti proposti) assolutamente insostenibile dal punto di vista ambientale, con eccessivo sviluppo di cavidotti e aerogeneratori diffusamente presenti nel territorio, senza il rispetto di alcun criterio tecnico-ambientale di area vasta.

Per queste ragioni, si è operato verificando la possibilità di procedere in modo diverso, salvaguardando il territorio e massimizzando i benefici in termini di producibilità dell'energia degli interventi a realizzarsi.

In tale direzione si è proceduto operando una razionalizzazione e ottimizzazione del layout complessivo, come risultante dalle quattro proposte di impianto oggetto di valutazione integrata, eliminando dapprima gli aerogeneratori che determinavano il più alto numero di conflitti con altre macchine e, in secondo luogo, per quelle situazioni di assoluta indifferenza di un aerogeneratori rispetto ad un altro, operando di modo da ottenere, contemporaneamente, un layout ottimizzato ed una equa distribuzione degli aerogeneratori "recuperati" tra i diversi istanti.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata e comprensiva della valutazione integrata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **ritiene di escludere dalla procedura di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Inergia S.p.a. nel Comune di Stornarella, identificati delle coordinate sotto indicate:**

Nome	E	N
1	2578774,9763	4567772,8369
2	2578506,2138	4567363,3654
8	2578403,9468	4568291,9909
10	2577871,8006	4568857,6374
11	2577109,2964	4568631,8196
12	2577521,2336	4568910,1794
13	2578033,8605	4569236,8739

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- prima della conclusione della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della D.G.R. 35/2007, dovrà essere acquisito, da parte del competente Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, atto integrativo della convenzione Rep. n. 971 del 28.03.2007 attestante l'esplicita previsione di misure di ristoro ambientale di cui al punto 9 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1462/2008;
- coinvolgere nelle pattuizioni di compensazione ovvero di ristoro ambientale anche il comune di Ortanova relativamente agli aerogeneratori nn 11, 12 e 13, distando gli stessi meno di 500 m dal suo confine amministrativo del comune richiamato. A tal proposito si ricorda che la verifica della distanza *va effettuata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore* (art.14, c.5, RR 16/2006).
- richiedere l'autorizzazione all'Autorità di Bacino della Puglia per tutte le linee tecniche (cavidotti-linee di trasmissione dell'elettricità) interessanti più aree zonizzate dal PAI sia come aree di rischio che come aree di pericolosità geomorfologica, fino alla Stazione finale di consegna, nonché attraversanti pertinenze di corsi d'acqua e di solchi di impluvio;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti

- inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- prevedere comunque- come indicato nel progetto- che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
 - garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
 - assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nel punto precedente (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
 - assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
 - prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
 - attesa la constatazione che il mancato accordo tra le quattro società e l'ubicazione delle pale, approvate per proprietà, comporterà con certezza un tortuoso percorso di cavidotti e scavi di sviluppo presumibile pari a circa 80/100 km, con penalizzazione del territorio e costo ambientale oltremodo alti, sarà necessario realizzare un unico progetto di cavidotto tra i 24 aerogeneratori ritenuti idonei sotto il profilo ambientale ed un'unica sottostazione;
 - stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere

disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che :
“per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Stornarella di 1453 metri lineari di rotore di aerogeneratori.

Quest'Ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Stornarella dalle società Sorigenia S.p.a., Fortore Energia S.p.a., Inergia S.p.a. e Daunia Wind S.r.l. nelle finestre temporale di marzo 2007.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di marzo 2007 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 2182 metri lineari di rotore di aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Stornarella dal parametro di controllo, questo Ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione percentuale del 33% del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta D.G.R.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Inergia S.p.a., oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 5 aerogeneratori sui 7

risultati idonei sotto il profilo ambientale, anche a valle degli esiti della risoluzione dei conflitti operata nella valutazione integrata.

Il presente parere si riferisce unicamente all'esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici*";

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 5 maggio 2009;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa**, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Stornarella proposto il 30.03.2007 dalla società Inergia S.p.a. con sede legale in Ascoli Piceno alla via Napoli n. 137
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 18 maggio 2009, n. 268

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornarella (FG) - PropONENTE: Sorgenia Spa, sede legale Via Ciovassino, 1 - 20121 Milano.

L'anno 2009, addì 18 del mese di maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con nota prot. n. 5850 del 10 aprile 2007 Sorgenia spa inviava all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 4 della LR 11/2001, depositandola in data 29 marzo 2007;

Con nota prot. n. 8792 del 31 maggio 2007, l'assessorato riceveva osservazioni al progetto proposto da Sorgenia Spa, da parte della Società Inergia, riguardante l'esclusività della convenzione con il Comune di Stornarella a proprio favore;

Con nota prot. n. 9268 dell'8 giugno 2007 l'Assessorato all'Ecologia regionale trasmetteva alla Società proponente ed unitamente alle altre società interessate, le osservazioni di cui al punto precedente richiedendone eventuali controdeduzioni;

Con nota prot. n. 9601 del 15 giugno 2007 l'Assessorato all'Ecologia regionale trasmetteva alla Società proponente e, per conoscenza, al Comune di Stornarella nonché all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, richiesta di trasmissione della documentazione relativa all'istanza anche agli enti locali interessati, come da disposizioni normative vigenti: Comune di Stornarella e Provincia di Foggia;

Con nota prot. n. 10128 del 22 giugno 2007, il Comune di Stornarella esprimeva parere alle proposte di realizzazione di parchi eolici nel proprio territorio comunale; detto parere è favorevole alla proposta della società Inergia e sfavorevole a quella delle società Sorgenia e Fortore Energia nel merito urbanistico (ambiti PUTT). E' affermata esclusiva

titolarità di convenzione a favore della società Inergia.

Con nota prot. n. 11844 del 20 luglio 2007 la società Sorgenia trasmetteva all'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e p.c. all'Assessorato regionale allo Sviluppo economico le copie conformi delle pubblicazioni effettuate sul BURP n. 89/2007 e sui quotidiani "Repubblica" e "Gazzetta del Mezzogiorno" del 21 giugno 2007;

Con nota prot. n. 11860 del 20 luglio 2007 la società Sorgenia inviava all'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e p.c. all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico un aggiornamento progettuale, contenente elaborati attestanti la soluzione di connessione dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale rilasciato da Terna Spa;

Con nota prot. n. 11869 del 20 luglio 2007 la società Sorgenia inviava all'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e p.c. all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico riscontro alla nota prot. 9601/2007 con assicurazione del coinvolgimento delle amministrazioni comunale e provinciale nell'iter procedimentale;

Con nota prot. n. 13464 del 5 settembre 2007 la società Sorgenia trasmetteva all'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e p.c. all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico copia dell'atto amministrativo del Comune di Stornarella contenente parere di compatibilità ambientale delle proposte di realizzazione di parco eolico, circoscritto alla evidenza di interferenze di alcuni aerogeneratori con il sistema vincolistico ambientale;

Con nota prot. n. 14409 del 19 settembre 2007 l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia inviava al Comune di Stornarella e p.c. alle società interessate una propria osservazione relativa all'evidenza di discrasie nella valutazioni dell'UTC, circa le segnalate incompatibilità ambientali degli aerogeneratori richiamati, rispettivamente, nelle note richiamate prot. nn. 10128/07 e 13464/07. Si richiede opportuno chiarimento in merito alle valutazioni espresse, in termini di coerenza tra le due comunicazioni in parola .

Con nota prot. n. 15472 dell'8 ottobre 2007 il Comune di Stornarella inviava all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia l'attestazione di avvenute pubblicazioni presso Albo pretorio comunale dal 15.05.2007 al 15.06.2007 con evidenza di nessuna osservazione pervenuta. In merito alla

richiesta di chiarimento di cui al punto precedente si fa salvo quanto contenuto nella nota acquisita al prot. Ecologia n. 10128/07, quale espressione di parere ambientale di propria competenza.

Con nota prot. n. 18553 del 12 dicembre 2007 il Comune di Stornarella inviava all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ulteriore riscontro alla nota del Servizio Ecologia regionale n. 14409 del 19 settembre 2007 ribadendo le criticità ambientali puntuali evidenziate.

Con nota prot. n. 2322 del 6 febbraio 2008 il Comune di Stornarella inviava all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia la sintesi del parere relativo alle proposte di insediamento di parchi eolici nel territorio comunale con espressione favorevole;

Con nota prot. n. 2110 del 10 febbraio 2009 a firma del sindaco Monaco il Comune di Stornarella inviava all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia il prospetto delle istanze presentate a tutto il 31 marzo 2007, riportando l'esito della verifica sommaria endoprocedimentale con distinguo degli aerogeneratori presentanti "criticità". Sostanzialmente si chiede di tener conto di una sola proposta di realizzazione di parchi eolici, in considerazione del fatto che *"una valutazione integrata preclude-*


rebbe l'installazione della quasi totalità degli aerogeneratori".


Con nota acquisita al prot. n. 5049 del 28.04.09, le società Sorgenia S.p.a. e Fortore Energia S.p.a. comunicavano al Servizio Ecologia del predetto Assessorato e al Comune di Stornarella di essere a conoscenza delle sovrapposizioni ed interferenze tra le proposte progettuali presentati e di essere prossimi ad un accordo per l'eliminazione delle interferenze. Per quanto affermato, chiedono all'Assessorato di attendere il deposito dell'accordo per procedere alla valutazione integrata dei progetti;

Con nota prot. n. 5117 del 04.05.09, il Servizio Ecologia regionale riscontrava comunicando alle società Sorgenia e Fortore Energia e, per conoscenza, al Comune di Stornarella, all'Assessorato allo Sviluppo Economico ed alle altre società interessate, che l'iter procedurale relativo alla Valutazione Integrata delle proposte progettuali presentati nel territorio comunale nella finestra temporale di marzo 2007 "è in fase conclusiva".

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

ALLEGATI CARTOGRAFICI





Dal verbale del Comitato riunitosi in data 5 maggio 2009:

“La presente istruttoria gode del supporto della scheda di analisi elaborata dalla attività di supporto degli uffici regionali all’ufficio VIA mediante scheda di raccolta dati verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO: si tratta di analizzare la proposta di installazione di n. 66 turbine coliche per la produzione di energia elettrica, rispettivamente n. 17 per la società Fortore Energia S.p.A., n. 14 per Inergia S.p.A., n. 15 per Daunia Wind e n. 20 per Sorgenia S.p.A, turbine della potenza nominale di 3,0 MW per un totale di 198 MW.

Delle quattro società solo Sorgenia S.p.A ha ritenuto di voler, pur se non ancora richiesto, presentare lo Studio di Impatto Ambientale, con istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, mentre Daunia Wind ha manifestato a Terna domanda di autorizzazione per una connessione alla rete di trasmissione nazionale per un impianto di generazione da fonte eolica da 60 MW, così come

la stessa Sorgenia S.p.A, entrambe con lo stesso codice identificativo.

Inoltre il Comune di Stornarella (FG) in data 10.01.2007 rappresentava alla Regione Puglia le pervenute domande delle quattro società avanti citate ed esprimeva per tutte un parere favorevole di compatibilità ambientale.

Successivamente anche a seguito di note del Dirigente Assessorato Ecologia in data 19.09.2007 con

prot. n. 14409 il comune di Stornarella rispondeva esprimendo le proprie criticità.

Di tutto si fa menzione nella allegata scheda di raccolta dati alla parte 3- “Istruttoria amministrativo- procedurale”- predisposta dal competente ufficio con attività di supporto a codesto comitato.

CONCLUSIONI: Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione ha ritenuto di condividere i contenuti della scheda di analisi elaborata dagli uffici regionale e ha stabilito di assumerli come propri riportandoli all’interno del presente parere. Pertanto si autorizzano gli aerogeneratori in n. di 24, identificati con le coordinate e alle prescrizioni

indicate alle pagine 14 e 15 della già citata "Scheda Raccolta Dati Valutazione Di Impatto Ambientale" redatta in data 5.5.2009".

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

Località: Comune di Stornarella, località Terre Nove

N. aerogeneratori: 20

Diametro aerogeneratori: 90 m cfr Progetto definitivo - Studio di Impatto ambientale, Allegato R.02 (Calcoli Preliminari delle Strutture), pag.1)

Potenza complessiva dell'impianto: 60 MW

Coordinate aerogeneratori sottoposti a valutazione:

<i>NI</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>
1	2576707	4568406
2	2577058	4568850
3	2577593	4569143
4	2577948	4569575
5	2577159	4568078
6	2577643	4568545
7	2578094	4569042
8	2578494	4569504
9	2577395	4567412
10	2577655	4567820
11	2578165	4568272
12	2578661	4568610
13	2579157	4568998
14	2577950	4567123
15	2578144	4567561
16	2578743	4567968
17	2579322	4568317
18	2579615	4568755
19	2578553	4567059
20	2578980	4567412

Cfr. Progetto definitivo- Studio di Impatto ambientale, Allegato R.02 (analisi di producibilità), par. 3.2, Tabella 1 pag.5.

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE

b) Impatto visivo e paesaggistico

La relazione tecnica accompagnata al SIA evidenzia la facile raggiungibilità del parco attraverso viabilità pubblica a buona intensità di scorrimento.

Questa osservazione non è disgiunta dall'evidenza dell'impianto da diversi punti di vista (assumendo come significativi quelli idealmente collocati- ad es.- sui centri abitati di Stornarella, Stornara), poiché da circa 10 km di raggio di distanza dal baricentro del layout, al di là della rete stradale e senza soluzione di continuità, risultano visibili pressoché tutti gli aerogeneratori.

Gli elaborati che descrivono questa componente dell'impatto sono:

- allegato fotografico con foto-simulazione;
- carta della visibilità all'interno dell'allegato cartografico.

La magnitudo dell'impatto è descritta da un indicatore di visibilità che la indica, conformemente alle aspettative, come elevata.

Come osservato nel SIA "i valori di incidenza della visibilità sono scontati (ovvi, ndr) in considerazione della morfologia del territorio a lievi ondulazioni che non creano ostacoli significativi e tali da limitare l'apertura e l'orizzonte del campo visivo"

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nell'analisi di "Area Vasta (AV)" si sceglie di individuare un comparto esteso circa 31.000 ha, definito attraverso la creazione di un buffer di raggio uguale a 10 km e fulcro situato al centro di

Portando invece una fascia di ampiezza 1 km dai siti di cantiere (linee, aerogeneratori) si determina invece un comparto che si definisce "Area di Intervento"(AI) stimato pari a circa 1.550 ha.

Da questa empirica costruzione geometrica si rileva sostanzialmente che l'area vasta è dotata di caratteristiche note comuni al Tavoliere, rappresen-

tate con dati di letteratura supportati da quelli rivenienti dalle attività di monitoraggio effettuate dalla ONLUS Centro Studi Naturalistici.

L'impianto eolico è inquadrato nel subsistema denominato (come delineato dal PPTC Provinciale) "*Colline a bassa energia di rilievo e superfici ondulate dell'Alto Tavoliere a prevalente indirizzo agricolo*".

L'Area di Intervento viene descritta come caratterizzata da una diminuzione della biodiversità, soprattutto verso est, legata principalmente a fattori di origine antropica causa di impoverimento degli ecosistemi.

Si rilevano habitat quasi esclusivamente improntati ad agrosistemi ad elevata meccanizzazione (campi di cereali e, in minor misura, oliveti, vigneti, frutteti ed ortaggi).

Come unica evidenza di rilievo ecosistemico, il relatore del SIA evidenzia la presenza di un lembo di bosco al limite del confine con Ascoli Satriano, comunque esterno alle pertinenze del parco eolico.

d) Rumori e vibrazioni

L'analisi di impatto acustico è condotta attraverso una preliminare selezione di ricettori acustici sensibili nell'area interessata direttamente ed indirettamente dalle pertinenze progettuali e dalle fonti di disturbo.

Questa selezione porta ad una buona numerosità di ricettori, sia all'interno che al di fuori della perimetrale degli aerogeneratori più esterni.

Nonostante questa abbondanza la selezione si restringe a due gruppi comprendenti 2 e 3 ricettori rispettivamente, identificati come gli unici destinati ad un'occupazione antropica potenziale di più di 4 ore al giorno. Quest'ultima distinzione desta qualche perplessità, sia in ordine alle caratteristiche, sia rispetto alla magnitudo dell'impatto che avrebbe invece consentito di privilegiare ricettori più vicini ad alcuni aerogeneratori e collocati in posizione più interna.

Anche le condizioni di calcolo non consentono una puntuale evidenza dell'impatto rispetto alle condizioni ordinarie, perché le conclusioni, in ordine all'intensità assoluta e differenziale del rumore, sono riportate in condizioni particolari, quali ad esempio quelle di massima velocità del vento.

Lo studio appare altresì nel complesso ben contestualizzato, ma si è ritenuto preferibile operare principalmente una valutazione impostata sulle evidenze di seguito esposte:

- gli aerogeneratori che sorgeranno nel sito di interesse fanno capo a quattro proponenti, invianti istanza nella stessa finestra temporale, il che determina la necessità di operare una valutazione integrata;

- la società proponente è quella che - rispetto alle altre - ha individuato il maggior numero di ricettori sensibili. Ad ogni buon conto l'identificazione dei ricettori complessivamente presenti comprende anche quelli identificati dalle altre società, fino a comprendere circa 35 ubicazioni "sensibili" all'impatto combinato rumori-vibrazioni.

Sulla scorta di queste valutazioni, risultano critiche le installazioni riferite agli aerogeneratori nn. 4, 7, 8, 11, 17, 20. Solo per gli aerogeneratori nn 11 e 17 non vi sono anche contestuali ricadute in termini di pericolo per gittata atteso che la distanza da tali ricettori è in ogni caso superiore a 250 m (vedasi punto dedicato).

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

La sezione della valutazione riferita al calcolo del campo elettro-magnetico dichiara di utilizzare i metodi delle norme CEI 211-4 e 211-6, applicati "cautelativamente alla massima corrente di impiego, ovvero la massima corrente che può interessare la linea di trasporto prevista tra impianto di Stornarella e cabina di consegna a Candela nelle normali condizioni di esercizio [...] in coincidenza con elevata intensità di risorsa eolica"

La stima dell'intensità dei campi è stata effettuata ipotizzando l'impiego di cavi unipolari a trifoglio direttamente interrati a un metro circa di profondità rispetto al piano campagna.

Il campo di induzione magnetica registra valori sempre rispettosi sia del valore massimo di esposizione ex DPCM 8 luglio 2003, sia il valore di attenzione di 10µT.

Si precisa che che il cavidotto sarà sviluppato per l'intero tracciato lungo gli assi viari esistenti.

Il campo elettrico risulterà essere trascurabile in considerazione della tipologia di linea in cavo interrato.

f) Norme di progettazione

Lo studio di impatto ambientale si imposta su dichiarazioni di coerenza con il quadro programmatico generale, urbanistico ed economico.

Considerate le caratteristiche anemologiche del sito prescelto per la realizzazione dell'impianto eolico, in fase di progettazione è stato considerato l'unico modello ad oggi disponibile con potenza elettrica nominale pari a 3 MW ovvero il modello Vestas V90/3MW.

Ogni aerogeneratore verrà ancorato al suolo mediante una fondazione in cemento armato, che sarà interrata fino ad una profondità massima di 3 m dal piano campagna, ed avrà dimensioni pari a 225 m² (con lato pari a 15 m e altezza massima di 2 m). Una volta terminata la fase di montaggio la fondazione di cemento armato non sarà visibile in quanto completamente ricoperta con terreno di riporto.

g) Dati di progetto e sicurezza

Il progettista riferisce nel SIA i risultati della propria analisi di rischio

La stima di gittata relativa al modello V90/3MW, contemplante l'ipotesi di moto irrotazionale della pala, distacco della pala dal rotore con un angolo di 45° sul piano verticale con il rotore in posizione *sopravento*, porterebbe ad un valore di circa 140 m (dati di letteratura tecnica VESTAS).

Già il progettista, come anticipato in altra sezione, ha individuato, sulla base della cartografia di base attualmente disponibile per l'area di interesse predisposta dall'Istituto Geografico Militare ed aggiornata all'anno 1983, gli edifici presenti entro una distanza di 150 m dai singoli aerogeneratori individuando l'aerogeneratore A7 come quello maggiormente interessato dal sistema di relazioni così tracciato.

L'individuazione di una serie di emergenze come effettuata dai vari proponenti rientranti nella valutazione integrata del Comune di Stornarella, che di fatto ricomprende gli stessi ricettori definiti sensibili rispetto all'impatto acustico, consente anche a fronte di un valore di gittata più cautelativo di quello fornito, posto pari a 250 m- di evidenziare come problematico l'inserimento anche di altri aerogeneratori. Si segnalano complessivamente come critici, sotto questo profilo di impatto ambientale, i seguenti aerogeneratori: 4, 7, 8 e 20.

h) Norme tecniche relative alle strade

La relazione tecnica evidenzia la buona asservibilità dell'impianto dalla viabilità pubblica.

In ogni caso è posta in evidenza la necessità di effettuare interventi di adeguamento della viabilità esistente e adeguamenti del fondo stradale per tutto il tratto che conduce all'impianto, più nuovi tratti stradali, nella maggior parte dei casi, a mezza costa, effettuati mediante aumento dello spessore in misto stabilizzato e senza alcuna posa di CLB.

L'accesso alle piazzole degli aerogeneratori A2,A3,A12, A18 avviene attraverso una pista di servizio di nuova realizzazione.

Si tratta di piste di ampiezza da circa 5 m nei tratti rettilinei a 8 m in corrispondenza di curve.

Nessuna delle opere connesse o solidali agli aerogeneratori interessa strade denominate tratturi dal PUTT regionale..

i) Norme sulle linee elettriche

La connessione avverrà mediante cavidotto interrato che attraverserà, lungo il suo percorso, il territorio dei comuni di Stornarella, Ortanova, Ascoli Satriano e Candela.

Per il collegamento alla RTN verrà utilizzata la futura cabina primaria di TERNA, localizzata nel Comune di Candela, in prossimità della quale verrà realizzata la cabina di consegna.

La lunghezza complessiva calcolata del cavidotto è di circa ventotto km.

j) Pertinenze

Nel rilievo delle pertinenze è esaustiva la sezione dedicata al dimensionamento delle opere (par. 8.1.13- Relazione di Valutazione di impatto ambientale, pag. 39/110).

La relazione tecnica descrittiva spiega che la piazzola di pertinenza prevista in corrispondenza di ciascun aerogeneratore è di dimensioni 25x35, ovvero di 875 m².

In corrispondenza di ogni aerogeneratore di progetto dovrà essere realizzata una piazzola di dimensioni e caratteristiche funzionali alle manovre in sicurezza dei mezzi di cantiere e al posizionamento delle autogrù utilizzate per il montaggio delle componenti degli aerogeneratori. Ogni piazzola dovrà essere accessibile da parte dei mezzi di trasporto e delle autogrù, oltre che, durante il funzionamento dell'impianto, da parte dei mezzi delle squadre di

manutenzione ordinaria e di riparazione degli aerogeneratori. Nella gran parte dei casi si utilizzeranno piste esistenti; per otto aerogeneratori, invece, la pista di accesso dovrà essere realizzata ex novo. Le piste hanno una larghezza di circa 5 metri (ma in curva devono allargarsi ulteriormente, per consentire le manovre ai lunghi rimorchi che trasportano le pale degli aerogeneratori) ed avranno una lunghezza compresa fra 70 e 500 metri, a seconda di quanto distante sarà la singola piazzola dalla rete stradale.

Nel sito dell'impianto, oltre ai 20 aerogeneratori, verrà realizzata una cabina elettrica (cabina di smistamento) di ridotte dimensioni (55m²). Il collegamento elettrico dell'impianto verrà realizzato, per l'intero tracciato, tramite cavidotto interrato (ad una profondità di almeno un metro), posato lungo i tratti di pista di servizio alle piazzole e, quindi, lungo la viabilità esistente. Nel complesso si prevede la realizzazione di circa 13,7 km di cavidotto all'interno dell'area di impianto per il collegamento dei diversi aerogeneratori fra di loro e con la cabina di smistamento; il collegamento fra impianto e cabina primaria a Candela avrà invece una lunghezza di circa 28 chilometri.

In termini di ingombro, le opere necessarie e funzionali all'esercizio dell'impianto eolico interessano, nell'area d'impianto, una superficie complessiva pari a circa 22.000 m², dei quali 17.500 m² per la realizzazione delle piazzole, 4.500 m² per le fondazioni e 55 m² per la cabina di smistamento. A questa superficie si aggiunge un'area di cantiere di circa 9.600 m².

La realizzazione di nuove piste di servizio verso le piazzole riguarda complessivamente una lunghezza pari a circa 720 m.

Relativamente alla viabilità esistente e di collegamento alle piazzole degli aerogeneratori, gli interventi previsti riguardano sostanzialmente un allargamento della larghezza della carreggiata dagli attuali 2,5 m circa a 5,0 m nei tratti rettilinei e fino a 8,0 m nei tratti in curva, nonché un incremento della portanza. Tali interventi riguardano complessivamente una lunghezza pari a circa 10.700 m.

Altri tratti di strada non saranno coinvolti da interventi di adeguamento.

k) Le fasi di cantiere

Vi è una evidenza della "Tempistica di cantiere"

con organizzazione razionale della sequenza logistica delle operazioni. Per ogni aerogeneratore si prevedono circa 17/19 giorni di lavoro per la realizzazione delle piazzole e plinto di fondazione.

La realizzazione delle piazzole comporta in primis una scarificazione del cotico vegetale superficiale ed un livellamento della intera superficie mediante operazioni di scavo e riporto. Sulla superficie dedicata alla piazzola verrà posato un primo strato di pietrisco calcareo (dallo spessore di 20 cm) e quindi uno strato di misto granulare (dallo spessore di 20 cm); si provvederà poi a compattare il terreno creando le condizioni di portanza necessarie al transito dei mezzi di cantiere ed al collocamento delle gru. Le piazzole vengono realizzate di fianco all'area di fondazione della torre di sostegno.

La viabilità più adeguata al trasporto *in situ* delle componenti degli aerogeneratori è quindi rappresentata dall'Autostrada A14, qualsiasi sia la provenienza degli aerogeneratori (estero/nord Europa, Regione Puglia/Taranto, altro porti adriatici, ecc.). Uscendo dall'autostrada a Cerignola, i mezzi potrebbero proseguire sulla strada provinciale SS 17 fino a all'incrocio con la SS 16, quindi sulla SP 110 fino a Orta Nova e successivamente sulla SP 81, fino ad incrociare la strada che porta direttamente all'area d'impianto.

I) Dismissioni e ripristino dei luoghi

La sezione del SIA denominata "decomissioning" illustra la sequenza operativa delle operazioni di dismissione al termine della vita utile dell'impianto

Si provvederà in primis a smontare le pale e il perno centrale di ogni aerogeneratore; le pale, realizzate in vetroresina, verranno quindi sezionate in tronchi di dimensioni tali da consentire di essere caricati e trasportati su normali autocarri in idonei impianti di smaltimento.

Una gru provvederà successivamente a smontare la navicella che verrà a sua volta sezionata in più parti da trasportare, in fonderie che le utilizzeranno come "materia seconda".

La torre sarà a sua volta sezionata in tronchi da trasportare mediante normali autocarri in fonderie dove l'acciaio speciale di cui sono composti viene utilizzato come "materia seconda".

Al termine dello smontaggio delle singole componenti si provvederà allo smantellamento della

porzione di colletto del plinto alla base della torre di fondazione fino ad una profondità di 1 m al piano del terreno circostante. In questo modo il plinto di fondazione rimane interrato ad 1 m di profondità, consentendo tutte le normali operazioni agricole a cui era originariamente dedicata l'area in oggetto.

Infine si procedere alla rimozione del cavidotto elettrico mediante semplici operazioni di scavo, recupero del cavo elettrico e quindi immediata copertura con terreno prima asportato.

Quindi si può ipotizzare che non saranno necessari interventi per permettere l'accesso ad altri mezzi che non la gru, un scavatore, un carrello, ed eventualmente un autoarticolato di dimensioni stradali.

L'intera area viene quindi ricoperta di terreno vegetale ripristinando la forma originaria e ottenendo la sistemazione finale con la piantagione di vegetazione in analogia a quanto presente ai margini dell'area.

m) Misure di compensazione

Vengono illustrate misure di mitigazione standardizzate, riguardanti:

- la scelta del traliccio dell'aerogeneratore;
- scelta del layout (*allineamento prevalente secondo assi inclinati in modo da attestarsi sulla viabilità esistente, presentato come segno ordinatore nel territorio*);
- posa in opera di materiali aridi permeabili;
- scelte progettuali generali a basso impatto.

Non si fa esplicito riferimento a misure di compensazione reali, da porre in essere- ad esempio- in contesti differenti da quelli direttamente interessati dall'impianto o in altre possibili aree tematiche di intervento, a titolo di ristoro e/o rieducazione ambientale.

Note:

La valutazione integrata in capo al proponente, ovvero contemplante la presenza di altri impianti già approvati e/o in fase di autorizzazione, quale criterio progettuale e di redazione del SIA, è richiamata nel contesto di questa affermazione (SIA, pag. 59): "*all'interno dell'area vasta (10 km di raggio), le informazioni ad oggi disponibili riguardo localizzazione, layout e tecnologie impiegate non consentono di stimare e valutare gli eventuali effetti cumulativi determinati dalla realizzazione dell'im-*

pianto di Stornarella".

Considerato altresì, a pro:

- **che** il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui le sue aree di pertinenza non interessano:
 - ✓ aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;
 - ✓ aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);
 - ✓ l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.
 - ✓ le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
 - ✓ zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
 - ✓ crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
 - ✓ aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
 - ✓ Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
 - ✓ zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.
- **che** il progetto, non prevedendo l'installazione di

areogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell' Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

- **che** il progetto risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 a meno dei punti evidenziati nei contro;

Considerato altresì che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 1,4,19,20 distano meno di 100 m da ripe fluviali, definite emergenze geomorfologiche; in particolare i numeri 1 e 14 si avvicinano alle stesse ripe dal fronte esterno;
2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 nella parte in cui (lett. B) è richiamato il criterio di minimizzare gli impatti derivanti dalla realizzazione degli elettrodotti di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale. Infatti la soluzione di allacciamento prefigurata, non comune a quella degli altri proponenti, non appare quella più sostenibile sotto il profilo ambientale.

Circa le altre proposte: la Società Fortore prevede l'innesto alla linea 150 kV Ortanova-Cerignola secondo due distinte alternative progettuali; la Società Inergìa contempla già la SGTM verso la linea 380 kV Foggia-Candela; la Società Daunia Wind prevede la realizzazione in situ di una cabina di trasformazione ed un innesti tipo "palo-gatto" sulla RTN interessante l'area di progetto.

Detta criticità può trovare via di soluzione con l'avanzamento progettuale, ad esempio a livello di progettazione esecutiva a valle degli esiti della valutazione ambientale integrata tra i vari proponenti.

3. Il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 nella parte in cui (lett. F) la scelta dell'impianto si intende effettuata al fine di evitare la

creazione di barriere paesaggistiche. La risoluzione di tale criticità, determinata soprattutto per la presenza di altre proposte antagoniste nello stesso sito, viene rimandata alla sezione dedicata alla valutazione integrata dei parchi eolici concorrenti, presentati all'autorità competente per la valutazione nella stessa finestra temporale;

4. dalla valutazione emerge, per quanto riguarda l'impatto acustico, che in corrispondenza dei vari ricettori sensibili all'impatto ambientale composto dal "rischio per gittata" e "rumore/vibrazioni", individuati da tutti i proponenti delle iniziative eoliche locali e riscontrati opportunamente dall'Ufficio, risultano critiche le installazioni riferite agli aerogeneratori nn. 4, 7, 8, 11, 17, 20. Solo per gli aerogeneratori nn 11 e 17 non vi sono anche contestuali ricadute in termini di pericolo per gittata atteso che la distanza da tali ricettori è in ogni caso superiore a 250 m.

L'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, attesa l'istruttoria parziale sin qui resa e avulsa dall'analisi dei conflitti e dalla valutazione contestuale di tutti gli aerogeneratori, **ritiene idonei, sotto il profilo ambientale, gli aerogeneratori identificati dalle coordinate sotto indicate:**

identificativo

aerogeneratore EST (m) NORD (m)

2 2577058 4568850

3 2577593 4569143

5 2577159 4568078

6 2577643 4568545

9 2577395 4567412

10 2577655 4567820

11 2578165 4568272

12 2578661 4568610

13 2579157 4568998

15 2578144 4567561

16 2578743 4567968

18 2579615 4568755

In relazione alla necessità di operare una valutazione integrata tra le istanze di VIA e verifica di assoggettabilità pervenute entro il medesimo scaglione temporale di riferimento ex art. 8 del RR 16/2006, il Comitato VIA riunitosi il giorno 5 del mese di maggio del 2009, raccogliendo gli esiti di tutte le istruttorie relative alle medesime istanze e prendendo in considerazione tutti gli aerogeneratori sin qui ritenuti idonei sotto il profilo ambientale, ha proceduto alla valutazione contestuale degli stessi tenendo in debito conto, come di seguito esposto, la compresenza di installazioni nello stesso sito o in siti adiacenti ed operando, conseguentemente, ulteriori opportune selezioni.

Si ribadisce che la valutazione integrata è stata effettuata considerando, per ciascuno degli impianti presentati nella medesima finestra temporale, gli impatti ambientali e la compatibilità in base a criteri tecnici di valutazione (prescrizioni di regolamento, norme, ecc.)

A valle di tale valutazione e con riferimento alle sole installazioni risultate ambientalmente idonee, si è verificata la presenza di numerosi conflitti, dovuti all'eccessiva mutua vicinanza di diversi aerogeneratori.

A questo punto, in assenza di altri elementi dirimenti, si sarebbe dovuto procedere alla eliminazione di tutti gli aerogeneratori in conflitto (38 su 46 complessivamente risultati idonei ambientalmente).

Così operando si sarebbe prodotto un layout complessivo (dei quattro impianti proposti) assolutamente insostenibile dal punto di vista ambientale, con eccessivo sviluppo di cavidotti e aerogeneratori diffusamente presenti nel territorio, senza il rispetto di alcun criterio tecnico-ambientale di area vasta.

Per queste ragioni, si è operato verificando la possibilità di procedere in modo diverso, salvaguardando il territorio e massimizzando i benefici in termini di producibilità dell'energia degli interventi a realizzarsi.

In tale direzione si è proceduto operando una razionalizzazione e ottimizzazione del layout complessivo, come risultante dalle quattro proposte di impianto oggetto di valutazione integrata, eliminando dapprima gli aerogeneratori che determinavano il più alto numero di conflitti con altre macchine e, in secondo luogo, per quelle situazioni di assoluta indifferenza di un aerogeneratore rispetto

ad un altro, operando di modo da ottenere, contemporaneamente, un layout ottimizzato ed una equa distribuzione degli aerogeneratori "recuperati" tra i diversi istanti.

Il layout complessivo al netto delle specifiche istruttorie si compone, come evidente dalla figura, di un insieme di aerogeneratori più affollato a sud ed un progressivo diradamento dal centro fino alla parte nord, dove si presentano due aerogeneratori isolati- proposti dalla Società Daunia Wind- che pertanto esulano dal ragionamento che segue.

L'effetto selva derivante da detto affollamento è incompatibile con la ratio posta alla base delle valutazioni, nelle quali si è tenuto conto non solo dell'impatto visivo risultante sul paesaggio, ma anche della necessità di preservare opportuni spazi di manovra a favore dell'avifauna fruitrice di quest'area.

Nella selezione degli aerogeneratori la cui presenza può, in quest'ottica, essere sostenibile, si è utilizzato un criterio di ordinamento per file già impostato dalla viabilità esistente, conservando le installazioni che risultavano già favorite in termini di livello di utilizzo del suolo e di accessibilità logistica.

Nel merito si è comunque dovuto operare delle scelte contestuali, con riferimento alle singole conflittualità residue, laddove possibile, a favore di un aerogeneratore o dell'altro, per evitare tagli drastici a svantaggio di tutti i proponenti, nel modo di seguito descritto:

Gli aerogeneratori esenti da rappresentazioni conflittuali sono:

Sorgenia: 12

Inergia: 2, 10, 13

Fortore: 1

Daunia Wind: 1, 2, 6, 9

La migliore configurazione complessiva si realizzerebbe con un ordinamento per file poiché il criterio ordinatore già presente sul territorio appare dettato dall'impostazione delle strade interpoderali, che richiama l'allineamento degli aerogeneratori. E' opportuna, pertanto, la presenza di un unico aerogeneratore, anziché di un cluster dato da due o più macchine, la cui compresenza risulta impossibile, sia sotto il profilo ambientale sia, di frequente, sotto il profilo tecnico-logistico.

Partendo dal primo, da nord, dei due blocchi (o strisce) illustrati in figura, si rilevano in particolare, i conflitti I ed H che possono essere sciolti favorendo l'unica possibile compresenza di aerogeneratori a coppia, ovvero di 10 (DW) di 8 (I).


Nell'ambito dei conflitti F, G ed N si è consentita la massima conservazione possibile della fila lungo la quale sono allineati gli aerogeneratori proposti dalla Società Fortore, in particolare quelli indicati ai numeri 6, 7, 9.

Circa il conflitto M è possibile invece mantenere, sulla seconda fila, la posizione della macchina n. 1 (I), dopo aver soppresso le proposte delle macchine numeri 11 (DW) e 16 (S) rientranti in entrambi i conflitti M e N e pertanto arrecanti il maggior disturbo reciproco tra le varie proposte. Questa scelta consente di non privilegiare, nell'ambito della stessa striscia, le sole installazioni di Fortore e consentire una sorta di "compensazione" di attribuzioni.

Il conflitto R può essere risolto a favore dell'aerogeneratore n. 11 (I) che non è inquadrato in un ordinamento a file parallele e che si presta ad un layout più vario, come anche evidente dall'idea progettuale comprensiva degli sviluppi lineari delle opere accessorie di connessione interna. Lo stesso si può dire del conflitto S che pertanto viene risolto a favore dell'aerogeneratore n. 12 (I).

In entrambi i casi sono state sacrificate installazioni in capo a Sorgenia, che hanno la possibilità invece di emergere dalla terza fila, come meglio espresso nei ragionamenti che seguono, oltre che a favore di una distribuzione quanto più equa possibile di installazioni.

Poiché la prima fila -come risultante dalla valutazione integrata sopra esposta- risulta costituita in prevalenza da aerogeneratori proposti dalla società Fortore- per un semplice criterio di bilanciamento perequativo, è preferibile infatti risolvere i conflitti J,O a favore degli aerogeneratori proposti dalla società Sorgenia.



ID	Confitto	FORTORE	INERGIA	DAUNIAWIND	SORGEINA	Risoluzione confitti
A	13	4	14	5	DW	
B		3		9	S	
C	14	3	15		-	
D	15	3	15		F	
E		5	8		-	
F	6			6	F	
G	7	6			F	
H	8	8		11	I	
I	8		10	11	DW	
J	14		10		S	
K	12		13		DW	
L	16			15	S	
M	10	1	11	16	I	
N	9		11	16	F	
O		7		15	S (red/L)	
P	2			13	S	
Q	4			18	F	
R		11		2	I	
S		12		3	I	

ID	Confitto	FORTORE	INERGIA	DAUNIAWIND	SORGEINA
A	13	4	14	5	
B		3		9	
C	14	3	15		
D	15	3	15		
E		5	8		
F	6			6	
G	7	6			
H	8	8		11	
I	8		10	11	
J	14			10	
K	12		13		
L	16			15	
M	10	1	11	16	
N	9		11	16	
O		7		15	
P	2			13	
Q	4			18	
R		11		2	
S		12		3	

Nel secondo blocco si rileva che la terza fila può delinearsi più chiaramente, consentendone uno sviluppo ordinato, attraverso una minore occupazione di suolo da parte delle pertinenze, linee tecniche annesse (cavidotti e strade di accesso), uscenti dalla strada già esistente, comprese.

I conflitti J ed O possono risolversi, in questa ottica, a favore degli aerogeneratori nn 10 e 15 (S).

Ai fini della conservazione degli spazi di manovra per l'avifauna- necessità già espressa in ordine alla valutazioni delle singole proposte- e evitare l'occlusione di potenziali corridoi ecologici, si ritiene di non consentire l'approvazione degli aerogeneratori n. 5 (I) ovvero n. 8 (DW)- entranti nel conflitto E- e la n. 9 (DW).

Proseguendo, vi è da dire che il cluster costituito dai conflitti C-D-B si risolve, conservando il maggiore equilibrio tra le varie proposte e maggiore distanza reciproca, con la possibile compresenza degli aerogeneratori nn 9 (S) e 15 (F).

Sempre a titolo di compensazione tra le varie proposte, e nella logica della massima razionalizzazione di layout, è opportuno conservare la coppia di aerogeneratori competenti a Daunia Wind, nn. 13, 14 (DW) risolvendo così, rispettivamente, i conflitti K e A.

I conflitti P e Q occorre siano risolti nella ratio dei massimi allineamento ed accessibilità dalla viabilità esistente, nonché dell'equilibrio tra le due proposte localmente "antagoniste" (Sorgenia e Fortore), consentendo la presenza degli aerogeneratori 13 (S) e 4 (F).

Seguono mappa tabella sinottica rappresentative degli esiti finali dei ragionamenti della valutazione integrata.

Gli equilibri desiderati si raggiungono anche in considerazione degli aerogeneratori che esulano dai ragionamenti sopra esposti poiché esterni a posizioni conflittuali con elementi antagonisti.

Risoluzione conflitti nella Valut. integrata						
	proposte	idonee ambientalmente	fuori dai conflitti	n. assoluto	percentuale sulle idonee	n. assoluto
FORTORE	17	13	1	5	38,46%	6
INERGIA	14	12	3	4	33,33%	7
DAUNIA WIND	15	9	3	3	33,33%	6
SORGENIA	20	12	1	4	33,33%	5



Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata e comprensiva della valutazione integrata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **propone parere favorevole per gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dal proponente Sorgenia Spa, nel Comune di Stornarella, identificati delle coordinate sotto indicate:**

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
9	2577395	4567412
10	2577655	4567820
12	2578661	4568610
13	2579157	4568998
15	2578144	4567561

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- prima della conclusione della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della D.G.R. 35/2007, dovrà essere acquisito, da parte del competente Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, atto formale attestante l'avvenuta stipula di convenzione, così come prevista dall'art. 14, c.5 del Regolamento Regionale n. 16/2006, conformandosi in particolare al punto 9 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1462/2008;
- coinvolgere nelle pattuizioni di compensazione ovvero di ristoro ambientale anche il Comune di Ascoli Satriano, relativamente all'aerogeneratore n.9, distando lo stesso meno di 500 m dal suo confine amministrativo comunale. A tal proposito si ricorda che la verifica della distanza *va effettuata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore* (art.14, c.5, RR 16/2006);
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a

porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata ai punti precedenti (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;

- richiedere l'autorizzazione all'Autorità di Bacino della Puglia per tutte le linee tecniche (cavidotti-linee di trasmissione dell'elettricità) interessanti più aree zonizzate dal PAI sia come aree di rischio che come aree di pericolosità geomorfologica, fino alla Stazione finale di consegna, nonché attraversanti pertinenze di corsi d'acqua e di solchi di impluvio;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- prevedere comunque- come indicato nel progetto- che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- attesa la constatazione che il mancato accordo tra le quattro società e l'ubicazione delle pale, approvate per proprietà, comporterà con certezza un tortuoso percorso dei cavidotti e scavi di sviluppo presumibile pari a circa 80-100 km, con

penalizzazione del territorio e costo ambientale oltremodo alti, (*sarà necessario*) realizzare un unico progetto di cavidotto tra i ventiquattro aerogeneratori ritenuti idonei sotto il profilo ambientale ed un'unica sottostazione.

- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodoto di collegamento e relativa stazione di consegna.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che :
“per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Stornarella di 1453 metri lineari di rotore di aerogeneratori.

Quest'Ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Stornarella dalle società Sorigenia S.p.a., Fortore Energia S.p.a., Inergia S.p.a. e Daunia Wind S.r.l. nella finestra temporale di marzo 2007.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di marzo 2007 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 2182 metri lineari di rotore di aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Stornarella dal parametro di controllo, questo Ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione percentuale del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come

disposto dal punto 6) della predetta D.G.R., pari al 33%.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Sorigenia Spa oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 3 aerogeneratori sui 5 risultati idonei sotto il profilo ambientale, anche a valle degli esiti della risoluzione dei conflitti operata nella valutazione integrata.

Tale riduzione dovrà essere recepita dalla società Sorigenia Spa in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

Il presente parere si riferisce unicamente alla compatibilità ambientale del progetto proposto e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
 PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
 E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

RICHIAMATI gli artt. 15 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate *“Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autoriz-*

zazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 5 maggio 2009;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di esprimere parere favorevole** alla realizzazione del progetto di impianto eolico nel Comune di Stornarella, proposto il 29 Marzo 2007, dalla società Sorgenia Spa, con sede legale in Milano, alla via Ciovassino, n.1, CAP 20121, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa. Tale parere è reso per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di far pubblicare**, a carico del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della LR 11/2001;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 21 maggio 2009, n. 271

Procedure di V.I.A. - Ampliamento della coltivazione di cava di tufo calcarenitico. Loc. "Palombara" del Comune di Taranto/B. - Proponente: Vergine Giuseppe Fg. 17 p.lle 45-53-54-61-65-66 e 122; Fg. 17 p.lle 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121 e Fg. 8 p.lle 34-35-38-39-41-54; Fg. 23 p.lle 96-106-107-108-128-241; Fg. 17 p.lle 32-33-34-37-38-60-63.

L'anno 2009 addì 21 del mese di Maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 7139 del 15.05.08 la Ditta Giuseppe Vergine, con sede a Lizzano (TA) in Via Benedetto Croce, n° 6, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'ampliamento di una cava sita in loc.

“Palombara” dell’agro di Taranto contraddistinta nel NCT al Fg. 17 particelle 45-53-54-61-65-66-122-41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121-32-33-34-37-38-60-63, al Fg. 8 p.lle 34-35-38-39-41-54 ed al Fg. 23 p.lle 96-106-107-108-128-241;

- con nota acquisita al prot. 13120 del 23.09.08 la Ditta Giuseppe Vergine sollecitava l’esame del progetto da parte del Comitato VIA;
- con nota acquisita al prot. 15863 del 12.11.08, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota prot. n. 17110 del 05.12.08 si invitava la ditta a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all’intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 17363 del 10.12.08 la Provincia di Taranto richiedeva alla società una serie di integrazioni;
- con nota prot. n. 1232 del 29.01.09 si sollecitava la ditta a trasmettere la documentazione richiesta dalla Provincia di Taranto, invitando la stessa a trasmetterne copia anche a quest’Ufficio;
- con nota acquisita al prot. 1158 del 29.01.09 la Ditta inviava le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. 1806 del 06.02.09 la Provincia di Taranto trasmetteva il proprio parere favorevole all’intervento proposto con prescrizioni;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all’intervento;

il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 9.03.2009, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: «...omissis... Nella seduta del 7.11.2007, il Comitato VIA, valutando le proposte progettuali presentate dalla Ditta Vergine ha ritenuto opportuno “.....per quanto di Sua competenza, atteso che la stessa normativa in materia di

VIA prevede una valutazione complessiva di un’ipotesi progettuale e non già suddivisa in più lotti per di più adiacenti, di dover valutare i quattro interventi in un’unica soluzione per cui propone la ripresentazione del progetto con una Valutazione di Impatto Ambientale che tenga conto degli impatti cumulativi anche in relazione alle attività già esistenti.”

Al fine di ottemperare alle prescrizioni del Comitato, la Ditta ha presentato, in data 15.05.2008 prot. n 7139, uno Studio di Impatto Ambientale per l’intera area dei quattro cantieri per cui si richiede l’ampliamento.

Il progetto esaminato è costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato 1: Valutazione del Rumore Ambientale;
- Allegato 2: Misura delle emissioni diffuse;
- Allegato 3: Documentazione fotografica;
- Allegato 4: Analisi costi-benefici;
- Allegato 5: Sintesi Non Tecnica;
- Studio di Impatto Ambientale (SIA);
- Tavola 1: Inquadramento territoriale su catastale;
- Tavola 1a: Inquadramento territoriale su aerofotogrammetria;
- Tavola 2.01: Elementi del PUTT/P Regione Puglia (Ambiti Territoriali Estesi);
- Tavola 2.02: Elementi del PUTT/P Regione Puglia (Ambiti Territoriali Distinti);
- Tavola 2.03: Elementi del Piano Assetto Idrogeologico Regione Puglia;
- Tavola 2.04: Elementi del Piano Regionale Attività Estrattive Regione Puglia;
- Tavola 2.05: Elementi del Piano di Tutela delle Acque Regione Puglia;
- Tavola 2.05b: Elementi del Piano di Tutela delle Acque Regione Puglia;
- Tavola 2.06: Carta dell’Uso del Suolo;
- Tavola 3: Carta dei valori di polverosità;
- Tavola 4: Carta della Rumorosità.

L’area destinata all’ampliamento delle aree di cava già autorizzate, è ubicata in Loc.tà “ Palombara” in agro di Taranto/B a quote che vanno da 67m a 76m.

La richiesta di autorizzazione all’ampliamento dell’attività estrattiva riguarda le p.lle n.32-33-34-37-38-41-42-43-44-45-46-53-54-58-59-60-61-62-63-64-65-66-72-116-121 e 122 del foglio n. 17,

p.lle n. 96-106-107-108-128 e 241 del foglio di mappa n. 23 del Comune di Taranto/B e le p.lle n. 34-35-38-39-41 e 54 del foglio di mappa n. 8 già del Comune di Roccaforzata e trasferite al Comune di Taranto/B, estesi circa 232.900 mq (superficie sfruttabile) per un Volume di materiale calcarenitico estraibile pari a circa 3.450.700 mc.

L'area di cava si trova a circa 2 Km da Monteparano e vi si giunge dalla SS 7 ter tramite Strada Vicinale Canuddi al Km 6 e Strada Vicinale Fragnano-Faggiano.

Per tutti e quattro i siti è prevista l'estrazione di calcarenite in blocchi, la tipologia di coltivazione è "a fossa" ed è previsto un approfondimento massimo di 23 metri da p.c. La ditta ritiene di sistemare i cantieri esauriti predisponendoli ad una possibile utilizzazione in ordine alla stessa destinazione che avevano al momento dell'inizio dei lavori, per uso agricolo a seminativo.

È stato effettuato uno studio sulla stabilità delle pareti di cava e delle scarpate escludendo qualsivoglia fenomeno di cedimento o dissesto.

E' stato effettuato uno studio sulla valutazione del rumore ambientale e una misura delle emissioni diffuse in atmosfera.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "E"-valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento non è soggetta ad alcun vincolo.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).

L'area oggetto di intervento ricade solo parzialmente in un BC secondo il P.R.A.E.

I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione agricola di tipo E.

L'area in esame non è classificata tra quelle a rischio idraulico perimetrale dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Risulta agli atti (prot. n. 1806 del 06/02/2009) il parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Taranto.

In seguito all'esame della documentazione presentata dalla Ditta (SIA, elaborati grafici, ortofoto, ecc...) e in seguito a una ulteriore verifica della suddetta documentazione richiesta dal Presidente del Comitato VIA nella seduta del 03.03.2009, è emerso che in adiacenza alle aree di cava per cui si richiede l'ampliamento insiste una "Discarica di rifiuti non pericolosi con annesso impianto di trattamento e recupero" di proprietà della Società Vergine Srl.

L'impianto ubicato in Loc. "Palombara" al Foglio di mappa n. 23 del Comune di Taranto, p.lle n.6-95-97-98-99-100-101-109-117-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-159-162-167-168-170-171-172-173-174-187-196-199-201-203-204-208-209-221-222-235-245-256-257-258-259-260-261-266-267 risulta autorizzato alla realizzazione e gestione con Determina Dirigenziale n. 172 del 03.11.2005 della Provincia di Taranto (sospesa in data 02.01.12006 con Det. n. 1 e poi riconfermata in data 22.03.2006 con Det. n. 22).

Inoltre, con Determina Dirigenziale n. 384 del 19.06.2008 dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento atmosferico, IPPC-AIA, viene rilasciata alla Ditta Vergine Srl, l'AIA di cui al D.Lgs. n.59/2005.

Alla data di presentazione del progetto relativo alla richiesta di autorizzazione all'ampliamento delle cave (15.05.2008 prot. n 7139), così come richiesto dal Comitato VIA nella seduta del 17.11.2007, l'impianto di discarica adiacente al sito oggetto del presente parere era già stato autorizzato e il catino di cava già allestito.

Nella documentazione esaminata (SIA, allegati grafici, documentazione fotografica, ecc...) non si fa cenno alla presenza di tale impianto.

Nello specifico la carta dell'uso del suolo, che ha la funzione di individuare tutte le attività produttive e le destinazioni dei terreni comprese nel raggio di un Km dall'intervento proposto, classifica i terreni sede dell'impianto di smaltimento come terreni adibiti ad uso agricolo (seminativo). Tutta la documentazione fotografica e cartografica non mostra l'esistenza di tale impianto di smaltimento che risulta invece adiacente ai lotti della cava in oggetto.

Viene dunque meno la richiesta formulata dal Comitato nella seduta del 7.11.2007 e presentata dalla Ditta in data 15.05.2008 prot. n 7139, in cui si richiede esplicitamente di considerare tutte le atti-

vità presenti nel raggio di un Km dall'area oggetto di intervento e di valutarne gli impatti cumulativi.

Alla luce delle suddette considerazioni il Comitato VIA, per quanto di sua competenza, ritiene di non poter valutare favorevolmente il progetto proposto dalla Ditta Vergine*omissis*....»

- con nota prot. n. 3289 del 12.03.09 quest'Ufficio, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, comunicava alla ditta, che il Servizio Ecologia stava provvedendo ad adottare formale provvedimento negativo, e pertanto si invitava il proponente ad inviare entro il termine di dieci giorni a trasmettere per iscritto eventuali osservazioni;
- **considerato che alla data della presente, non risultano pervenute controdeduzioni al preannunciato parere negativo notificato in data 12.03.09 prot. n. 3289, e che sono trascorsi abbondantemente più dei 10 gg previsti ai sensi dell'art. 10 bis della L. N. 241/90, si ritiene di confermare il parere non favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto, così come espresso dal Comitato V.I.A. nella seduta 09.03.2009;**
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c. 3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata

che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 09.03.2009 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **di esprimere parere non favorevole di VIA** al progetto e SIA proposti dalla Ditta Giuseppe Vergine, con sede a Lizzano (TA) in Via Benedetto Croce, n° 6, riguardanti l'ampliamento di una cava sita in loc. "Palombara" dell'agro di Taranto contraddistinta nel NCT al Fg. 17 particelle 45-53-54-61-65-66-122-41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121-32-33-34-37-38-60-63, al Fg. 8 p.lle 34-35-38-39-41-54 ed al Fg. 23 p.lle 96-106-107-108-128-241;
- **il presente provvedimento dovrà essere:**
 - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Taranto;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il funzionario istruttore
Sig.ra C. Mafra

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 26 maggio 2009, n. 291

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - POR PUGLIA Misura 1.3 - Intervento di difesa dei litorali sabbiosi del comune di Lecce colpiti da fenomeni di erosione - Variante n. 2 - Proponente: Comune di Lecce - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico.

L'anno 2009 addì 26 del mese di maggio in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3236 del 10.02.2009 il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Settore Lavori Pubblici di Lecce trasmetteva, per le approvazioni di competenza, al Servizio scrivente ed al Servizio Demanio Marittimo, Fluviale e Lacuale della Regione Puglia la una perizia di variante all'originario progetto di difesa del litorale del proprio territorio, già oggetto di specifica valutazione da parte del Servizio scrivente pronunciata con Determinazione Dirigenziale n. 198/20002;
- con nota prot. n. 4096 del 27.03.2009 l'Ufficio scrivente comunicava all'ente proponente, alla rovincia di Lecce, all'ARPA Puglia ed al Servizio Demanio Marittimo, Fluviale e Lacuale che: "...Tale variante prevede oltre al ripascimento del litorale con sabbia proveniente da cava di terra, come peraltro già considerato nel precedente progetto e argomento quindi della precedente valutazione, il posizionamento di strutture artificiali tipo "Tecnoreef" a formazione di barriere soffolte, parallele alla costa, a difesa dello stesso ripascimento. La variante, da intendersi quale intervento pilota su un tratto di costa, ha dichiaratamente una natura sperimentale e verrebbe adottata esclusivamente su due

"celle" a nord del faro di San Cataldo, ove particolarmente pronunciato il fenomeno erosivo. Le opere si inseriscono in un'area molto importante dal punto di vista naturalistico, riconosciuta degna di particolare tutela; in particolare, per ciò che interessa la variante in questione, vi è da segnalare la presenza del SIC codice IT9150025 "Torre Venneri" e IT9150032 "Le Cesine" (entrambi posidonieti) che potrebbero essere interessati indirettamente alla realizzazione delle opere, sia in fase di cantiere che di esercizio. Tale contesto ambientale era stato d'altronde già riconosciuto nella precedente procedura di V.I.A., allorché il progetto presentato era stato assoggettato non solo alla procedura di verifica, secondo la lettera B.1.e)...della L.R. n. 11/2001 ma anche alla contestuale Valutazione di Incidenza. Ciò premesso e considerato che

- *le opere previste in variante ricadono anch'esse nell'allegato B della predetta Legge...(medesima lettera B.1.e) e devono comunque ritenersi sostanziali al progetto originario (commi 5 art. 4);*
- *le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 17/07 alla L.R. n. 11/2001 e in particolare quanto previsto al comma 3 dell'art. 4, impongono che "Siano assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti di interventi ed opere identificati nell'allegato B,...qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 03/43/CEE" e di conseguenza il progetto di variante in esame deve essere assoggettato a procedura di V.I.A.*

Tutto ciò premesso...si invita il Comune proponente a provvedere a quanto previsto dalla citata Legge n. 11/2001 ed in particolare dagli artt. 8, 10 e 11...";

- Con nota acquisita al prot. n. 4439 del 06.04.2009 l'ente istante trasmetteva lo S.I.A. redatto in conformità dell'art. 8 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., comunicando che stava procedendo agli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 11 della richiamata normativa;

- Con nota pervenuta il 15.05.2009 veniva trasmessa la Determinazione Dirigenziale n. 225 del Comune di Lecce - Settore LL. PP. - con la quale si **revocava** la determinazione n. 207 del 04.05.2006 di approvazione della perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di *Difesa dei litorali sabbiosi del Comune di Lecce e zone limitrofe colpiti da fenomeni di erosione*, nella quale si prevedeva il prelievo di sabbia marina della cava individuata, in area demaniale, a nord di Brindisi e si **approvava** la nuova, seconda perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di *Difesa dei litorali sabbiosi del Comune di Lecce e zone limitrofe colpiti da fenomeni di erosione*;
- Con nota acquisita al prot. n. 5786 del 19.05.2009 l'ente proponente trasmetteva il supporto informatico degli elaborati progettuali già trasmessi;
- Con nota prot. n. 5855 del 20.05.2009 l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali presso il Servizio Ecologia, relativamente alla valutazione di incidenza della variante in argomento, si pronunciava come segue:

“Il progetto in questione (già oggetto di specifica valutazione da parte di questo Servizio pronunciata con determinazione dirigenziale n.198 del 2002) che prevedeva, in origine, un ripascimento protetto da pennelli trasversali ed opere accessorie di sistemazione e protezione delle dune, ha subito un tormentato iter autorizzativo, soggiacendo nel tempo a diverse varianti fino alla definitiva proposta qui esaminata.

Essendo già realizzati i pennelli trasversali, l'intervento proposto prevede il ripascimento dell'area interessata con sabbia silicea proveniente da cava di terra e la realizzazione di barriere soffolte componibili modello Tecnoreef, perpendicolari agli stessi pennelli. Tale intervento, dichiaratamente “pilota”, prevede gli interventi solo sulle due celle delimitate da tre pennelli per una lunghezza complessiva di 513 metri. La realizzazione dei moduli componibili Tecnoreef è prevista a fondali di profondità variabili di 2 - 2,5m per un'ampiezza di circa cinque metri e completamente sommersi.

Ferma restando la positiva valutazione del 2002 sul ripascimento proposto (20.000 mc di sabbia) e la necessaria, pregiudiziale valutazione circa la qualità dei materiali da utilizzare e la compatibilità di questi con la spiaggia esistente, a cura dell'ARPA Puglia, si osserva quanto segue.

*Dalla documentazione presentata e dalla documentazione in possesso di questo Ufficio risulta che la biocenosi più diffusa nell'area di intervento è quella delle Sabbie Fini Ben Calibrate mentre viene esclusa la presenza di *Posidonia oceanica*, presente più al largo (SIC “Torre Venneri”).*

*Il limite superiore della prateria è caratterizzato da una distribuzione “a macchia di leopardo”, con frange e macchioni di vegetazione impiantate su fondo sabbioso, con tratti di matte morta ricolonizzata da specie algali invasive (del genere *Caulerpa*). Esclusa l'interferenza diretta con l'habitat tutelato, gli impatti presumibili legati alla realizzazione del progetto possono essere schematicamente ricondotti all'aumento della torbidità dell'acqua legato sia alle operazioni di ripascimento che al posizionamento delle barriere soffolte, all'eventuale diretta distruzione di fondali di pregio dovuta agli stessi moduli Tecnoreef.*

*Considerata la volontà del proponente di eseguire attività di monitoraggio circa l'evoluzione del litorale nei due anni successivi alla realizzazione del progetto, vista la legge regionale n. 11/2001 e considerati gli atti dell'Ufficio, si esprime **parere favorevole con le seguenti prescrizioni** all'intervento, ai fini della sola valutazione d'incidenza:*

- dovranno essere messe in atto tutte le tecniche, dispositivi, accorgimenti, al fine di limitare e delimitare la torbidità dell'acqua (idonee condizioni meteo marine, utilizzo di panne galleggianti ecc.);
- dovranno essere messe in atto tutte le forme di mitigazione e controllo avanzate dal proponente ed in particolare quanto previsto dal documento “Specifiche tecniche monitoraggio”; i risultati parziali e definitivi del monitoraggio dovranno essere inviati anche a questo Ufficio;
- le strutture modulari non dovranno essere posizionate su fondali caratterizzati da substrato duro e/o dalla presenza dell'habitat tutelato”;
- con nota pervenuta in data 22.05.2009 l'ammini-

strazione istante trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate su "il Giornale" (quotidiano a diffusione nazionale), su "Puglia" (quotidiano a diffusione locale), entrambi datati 07.05.2009, e sul B.U.R.P. n. 58 del 16.04.2009;

✓ **Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 20.05.2009, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, rilevava quanto segue:**

Si tratta di un intervento che prevede la realizzazione di un ripascimento protetto da pennelli e barriere sommerse, finalizzato al recupero di un tratto di litorale ricadente nel territorio comunale di Lecce.

Il progetto è stato già sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e a valutazione di incidenza e, con determinazione n. 198/02 del Dirigente del Settore Ecologia ha ottenuto la esclusione dalla procedura di VIA e la Valutazione di Incidenza positiva, con la prescrizione di utilizzare per il ripascimento esclusivamente sabbie di cava a terra, con l'esclusione di impiego di sabbie prelevate in mare.

Durante l'esecuzione dei lavori, successivamente alla realizzazione dei pennelli, con nota prot 43670 del 21/05/03, il Settore Demanio regionale prescriveva, pena la revoca della concessione, che i ripascimenti venissero effettuati con l'impiego di sabbia di mare e non da cave di terra, così come previsto nel progetto precedentemente approvato.

Nelle more della predisposizione di una variante finalizzata alla modifica dei sedimenti da impiegare, il proponente approntò una prima perizia di variante, approvata con determinazione n. 174 del 15.04.2005 del Comune di Lecce, la quale prevedeva, tra l'altro, l'esecuzione di due nuovi pennelli.

Successivamente il proponente ha predisposto una nuova progettazione che prevedeva di reperire la sabbia di mare in un'area posta 1.5 miglia dalla costa nord di Brindisi.

Tale variante, approvata in sede di conferenza dei servizi dal Demanio, veniva nuovamente sottoposta a VIA e otteneva parere favorevole con determina n. 138/2006.

La variante veniva pertanto definitivamente approvata con Determinazione Dirigenziale n. 207 del 04.05.2006 del Comune di Lecce.

Una serie di vicende giudiziarie che hanno visto contrapposti i Comuni di Brindisi e Lecce circa il prelievo della sabbia, hanno difatto bloccato i lavori ed impedito da parte dell'appaltatore la sottoscrizione dell'atto di Sottomissione.

Per sbloccare la situazione si sono cercate soluzioni alternative, che hanno portato alla redazione di una nuova perizia di variante che prevede un piccolo intervento di ripascimento, realizzato con sabbia silicea di natura alluvionale, rinveniente da cava di terra, opportunamente certificata, e compatibile per composizione chimica fisica e per colorazione con quella esistente in situ.

Il ripascimento sarà protetto da barriere soffolte di nuova concezione, del tipo Tecnoreef, le quali, a titolo sperimentale, saranno utilizzate in corrispondenza di due celle, delimitate da tre pennelli, per una lunghezza complessiva di circa 500 m.

Il Comune di Lecce, con determinazione N. 225 del 12/05/09 ha revocato la Determinazione Dirigenziale n. 207 del 04.05.2006 ed ha approvato la nuova Perizia di variante.

CONSIDERAZIONI

Il progetto, dopo un tormentato iter, nella attuale configurazione è sostanzialmente conforme a quello derivante dalla applicazione delle prescrizioni originariamente individuate dal Settore Ecologia della Regione.

La variante più importante è costituita dall'impiego realizzazione delle barriere soffolte, le quali, tuttavia, saranno realizzate a titolo sperimentale, per una limitata lunghezza, impiegando piccoli moduli componibili modello Tecnoreef delle dimensioni ciascuno di circa 8x1 m .

Il proponente dichiara inoltre di impegnarsi ad effettuare un monitoraggio dell'efficacia di tali strutture nel tempo mediante la realizzazione di tutta una serie di attività (rilevazioni batimetriche, rilievi della linea di riva elaborazioni dati ecc.) sommariamente descritte nella Relazione Generale (da pagina 25 a pagina 30) e dettagliate nell'Allegato "I" Specifiche Tecniche di Monitoraggio.

L'intervento ricade in prossimità del del SIC marino "Torre Venneri" ed è stato pertanto sottoposto a Valutazione di Incidenza con esito positivo, condizionato alle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere messe in atto tutte le tecniche, dispositivi ,accorgimenti, al fine di limitare e deli-

mitare la torbidità dell'acqua (idonee condizioni meteo marine, utilizzo di panne galleggianti ecc.);

- *dovranno essere messe in atto tutte le forme di mitigazione e controllo avanzate dal proponente ed in particolare quanto previsto dal documento "Specifiche tecniche monitoraggio"; i risultati parziali e definitivi del monitoraggio dovranno essere inviati anche a questo Ufficio;*
- *le strutture modulari non dovranno essere posizionate su fondali caratterizzati da substrato duro e/o dalla presenza dell'habitat tutelato*

CONCLUSIONI

Come si è detto, l'intervento proposto, così come oggi modificato a seguito delle perizie di variante, è sostanzialmente conforme a quello derivante dall'accoglimento delle originarie prescrizioni formulate dal Settore Ecologia della Regione Puglia.

L'impiego di barriere soffolte dovrebbe essere supportato dai risultati di uno studio su modello matematico che consentano di prevedere gli effetti delle opere sulla dinamica costiera.

Tuttavia, attesa la natura "pilota" dell'intervento proposto e la volontà espressa dal proponente di monitorare in corso d'opera i risultati conseguiti, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dello stesso purchè la attività di monitoraggio sia svolta con la supervisione di un Istituto scientifico pubblico dotato di specifiche competenze in materia.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole all'intervento nel suo complesso con le seguenti prescrizioni:

- *dovranno essere messe in atto tutte le tecniche, dispositivi, accorgimenti, al fine di limitare e delimitare la torbidità dell'acqua (idonee condizioni meteo marine, utilizzo di panne galleggianti ecc.);*
- *dovranno essere messe in atto tutte le forme di mitigazione e controllo avanzate dal proponente ed in particolare quanto previsto dal documento "Specifiche tecniche monitoraggio"; i risultati parziali e definitivi del monitoraggio dovranno essere inviati anche al Servizio Ecologia della Regione Puglia;*
- *dovrà essere acquisita, preventivamente alla realizzazione dell'intervento, la valutazione del-*

l'ARPA Puglia circa la qualità dei materiali da utilizzare per il ripascimento e la compatibilità di questi con la spiaggia esistente;

- *le strutture modulari non dovranno essere posizionate su fondali caratterizzati da substrato duro e/o dalla presenza dell'habitat tutelato*
- *la attività di monitoraggio abbia i contenuti minimi individuati nell'allegato I della Perizia di Variante n. 2 e sia svolta con la supervisione di un Istituto Scientifico Pubblico di comprovata competenza in materia che provvederà a trasmettere i report al Settore Ecologia della Regione;*
- *la sommergenza delle barriere sia tale da garantire un adeguato scambio idrico e da non creare ostacolo o pericolo alla fruizione diportistica della spiaggia;*
- *Qualora il monitoraggio dovesse evidenziare effetti negativi sulla circolazione idrica, e, in generale sulla morfodinamica costiera, nonché su habitat tutelati, si dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione della barriera.*
- *L'area di cantiere dovrà essere localizzata ad idonea distanza dal SIC terrestre.*

- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**
- **Richiamati gli artt. 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**
- **Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di esprimere**, per tutte le motivazioni e la prescrizione espressa in narrativa e che qui si intende integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.05.2009, **parere favorevole alla compatibilità ambientale** per il progetto POR PUGLIA Misura 1.3 - Intervento di difesa dei litorali sabbiosi del comune di Lecce colpiti da fenomeni di erosione - Variante n. 2, proposto dal Comune di Lecce - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico -.

Il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge.

- **Di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- **Di far pubblicare**, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- **Di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **Di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo

Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 26 maggio 2009, n. 292

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitanti di Sava, Manduria e delle Marine di Manduria - Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A..

L'anno 2009 addì 26 del mese di maggio in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 13803 del 23.11.2006 l'Acquedotto Pugliese S.p.A. con sede legale in Bari - Via Cognetti, 36 -, relativamente alla realizzazione dell'impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitanti di Sava, Manduria e delle Marine di Manduria, comunicava al Servizio scrivente, al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, all'AATO Puglia ed ai sigg. Sindaci del Comuni di Manduria e Sava, quanto segue: "...*Fra gli interventi urgenti a stralcio, inseriti nell'allegato "A" del Decreto 179 del 17.11.2005 per adempiere agli obblighi*

comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, è compreso quello indicato in oggetto. Tale intervento...di potenzialità superiore a 10.000 abitanti...ricadendo fra le infrastrutture di cui alla voce B.2am dell'elenco B.2, soggetto alla procedura di verifica di cui all'art. 18 delle L.R. N. 11/01. Tanto premesso...si richiede di assoggettare alla procedura di verifica l'intervento in argomento...".

A tale scopo allegava alla predetta nota elaborati progettuali inerenti il progetto preliminare.

- con nota prot. n. 14975 del 14.12.2006 il Servizio Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto presso Comuni di Sava e Manduria così come disposto dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate ad adempiere a quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 5 della stessa L.R., compreso il rilascio del parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 9336 dell'11.06.2007 l'AQP S.p.A. trasmetteva copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 05.04.2007;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 5672 dell'08.04.2008 la società proponente comunicava al Servizio scrivente che: *"...Con Decreto n. 06/Cd/A del 14.02.2008...il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo delle opere in oggetto. Tale Decreto statuisce...che tale approvazione sostituisce, ai sensi dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3271 de 13.03.2003, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di Organi Regionali, provinciali e comunali, ma con la prescrizione che, in ogni caso, venga acquisito il parere di compatibilità ambientale. A tal fine si invita nuovamente codesto Ufficio a voler comunicare a questa Società gli esiti della procedura di verifica di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. N. 11/2001 ..."*;
- con nota prot. n. 6400 del 24.04.2008 il Servizio scrivente riscontrando la nota sopra esplicitata comunicava alla società proponente, ai sigg. Sin-

daci di Sava e Manduria ed al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia che: *"...la predetta procedura prevede, da parte delle amministrazioni comunali interessate, adempimenti obbligatori e propedeutici all'espressione del parere finale. E con nota prot. n. 14795 del 14.12.2006...quest Settore ha provveduto a richiedere alle stesse quanto di specifica competenza anche se, a tutt'oggi, non risulta pervenuto alcun riscontro in merito. Nel ribadire la necessità e la propedeuticità di quanto richiesto, si coglie l'occasione per sollecitare le Amministrazioni Comunali, che leggono per conoscenza a voler provvedere con cortese sollecitudine all'espletamento dei rispettivi adempimenti. Si fa infine rilevare che negli atti prodotti non è stata considerata...la presenza di aree naturali sia in corrispondenza dello scarico (SIC "Torre Colimena" IT9130001) che a breve distanza dello stesso (SICmare "Torre Colimena") e dall'impianto proposto (Zona 2 della Riserva Naturale Orientata regionale dell'area protetta "riserva del Litorale Tarantino Orientale" (L.R. N. 24/2002) per cui si chiede di voler produrre apposito elaborato relativo alla valutazione di incidenza ambientale..."*;

- con nota acquisita al prot. n. 10643 del 29.07.2008 l'AQP S.p.A. informava il Servizio scrivente, i sigg. Sindaci di Sava e Manduria, il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, nonché la Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente - che *"...questa Società, vista la presenza di aree naturali sia in corrispondenza dello scarico...che a breve distanza dallo stesso...e dall'impianto proposto...sta redigendo, in relazione all'intervento in oggetto, apposito Studio d'Impatto Ambientale, al fine di attivare la V.I.A..."*;

VISTO CHE:

- come già preannunciato con la suddetta nota l'AQP S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 14102 del 09.10.2008, trasmetteva al Servizio scrivente, comunicandolo ai sigg. Sindaci di Sava e Manduria, al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, alla Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente -

ed all'Assessorato Opere Pubbliche - Settore LL. PP. -, lo Studio di impatto Ambientale e la valutazione di incidenza relativi all'intervento in oggetto;

- con nota prot. n. 14478 del 16.10.2008 il Servizio scrivente richiedeva alla proponente il progetto definitivo dell'opera in argomento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 11/01, che la società trasmetteva con nota acquisita al prot. n. 15497 del 03.11.2008;
- con nota prot. n. 15775 dell'11.11.2008 il Servizio scrivente invitava l'AQP S.p.A. a depositare gli elaborati progettuali dell'intervento in argomento presso le amministrazioni interessate, nonché a provvedere alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava gli enti coinvolti ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01). Le pubblicazioni di rito venivano effettuate dalla società proponente sui giornali "Messaggero" (quotidiano a diffusione nazionale), "Nuovo Quotidiano" (quotidiano a diffusione locale) e sul BURP n. 22, tutti datati 05.02.2009;
- con nota prot. n. 1313 del 30.01.2009 il Servizio scrivente trasmetteva, per il parere di competenza, gli elaborati progettuali dell'opera in argomento all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali presso il Servizio Ecologia - Regione Puglia -;
- con nota acquisita al prot. n. 2755 del 02.03.2009 l'AQP S.p.A. trasmetteva, comunicandolo per conoscenza al Servizio scrivente, gli elaborati progettuali presso le amministrazioni interessate, informando che: "...il progetto preliminare relativo alla condotta sottomarina di scarico dell'impianto di depurazione consortile, finanziata nell'ambito degli interventi previsti nel II atto integrativo all'Accordo di programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", è in fase di completamento. E' altresì in corso di redazione lo Studio d'Impatto ambientale e la valutazione di incidenza afferenti la condotta sottomarina, che saranno trasmessi, non appena ultimati...";

- con nota prot. n. 2822 del 03.03.2009 il Servizio Ecologia comunicava alla ditta proponente che il Comitato Reg.le di V.I.A., nella seduta del 26.02.2009, aveva rilevato quanto segue:

"Si tratta del progetto esecutivo dell'Impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitati di Sava, Manduria e delle Marine di Manduria", redatto dalla società Acquadotto Pugliese S.p.A. nel corso del 2007. Ai sensi della L.R. Puglia n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii., l'opera in oggetto ricade all'interno dell'Elenco A.2 e in particolare "A.2.1 impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.....", avendo considerato a tal proposito che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della citata norma, le soglie dimensionali ivi indicate devono essere ridotte del 50 per cento poiché l'opera ricade all'interno di un'area naturale.

In particolare la condotta di scarico dell'effluente depurato attraversa il SIC "Torre Colimena" (IT9130001), mentre di fronte al punto di immissione è presente il SICmare "Torre Colimena". La condotta adduttrice all'impianto lambisce infine la Zona 2 della Riserva Naturale Orientata Regionale dell'area protetta "Riserve del litorale tarantino Orientale".

Pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. il SIA deve contenere gli elementi di cui all'Allegato G del Decreto n. 357 del 1997, al fine della Valutazione d'incidenza ambientale".

Il presente parere viene espresso sulla base della documentazione di seguito elencata prodotta dall'istante.

Progetto Esecutivo costituito dai seguenti allegati:

Relazione generale	01
Allegato Fotografico	01 A
Relazione tecnica	02
Computo metrico estimativo	03
Elenco prezzi unitari	04
Analisi dei prezzi	05
Capitolato Speciale d'Appalto (Capo I, Capo II)	06
- Elenco tubazioni	06 A
- Elenco utenze elettriche	06 B

- Elenco cavi	06 C	“Platea e tettoia stazione trattamento bottini -	
- Elenco strumenti	06 D	casseforme, armature e opere in	
- Elenco apparecchiature	06 E	carpenteria metallica	
- Specifiche opere elettromeccaniche	06 F	montaggio”	C15
- Disciplinare impianti elettrici	06 G	Post-ispessitore casseforme	C16
Cronoprogramma	06 H	Canale U.V. casseforme	C19
Relazione geologica	07	Post-ispessitore coperture in PRFV	C20
Rel. Imp. El legge 11 Febbraio 1994 n. 109		Vasca di stabilizzazione - casseforme	
e norma CEI 0-2 e Calcoli elettrici”	08	pianta e sezioni A-A/B-B	C21
Relazione di calcolo strutturale	9	Vasca di stabilizzazione - casseforme	
Schema di contratto d’appalto	10	sezioni C-C/D-D/E-E/F-F/G-G/H-H/I-I	C22
Quadro dell’incidenza percentuale della		Ispessimento dinamico - tettoia - pianta di	
manodopera	11	copertura e sezioni C-C/D-D	C26
Piano di sicurezza e coordinamento	12	Prospetti e sviluppo della recinzione	C33
Piano di manutenzione dell’opera	13	Cabina elettrica sezione, prospetto e	
Fascicolo tecnico dell’opera	14	particolari armature	C51
Piano particellare di esproprio	15	Edificio disidratazione meccanica prospetti	C53
		Edificio ricircolo prospetti	C57
		Edificio soffianti prospetti	C60
		Edificio uffici e quadri elettrici prospetti	C63
Corografia generale inquadramento		Stazione di sollevamento e grigliatura presso	
impianto	G01	impianto esistente - Prospetti	C78
Estratto planimetrico di PRG	G02	Corografia di inquadramento	G14
Planimetria catastale	G03	Planimetria di dettaglio - Foglio 1 di 18	G15
Planimetria progetto e tracciamenti -		Planimetria di dettaglio - Foglio 2 di 18	G16
Sollevamento presso impianto esistente	G09	Planimetria di dettaglio - Foglio 3 di 18	G17
Planimetria sistemazione area		Planimetria di dettaglio - Foglio 4 di 18	G18
e inserimento ambientale	G10	Planimetria di dettaglio - Foglio 5 di 18	G19
Planimetria progetto e tracciamenti	G11	Planimetria di dettaglio - Foglio 6 di 18	G20
Planimetria sistemazione area - Viste e		Planimetria di dettaglio - Foglio 7 di 18	G21
particolari per impatto ambientale	G12	Planimetria di dettaglio - Foglio 8 di 18	G22
Planimetria demolizioni e nuove costruzioni -		Planimetria di dettaglio - Foglio 9 di 18	G23
Sollevamento presso impianto esistente	G13	Planimetria di dettaglio - Foglio 10 di 18	G24
Schema a blocchi quantificato	S01	Planimetria di dettaglio - Foglio 11 di 18	G25
Grigliatura fine - misuratore di portata e		Planimetria di dettaglio - Foglio 12 di 18	G26
dissabbiatura casseforme pianta - sezioni		Planimetria di dettaglio - Foglio 13 di 18	G27
C-C/D-D	C01	Planimetria di dettaglio - Foglio 14 di 18	G28
Grigliatura fine - misuratore di portata e		Planimetria di dettaglio - Foglio 15 di 18	G29
dissabbiatura casseforme pianta - sezioni		Planimetria di dettaglio - Foglio 16 di 18	G30
A-A/B-B	C02	Planimetria di dettaglio - Foglio 17 di 18	G31
Equalizzazione presso impianto esistente -		Planimetria di dettaglio - Foglio 18 di 18	G32
casseforme	C04	Condotta di adduzione: profilo di progetto -	
Vasca di denitrificazione e ossidazione		Foglio 1 di 3	G33
casseforme pianta copertura	C06	Condotta di adduzione: profilo di progetto -	
Vasca di denitrificazione e ossidazione		Foglio 2 di 3	G34
casseforme sezioni A-A/ B-B/ C-C/ D-D	C07	Condotta di adduzione: profilo di progetto -	
Vasca di denitrificazione e ossidazione		Foglio 3 di 3	G35
casseforme sezioni E-E/ F-F/ G-G/ H-H	C08	Condotta di scarico: profilo di progetto	G36
Sedimentazione secondaria casseforme	C13	Sezioni tipo di scavo, posa e ripristino	C82

Camerette di ispezione per condotta a gravità: pianta e sezioni	C83
Camerette di disconnessione e carico	C85
Attraversamento del Canale Romano	C86
Attraversamento del canale al picchetto 37	C87
Posa condotta con Trivellazione Orizzontale Controllata	C88
Posa condotta con Microtunneling	C89
Manufatto di scarico a mare	C90

Studio di Impatto Ambientale costituito dai seguenti allegati:

All. 01 Sintesi non tecnica
All. A1 Relazione generale
All. B1 Relazione generale
All. B2 Relazione geologica geotecnica
All. C1 Relazione generale
Tav. A1 PRG
Tav. A2 Catastale
Tav. A3 PUTT
Tav. A4 PTA
Tav. A5 PAI
Tav. A6 SIC ZPS
Tav. B01 Aerofoto
Tav. B02 Ril. Nuovo imp.
Tav. B03 Ril. Imp. Esistente
Tav. B04 Plan. Nuovo Imp.
Tav. B05 Ins. Ambientale
Tav. B06 Schema Acque Fanghi
Tav. B07 Schema sollevamento
Tav. B08 Bilancio Materia
Tav. B09 Profilo Idraulico
Tav. B10 Punti di ripresa
Tav. B11 Ril. fotografico
Tav. B12 viabilità
Tav. C01 IGM
Tav. C02 Carta delle isofreatiche
Tav. C03 Carta geologica
Tav. C04 Sezione geolitologica
Tav. C05 Pedologica
Tav. C06 Carta geomorfologia
Tav. C07 Uso de suolo
Tav. C08 Uso Suolo Condotte
Tav. C09 vegetazione
Tav. C10 Carta Paesaggio
Tav. C11 Punti di campionamento

PREVISIONI PROGETTUALI

Il progetto prevede la dismissione dell'esistente

impianto di depurazione di Manduria e la realizzazione di una nuova struttura, più vicina alla costa, posta a servizio degli abitati di Manduria, Sava (attualmente privo di depuratore) e delle marine di Manduria. In particolare le opere da realizzarsi consistono in:

- *costruzione presso l'attuale impianto di depurazione di Manduria, di una sezione di pretrattamento (consistente in una grigliatura grossolana) dei reflui che verranno successivamente adottati al nuovo impianto mediante stazione di sollevamento e dove stazioneranno in apposita vasca di equalizzazione in caso di portate eccedenti il valore medio di progetto;*
- *realizzazione di un collettore di adduzione dal vecchio al nuovo impianto per una lunghezza complessiva di circa 11 km, con un tratto in pressione (circa 6 km) e il restante con flusso a pelo libero;*
- *realizzazione del nuovo impianto di depurazione che sarà del tipo a fanghi attivi, nel quale i liquami grezzi verranno preventivamente assoggettati a trattamento preliminare di grigliatura e dissabbiatura, per essere avviati alla fase ossidativa, quest'ultima preceduta da una fase anossica, e infine alla sedimentazione secondaria. Prima dell'avvio allo scarico, è previsto l'utilizzo di raggi UV per la riduzione della carica batterica. La filiera di trattamento si completa con la linea di trattamento dei fanghi che verranno smaltiti in discariche autorizzate;*
- *opere complementari (locale servizi e alloggio quadri, impianti elettrici, sistemazione aree a verde e viabilità interna);*
- *collettore di adduzione delle acque trattate, della lunghezza complessiva di circa 3,3 km, verso il recapito finale che, nel progetto esecutivo agli atti è previsto in battigia.*

ITER AUTORIZZATIVO

Di seguito si riportano le informazioni tratte dallo SIA e relative all'iter autorizzativo del progetto in esame.

- *Il progetto preliminare, redatto da AQP nel maggio 2006, ha ricevuto parere favorevole in linea tecnica da parte dell'Organismo Tecnico di supporto alla Struttura commissariale per l'emergenza ambientale in Puglia, secondo quanto comunicato con nota n. 3863/CD/A del 5*

ottobre 2006; in tale nota, veniva chiesto ad AQP “di procedere, con sollecitudine, alla redazione dei successivi livelli del progetto”. Il progetto preliminare è stato quindi approvato da parte del Commissario Delegato con decreto n. 195 CD/A del 18 ottobre 2006, per un importo complessivo di euro 11.360.000,00.

- Con nota n. 29 gennaio 2007 prot. n. 7098, il Responsabile del Procedimento di AQP ha chiesto alla Regione Puglia - Assessorato alle Opere Pubbliche, Settore LL.PP., l'indizione di apposita Conferenza di Servizi sul progetto preliminare.
- Successivamente, la Provincia di Taranto - Area Tecnica, Servizio Demanio - Concessioni - Espropri - Patrimonio immobiliare, sulla base degli elaborati progettuali preliminari, esprimeva, con nota del 03/04/2007, il proprio nulla osta di massima per “il rilascio dell'autorizzazione-concessione inerente l'uso dell'area della sede stradale” e per “la realizzazione delle opere di che trattasi e la gestione dei servizi di pertinenza”.
- L'Autorità di Bacino della Puglia, in data 05/04/2007, esprimeva con nota prot. n. 0002818 il proprio “parere di conformità ai contenuti del PAI e alle prescrizioni delle NTA per l'intervento proposto”.
- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota in data 05/04/2007, precisava: “tenuto conto che il collettore segue il tracciato stradale esistente, non si ritiene che l'opera in progetto apporti alterazioni allo stato dei luoghi ed al paesaggio vincolato, ad eccezione tuttavia del tratto finale, ricadente all'interno della fascia litoranea caratterizzata da una linea di costa rocciosa con retrostante fascia sabbiosa”.
- Parere favorevole in linea tecnica sul progetto preliminare era giunto anche dall'Assessorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia (Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Taranto), trasmesso con nota prot. n.1533 del 14/03/2007.
- La Conferenza di Servizi, convocata dal dirigente del Settore LL.PP. per il giorno 5 aprile 2007, è stata sospesa in quanto il presidente della Conferenza, sulla base delle risultanze cui

la Conferenza è pervenuta, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dai partecipanti e delle osservazioni formulate circa l'opportunità di procedere ad approfondimenti di carattere progettuale e pianificatorio, in ordine essenzialmente al recapito finale dei reflui, recepiva l'orientamento unanime di sottoporre la questione alla competenza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale.

- Il Commissario Delegato con nota n. 2830/CD/a del 9 luglio 2007 invitava AQP a procedere alla redazione dei successivi livelli di progettazione. Con nota n. 57190 del 7 agosto 2007 AQP comunicava al Commissario Delegato, all'Assessorato alle OO.PP - Settore LLPP e ai Comuni interessati, che a prescindere dall'esito della Conferenza di servizi in atto, AQP stava procedendo, come disposto dal Commissario Delegato, al successivo livello di progettazione, nel quale venivano sviluppati con dettaglio progettuale più elevato gli indirizzi contenuti nella progettazione preliminare, approfondendo gli aspetti di dettaglio e assicurando una compiuta definizione di tutti i particolari sul piano costruttivo.
- Il progetto esecutivo, trasmesso con nota prot. n. 0083498 del 29/11/2007 al Commissario delegato-Presidente della Regione per l'esame ed il conseguente parere, è stato approvato in linea tecnica con Decreto Commissariale n. 06/CD/A del 14/02/2008, con prescrizione che “venga acquisito il parere di compatibilità ambientale”.
- In data 12/03/2008, con prot. n. 3266 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto ha inviato una nota ad AQP nella quale ha messo in evidenza una serie di siti archeologici con i quali interferisce il tracciato della fognatura previsto in progetto. Per tali siti, la Sovrintendenza ha prescritto l'esecuzione di indagini di scavo preliminarmente alla realizzazione della condotta, da affidare ad archeologi di propria fiducia.
- Il comune di Avetrana, interessato, secondo le previsioni progettuali, dal passaggio di un breve tratto del collettore di scarico, oltre che dalla vicinanza del nuovo depuratore alla zona Urmo, località residenziale rientrante nel proprio confine amministrativo, ha fatto pervenire ad AQP

la propria opposizione nei confronti della localizzazione del nuovo impianto di Sava-Manduria, opposizione approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 3 giugno 2008.

- **L'Amministrazione Comunale di Manduria ha espresso il proprio assenso allo scarico a mare solo tramite condotta sottomarina, preferibilmente da realizzare in corrispondenza della strada Comunale Specchiarica, quindi scongiurando l'ipotesi di scarico in battigia.**

ASPETTI PROGETTUALI

Il progetto appare completo ed esaustivo in ogni sua parte, salvo la criticità riguardanti il recapito finale di cui si discute nel paragrafo "considerazioni". L'impianto è stato progettato per garantire una qualità dell'effluente conforme al D.M. 185/2003 e quindi compatibile con i limiti della tabella 2 (aree sensibili) dell'allegato 5 al DM 152/06.

Dal punto di vista ambientale una qualche criticità è costituita dalla condotta adduttrice della lunghezza di circa 11 km che convoglia liquame bruto (sottoposto unicamente ad una grigliatura grossolana) ed attraversa suoli che, nella carta geologica (all. C.03) vengono definiti "Calcari a fratture irregolari; Calcari grigi spesso vacuolari". L'area in questione, come si evince dall'Allegato A.4, è individuata dal Piano di Tutela delle Acque come area di tutela qualitativa dell'acquifero. Con riferimento a tale scelta progettuale si osserva che:

- Utilizzando i dati esposti in tabella di pagina 30 della Relazione Tecnica, si evince che il liquame bruto percorre la condotta adduttrice in un tempo superiore alle quattro ore. Nel progetto non si chiarisce se tali tempi siano compatibili con la necessità di evitare l'insorgere lungo il tragitto di processi anaerobici che potrebbero diminuire l'efficacia del successivo processo di ossidazione.
- Il funzionamento idraulico della condotta vede l'alternanza di tratti in pressione e di tratti a pelo libero. Attesa la presenza a monte dell'impianto di sollevamento, un'eventuale occlusione del tratto di valle potrebbe dar luogo, in corrispondenza del pozzetto Pd (picchetto 136 prog. 6261.66) ad esondazioni di liquame.

- Alla progressiva 5120 (cfr. all. G34) sulla condotta in pressione che convoglia il liquame bruto è stato previsto l'inserimento di un pozzetto di scarico (cfr. all. C 84) il cui recapito non è indicato. Occorrerebbe valutare la reale esigenza di prevedere tale manufatto che rappresenta un potenziale pericolo ambientale.

CONTENUTI DELLO S.I.A. E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Lo studio di Impatto Ambientale, conformemente alle prescrizioni normative, analizza separatamente i quadri di riferimento Programmatico, Progettuale ed Ambientale. Con riferimento al quadro di riferimento progettuale si rileva come le alternative progettuali, che pure sono illustrate (pag. 11 All. B.1), vengono discusse solo in base a criteri tecnici ed economici e non ambientali. Non viene ad esempio illustrata e discussa la possibilità di ubicare la nuova opera nell'area dell'esistente impianto di Manduria sollevando ad esso (per il periodo limitato alla sola stagione estiva) la portata proveniente dalle marine (che, in base ai dati esposti in tabella B.3.1.2.a pag. 10 dell'allegato B1 è pari a $180 \times 43.000 \times 0.8 = 71$ l/s), limitando in tal modo al solo periodo estivo i rischi ambientali connessi al collettamento del liquame bruto per una lunghezza di 11 km. Tale soluzione, avrebbe l'ulteriore vantaggio di allontanare il depuratore dalla zona turistica e dalle sorgenti del Chidro che, stando a quanto affermato a pag. 7 dell'Allegato B.1 si trovano a 1.7 km dall'impianto. Come verrà più diffusamente illustrato nel paragrafo "Considerazioni", nello SIA, a differenza di quanto riportato nelle relazioni progettuali, si lascia intendere che il progetto attualmente sottoposto a valutazione rappresenti un primo stralcio **non funzionale** di un'opera più complessa che verrà completata con l'opera di restituzione in mare costituita da una condotta sottomarina. In particolare, a pagina 10 della relazione A1 si legge: "L'intervento pertanto viene proposto al fine di adeguare alla normativa vigente in materia di scarichi l'impianto esistente, sia in termini di scelta del recapito finale (i reflui infatti verranno fatti recapitare a mare attraverso una condotta sottomarina, oggetto di separata progettazione e annesso SIA) sia in termini di caratteristiche chimico-fisiche dell'effluente scaricato..... Conseguentemente lo SIA omette di individuare gli

impatti causati dall'immissione dello scarico in mare. Il quadro di riferimento ambientale è alquanto dettagliato, e la sua descrizione è supportata da analisi in situ. In particolare, risultano effettuate una analisi su un campione di acque di falda e n. tre analisi su campioni di suolo. I risultati evidenziano come la sia la qualità del comparto idrico che quella del suolo siano attualmente in linea con le prescrizioni normative. Anche il comparto vegetazionale viene descritto accuratamente utilizzando dati rilevati in situ a seguito di apposite indagini svolte nel settembre 2008. Gli impatti ambientali (riferiti alla sola soluzione progettuale e non alle possibili alternative), non vengono valutati analiticamente ma descritti qualitativamente sia in fase di cantiere che di esercizio, individuando le misure di mitigazione riportate nel paragrafo che segue. Nello SIA non sono illustrati i risultati dell'analisi dei costi benefici. La valutazione di incidenza sul SIC Torre Columena è stata effettuata sulla base di dati bibliografici e di dati rinvenuti da sopralluoghi diretti e mirati in situ. Lo studio ha puntato a definire le caratteristiche floristiche dell'area e inquadrare faunisticamente l'area. I risultati dell'analisi hanno portato gli estensori dello SIA (cfr. pag 120 all. C1) a concludere che, nell'area del SIC interessata dai lavori:

- Non ci sono specie vegetali della Lista Rossa Nazionale.
- Non ci sono specie vegetali rare, endemiche o di importanza fitogeografica.
- Non ci sono orchidacee della Convenzione CITES.
- Non ci sono habitat della Direttiva 92/43/CEE recepita, in Italia, dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.
- Non ci sono specie vegetali dell'allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- Non ci sono specie vegetali della Lista Rossa Regionale.
- Non ci sono specie animali della Lista Rossa dei Vertebrati.
- L'unica specie animale presente di interesse comunitario è la Lucertola campestre (*Podarcis sicula*) inclusa nell'allegato D del D.P.R. 8 set-

tembre 1997 n. 357 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

MISURE DI MITIGAZIONE

In fase di cantiere, il proponente prevede di adottare le seguenti misure di mitigazione ambientale:

- Lungo il tracciato delle condotte di adduzione e scarico, sarà possibile ridurre il materiale proveniente dagli scavi da avviare a discarica grazie al riutilizzo in sito per il ricoprimento delle tubazioni.
- I cumuli di inerti accatastati in sito in attesa di riutilizzo per i rinterri verranno periodicamente bagnati, in funzione anche delle condizioni meteorologiche e soprattutto della ventosità, al fine di ridurre le emissioni di polveri, di tipo diffuso, in atmosfera.
- Verranno utilizzati teloni e altri dispositivi per il trasporto di inerti su camion, al fine di impedire il rilascio di polveri in atmosfera.
- Verrà utilizzata la tecnologia del microtunneling per evitare interferenze con il traffico di alcune strade provinciali che interferiscono con il passaggio dei collettori: in questo modo, si potrà operare senza arrecare disturbo al traffico delle strade di primaria importanza.
- Verranno utilizzate tecniche no-dig per ridurre la quantità di scavo (date le profondità di posa di alcuni tratti di collettore).
- Il tracciato delle condotte di adduzione e scarico è stato progettato in modo che i collettori vengano posati lungo viabilità esistenti bitumate in modo da ridurre gli impatti sui terreni agricoli (beneficio, quindi, sia in termini di importo di espropri sia in termini ambientali).
- Gli operatori utilizzeranno i DPI idonei in presenza di emissioni odorigene durante i lavori presso l'impianto esistente.
- Il riutilizzo dei materiali di scavo potrà ridurre sensibilmente il traffico indotto in fase di cantiere limitandolo al conferimento dei soli materiali eccedenti nelle vicine cave.

Le provvidenze adottate in fase di esercizio risultano le seguenti:

- Al fine di limitare l'emissione di cattivi odori sia nell'area di impianto sia nelle aree limitrofe, le

stazioni di sollevamento iniziale e il bacino di equalizzazione da realizzare presso l'impianto esistente nonché i manufatti della linea fanghi da realizzare presso il nuovo impianto di depurazione verranno coperti con moduli prefabbricati in PRVF. L'aria esausta prodotta all'interno verrà aspirata con idoneo ventilatore e avviata al relativo impianto di trattamento.

- Gli operatori utilizzeranno i DPI idonei in presenza di emissioni odorigene sia sul nuovo che sull'impianto esistente.
- Al fine di ridurre le emissioni di rumore presso gli impianti, il progetto prevede l'insonorizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche con più elevati valori di emissioni sonore (gruppo elettrogeno, soffianti, compressori, air-lift): ciò sarà possibile grazie alla realizzazione di appositi edifici e locali in muratura all'interno dei quali verranno alloggiare dette macchine.

CONSIDERAZIONI

L'intervento proposto consente di perseguire un triplice, indubbio beneficio ambientale:

- dismettere l'attuale scarico dell'impianto di depurazione di Manduria che recapita nella falda profonda
- consentire la depurazione dei liquami dell'abitato di Sava
- consentire la depurazione dei liquami della marina di Manduria.

Esso, tuttavia, accanto agli elementi di attenzione richiamati nei paragrafi "aspetti progettuali" e "contenuti dello SIA", risolvibili con modeste azioni correttive, presenta un'importante criticità costituita dal recapito finale dei reflui depurati. Come si è accennato, il Comune di Manduria ha vincolato il proprio assenso alla costruzione delle opere alla realizzazione di una condotta sottomarina che consenta di salvaguardare un'area di indubbio richiamo turistico. Gli stessi estensori dello SIA sono consci di tale criticità, tanto da lasciare intendere in più passaggi che l'unica possibilità di recapito dei reflui è costituita dalla condotta sottomarina che verrà sottoposta ad autonoma procedura di VIA. **Consequentemente, in questa sede, non viene fornita alcuna valutazione degli impatti dello scarico in mare.** Di tutt'altro tenore appaiono le considerazioni espresse in

forma esplicita (relazioni) o implicita (allegati grafici) nel progetto esecutivo che lo SIA accompagna. Il progetto, e non potrebbe essere altrimenti, viene presentato come perfettamente funzionale, suscettibile, semmai, di futuri miglioramenti con la successiva progettazione di una condotta sottomarina. Al paragrafo 5.2.4 della Relazione Generale di progetto (pag 67) si afferma testualmente che: **Al termine della condotta di scarico, è stato previsto un manufatto per lo scarico a mare della condotta, che avviene a livello della battigia.** A pagina 12 della Relazione Generale si legge: **"La condotta di scarico, invece, in un primo momento funzionerà interamente a gravità. Il tratto terminale è stato però predisposto per funzionare in pressione, sotto battente naturale, cosa che avverrà quando sarà realizzata la condotta di scarico sottomarina"**. A pagina 13: **L'intervento si completa con la posa in opera dei collettori di collegamento vecchio e nuovo impianto e di scarico finale delle acque depurate in battigia.** La compiuta ed univoca individuazione delle modalità di scarico dell'impianto e la conseguente valutazione degli impatti da esso generati sull'ambiente costituisce condizione essenziale per la pronuncia di compatibilità ambientale sull'intervento, sia perchè lo scarico rappresenta una sezione impiantistica essenziale che per le particolarità del sito in esame. Si osservi infatti che, a circa 800 m dalla linea di battigia ha origine la zona SIC Mare (cfr. TAV A6). **Pertanto, paradossalmente, lo scarico in battigia, se da un lato comprometterebbe la fruizione balneare del sito turistico, dall'altro risulterebbe più conservativo per la zona protetta. Infatti la eventuale realizzazione di una condotta sottomarina avvicinerrebbe il punto di immissione al SIC.** Per contemperare le due esigenze (salvaguardia della zona costiera e del SIC) occorrerebbe realizzare una condotta sottomarina della lunghezza di oltre 4000 m, in grado di scaricare i reflui al di fuori dell'area SIC. Una siffatta opera, dai costi certamente rilevanti, comporta un significativo impatto ambientale che, a sua volta, andrebbe valutato con grande attenzione.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Comitato, pur conscio della indiscutibile valenza ambientale dell'intervento proposto, non ritiene di

poter esprimere il proprio parere sull'opera così come presentata in quanto:

- ✓ *Qualora questa, come ventilato dallo SIA, costituisca un primo stralcio **non funzionale** di un progetto di maggiori dimensioni, la valutazione andrebbe espressa sull'opera nel suo complesso*
- ✓ *Qualora invece, come lasciano intendere gli elaborati progettuali, l'opera costituisca uno **stralcio funzionale** passibile di successivi miglioramenti, lo SIA dovrebbe analizzare approfonditamente gli impatti dello scarico in battigia che costituiscono una criticità ambientale essenziale.*

Si invita pertanto il proponente a operare nella direzione da questi ritenuta più opportuna (tenendo in considerazione anche i pareri espressi dai comuni interessati):

- ✓ *Integrare lo SIA con la valutazione degli effetti dello scarico nel tratto di mare a spiccata vocazione turistica*
- ✓ *Integrare il progetto con l'opera di restituzione, tenendo presenti le interferenze con il SIC mare.”.*

Considerato quanto sopra evidenziato il Servizio scrivente invitava la società proponente a trasmettere la documentazione integrativa a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A.

- con telegramma acquisito al prot. n. 3093 del 09.03.2009 il Sindaco del Comune di Maruggio comunicava che il Consiglio Comunale, con atto n. 10 del 04.03.2009, aveva deliberato contrarietà alla ipotesi progettuale dell'impianto di depurazione Sava-Manduria, contenente l'ipotesi di recapito finale lo scarico in battigia o la condotta sottomarina;
- con nota prot. n. 30149 del 05.03.09, acquisita al prot. n. 3245 del 10.03.2009, l'AQP S.p.A., ad integrazione della documentazione già trasmessa trasmetteva il progetto, lo Studio di Impatto Ambientale e la valutazione di incidenza relativa allo scarico dell'impianto proposto attraverso la condotta sottomarina;
- con nota acquisita al prot. n. 3465 del 17.03.2009 l'AQP S.p.A. trasmetteva, a completamento di quanto già trasmesso con la sopra esplicitata nota

n. 30149/2009, le indagini ed i rilievi relativi al progetto della condotta sottomarina;

- con nota acquisita al prot. n. 3541 del 18.03.2009 l'AQP S.p.A. trasmetteva le osservazioni del Sindaco di Maruggio in narrativa esplicitate, e le osservazioni dell'Unione dei Comuni "Terre del mare e del sole" (comprendente i Comuni di Fragnano, Leporano, Maruggio, Pulsano, Torricella, Lizzano, Avetrana), senza presentare controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. n. 3582 del 19.03.2009 il Sindaco del Comune di Maruggio trasmetteva l'atto deliberativo di C.C. n. 10/09 sopra richiamato;
- con nota acquisita al prot. n. 3484 del 19.03.2009 l'Unione dei Comuni "Terre del mare e del sole" trasmetteva la deliberazione n. 01 /09 contenente osservazioni relativamente all'impianto in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 3586 del 19.03.2009 il Sindaco del Comune di Avetrana trasmetteva al Servizio scrivente ed alla società proponente la deliberazione di C.C. n. 03 del 05.03.2009 con la quale esprimeva parere negativo all'intervento in discussione;
- con nota acquisita al prot. n. 3587 del 19.03.2009 il Sindaco del comune di Manduria trasmetteva al Servizio scrivente, alla provincia di Taranto ed all'AQP S.p.A. la delibera di C.C. n. 07 del 05.03.2009 con la quale venivano definite osservazioni e modifiche da introdursi nel progetto proposto;
- con nota prot. n.4857 del 17.04.2009 l'Ufficio Parchi e RR. NN. relativamente al progetto in discussione, trasmetteva il seguente parere:

"L'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dei Comuni di **Manduria** (TA) e **Sava** (TA) e degli insediamenti costieri di Manduria (Torre Borraco, Campo dei Messapi, San Pietro in Bevagna; Specchiarica, Torre Colimena), del collettore di adduzione dall'impianto esistente al nuovo sistema

depurativo ed al collettore di scarico delle acque depurate con recapito finale il Mare Ionio.

L'impianto di depurazione esistente a servizio del solo abitato di Manduria si trova in prossimità del Canale Romano ad Est del centro abitato, mentre il nuovo impianto di depurazione sarà posto in località Monte della Specchiarica, a Nord del centro abitato di San Pietro in Bevagna (a circa 1,7 km dall'area sorgentizia del Fiume Chidro), infine l'intervento si completa con la realizzazione di un collettore (di adduzione) di collegamento tra l'esistente ed il nuovo impianto di circa 11,5 km (quasi interamente su sede stradale) e il collettore di scarico finale di circa 3,3 km (che si sviluppa esclusivamente su sede stradale).

Il nuovo depuratore interesserà le particelle catastali nn. 20, 21, 22, 23, 585 e 587 del Foglio n. 129 del Comune di Manduria; il passaggio delle condotte di adduzione e scarico interesserà i seguenti Fogli Catastali del Comune di Manduria: 63, 76, 77, 86, 87, 99, 114, 128, 143, 144; i Fogli Catastali del Comune di Avetrana interessati marginalmente dal passaggio della fognatura sono il n. 31 e il n. 47. L'impianto di depurazione, a servizio dei comuni di Sava, Manduria e degli insediamenti costieri di Manduria dovrà servire una popolazione equivalente totale ripartita come segue:

- carico invernale 50.000 Abitanti equivalenti
- carico estivo 68.800 Abitanti equivalenti

In particolare l'impianto di depurazione esistente sarà così strutturato:

Linea acque:

- grigliatura grossolana automatica;
- grigliatura grossolana manuale;
- sollevamento delle portate in eccesso;
- equalizzazione;
- sollevamento al nuovo impianto.

Invece il nuovo impianto avrà le seguenti caratteristiche:

Linea acque:

- sollevamento;
- grigliatura fine;
- dissabbiatura;
- denitrificazione;
- ossidazione biologica;
- sedimentazione secondaria;
- debatterizzazione;

Linea fanghi:

- pre-ispessimento dinamico;
- digestione aerobica;
- post-ispessitore;
- sollevamento;
- disidrazione meccanica;

Dal punto di vista del PUTT/P, le aree che riguardano la condotta di adduzione ricadono all'interno di un "Ambito territoriale Esteso "C" ed è inoltre presente il vincolo faunistico, mentre le aree interessate dalla condotta di scarico ricadono all'interno di un "Ambito territoriale Esteso "C" ed è presente il vincolo idrogeologico.

Inoltre, il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) indica le aree sulle quali sorge l'impianto esistente e quelle relative al collettore di adduzione come "aree di tutela quali-quantitativa" invece le aree del nuovo depuratore e del collettore di scarico ricadono all'interno "aree di vincolo d'uso degli acquiferi" e "aree a interessate da contaminazione salina".

L'area interessata dall'intervento è posta all'interno del SIC "*Torre Colimena*" (cod. IT9130001) di cui si allega la relativa scheda, inoltre, è presente il SIC mare "*Torre Colimena*":

DENOMINAZIONE: TORRE COLIMENA	
DATI GENERALI	
Classificazione:	proposto Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)
Codice:	IT9130001
Data compilazione schede:	01/1995
Data proposta SIC:	06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000)
Estensione:	ha 283
Altezza minima:	m 0
Altezza massima:	m 100
Regione biogeografica:	Mediterranea
Provincia:	Taranto
Comune/i:	Manduria
Comunita' Montane:	
Riferimenti cartografici:	IGM 1:50.000 fg. 511
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
L'area della salina ospita alcune vecchie costruzioni un tempo adibite a deposito del sale. Il paesaggio costiero e' dominato da una torre cinquecentesca a pianta quadrata. La vegetazione alofila e le dune sono di grande valore vegetazionale. Il sito comprende, inoltre, lembi di macchia mediterranea e un boschetto di lecci. Vi e' la presenza di interessanti Garighe di <i>Euphorbia spinosa</i> .	
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE	
Perticaie alofile mediterranee e termoatlantiche (<i>Arthrocnemum fruticosae</i>)	1%
Lagune (*)	4%
Perticaia costiera di Ginepri (*)	3%
Vegetazione annua delle linee di deposito marine	1%
Steppe salate (*)	2%
Foreste di <i>Quercus ilex</i>	1%
Erbari di posidonie (*)	80%
Percorsi substepnici di graminacee e piante annue (<i>Thero-brachypodietea</i>) (*)	4%
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II	
Mammiferi:	
Uccelli:	<i>Anas querquedula; Alcedo atthis; Ardea purpurea; Ardeola ralloides; Circus aeruginosus; Egretta garzetta; Himantopus; Anas crecca; Gallinago gallinago; Plegadis falcinellus; Recurvirostra; Tringa glareola; Ixobrychus minutus.</i>
Rettili e anfibi:	<i>Elaphe quatuorlineata</i>
Pesci:	
Invertebrati:	
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II	

VULNERABILITA':

La vegetazione alofila (*Puccinellio festuciformis* - *Arthrocnemum fruticosum*) e' particolarmente fragile. Gli altri habitat avrebbero intrinsecamente una fragilita' piu' bassa, ma tuttavia sono soggetti a varie cause di degrado. In particolare la macchia viene sistematicamente distrutta per far posto ad aree agricole ed a lottizzazioni. La duna e' degradata dall'eccessiva frequentazione antropica stagionale, che si traduce in parcheggi sull'area dunale e nell'apertura di varchi che interrompono la continuita' del cordone dunale.

(*) **Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE:** habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'.

Infine, si sottolinea che l'area che interesserà la realizzazione del nuovo impianto di depurazione è posta in adiacenza della **Zona 2** (fascia di protezione) delle **Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale** (L. R. n. 24 del 23/12/2002).

Con nota di prot. n. 2822 del 3 marzo 2009, il Servizio Ecologia, ha comunicato al proponente che il Comitato Regionale di VIA nella seduta del 26.02.2009 ha rilevato che: *“pur conscio della indiscutibile valenza ambientale dell'intervento proposto non ritiene di poter esprimere il proprio parere sull'opera così come presentata in quanto:*

- *qualora questa, come ventilato dallo SIA, costituisce un primo stralcio **non funzionale** di un progetto di maggiori dimensioni, la valutazione andrebbe espressa sull'opera nel suo complesso;*
- *qualora invece, come lasciano intendere gli elaborati progettuali, l'opera costituisce uno stralcio **funzionale** passibile di successivi miglioramenti, lo SIA dovrebbe analizzare approfonditamente gli impatti dello scarico in battigia che costituiscono una criticità ambientale essenziale;*

Si invita pertanto il proponente a operare nella direzione da questi ritenuta più opportuna (tenendo in considerazione anche i pareri espressi dai Comuni interessati):

- *integrare lo SIA con la valutazione degli effetti dello scarico nel tratto di mare a spiccata vocazione turistica;*
- *integrare il progetto con l'opera di restituzione, tenendo presenti le interferenze con il SIC mare.*

Con il progetto acquisito al prot. n. 3245 del 10/03/2009 del Servizio Ecologia, il proponente integrava la documentazione con l'invio del progetto preliminare relativo alla realizzazione della condotta sottomarina a servizio del nuovo impianto depurativo di Sava-Manduria e relative marine. La documentazione inviata contiene lo studio di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale e il resoconto delle indagini e rilievi effettuati.

Le opere previste per la realizzazione della condotta sottomarina sono: una stazione di sollevamento (progettata per una portata di 260 l/sec, e dotata di n. 2 pompe, una vasca di presa e da un pozzetto per alloggiamento delle strutture) e una condotta di scarico in acciaio (di una lunghezza

complessiva di circa 980 m al termine dei quali è posto il diffusore lineare della lunghezza complessiva di 114 m) con diametro nominale pari a 20” (diametro esterno pari a 508.00 mm).

Nello studio di impatto ambientale sono state ipotizzate 3 alternative di profondità e lunghezza della condotta di scarico:

alternativa n. 1 : lunghezza 750 m e profondità 15 m (scartata perché non consente il rispetto dei limiti di balneazione)

alternativa n. 2 : lunghezza 1000 m e profondità 15 m (consente il rispetto dei limiti di balneazione))

alternativa n. 3 : lunghezza 3600 m e profondità 35 m (consente ampiamente il rispetto dei limiti di balneazione)

L'alternativa n. 3, benché risulti la più cautelativa soprattutto in riferimento al rispetto dei limiti di legge previsti per le acque di balneazione, è stata scartata dallo stesso proponente per un incremento dei costi eccessivo rispetto all'alternativa n. 2, pari a circa EURO 2.600.000,00.

Dalle analisi morfobatimetriche e dalle indagini biocenotiche dei fondali marini (effettuati entrambi dalla Sub Technical Edil Service s.nc. di Mola di Bari) è emerso (tramite prospezione sismica) che la condotta sarà posata su un substrato estremamente accidentato e irregolare, costituito da una fitta emergenza di spuntoni di rocce, per cui sarà necessario effettuare uno spianamento lungo il piano di posa della condotta asportando le asperità rocciose e ricolmando i fossi. Inoltre, è stata rilevata nella fascia batimetria compresa tra i 5 e i 30 metri la presenza di praterie di *Posidonia oceanica* (specie soggetta a tutela ai sensi della Direttiva europea 92/43/CEE Habitat), che al largo di Torre Colimena, si estende sino a oltre 9 km dalla costa. In particolare le indagini effettuate hanno evidenziato la presenza di Posidonieto (prevalentemente distribuita a macchie con substrato duro o su matte) su due aree principali: quella di Campomarino (zona A) e quella di Torre Colimena (zona C), con un'area, estesa parallelamente alla linea di costa, nella quale la presenza della Prateria di Posidonia è ridotta o nulla (zona B). La condotta sottomarina prevista si sviluppa nella zona B e le minime

distanze rilevate tra le praterie di Posidonia e la testata della condotta sono rispettivamente 450 m (posidonia di Campomarino) e 750 m (posidonia di Torre Columena).

Alla luce di quanto esposto, considerando che si tratta di un'opera pubblica e che la realizzazione dell'intervento proposto permette di perseguire il beneficio di: 1) dismettere l'attuale scarico dell'impianto di depurazione di Manduria che recapita nella falda profonda; 2) consentire la depurazione dei liquami dell'abitato di Sava; 3) consentire la depurazione dei liquami della marina di Manduria) si esprime ai fini della solita valutazione d'incidenza parere favorevole all'intervento con le seguenti prescrizioni:

- 1) nelle operazioni di scavo a terra e nella preparazione del terreno per la stazione di sollevamento dovrà essere assicurata la protezione e la conservazione della vegetazione spontanea protetta esistente;
- 2) nelle operazioni di scavo a terra e nella preparazione del terreno per la stazione di sollevamento dovrà essere assicurato l'accantonamento dei terreni vegetali e il loro riutilizzo per la copertura finale;
- 3) al termine dei lavori nell'area della stazione di sollevamento, della condotta di scarico, delle aree di cantiere, i terreni verranno ripristinati secondo le pendenze naturali preesistenti. Inoltre dovrà essere eseguita una riqualificazione dell'ambiente naturale con ecotipi locali ai sensi del D.lgs 386/2003;
- 4) nella fase di cantiere nelle aree adiacenti alla stazione di sollevamento e lungo il tracciato della condotta di scarico dovranno essere predisposte barriere antirumore fisse o pannelli mobili fonoassorbenti anche a protezione dell'avifauna dell'area SIC;
- 5) al termine dei lavori la fascia di spiaggia interessata dovrà essere sgombrata da ogni materiale, ripulita e ripristinata secondo il suo profilo naturale. Questi interventi dovranno includere anche il restauro della flora della duna;
- 6) per tutti gli interventi di sistemazione a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico ai sensi del D.lgs 386/2003;
- 7) dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel progetto;
- 8) per le operazioni di scavo e posa della condotta sottomarina dovrà essere adottato ogni accorgimento al fine di proteggere il più efficacemente possibile la prateria di Posidonia ed in particolare:
 - a) l'ampiezza della fascia interessata direttamente o indirettamente deve essere contenuta il più possibile, compatibilmente con l'esigenza di posa della tubazione;
 - b) il materiale rimosso dovrà essere allontanato senza danneggiare la prateria di Posidonieto e riducendo l'intorbidamento dell'acqua;
 - c) durante lo scavo le acque di reflusso, intorbide dai lavori, dovranno essere aspirate, raccolte per essere chiarificate prima di essere rimesse in mare;
- 9) nel corso delle operazioni di posa deve essere effettuato il monitoraggio della torbidità dell'acqua al fine di verificare ed eventualmente contenere la torbidità indotta;
- 10) il proponente dovrà definire in accordo con ARPA Puglia, un sistema di monitoraggio delle acque e dei sedimenti in uscita dalla condotta per verificarne in particolare la torbidità indotta;
- 11) dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio della prateria di Posidonia (al fine di valutare gli effetti sulla estensione e sulla qualità dell'habitat stesso), della durata complessiva di almeno tre anni. I risultati dovranno essere inviati, con cadenza periodica (almeno due volte l'anno), all'ARPA e al Servizio Ecologia della Regione Puglia. Quest'ultimo dovrà verificare la necessità di eventuali interventi di ripristino dell'Habitat di Posidonia;
- 12) i lavori di posa della condotta in mare e sulla spiaggia devono avvenire al di fuori della stagione estiva e del periodo di balneazione.

Infine, si precisa che quanto previsto ai punti 3, 4, 5, 6 dovrà fare parte di un organico progetto di ripristino e riqualificazione ambientale, che dovrà essere sottoposto all'assenso dello scrivente Ufficio.”;

- **il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 24.04.2009, esaminata la documentazione progettuale rilevava quanto segue:**

Si tratta dell'analisi congiunta del progetto ese-

cutivo dell'Impianto di Depurazione a servizio degli abitati di Sava e Manduria e del progetto preliminare della Condotta Sottomarina di scarico dello stesso. Il Comitato, nella seduta del 18 febbraio 2009, dedicata alla analisi del solo progetto esecutivo dell'impianto all'epoca disponibile, aveva rilevato come l'intervento proposto consentisse di perseguire un triplice, indubbio beneficio ambientale:

- dismettere l'attuale scarico dell'impianto di depurazione di Manduria che recapita nella falda profonda
- consentire la depurazione dei liquami dell'abitato di Sava
- consentire la depurazione dei liquami della marina di Manduria.

Tuttavia, la configurazione progettuale all'epoca delineata, appariva "monca" di un elemento essenziale ed ambientalmente rilevante: l'opera di restituzione. In effetti, il parere emesso dal Comitato si concludeva che:

"Il Comitato, pur conscio della indiscutibile valenza ambientale dell'intervento proposto, non ritiene di poter esprimere il proprio parere sull'opera così come presentata in quanto:

- *Qualora questa, come ventilato dallo SIA, costituisca un primo stralcio **non funzionale** di un progetto di maggiori dimensioni, la valutazione andrebbe espressa sull'opera nel suo complesso*
- *Qualora invece, come lasciano intendere gli elaborati progettuali, l'opera costituisca uno **stralcio funzionale** passibile di successivi miglioramenti, lo SIA dovrebbe analizzare approfonditamente gli impatti dello scarico in battigia che costituiscono una criticità ambientale essenziale.*

Si invita pertanto il proponente a operare nella direzione da questi ritenuta più opportuna (tenendo in considerazione anche i pareri espressi dai comuni interessati):

- *Integrare lo SIA con la valutazione degli effetti dello scarico nel tratto di mare a spiccata vocazione turistica*
- *Integrare il progetto con l'opera di restituzione, tenendo presenti le interferenze con il SIC mare."*

Il proponente, con plico acquisito al prot. n. 3245 del 10/03/2009 del Servizio Ecologia, integrava la documentazione con l'invio del progetto preliminare relativo alla realizzazione della condotta sottomarina a servizio del nuovo impianto depurativo di Sava - Manduria e relative marine. La documentazione inviata contiene lo studio di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale e il resoconto delle indagini e rilievi effettuati. Il Comitato, analizzati gli atti nel loro complesso e **richiamati nel presente documento tutti i contenuti del precedente parere relativi alla analisi a suo tempo effettuata sul progetto esecutivo**, rileva quanto segue.

PREVISIONI DEL PROGETTO PRELIMINARE

Le opere previste consistono in:

- stazione di sollevamento dei reflui depurati costituita da vasca di carico, pozzetto di alloggiamento delle strutture, due pompe (portata 260 l/s).
- condotta di scarico in acciaio del DN 500 avente lunghezza di circa 980 m al termine della quale è posto il diffusore lineare della lunghezza complessiva di 114 m.

CONTENUTI DELLO SIA

Lo SIA basa le proprie argomentazioni sui risultati di specifiche indagini morfobatimetriche e i biocenotiche dei fondali marini svolte in situ a cura di una ditta specializzata. Il quadro conoscitivo derivante da tali attività ha consentito di evidenziare, sin dalla attuale fase preliminare della progettazione, la necessità di effettuare un preliminare spianamento lungo il piano di posa della condotta asportando le asperità rocciose e ricolmando i fossi.

Lo SIA evidenzia la presenza, nella fascia batimetria compresa tra i 5 e i 30 metri, di praterie di Posidonia oceanica. Il Poseidoneto risulta distribuito a macchie su tre aree principali: quella di Campomarino (zona A), quella di Torre Colimena (zona C), e un'area, estesa parallelamente alla linea di costa, nella quale la presenza della Prateria di Posidonia è ridotta o nulla (zona B). La condotta sottomarina prevista si sviluppa nella zona B e le minime distanze rilevate tra le praterie di Posidonia e la testata della condotta sono rispettivamente 450 m (Posidonia di Campomarino) e 750 m (posidonia

di Torre Colimena.). Nello studio di impatto ambientale sono state ipotizzate 3 alternative di profondità e lunghezza della condotta di scarico:

- alternativa n. 1: lunghezza 750 m e profondità 15 m (scartata perché non consente il rispetto dei limiti di balneazione);
- alternativa n. 2: lunghezza 1000 m e profondità 15 m (consente il rispetto dei limiti di balneazione);
- alternativa n. 3: lunghezza 3600 m e profondità 35 m (consente ampiamente il rispetto dei limiti di balneazione)

L'alternativa n. 3 benché risulti la più cautelativa, soprattutto in riferimento al rispetto dei limiti di legge previsti per le acque di balneazione, è stata scartata dallo stesso proponente in quanto, rispetto alla alternativa 2, comporta un incremento di costi insostenibile, da questi stimato in circa euro 2.600.000.00.

CONSIDERAZIONI

Si rileva preliminarmente come l'AQP non abbia ritenuto di fornire chiarimenti in merito alle problematiche sollevate da questo Comitato con il precedente parere nei paragrafi "Aspetti progettuali" e "contenuto dello Sia e della valutazione di incidenza" nei quali, tra l'altro, si richiedeva di analizzare alternative localizzative per l'impianto.

Tanto meno la società ha provveduto ad integrare lo SIA con l'analisi Costi-benefici aveva rilevato l'assenza.

Tuttavia la soluzione progettuale proposta (così come derivante dal progetto esecutivo dell'impianto integrato dalla condotta sottomarina di scarico), ancorché non ottima, in quanto lo scarico dei reflui depurati avviene all'interno dell'area SIC, appare quella che concretamente consente di ottenere i maggiori benefici ambientali con costi pubblici economicamente sostenibili; alla luce di queste considerazioni, le osservazioni pervenute da parte dei portatori di interesse, pur se non prive di fondamento, vanno inquadrare in una più ampia analisi di costi-benefici ambientali (che in verità avrebbe dovuto essere prodotta dal proponente che consideri l'attuale stato di grave pericolo ambientale derivante dall'assenza degli impianti di depurazione.

In ogni caso, in base a quanto esposto negli elaborati integrativi prodotti, la soluzione 2 consente il pieno rispetto dei limiti di balneazione, e pertanto salvaguarda la fruizione del litorale. Per quanto concerne l'incidenza sul SIC, questa è stata valutata positivamente (con prescrizioni) dall'ufficio Parchi.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato, tenuti presente:

- la natura e la valenza pubblica dell'opera proposta
- il potenziale rischio ambientale derivante dalla attuale mancanza di un presidio depurativo a servizio dell'abitato di Sava e della Marina di Manduria
- le considerazioni di natura economica sviluppate dal proponente in merito alla individuazione della soluzione 2 come ottimale

Il Comitato ritiene di esprimersi favorevolmente alla compatibilità ambientale dell'opera con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Dal progetto esecutivo dell'impianto di depurazione venga stralciata la sezione relativa all'opera di restituzione sulla costa delle acque depurate.
2. In occasione di tale rivisitazione progettuale si verifichi la reale esigenza di realizzare il pozzetto di scarico (cfr. all. C 84 del Progetto Esecutivo) previsto alla progressiva 5120 (cfr. all. G34 del Progetto Esecutivo) sulla condotta in pressione che convoglia il liquame brutto. Tale manufatto, in assenza di un recapito, rappresenta infatti un potenziale pericolo ambientale.
3. Qualora ciò non contrasti con la tempistica di realizzazione delle opere dettata dalla necessità di utilizzo di finanziamenti pubblici, propedeuticamente alla celebrazione della gara di appalto sia elaborato un unico progetto esecutivo dell'impianto di depurazione e dell'opera di restituzione. Ciò anche in ossequio al principio normativo che non consente l'appalto di stralci non funzionali di opere.
4. In ogni caso, l'opera nel suo complesso dovrà essere costituita dall'impianto di depurazione e dalla condotta sottomarina.
5. L'impianto di depurazione non entri in esercizio (neanche relativamente alla fase di esercizio provvisorio) prima della realizzazione e collaudo della condotta sottomarina.

6. Siano poste in essere tutte le misure di mitigazione individuate nello SIA relativo al progetto esecutivo dell'Impianto e riprese nel parere formulato da questo comitato in data 18 febbraio u.s. (cfr. paragrafo "Misure di Mitigazione" del parere)
7. Siano rispettate le prescrizioni formulate dall'Ufficio Parchi nel parere relativo alla Valutazione di Incidenza, che di seguito si riportano:
- a) nelle operazioni di scavo a terra e nella preparazione del terreno per la stazione di sollevamento dovrà essere assicurata la protezione e la conservazione della vegetazione spontanea protetta esistente;
 - b) nelle operazioni di scavo a terra e nella preparazione del terreno per la stazione di sollevamento dovrà essere assicurato l'accantonamento dei terreni vegetali e il loro riutilizzo per la copertura;
 - c) al termine dei lavori nell'area della stazione di sollevamento, della condotta di scarico, delle aree di cantiere, i terreni verranno ripristinati secondo le pendenze naturali preesistenti. Inoltre dovrà essere eseguita una riqualificazione dell'ambiente naturale con ecotipi locali ai sensi del D. Lgs. 386/2003;
 - d) nella fase di cantiere nelle aree adiacenti alla stazione di sollevamento e lungo il tracciato della condotta di scarico dovranno essere predisposte barriere antirumore fisse o pannelli mobili fonoassorbenti anche a protezione dell'avifauna dell'area SIC;
 - e) al termine dei lavori la fascia di spiaggia interessata dovrà essere sgombrata da ogni materiale, ripulita e ripristinata secondo il suo profilo naturale. Questi interventi dovranno includere anche il restauro della flora della duna;
 - f) per tutti gli interventi di sistemazione a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico ai sensi del D. Lgs. 386/2003;
 - g) dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel progetto;
 - h) per le operazioni di scavo e posa della condotta sottomarina dovrà essere adottato ogni accorgimento al fine di proteggere il più efficacemente possibile la prateria di Posidonia ed in particolare:
 - l'ampiezza della fascia interessata direttamente o indirettamente deve essere contenuta il più possibile, compatibilmente con l'esigenza di posa della tubazione;
 - il materiale rimosso dovrà essere allontanato senza danneggiare la prateria di Posidonia e riducendo l'intorbidamento dell'acqua;
 - durante lo scavo le acque di reflusso, intorbidite dai lavori, dovranno essere aspirate e raccolte per essere chiarificate prima di essere rimesse in mare;
 - i) nel corso delle operazioni di posa deve essere effettuato il monitoraggio della torbidità dell'acqua al fine di verificare ed eventualmente contenere la torbidità indotta;
 - j) il proponente dovrà definire in accordo con ARPA Puglia, un sistema di monitoraggio delle acque e dei sedimenti in uscita dalla condotta per verificarne in particolare la torbidità indotta;
 - k) dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio della prateria di Posidonia (al fine di valutare gli effetti sulla estensione e sulla qualità dell'habitat stesso), della durata complessiva di almeno tre anni. I risultati dovranno essere inviati, con cadenza periodica (almeno due volte l'anno), all'ARPA e al Servizio Ecologia della Regione Puglia. Quest'ultimo di concerto con l'ARPA dovrà verificare la necessità di eventuali interventi di ripristino dell'habitat di Posidonia;
 - l) i lavori di posa della condotta in mare e sulla spiaggia devono avvenire al di fuori della stagione estiva e del periodo di balneazione.
- Quanto previsto ai punti c, d, e, f dovrà fare parte di un organico progetto di ripristino e riqualificazione ambientale, che dovrà essere sottoposto all'assenso dell'Ufficio Parchi.
- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**
 - **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**

- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**
- **Richiamati gli artt. 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**
- **Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di esprimere**, per tutte le motivazioni e la prescrizione espressa in narrativa e che qui si intende integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 24.04.2009, **parere favorevole alla compatibilità ambientale** per il progetto relativo all'impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitanti di Sava, Manduria e delle Marine di Manduria, proposto dall' l'Acquedotto Pugliese S.p.A. con sede legale in Bari - Via Cognetti, 36 -.

Il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge.

- **Di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- **Di far pubblicare**, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- **Di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- **Di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 3 giugno 2009, n. 311

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata a " BARI FONDERIE MERIDIONALI SpA." con sede legale e stabilimento in Bari - Via Tommaso Columbo, n. 7 - per l'impianto con codice attività IPPC 2.2 All. I al D.Lgs. 59/05 - F. 17.

L'anno 2009 addì 3 del mese di Giugno in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO IPPC-AIA,
ING. GENNARO ROSATO**

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la Deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.r. n. 10/07 ai dirigenti f.f.;

sulla base degli approfondimenti istruttori dell'Ufficio IPPC-AIA competente, attraverso la P.O. AIA; la preliminare istruttoria congiunta effettuata dalla "SEGRETERIA TECNICA" su base provinciale (*costituita con determinazione del Dirigente del Settore ecologia, n. 58/07*) presso la Provincia di Bari, le cui risultanze sono presenti in atti

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;

Visti

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a par-

ziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";
- la L.R. 19 dicembre 2008, n. 44: "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani".

Visti inoltre

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale".

Richiamato il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18 avente ad oggetto: "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005 , n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

Considerato che:

- a livello italiano è stata predisposta la BAT di settore con DM 31 gennaio 2005 - G.U. 135 del 13-06-2005;
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il

riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

Tenuto conto che:

l'impianto della BARI FONDERIE MERIDIONALI SPA è gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 21/02/2000 della Regione Puglia, Assessorato Ambiente Settore Ecologia;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 18/02/2002 della Regione Puglia, Assessorato Ambiente Settore Ecologia;
- Autorizzazione alle emissioni di gas serra DEC/RAS/013/05;
- Autorizzazione all'immissione delle acque meteoriche del 12.06.2008 prot. n. 3312 rilasciata dal Consorzio ASI Bari

rilevato che:

- in data 02/01/2007 è stata acquisita al protocollo della Regione Puglia - ufficio IPPC/AIA con il n. 44 la domanda di autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 59/05 e relativa documentazione tecnica inoltrata dalla Società BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. - stabilimento di Bari;
- in data 17/01/2007, con nota prot. 1081, la Regione Puglia - ufficio IPPC/AIA ha chiesto alla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. di corredare la citata domanda della seguente ulteriore documentazione:
 - ✓ attestazione di avvenuto versamento secondo la DGR n. 1388 del 19/09/2006;
 - ✓ estratto topografico in scala 1:25000 oppure 1:10000 con indicazione dello stabilimento;
 - ✓ mappa catastale
- in data 09/02/2007 è stata acquisita al protocollo della Regione Puglia - ufficio IPPC/AIA con il n. 2115 la nota della BFM con le integrazioni e i chiarimenti richiesti;
- in data 09/02/2007 è stato dato avvio al procedi-

mento, comunicato alla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. con nota del Settore Ecologia prot. n. 2572 del 14/02/2007;

- in data 08 marzo 2007 è stato pubblicato sul quotidiano LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO l'avviso di cui all'art. 5 comma 7 del D. Lgs. 59/05, come comunicato e attestato dalla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - ufficio IPPC/AIA al n. 3893 del 08/03/2007;
- in esito alle istruttorie svolte anche attraverso la Segreteria Tecnica su base provinciale è stata avviata, in data 02/07/2007, previa regolare convocazione, la prima conferenza di servizi presso l'ufficio IPPC/AIA della Regione Puglia. Il verbale, contenente le richieste di documentazione integrativa e gli approfondimenti ulteriori, che gli Enti presenti alla Conferenza hanno ritenuto evidenziare, è stato inoltrato agli Enti ed Uffici interessati ed alla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. con nota prot. 12530 del 31/07/2007;
- in data 21/06/2007 è stata acquisita dall'ufficio IPPC/AIA della Regione Puglia la nota della BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. con prot. 10045 con le integrazioni e chiarimenti richiesti nel corso della predetta conferenza di servizi del 02/07/2007;
- in data 22/05/2008 è stato effettuato sopralluogo congiunto presso l'impianto BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. da parte degli Enti coinvolti nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, giusta nota di convocazione dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia n. 7171 del 16/05/2008;
- in esito alle istruttorie condotte sulla documentazione integrativa inoltrata dalla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. dagli Enti coinvolti, in data 30 aprile 2009, regolarmente convocata, si è tenuta, presso l'ufficio IPPC/AIA, la seduta conclusiva della conferenza di servizi per la chiusura del procedimento amministrativo. La Conferenza si è conclusa con l'assenso da parte delle Amministrazioni ed Uffici partecipanti, come da dichiarazioni rese e riportate nel relativo verbale della conferenza stessa, al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico "Allegato A", comprendente anche il

verbale della suddetta conferenza di servizi (punto 14) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In merito si fa rilevare che, il verbale veniva trasmesso agli Enti assenti alla predetta Conferenza con invito, rivolto anche a questi, di “*far pervenire eventuali osservazioni entro 10 giorni*”. Alla data di adozione del presente provvedimento non risulta pervenuta alcuna osservazione;

- in data 18/05/2008 è stato regolarmente acquisito dall'ARPA Puglia - DAP Bari il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto dalla ditta BARI FONDERIE MERIDIONALI.

dato atto che l'Allegato A costituisce parte integrante del presente atto amministrativo, quale atto tecnico contenente tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al punto 3.0 dell'Allegato A e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05”;

visto il verbale di sopralluogo congiunto tenutosi in data 22 maggio 2008 presso l'impianto in oggetto, posto agli atti dell'Autorità competente a rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

visto il verbale della seconda conferenza di servizi tenutasi presso l'ufficio IPPC/AIA della Regione Puglia in data 30 aprile 2009;

preso atto che la ditta BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. non risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n. 761/2001 EMAS), e non risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 5 (cinque);

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle

more dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, *la Giunta ha disposto che: “ i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;*

precisato che per effetto del recente intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale sulle tariffe”, in merito al quale è in fase di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere alla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. il versamento delle somme dovute derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

precisato altresì che l'impianto in oggetto, relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi, è soggetto alla presentazione ed accettazione delle garanzie finanziarie da prestare in favore della Provincia di Bari nel rigoroso rispetto del Regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 18.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la Società **BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A.**, con sede legale in Bari alla via Tommaso Columbo n.7, rappresentata da Saverio Bottalico, in

qualità di gestore della sede operativa ubicata in Bari alla via Tommaso Columbo n.7, per l'esercizio dell'impianto con codice attività IPPC **2.2:**

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adeguamenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato tecnico "ALLEGATO A", costituito da n. 65 facciate, parte integrante del lo stesso;

stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate e riportate al punto 3.0 dell'Allegato A;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 1, è soggetta a rinnovo quinquennale;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05;
- relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi, l'efficacia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Bari;
- per effetto del recente intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", in merito al quale è in fase di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme dovute derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari e la Provincia di Bari, ognuno nello svolgimento delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di

vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Bari;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A., avente sede dell'impianto in Bari alla via Tommaso Columbo n.7;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Bari, all'ARPA Puglia, al Dipartimento Provinciale di Bari, alla ASL competente per territorio, al Consorzio ASI di Bari, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico IPPC-AIA, è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile P.O. IPPC-AI
Cecilia Caputi

Il Dirigente dell'Ufficio IPPC-AIA
Ing. Gennaro Rosato

REGIONE PUGLIA
ASSESORATO ALL'ECOLOGIA
SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO IPPC
D.Lgs. 59/05 e smi -Autorizzazione Integrata Ambientale
Bari Fonderie Meridionali SpA – Unità produttiva di Bari

Allegato A

**all'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto Bari Fonderie Meridionali SpA ubicato
in Bari**

INDICE

1. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO	15092
2. INQUADRAMENTO URBANISTISTICO, TERRITORIALE, IDROGEOLOGICO, SISMICO	15094
3. AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	15095
4. DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO	15096
5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO	15101
6. EMISSIONI ATMOSFERICHE	15110
7. RIFIUTI	15119
8. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	15121
9. SCARICHI IDRICI	15122
10. EMISSIONI SONORE	15124
11. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	15125
12. ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	15144
13. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E BAT	15146
14. VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 30 APRILE 2009	15147

1. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

denominazione

da compilare per ogni attività IPPC:

codice IPPC¹ codice NOSE-P² codice NACE³ codice ISTAT

classificazione IPPC ¹	Impianti di produzione di ghisa o acciaio	<input type="text" value="Attivo"/>
classificazione NOSE-P ²	Processi caratteristici nella fabbricazione di metalli e prodotti metallici.	stato impianto
classificazione NACE ³	Siderurgia	
classificazione ISTAT	Siderurgia	<input type="text" value="BFM SpA"/> ragione sociale

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ n. _____

Indirizzo dell'impianto

comune	<input type="text" value="BARI"/>	prov.	<input type="text" value="BA"/>	CAP	<input type="text" value="70122"/>
frazione o località	<input type="text" value="---"/>				
via e n. civico	<input type="text" value="Tommaso Columbo n. 7"/>				
telefono	<input type="text" value="0805827111"/>	fax	<input type="text" value="0805827273"/>	e-mail	<input type="text" value="s.bottalico@lucchini.it"/>
coordinate geografiche	<input type="text" value="Lat. 41° 07' 17"/>	E	<input type="text" value="Lon. 16° 49' 18"/>	N	

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)

comune	<input type="text" value="---"/>	prov.	<input type="text" value="---"/>	CAP	<input type="text" value="---"/>
frazione o località	<input type="text" value="---"/>				
via e n. civico	<input type="text" value="---"/>				
telefono	<input type="text" value="---"/>	fax	<input type="text" value="---"/>	e-mail	<input type="text" value="---"/>
partita IVA	<input type="text" value="---"/>				

Responsabile legale

nome	<input type="text" value="Saverio"/>	cognome	<input type="text" value="Bottalico"/>		
nato a	<input type="text" value="Bari"/>	prov. (BA)	il	<input type="text" value="05/04/1971"/>	
residente a	<input type="text" value="Bari"/>	prov. (BA)	CAP	<input type="text" value="70100"/>	
via e n. civico	<input type="text" value="Viale Unità Italia 11"/>				
telefono	<input type="text" value="0805827111"/>	fax	<input type="text" value="0805827273"/>	e-mail	<input type="text" value="s.bottalico@lucchini.it"/>

¹ Vedere allegato I D.Lgs 59/05

² Classificazione standard Europea delle fonti di emissione (Dec. 2000/479/CE)

³ Classificazione standard europea delle attività economiche (definizione di impresa adottata dalla Commissione UE: comunic. n. 96/C 213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2000)

codice fiscale	BTTSVR71D05A662M
----------------	------------------

Referente IPPC

nome	Saverio	cognome	Bottalico
telefono	0805827111	fax	0805827273
		e-mail	s.bottalico@lucchini.it
indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)			

superficie totale	m ²	131.000	volume totale	m ³	537.266,09
-------------------	----------------	---------	---------------	----------------	------------

superficie coperta	m ²	44.000	sup. scoperta impermeabilizzata	m ²	120550
--------------------	----------------	--------	---------------------------------	----------------	--------

Responsabile tecnico	Pondrelli Giacomo
----------------------	-------------------

Responsabile per la sicurezza	Pondrelli Giacomo
-------------------------------	-------------------

Numero totale addetti	89
-----------------------	----

Turni di lavoro	1 - dalle	06.00	alle	14.00
	2 - dalle	14.00	alle	22.00
	3 - dalle	22.00	alle	06.00
	4 - dalle	-	alle	-

Periodicità dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/>	tutto l'anno
---------------------------	-------------------------------------	--------------

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<input type="checkbox"/>											

Anno di inizio dell'attività	1961
------------------------------	------

Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione	1980 e ss.
---	------------

Data di presunta cessazione attività	Non prevista
--------------------------------------	--------------

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO, TERRITORIALE, IDROGEOLOGICO, SISMICO

Particella	Foglio	Destinazione urbanistica	Vincolo / criticità
247,256	Comune di Bari foglio n. 18	Area produttiva	Nessuno

3. AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Settore interessato	Provvedimento autorizzativo	Ente competente	Norme di riferimento	Sostituito da AIA
Aria	Determinazione Dirigenziale n. 27 del 21/02/2000	Regione Puglia, Assessorato Ambiente Settore Ecologia	Art. 12 DPR 203/88	SI
	Determinazione Dirigenziale n. 5 del 18/02/2002			
	Autorizzazione alle emissioni di gas serra DEC/RAS/013/05	Ministero dell'Ambiente e Ministero delle attività produttive	Decreto Legge 273/2004	NO
Acqua	Contratto n. 1998 C 108991 con AQP per la somministrazione integrata-idrica- fognante/depurativa.	AQP	D.Lgs. 152/06	NO
	Autorizzazione all'immissione delle acque meteoriche del 12.06.2008 prot. n. 3312 rilasciata dal Consorzio ASI Bari	Consorzio ASI di BARI	D.Lgs. 152/06	SI Con possibilità da parte del Consorzio ASI di rilasciare eventuali successive ulteriori prescrizioni in qualità di Ente gestore della rete fognante

4. DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Numero di rif.to Allegato	Titolo	Data emissione
1.	Relazione Tecnica	28.12.2006
2.	ESTRATTO TOPOGRAFICO IN SCALA 1:25.000 o 1:10.000 MAPPA CATASTALE	28.12.2006
3.	STRALCIO DEL P.R.G. IN SCALA 1:2.000	28.12.2006
4.	PLANIMETRIA GENERALE STABILIMENTO – DISEGNO 1 – REV. 0 DEL 27.12.2006	27.12.2006
5.	PLANIMETRIA GENERALE STABILIMENTO PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA – DISEGNO 2 –	27.12.2006
6a	PLANIMETRIA GENERALE STABILIMENTO PUNTI DI ISPEZIONE E SCARICO ACQUE METEORICHE – DISEGNO 3	27.12.2006
6b	PLANIMETRIA GENERALE STABILIMENTO PUNTI DI ISPEZIONE E SCARICO ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE – DISEGNO 4	27.12.2006
7.	PLANIMETRIA GENERALE STABILIMENTO SORGENTI SONORE – DISEGNO 5	27.12.2006
10.	PLANIMETRIA GENERALE STABILIMENTO AREE DEPOSITO MATERIE PRIME ED AUSILIARIE – PRODOTTI INTERMEDI – RIFIUTI DISEGNO 6	27.12.2006
13.	SINTESI NON TECNICA	28.12.2006
14.	<p>ALTRI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. All.to 14.1 – Valutazione di impatto acustico verso l'esterno del 10.07.2002 – Studio Sanitas di Brescia; b. All.to 14.2 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 21.02.2000 n. 27; c. All.to 14.3 – Rapporti di Analisi Emissioni in Atmosfera del 15.12.2005 rel. 226/05/ECO– Studio Sanitas di Brescia; d. All.to 14.4 – Progetto per la raccolta ed il trattamento delle acque di prima e seconda pioggia di dilavamento della Tecnomec Engineering Srl del 06.09.2006 prot. n. RE620/05; e. All.to 14.5 – Istanza di subentro/autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili del 31.12.2004; f. All.to 14.6 – Dichiarazione MUD Anno 2006 del 03.04.2006; g. All.to 14.7 – Formulari di identificazione dei rifiuti avviati 	

	<p>a smaltimento / recupero;</p> <p>h. All.to 14.8 – Piano di sorveglianza e controllo aspetti ambientali rev. 0 del 28.12.2006;</p> <p>i. All.to 14.9 – Certificato analisi n.ro 04060635 del 28.04.06 del dott. Bruno (classificazione rifiuto);</p> <p>j. All.to 14.10 – Schede di sicurezza materie prime, sostanze e preparati pericolosi</p>	
15.	<p>ADEMPIMENTI COMUNICAZIONE REGIONE PUGLIA N. 1081 DEL 17.01.2007 – MISSIVA DATATA E DEPOSITATA IL 26.01.2007</p> <p>a. All.to 1 - copia attestazione di versamento effettuato in data 29.12.2006 per il rilascio dell'AIA, previsto dalla DGR Puglia n. 1388 del 19.09.2006;</p> <p>b. All.to 2 - estratto topografico (e corografico) in scala 1:25000 con indicazione dello stabilimento;</p> <p>c. All.to 3 - mappa catastale</p> <p>d. All.to 4 - evidenza istanza ritiro documentazione AIA da Dipartimento ARPA di Bari del 15.01.2007</p> <p>e. All.to 5 - evidenza deposito documentazione AIA presso Dip. Prevenzione ASL di Bari in data 15.01.2007</p>	
16.	<p>MISSIVA DELLA BFM DEL 20.02.2007 DEPOSITATA IN DATA 22.02.2007 DI CHIARIMENTI ALLA COMUNICAZIONE DEL DIP. PREVENZIONE ASL DI BARI DEL 07.02.2007</p> <p>a. all.to 1 - Comunicazione dell'ASL BA 4 del 07.02.2007 prot. n.ro 22703/UOR-9 Prog. 48/07</p> <p>b. all.to 2 - Istanza rilascio parere ASL datata 26.12.2006</p> <p>c. all.to 3 - evidenza pagamento diritti sanitari per il rilascio del parere</p>	
17.	<p>ADEMPIMENTO EX ART. 5 COMMA 7 DEL D.LGS. 59/2005 – MISSIVA DATATA E DEPOSITATA IL 08.03.2007</p> <p>a. All.to 1 – Copia annuncio pubblicato su Gazzetta del Mezzogiorno del 08.03.2008</p>	

18.	<p>MISSIVA DELLA BFM DEL 19.06.2007 DEPOSITATA IN DATA 21.06.2007</p> <p>INTEGRAZIONE DOCUMENTI E PRECISAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. All.to 1 - All. 6.b bis Planimetria generale stabilimento punti di ispezione e scarico acque reflue assimilate alle domestiche – Disegno 4 – rev. 1 del 12.03.2007 b. all.to 2 - Parere igienico sanitario del 01.03.2007 prot. n. 36631/UOR-9 c. all.to 3 - Comunicazione ex DPR 203/88 Rof. SPP/07/08 del 26.04.2007 d. all.to 4 - Indagini emissioni in atmosfera Relaz. 006/07/ECO Studio Sanitas Brescia del 15.01.2007 	
19.	<p>RELAZIONE INTEGRATIVA (AGOSTO 2007) DELLA RELAZIONE TECNICA DEL 28.12.2006 DEPOSITATA IN DATA 06.09.2007</p> <ul style="list-style-type: none"> a. All.to 1 - Rapporto di Analisi Emissioni in Atmosfera del 15.12.2005 Relazione 225/05/ECO – Studio Sanitas di Brescia; b. All.to 2 - Rapporto di Analisi Emissioni in Atmosfera del 19.02.2007 Relazione 007/07/ECO – Studio Sanitas di Brescia; c. All.to 3 - Planimetria 5 bis (Punti di emissione in atmosfera): 1. All. 5bis Planimetria generale stabilimento punti di emissione in atmosfera – Disegno 2 –rev. 1 del 27.07.2007; d. All.to 4 - Comunicazione Annuale delle Attività e delle Emissioni periodo 01.01.2005 – 31.12.2005; e. All.to 5 - Comunicazione Annuale delle Attività e delle Emissioni periodo 01.01.2006 – 31.12.2006; f. All.to 6 - Procedura monitoraggio CO₂, "PSQ RGE Rev. 0 del 15.07.2005 Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas serra CO₂"; g. All.to 7 - Procedura PSA 09 rev. 0 del 07.03.2005 "Specifiche di fornitura ed accettazione dei rottami" h. All.to 8 - Planimetria 6b ter (rete fognaria acque reflue 	

	<p>assimilate alle urbane); All. 6.b ter Planimetria generale stabilimento punti di ispezione e scarico acque reflue assimilate alle domestiche – Disegno 4 – rev. 2 del 27.07.2007;</p> <p>i. All.to 9 - Relazione tecnica rete fognaria nera redatta dalla TECNOMEC Engineering Srl, integrativa di quella di cui all'All. 14.4 dell'Istanza AIA;</p> <p>j. All.to 10 - Verbale di collaudo impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche del 09.08.2007 a firma dell'ing. Domenico Ladisa;</p> <p>k. All.to 11 - Istanza sanatoria pozzo esistente per uso antincendio e annessi allegati;</p> <p>l. All.to 12 - Documentazione attestante l'avvenuta rimozione e smaltimento degli beni contaminati da amianto;</p> <p>m. All.to 13 - Planimetria 10 bis (Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti): All. 10 bis Planimetria generale stabilimento aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti Disegno 6 – rev. 1 del 27.07.2007;</p> <p>n. All.to 14 - Piano di monitoraggio e controllo Rev. 1 del 27.07.2007 e annessi Piani di dettaglio in Rev. 0 del 27.07.2007</p>	
20.	RAPPORTO AMBIENTALE - RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL 30.04.2008	
21.	ISTANZA DI INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (AIA) EX. D.LGS. 59/2005 E CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI EX ARTICOLO 265, COMMA 6BIS, D.LGS. 152/06 DEPOSITATA IN DATA 12.05.2008.	
22.	<p>MISSIVA BFM CONTENENTE NOTA ESPLICATIVA AIA AL VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 22.05.2008 DEPOSITATA IN DATA 24.06.2008</p> <p>a. All.to 1 - Elenco riassuntivo dei documenti con annessa data e stato di revisione</p> <p>b. All.to 2 - Autorizzazione all'immissione delle acque</p>	20/02/2007

	<p>meteoriche del 12.06.2008 prot. n. 3312 rilasciata dal Consorzio ASI Bari</p> <p>c. All.to 3 - Piano per il recupero delle acque meteoriche del 06.06.2008 rev. 0</p> <p>d. All.to 4 - Planimetria impianto ciclo chiuso acque industriali "Planimetria generale stabilimento rete dell'impianto a ciclo chiuso acque industriali Disegno 7 - rev. 0 del 20.06.2008"</p> <p>e. All.to 5 - Piano per pavimentazione aree esterne del 06.06.2008 rev. 0</p> <p>f. All.to 6 - Piano per gestione e contenimento di rifiuti e sostanze pericolose del 06.06.2008 rev. 0</p> <p>g. All.to 7 - All. 10 ter Planimetria generale stabilimento aree deposito materie prime ed ausiliarie - prodotti intermedi - rifiuti Disegno 6 - rev. 2 del 02.01.2008</p>	
--	--	--

NB: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente sono parte integrante del presente provvedimento.

I documenti progettuali e gli adempimenti previsti dai precedenti procedimenti, assorbiti dal presente provvedimento, si ritengono approvati.

5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

L'Impianto BARI FONDERIE MERIDIONALI svolge attività industriali manifatturiere in cui sono prodotti getti fusi in acciaio, che successivamente possono essere lavorati meccanicamente.

Secondo la classificazione ISTAT delle attività economiche, è classificata come fonderia di seconda fusione.

Gli ambienti di lavoro, divisi in funzione delle tipologie del lavoro effettuato, sono schematizzati in :

SEZIONE FONDERIA

Comprende una serie di corpi di fabbrica amalgamati in modo da realizzare un unico ambiente di lavoro di vaste dimensioni.

Le strutture verticali ed orizzontali sono in acciaio; le coperture sono a "sheds" sul corpo centrale, ad una o due falde discendenti per le coperture restanti.

SEZIONE MECCANICA

E' composta da tre navate centrali, un avancorpo affiancato lato est, due tronchi d'avancorpo sul lato ovest.

Le strutture verticali ed orizzontali sono realizzate in acciaio, le coperture sono a "sheds" affiancati per le navate centrali e a falda discendente per gli avancorpi.

EDIFICI AUSILIARI

Gli edifici ausiliari sono:

- MAGAZZINO
- MODELLISTERIA
- MANUTENZIONE
- MENSA
- PORTINERIA


- INFERMERIA
- SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
- BUNKER RADIOGRAFICO
- SALA PROVE
- LABORATORIO CHIMICO

Il ciclo produttivo coinvolge le seguenti fasi di produzione :

- FORNI FUSORI (Fusione del rottame e colata del metallo fuso)
- PREPARAZIONE DEI MODELLI
- FORMATURA A MANO (per getti grandi fino a 20 tonnellate)
- FORMATURA A MOTTE (per fusioni d'alta qualità fino a 100 kg)
- DISTAFFATURA
- STERRATURA
- TRATTAMENTI TERMICI
- SBAVATURA (Taglio- Scriccatura- Saldatura- Molatura)
- COLLAUDO (per prodotto grezzo)
- LAVORAZIONE MECCANICA
- COLLAUDO (per prodotto lavorato)

Il ciclo produttivo dell'impianto è schematizzato secondo il seguente diagramma di flusso:

**SCHEMA A BLOCCHI PROCESSO PRODUTTIVO
BARI FONDERIE MERIDIONALI SPA**



A. SEZIONE FONDERIA**FUSIONE ROTTAME E.A.F.**

Il processo dell'elaborazione dell'acciaio è costituito dalle seguenti sottofasi:

- CARICA
- FUSIONE
- OSSIDAZIONE
- SCORIFICA
- AFFINAZIONE
- SPILLAGGIO
- COLATA
- MANUTENZIONE FORNI-SIVIERE

Durante le operazioni di CARICA, il rottame, prelevato dal parco rottame per mezzo di gru, è caricato in ceste che sono trasportate nel reparto per mezzo di carrello elettrico, caricate da gru, e svuotate nei forni. La FUSIONE avviene ad opera dell'arco che scocca tra elettrodi e carica stessa: attraverso quest'ultima si chiude il circuito elettrico, essendo la suola del forno non conduttrice. A fusione completata, se l'acciaio presenta un contenuto di carbonio elevato, si procede all'OSSIDAZIONE, che consiste nell'immettere, tramite apposite cannule ceramizzate ossigeno puro, in modo tale che, combinandosi con il carbonio presente nella lega, sviluppi CO e CO₂ riducendo la percentuale di carbonio nell'acciaio. Al bagno fuso sono addizionati scorificanti e fondenti. La SCORIFICAZIONE consiste nell'estrarre mediante dei naspi la scoria che si è formata sulla superficie del bagno, attraverso un'apposita apertura del tino. In questa fase il forno si presenta ad asse inclinato, a volta chiusa, ed a depolveratore collegato. Per realizzare la composizione chimica desiderata, si procede all'AFFINAZIONE, che consiste nell'aggiungere nel forno quantità prestabilite d'affinanti (minerali ferrosi, caolino, argilla, ecc.). La fase di SPILLAGGIO consiste nello svuotamento del forno, il cui contenuto, (acciaio fuso) viene travasato attraverso un'apertura del tino in apposita siviera. La lega fusa, spillata dal forno è raccolta in siviera. La COLATA consiste nel trasferire il metallo fuso dalle siviere nelle forme già predisposte nei reparti di formatura. Le abituali condizioni operative prevedono l'utilizzo

di uno o due forni per turno di lavoro, sul turno notturno, per realizzare le condizioni di risparmio energetico in termini economici.

I materiali avviati alla fase sono Rottame, Fondenti, Scorificanti, Ossigeno, Argon, Aria.

I materiali derivanti dalla fase sono solidi (acciaio e scoria) ed aeriformi (fumi, polveri e gas).

Il materiale usurato delle siviere e dei forni (volta e tino) è rimosso e demolito mediante martello pneumatico, nella fase di MANUTENZIONE FORNI E SIVIERE e successivamente è ricostruita la struttura refrattaria originale. Oltre a ciò, sono realizzate le aste per le siviere di colata, il tutto all'interno di un reparto ed in area adiacente al reparto forni.

MATERIE PRIME UTILIZZATE:

Rottame di ferro – ferro leghe metalliche .

MATERIE AUSILIARIE:

Calce in zolle – fondenti – scorificanti - gas tecnici criogeni - mattoni preformati – magnesite - cementi refrattari - Carbon coke.

FORMATURA – FASE 4:

SOTTO-FASE: PREPARAZIONE DEI MODELLI

Il modello, utilizzato per creare l'impronta interna di fonderia nella quale sarà colato l'acciaio fuso, risulta di dimensioni leggermente maggiori rispetto al pezzo desiderato per la differenza dovuta alla contrazione del metallo con il raffreddamento ed è costruito in legno. Il modello finito viene lisciato e verniciato con vernici alla nitrocellulosa. Nell'officina modelli della BFM non si costruiscono modelli ex novo, ma si eseguono soltanto riparazioni su modelli esistenti e si corredano della tecnologia di fusione, aggiunta di canali di colata, materozze, per evitare che i gas che si formano durante la colata ne impediscano il voluto riempimento. Le materozze sono protuberanze del modello che servono a favorire l'uscita dei gas ed a mantenere una scorta di metallo fuso che alimenta il getto per compensare gli effetti del ritiro durante la solidificazione del metallo ed il raffreddamento.

MATERIE AUSILIARIE:

Vernici per modelli - stucco metallico – mastici – colle – diluente

SOTTO-FASE: FORMATURA A MANO

Il ciclo produttivo è costituito dalla formatura di grandi getti d'acciaio per più di 300 kg e fino a 20 tonnellate. Le fasi costitutive sono:

- Realizzazione della staffa e formatura del getto
- Distaffatura
- Sterrogranigliatura e rigenerazione della sabbia.

La realizzazione della formatura è articolate nelle seguenti sottofasi:

- La **FORMATURA** della staffa consiste nella realizzazione della forma che fungerà da modello o stampo per il getto. La miscela di formatura ha la funzione di realizzare, grazie alla capacità della miscela d'impasto di essere sagomata e di fare presa, la forma in cui colare l'acciaio fuso per la realizzazione del getto. La preparazione delle terre si realizza in appositi mescolatori che lavorano a ciclo chiuso, potendo essere programmate le quantità di sabbia e d'agglomeranti che comporranno la terra stessa. La staffa, completata la fase di presa, è sistemata sul piano di colata. L'acciaio fuso trasferito dai forni è colato nella staffa.
- Il **RAMOLAGGIO** consiste nel complesso delle operazioni necessarie per mettere insieme le varie parti che compongono le forme. Per le formature di getti pieni il ramolaggio si limita alla sovrapposizione delle staffe ed al loro bloccaggio con morsetti. In caso di getti cavi si dovrà prima sistemare le anime necessarie al completamento delle forme. L'anima è una forma che riproduce esattamente le parti dell'oggetto progettato che devono rimanere vuote. Si ottiene realizzando un recipiente di legno detto cassa d'anima il quale contiene spazi vuoti esattamente corrispondenti alle parti in questione, in cui andrà spinta la terra di fonderia. In questo modo si ottiene un'esatta impronta delle parti che devono restare vuote.

Consolidatasi la terra di fonderia, l'anima è liberata dalla cassa d'anima e quindi essiccata e cotta per eliminare tracce d'umidità.

I materiali utilizzati in questa fase, immagazzinati in silos di pertinenza, stagni verso l'esterno, sono trasferiti (pneumaticamente quelli solidi e per pompaggio le resine) al miscelatore dove, per mezzo di piccoli silos dosatori a bordo macchina, sono dosati da una coclea miscelatrice e da questa immessi nella staffa. I miscelatori sono serviti da sistema d'aspirazione con prese localizzate all'ingresso della sabbia ed all'uscita della miscela.

MATERIE PRIME:

Sabbia silicea – cromite

Resina - alphaset (fenolica alcalina)

Induritore

Nella fase di DISTAFFATURA si provvede, a getto freddo, a liberare lo stesso separandolo dalla staffa e dalla sabbia. Il manufatto d'acciaio, non completamente liberato dalla sabbia, è inviato alla GRANIGLIATRICE in finitura dove il getto è bombardato da tutte le parti da graniglia d'acciaio ad altissima velocità per mezzo di turbine, in modo tale da essere liberato dalla terra residua che lo circonda. La terra e/o sabbia rinveniente dalla fase di distaffatura, viene avviata all'impianto ex STERROGRANIGLIATRICE, dove viene ridotta da zolle a granelli ed inviata, tramite trasporto pneumatico a silos di stoccaggio.

SOTTO-FASE: FORMATURA A MOTTE

Sono realizzate fusioni d'alta qualità sino a 100 kg. di peso unitario. La flessibilità della linea permette di produrre con lo stesso modello, pochi pezzi così come grandi quantità. Per mezzo di mescolatore continuo a vite, è prodotto un agglomerato di sabbia resine ed induritore opportunamente dosati. Detto agglomerato è scaricato (formatura) attraverso il mescolatore direttamente nel contenitore (giacchetta) solidale alla placca su cui è fissato il modello del getto da realizzare. Dopo l'indurimento rapido dell'agglomerato di circa 200

secondi, si procede all'estrazione del modello e relativa giacchetta (sformatura). Tale operazione avviene per mezzo di dispositivo meccanico azionato da sistema elettro-idraulico. La forma (motta) è convogliata, tramite sistemi di trasporto a rulli e/o nastro azionati da dispositivi elettro-meccanici comandati da P.L.C., nella zona dove sono montate le anime (ramolaggio). Eseguita questa fase, la motta viene convogliata nella zona di colata. Trascorso il tempo necessario alla solidificazione dell'acciaio colato si procede al recupero del getto (distaffatura) mediante griglia vibrante. Tutte le fasi del ciclo, esclusa la fase di riempimento giacchetta con agglomerato e quella del montaggio anime, sono eseguite meccanicamente mediante operatrici specifiche.

MATERIE PRIME:

Sabbia silicea

Resine

Catalizzatore

SOTTO-FASE: SBAVATURA

La MOLATURA è l'operazione di finitura o regolarizzazione finale della superficie del getto e si effettua mediante smerigliatrice. Il TAGLIO è l'operazione che si effettua con cannello ossidrico e serve a liberare il getto dalle parti superflue, (bastoni di colata, canali, respiri, materozze, bave). Dopo il taglio le superfici sono regolarizzate mediante la SCRICCATURA. Un generatore di corrente alimenta un elettrodo di carbone che porta a fusione le asperità superficiali del getto che sono poi allontanate da un getto d'aria compressa abbinato alla pinza porta elettrodo. La SALDATURA, (il procedimento più diffuso è quello ad arco con elettrodi rivestiti) si esegue quando è necessario procedere al riempimento delle eventuali fessure create per difettosità riscontrate sul getto.

TRATTAMENTI TERMICI – FASE 5

Il trattamento termico consiste nel sottoporre il getto d'acciaio ad un determinato ciclo termico, consistente nel riscaldamento e rapido raffreddamento, allo scopo di modificarne le proprietà tecnologiche. La TEMPRA o tempera è l'operazione che consiste nel riscaldare

il pezzo oltre una certa temperatura e quindi nel raffreddarlo bruscamente in apposito bagno (acqua). La NORMALIZZAZIONE o rinvenimento consiste nel riscaldare il pezzo fino a 850-950 gradi e quindi nel raffreddarlo in aria.

MATERIE PRIME UTILIZZATE:

Cuori – Barrotti – Fusioni Varie

B. SEZIONE MECCANICA

LAVORAZIONE MECCANICA – FASE 6

I manufatti realizzati in fonderia sono trasferiti nella sezione meccanica per le necessarie attività di finitura. Tali attività sono eseguite con macchine utensili. Si tratta principalmente di lavorazioni meccaniche con asportazione di trucioli. Tale attività è effettuata con vari tipi di macchine, sia tradizionali sia a controllo numerico.

L'intera lavorazione meccanica si compone delle seguenti fasi:

- Sgrossatura dei pezzi mediante esecuzione di fresatura a disegno e/o a programma (macchine a C.N.) di getti fusi in acciaio, con preparazione della macchina, montaggio del pezzo, controlli dimensionali, calibratura dei cuori secondo gli assi orizzontale e verticale, lavorazione meccanica del piano d'appoggio, fresatura completa delle vie di corsa.
- Saldatura per forgiatura (riscaldamento a pressione) dell'appendice di rotaia d'acciaio al carbonio, al tronchetto d'acciaio al cromo-nichel.
- Controlli superficiali e volumetrici della saldatura dopo la lavorazione d'asportazione delle bave di ricalcatura.
- Saldatura dell'altra estremità del tronchetto al gambino del cuore d'acciaio fuso al manganese.
- Controlli c.s. e calibratura dei gambini a disegno, sulla pressa idraulica specifica.
- Fresatura del piano d'appoggio del cuore al manganese, mediante fresatrice a controllo numerico.
- Operazioni di molatura con utensili portatili ed a pendolo.

MATERIE PRIME UTILIZZATE:

Cuori – Barrotti - Vari

MATERIE AUSILIARIE:

oli lubrorefrigeranti – vernici – filo di saldatura

COLLAUDO – FASE 7

Il collaudo dei getti serve per evidenziare imperfezioni createsi a causa dell'imperfetta diffusione del metallo fuso nella forma. Le fessurazioni più superficiali e grossolane possono essere evidenziate cospargendo la superficie del pezzo con liquidi penetranti a bassa tensione; quindi si spruzza una polvere che attraendo il liquido in superficie ne rivela il difetto. Oppure si sottopone il pezzo ad un esame con polveri magnetiche, il cui addensarsi, a seguito d'iniezioni di corrente nel pezzo stesso, ne evidenzia i difetti. Per le cricche più profonde e microscopiche, o altri difetti interni si sottopone il getto ad esame radiografico, all'interno del bunker radiografico dove opera un acceleratore lineare che permette di eseguire controlli radiografici su fusioni con spessore di parete sino a 450 mm. Altro possibile controllo è quello ad ultrasuoni. Se sono stati evidenziati i difetti, si procede all'operazione di rimozione che consiste nello scavare con scriccatura o molatura la parte di metallo non sano e quindi si pratica il riporto dell'acciaio eliminato con elettrodo fusibile (saldatura).

Il compito principale del laboratorio di fonderia, annesso al reparto forni, è l'analisi dei campioni di ogni fusione mediante un analizzatore spettrometrico.

MATERIE PRIME UTILIZZATE:

Lavorato finito

MATERIE AUSILIARIE:

Sorgenti gamma ed X – Soluzioni.

C. SEZIONE MAGAZZINO

DESCRIZIONE

In termini di processo, correlati con i diversi aspetti ambientali, sono state considerate anche le attività di "gestione" del cd. Magazzino, includendo fra queste quelle di:

- approvvigionamento delle Materie Prime (MP) ed Ausiliarie (MA) (FASE 1);
- movimentazione delle MP ed MA dal magazzino alle fasi di produzione (FASE 2);
- consegna del bene al Cliente (FASE 8).

6. EMISSIONI ATMOSFERICHE

Si riporta nelle seguenti tabelle il quadro riassuntivo delle emissioni e relativi valori limite.

I punti di emissione elencati nelle seguenti tabelle sono riportati nelle planimetrie allegate alla relazione tecnica che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Emissioni da misurare con frequenza annuale**

Sigla di Emissione	Provenienza Reparto - Macchina	Tipo di Sostanza inquinante	Limite emissione mg/Nm³	Tipo imp. abbattim.
E1 (ex EA)	Formatura manuale	POLVERI TOTALI	50 se il flusso di massa $\geq 0,5$ kg/h	Filtro a maniche
			150 se il flusso di massa $\geq 0,1$ kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h	
		SILICE LIBERA CRISTALLINA	2	
		FENOLI	20	
		FORMALDEIDE ESTERI	20 1	
E2 (ex E3)	Scriccatura, saldatura, molatura	POLVERI e/o NEBBIE OLEOSE	50 se il flusso di massa $\geq 0,5$ kg/h	Nessuno
			150 se il flusso di massa $\geq 0,1$ kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h	
		NOx	20	
		Metalli totali COT	1 50	
E3 (ex E4)	Taglio grandi getti	POLVERI	50 se il flusso di massa $\geq 0,5$ kg/h	Nessuno
			150 se il flusso di massa $\geq 0,1$ kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h	
		NOx	20	
		Metalli totali COT	1 50	
E4 (ex E6)	Nastro distaffatore	POLVERI TOTALI	50 se il flusso di massa $\geq 0,5$ kg/h 150 se il flusso di massa $\geq 0,1$ kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h	Filtro a maniche
E5 (ex E8)	Rompizolle	POLVERI TOTALI	50 se il flusso di massa $\geq 0,5$ kg/h 150 se il flusso di massa $\geq 0,1$ kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h	Filtro a maniche
E6 (ex E10)	Granigliatrice a camera	POLVERI TOTALI	5	Filtro a maniche
E7 (ex E11)	Sterrogranigliatrice grandi getti	POLVERI TOTALI	5	Filtro a maniche
		SILICE LIBERA CRISTALLINA	2	
E8 (ex E12)	Granigliatrice piccoli getti (attualmente inattiva)	POLVERI TOTALI	5	Filtro a maniche

E9A E9B E9C E9D E9E E9F E9G E9H E9I (ex E23)	Aspirazione emissioni diffuse area forni fusori (TORRINI WOODS)	POLVERI TOTALI	50	Nessuno ¹			
		∑ METALLI PESANTI (Cd-Pb-Cr-Cu-Hg-Ni-Zn)	1				
		CO	100				
		OSSIDI DI AZOTO (NO _x)	500				
		COMPOSTI ORGANICI VOLATILI NON METANICI (C.O.V.N.M.)	10				
		IPA	0,1				
		PCDD/F	0,4ngTEQ/Nm ³				
		E10 (ex E37)	Fusione rottami in forni fusori		POLVERI TOTALI	50	Aspirazione 4° foro ed abbattimento polveri a secco - Filtro a maniche ¹
					∑ METALLI PESANTI (Cd-Pb-Cr-Cu-Hg-Ni-Zn)	1	
CO	100						
OSSIDI DI AZOTO (NO _x)	500						
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI NON METANICI (C.O.V.N.M.)	10						
IPA	0,1						
PCDD/F	0,4ngTEQ/Nm ³						
E11 (ex E4B)	Saldatura molatura cuori al manganese	POLVERI TOTALI	50 se il flusso di massa ≥ 0,5 kg/h 150 se il flusso di massa ≥ 0,1 kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h				
		NO _x	20				
		∑ METALLI PESANTI (Cd-Pb-Cr-Cu-Hg-Ni-Zn)	1				
		COT	50				
		E12 (ex E4C)	Saldatura a scintillio		POLVERI TOTALI	50 se il flusso di massa ≥ 0,5 kg/h 150 se il flusso di massa ≥ 0,1 kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h	
NO _x	20						
∑ METALLI PESANTI (Cd-Pb-Cr-Cu-Hg-Ni-Zn)	1						
COT	50						
E13 (ex E6)	Mole a pendolo	POLVERI TOTALI	50 se il flusso di massa ≥ 0,5 kg/h 150 se il flusso di massa ≥ 0,1 kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h	Abbattimento polveri a secco - Filtro a maniche			

I valori limite di NO_x, metalli totali e COT per i punti di emissione in atmosfera E2, E3, E11, E12, sono ricavati in via analogica dalla D.G.R.P. 1497/02.

- 1) A seguito della seconda conferenza di servizi del 30 aprile 2009, la Ditta si impegna a produrre uno studio entro il 31/12/2009 finalizzato alla depolverazione dei punti di emissione di cui alle sigle E9A, E9B, E9C, E9D, E9E, E9F, E9G, E9H, E9I e/o al miglioramento dell'efficienza del sistema di captazione primario di cui all'emissione E10 con eventuale relativo cronoprogramma di realizzazione degli interventi impiantistici in linea con gli obiettivi delle BAT di settore. Relativamente all'applicazione della normativa regionale in materia di emissioni di diossine, ferma restando l'utilità di un sistema di campionamento in continuo, per l'applicazione della legge regionale 44/2008 e s.m.i. è prescritta la definizione entro il 30/06/2009 di un apposito protocollo operativo tra la Ditta e l'ARPA per l'effettuazione delle campagne di misura ai camini E9 e E10. Il protocollo operativo definirà, inoltre, le metodiche di campionamento nonché l'eventuale frequenza alternativa di monitoraggio dei 9 camini codificati E9 (torrini WOODS) in relazione alla possibilità di cui all'art. 270 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi.

QUADRO DELLE EMISSIONI DELLE ATTIVITA' LE CUI EMISSIONI SONO SCARSAMENTE RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO Attività in deroga riportata nell'Elenco della Parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.	
Sigla di emissione	Descrizione
ES 1	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore deve:

- ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06;
- riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e smi.
- trasmettere all'ARPA Puglia – DAP di BARI i certificati d'analisi con frequenza annuale
- compilare i DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) su richiesta della Regione – ARPA Puglia

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO E ANALISI EMISSIONI

Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNICHIM 422 – UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08 e norme di buona tecnica). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui

pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.

L'accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

- **Metodi di campionamento e misura**

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

Per la verifica dei valori limite di emissione fissati nella presente AIA, si ritengono idonei i metodi richiamati nella seguente tabella ed, in mancanza, opportuna metodica da concordare con il Dipartimento Provinciale ARPA Puglia BARI.

Inquinante / Parametro	Metodi di prova	Campionamento	Analisi	Metodo ufficiale
Portata e Temperatura	UNICHIM 467:1986 e 422:1985 UNI 10169:2001	ISO	---	Si
Umidità	UNICHIM 494:1979 e 467:1986 UNI EN 13284-1:2003	C, ADS	---	Si
	UNI EN 14790:2006			referim.
Polveri	UNICHIM 494:1979	ISO, F	Metodo manuale gravimetrico	Si
	UNI EN 13284-1:2003			referim.
Ossigeno	UNI EN 14789:2006	---	Paramagnetismo	referim.
	---		CE	Si
Ossido di Carbonio	UNI EN 15058:2006	---	Determinazione in campo con analizzatore a celle	referim.
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 A (DM 25/8/00)	ASS	CI	Si
	UNI 10878:2000	----	NDIR	Si
	UNI EN 14792:2006	----	Chemiluminescenz	referim.
Composti Organici Volatili (COV)	UNI 10493:1986 (DM 25/8/00) UNI EN 13649:2002	ADS	GC-FID	Si
	UNI 10391:1995 (DM 25/8/00) UNI EN 12619:2002 UNI EN 13526:2002	----	FID	Si

HPLC : cromatografia liquida ad alta prestazione

NDIR : analisi diretta mediante raggio infrarosso non dispersivo

ISO : campionamento isocinetico

F : campionamento per filtrazione

C : campionamento per condensazione

ADS : campionamento per adsorbimento

ASS : campionamento per assorbimento

FID : analisi diretta con rivelatore a ionizzazione di fiamma

AAS : assorbimento atomico

CE : analisi diretta mediante celle elettrochimiche

G : analisi gravimetrica

CI : cromatografia ionica

GC-MS : gascromatografia con rivelazione in spettrometri di massa

GC-FID : gascromatografia con rivelatore a ionizzazione a fiamma

GC-ECD : gascromatografia con rivelatore a cattura di elettroni

ICP-MS : Spettrometria di massa con rivelatore induttivo al plasma

Incertezza delle misurazioni

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA.

Il medesimo Gestore dovrà utilizzare modalità gestionali di conduzione dei processi produttivi e di funzionamento degli impianti, in particolare forno di cottura e mulini, oltre che di manutenzione dei presidi di abbattimento, che garantiscano il rispetto dei limiti di emissione sopra riportati.

➤ Emissioni Diffuse

Sorgenti:

Le emissioni diffuse sono riconducibili alla manipolazione, stoccaggio e movimentazione delle materie prime, nonché dagli sfiati dei serbatoi.

Misure di contenimento:

Il Gestore dell'impianto dovrà garantire modalità gestionali tali da limitare le emissioni diffuse derivanti dagli stoccaggi e movimentazione delle materie prime secondo quanto disposto, laddove applicabile, dall'Allegato V parte I della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

➤ Emissioni Fuggitive

Sorgenti:

Le emissioni diffuse sono riconducibili a tutte le linee di trasferimento dei fluidi comprendenti flange a tenuta e pompe di rilancio.

Misure di contenimento:

Relativamente alle emissioni fuggitive, si prescrive il controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature sotto indicate e l'adozione di sistemi di sorveglianza di eventuali perdite.

NOME MACCHINA/IMPIANTO		
Compressori	Valvola di sfiato Prop. 4493	Aspiratore emissione E3
Pompe resine	Valvola di sfiato Prop. 5248	Filtro emissione E6 - Fonderia
Valvola di sfiato Prop. 1305	Valvola di sfiato Prop. 5249	Filtro emissione E8
Valvola di sfiato Prop. 1306	Valvola di sfiato Prop. 5250	Aspiratore emissione E23
Valvola di sfiato Prop. 1307	Valvola di sfiato Prop. 5251	Filtro emissione E37
Valvola di sfiato Prop. 1308	Valvola di sfiato Prop. 5252	Aspiratore emissione E4B
Valvola di sfiato Prop. 1311	Valvola di sfiato Prop. 31167	Aspiratore emissione E4C
Valvola di sfiato Prop. 1360	Valvola di sfiato Prop. 31168	Aspiratore emissione E6b – Mec
Valvola di sfiato Prop. 1361	Filtro emissione EA	

7. RIFIUTI

Nella gestione dei rifiuti prodotti, dovranno essere osservate le condizioni del deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lettera m.

Relativamente al recupero di rottami ferrosi (conferiti all'impianto non come materie prime secondarie rispondenti alle specifiche merceologiche definite dalle norme CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO ecc.) le attività, i rifiuti e le relative condizioni di esercizio consentite sono indicate nella tabella seguente.

Per la definizione di:

- quantità massime impiegabili;
- provenienza;
- tipi e caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi;
- prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

si considera, quale riferimento normativo tecnico, il DM 05/02/98 modificato ed integrato dal DM 186/06.

Denominazione rifiuto	Codice CER Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto	Quantità max recuperabile (R4)	Quantità max recuperabile (R4)	Messa in riserva (R13) max correlata a R4
Scaglie di laminazione	100210	Impianti di depurazione acque di laminazione, impianti di colata continua, impianti di trafilazione di industria siderurgica e metallurgica; pulitura meccanica dei manufatti metallici.	Ossidi di ferro (~ 95%), silice allumina e ossidi minori (~ 5%), esenti da PCB e PCT			
Limatura e trucioli di materiali ferrosi	120101	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione	Rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230			
Polveri e particolato di materiali ferrosi	120102					
Imballaggi metallici	150104					
Ferro e acciaio	170405					
Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	190102					
Metallo	200140					
					1 tonnellata/giorno	220 tonnellate/anno

Nella gestione dei rifiuti non pericolosi da avviare al recupero (R4):

- L'area destinata alla messa in riserva dei rifiuti dovrà essere ubicata all'interno del capannone di fonderia su area delimitata appositamente identificata con l'indicazione dei codici CER dei rifiuti da avviare al successivo recupero (R4) e separata dalla zona di stoccaggio di materie prime;
- i rifiuti da recuperare non potranno essere miscelati con altre tipologie di rifiuti;
- i rifiuti dovranno essere recuperati non oltre 12 mesi dalla data della loro presa in carico presso lo stabilimento;
- dovranno essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare ogni possibile dispersione dei rifiuti durante le fasi di movimentazione dei medesimi all'interno dello stabilimento;
- dovrà essere verificato il rispetto delle condizioni di esercizio, di cui alla tabella sopra riportata, anche mediante campionamenti ed analisi da effettuare secondo le indicazioni riportate all'art. 8 del D.M. 05/02/98 modificato ed integrato dal D.M. 186/06.
- dovranno essere verificate le radiazioni ionizzanti ad ogni carico di accettazione mediante misurazione con contatore Geiger.

L'inizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi è subordinato all'accettazione da parte della Provincia di Bari delle garanzie finanziarie il cui importo dovrà essere calcolato secondo i criteri di cui all'allegato B lettera e del Regolamento Regionale 18/2007.

8. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'approvvigionamento idrico viene garantito mediante acquedotto AQP.

Nel marzo 2007 la Ditta ha presentato al Genio Civile di Bari istanza in sanatoria per l'eventuale emungimento da un pozzo ad uso antincendio.

9. SCARICHI IDRICI

Si riporta l'elenco degli scarichi idrici presenti nell'impianto:

SCARICHI IDRICI

Punto	Ricettore	Tipologia di scarico	Trattamento / Depurazione
S1	Scarico in rete fognante separata del Consorzio ASI di BARI	Acque meteoriche in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia	Impianto di trattamento fisico-chimico
S2	Scarico in rete fognante AQP	Acque reflue assimilate alle urbane	Nessuno

Attualmente, nello scarico S1 confluiscono:

- le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili dello stabilimento dopo trattamento di grigliatura, chiaroflocculazione elettrolitica, sedimentazione, filtrazione delle acque di prima pioggia e dissabbiatura e disoleazione per le acque di seconda pioggia.

Nella gestione dell'impianto di trattamento, il gestore dovrà:

- adottare misure gestionali e di profilassi igienico-sanitarie atte a prevenire, soprattutto nel periodo estivo, diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve, e di ogni altra situazione pregiudizievole per l'ambiente;
- effettuare periodici ed adeguati interventi di manutenzione delle opere fognarie interessate allo scorrimento delle acque di scarico al fine di garantire l'efficienza del drenaggio, con particolare riferimento alle sezioni di grigliatura e di sedimentazione

- adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell'impianto di trattamento;
- informare la Provincia di Bari, l'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AUSL, il Consorzio ASI di Bari di ogni eventuale situazione di fuori servizio dell'impianto di trattamento comunicando comunque le modalità con la quale si procede all'eliminazione immediata del disservizio
- garantire, per lo scarico, il rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella 4 Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/06 come prescritto nell'autorizzazione rilasciata dal Consorzio ASI di Bari con obbligo di monitoraggio semestrale della qualità dello scarico;
- garantire l'accesso all'ARPA Puglia – DAP di Bari per il campionamento dello scarico al fine delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche. Gli oneri delle predette attività di prelievo ed analisi da parte dell'ARPA Puglia – DAP di Bari saranno a carico del titolare dello scarico.
- rispettare il divieto di diluizione dello scarico con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- Attivare l'impianto di recupero delle acque meteoriche, al fine di ridurre il consumo della risorsa idrica, entro le scadenze temporali riportate nel successivo paragrafo dedicato agli obiettivi di miglioramento.

10. EMISSIONI SONORE

Poiché il Comune di Bari non ha ancora proceduto all'effettuazione della classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, nella relativa attesa il gestore deve rispettare i limiti di rumorosità fissati dalla Legge Regionale n. 3/2002 e i limiti stabiliti nel D.P.C.M. 01/03/1991.

A seguito della zonizzazione acustica del territorio, ai sensi dell'articolo 8 lettera Legge Regionale 3/2002, l'impresa dovrà presentare l'eventuale piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 della richiamata legge Regionale.

Le misurazioni dell'inquinamento acustico dovranno essere effettuate nel rispetto del Decreto Ministro Ambiente 16 marzo 1998 e della Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Circolare 6 settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali." con frequenza stabilita nel Piano di Monitoraggio e controllo.

Al fine di minimizzare l'impatto acustico, il Gestore dovrà in particolare:

- * mantenere chiusi i portoni dello stabilimento, fatte salve le normali esigenze produttive;
- * verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento, dei compressori e delle linee di produzione provvedendo alla sostituzione delle parti usurate quando necessario;
- * intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- * provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;
- * effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

11. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l'impianto BARI FONDERIE MERIDIONALI SpA e presentato dal gestore in allegato alla relazione tecnica, visti gli accertamenti istruttori eseguiti da ARPA Puglia, è riportato nelle seguenti tabelle.

- a) Il Gestore dovrà attuare il presente Piano di monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
- b) Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
- c) Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche saranno inviati all'ARPA Puglia – DAP di BARI e alla Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.
- d) ARPA effettuerà i controlli programmati dell'impianto rispettando la periodicità stabilita dal presente Piano di Controllo.
- e) ARPA potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.

Piano di Sorveglianza e Controllo Aspetti Ambientali - Generale

N. Rif.	ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	RIF. ASPETTO AMB.	DOC DI RIF.	CONDIZIONE POSITIVA	INDICATORE	SCADENZA	Mod. EVIDENZA	FASE PROCESSO
1	Consumi idrica	Approvvigionamento idrico	--	obiettivo aziendale	m ³ /anno	trimestrale	Fattura AQP SpA	2 - 3 - 5
2	Analisi scarico acque reflue meteoriche	acqua	provvedimento di autorizzazione - PIANO di dettaglio Emissioni Acqua	parametri Tab. 3 All. 5 degli allegati alla Parte terza del D.Lgs. 152/06	--	annuale	rapporto di analisi	1 - 2 - 8
3	Controllo autorizzazione Scarichi Acque reflue Meteoriche	acqua	provvedimento di autorizzazione	richiesta rinnovo 1 anno prima	--	annuale	registro controlli e sorveglianze	1 - 2 - 8
4	controllo autorizzazione emissioni in atmosfera	aria	Aut. Emissioni in atmosfera	rispetto limiti di emissione	--	ad ogni campionamento	registro controlli e sorveglianze	3
5	Analisi emissioni in atmosfera	aria	Aut. Emissioni in atmosfera - PIANO di dettaglio Emissioni Aria	Rispetto dei limiti prescritti dall' autorizzazione alle emissioni	Mg/m3	annuale	rapporto di analisi	3
6	produzione di rifiuto impianti di abbattimento	aria/rifiuti	--	conformità efficienza filtri rispetto al rendimento medio garantito	--	mensile	registro rifiuti - file excel	3
7	Umidificazione sabbie rigenerate - Em. diffuse	aria	--	assenza di polveri	--	prima dell'insilaggio e dello scarico	--	4

N. Rif.	ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	RIF. ASPETTO AMB.	DOC DI RIF.	CONDIZIONE POSITIVA	INDICATORE	SCADENZA	Mod. EVIDENZA	FASE PROCES-SO
8	Pompe resine - Em. Fuggitive	aria	Piano manutenzioni	Esecuzione delle manutenzioni alle pompe come da piano	--	secondo quanto in Piano	Mod. registr. Manutenz.	2
9	Compressori - Em. Fuggitive	aria	Piano manutenzioni	esecuzione delle manutenzioni di compressori come da piano	--	secondo quanto in Piano	Mod. registrazione manutenzioni	2 - 5
10	valvole di sfiato - Em. Fuggitive	aria	Piano manutenzioni	esecuzione delle manutenzioni alle valvole come da piano		all'occorrenza	Mod. registrazione manutenzioni	5
11	Manutenzione impianto di riscaldamento	aria	--	Risultato positivo emissioni in atmosfera impianto di riscaldamento	--	annuale	libretto impianto	-
12	Attività di manutenzione impianti e macchine	rifiuti	Piano manutenzioni	identificazione nuovo rifiuto	--	secondo quanto in Piano	Registro di C/S - File excel	-
13	rilevazione consumi energia	Energia	Bolletta di pagamento	Rispetto dei termini contrattuali	cosfi - TEP/Ton prodotto finito	mensile	registro controlli e sorveglianze	2 - 3 - 4 - 5 - 7
14	consumo metano	Energia	fatture fornitori	--	LT - MC - TEP/Ton prodotto finito	ad ogni carico	registro controlli e sorveglianze	5

N. Rif.	ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	RIF. ASPETTO AMB.	DOC DI RIF.	CONDIZIONE POSITIVA	INDICATORE	SCADENZA	Mod. EVIDENZA	FASE PROCES-SO
15	Analisi delle emissioni sonore	rumore	Rapporto di analisi	rispetto limiti di emissione acustica	dB(A)	triennale - ovvero a seguito di modifiche di impianto	valutazione fonometrica	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
16	Controllo fornitori relativamente alla gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione esterne	rifiuti	- -	Presenza di documentazione (formulari e MUD) che attesti la corretta gestione dei rifiuti da parte dei fornitori	- -	annuale	FIR - MUD	-
17	Produzione di rifiuti	rifiuti	D.Lgs. 152/06 . Parte IV - PIANO di dettaglio Emissioni Suolo (rifiuti)	registrazione entro 7 giorni	- -	ad ogni produzione	R. C/S - file excel	1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 6 - 8
18	Avvio asfaltamento/recupero rifiuti	rifiuti	idem	registrazione entro 7 giorni	- -	ad ogni smaltimento/recupero	R. C/S - file excel	1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 6 - 8
19	Controllo rientro quarta copia formulario	rifiuti	idem	rientro 4a copia nei 90 giorni	- -	90 gg dall'avvio a smaltimento / recupero	file excel	1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 6 - 8
20	Limite carico incendio	suolo - rifiuti	CPI - PEI	non superamento del limite di carico incendio	- -	mensile	registro controlli e sorveglianze	-

N. Rif.	ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	RIF. ASPETTO AMB.	DOC DI RIF.	CONDIZIONE POSITIVA	INDICATORE	SCADENZA	Mod. EVIDENZA	FASE PROCESSO
21	Consumo gasolio	energia	fatture di acquisto	--	LT - Kg - TEP/Ton prodotto finito	ad ogni acquisto	registro controlli e sorveglianze	2 - 8
22	Depositi temporanei rifiuti	rifiuti	Reg. di C/S	non superamento dei limiti ex art. 183 comma 1 lett. m) D.Lgs. 152/2006	--	mensile	R. C/S - file excel	1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 6 - 8
23	Autorizzazioni destinatari e trasportatori	rifiuti	autorizzazione	non presente provvedimento scaduto	--	al primo trasporto in via	provvedimenti di autorizzazione	1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 6 - 8
24	Manutenzione e controllo Serbatoio Gasolio	rifiuti/ suolo	Manuale serbatoio	corretta gestione dei rifiuti da manutenzione	--	all'occorrenza	libretto di conduzione	2 - 8
25	Verifica tenuta Vasca Trattamenti termici	acqua/ suolo	--	nessun percolamento	--	semestrale	registro controlli e sorveglianze	5
26	controllo radiometrico rottame metallico in entrata all'impianto	aria/radioattività ambientale	PSA 09 REV. 0 del 07.03.05 - PIANO di dettaglio - Materie Prime	assenza di rilevazione strumentale di sorgenti radioattive	--	ad ogni ingresso	registro controlli e sorveglianze	1
27	Emissioni di CO2	aria	PSQ RGE REV. 0 del 15.07.05	come definite in procedura	tonCO2	come definite in procedura	All.ti 1, 2 e 3 della procedura	3

Piano di Sorveglianza e Controllo Aspetti Ambientali - Materie Prime

Punto emissione	Parametro	Frequenza	Metodo di misura	Unità di misura	Sistema abbattimento	componenti sogg. a manutenzione	periodic. Man.	punti controllo corretto funz.	modalità controllo	Strumenti di misura	Taratura strumenti di misura - metodiche
Metalli Ferrosi	Radiazioni ionizzanti	ogni carico	Misura della radioattività tramite contatore Geiger	mCi e/o Bq	-	-	-	-	-	contatore Geiger	-

Piano di Sorveglianza e Controllo Aspetti Ambientali – Emissioni Aria

Punto emissione	Parametro	Frequenza	Metodo di misura	Unità di misura	Sistema abbattimento	componenti sogg. a manutenzione	periodic. Man. Ore/anno	punti controllo corretto funz.	modalità controllo	Strumenti di misura	Taratura strumenti di misura - metodiche
E1 (ex EA)	Polveri totali	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	A secco con filtro a maniche	aspiratori - filtri	90	Tramoggia inferiore e Camino	Verifica dello stato di integrità filtri mediante ispezione visiva. Verifica dei parametri fisici degli effluenti gassosi in uscita dal camino (temperatura, portata, pressione).	Termometro digitale Contatore volumetrico Pesiera Misuratore di pressione differenziale	UNI CEI ISO/IEC17025
	Fenoli										
	Formaldeide										
	Esteri										
	Silice libera cristallina										

Punto emissione	Parametro	Frequenza	Metodo di misura	Unità di misura	Sistema abbattimento	componenti sogg. a manutenzione	periodic. Man. Ore/anno	punti controllo corretto funz.	modalità controllo	Strumenti di misura	Taratura strumenti di misura - metodiche
E2 (ex E3)	Polveri totali e/o nebbie oleose	Annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	-	aspiratori	30	Camino	Ispezione visiva camini. Verifica dei parametri fisici degli effluenti gassosi in uscita dal camino (temperatura, portata, pressione).	Termometro digitale Contatore volumetrico Pesiera Misuratore di pressione differenziale	UNI CEI ISO/IEC 17025
	NOx										
	Metalli totali										
	COT										
E3 (ex E4)	Polveri totali	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	-	aspiratori	30	Camino	Ispezione visiva camini. Verifica dei parametri fisici degli effluenti gassosi in uscita dal camino (temperatura, portata, pressione).	Termometro digitale Contatore volumetrico Pesiera Misuratore di pressione differenziale	UNI CEI ISO/IEC 17025
	NOx										
	Metalli totali										
	COT										

Punto emissione	Parametro	Frequenza	Metodo di misura	Unità di misura	Sistema abbattimento	componenti sogg. a manutenzione	periodic. Man. Ore/anno	punti controllo corretto funz.	modalità controllo	Strumenti di misura	Taratura strumenti di misura - metodiche
E4 (ex E6)	Polveri totali	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	A secco con filtro a maniche	aspiratori-filtri	90	Tramoggia inferiore e Camino	Verifica dello stato di integrità filtri mediante ispezione visiva.	Termometro digitale	UNI CEI ISO/IEC17025
						aspiratori-filtri					
E5 (ex E8)	Polveri totali	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	A secco con filtro a maniche	aspiratori-filtri	90	Tramoggia inferiore e Camino	Verifica dei parametri fisici degli effluenti gassosi in uscita dal camino (temperatura, portata, pressione).	Contatore volumetrico	UNI CEI ISO/IEC17025
						aspiratori-filtri					
E6 (ex E10)	Polveri totali	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	A secco con filtro a maniche	aspiratori-filtri	90	Tramoggia inferiore e Camino	Verifica dei parametri fisici degli effluenti gassosi in uscita dal camino (temperatura, portata, pressione).	Pesiera	UNI CEI ISO/IEC17025
						aspiratori-filtri					
E7 (ex E11)	Polveri totali Silice libera cristallina	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	A secco con filtro a maniche	aspiratori-filtri	90	Tramoggia inferiore e Camino	Verifica dei parametri fisici degli effluenti gassosi in uscita dal camino (temperatura, portata, pressione).	Misuratore di pressione differenziale	UNI CEI ISO/IEC17025
						aspiratori-filtri					
E8 (ex E12)	Polveri totali	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	A secco con filtro a maniche	aspiratori-filtri	90	Tramoggia inferiore e Camino	Verifica dei parametri fisici degli effluenti gassosi in uscita dal camino (temperatura, portata, pressione).		UNI CEI ISO/IEC17025

Punto emissione	Parametro	Frequenza	Metodo di misura	Unità di misura	Sistema abbatimento	componenti sogg. a manutenzione	periodic. Man. Ore/anno	punti controllo corretto funz.	modalità controllo	Strumenti di misura	Taratura strumenti di misura - metodiche
E9A E9B E9C E9D E9E E9F E9G E9H E9I (ex E23)	Polveri totali	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	-	aspiratori	30	Camino	Ispezione visiva camini. Verifica dei parametri fisici degli effluenti gassosi in uscita dal camino (temperatura, portata, pressione).	Termometro digitale Contatore volumetrico Pesiera Misuratore di pressione differenziale	UNI CEI ISO/IEC 17025
	Σ Metalli pesanti (Cd+Pb+Cr+Cu+Hg+Ni+Zn)										
	NOx										
	CO										
	C.O.V.N.M.										
	PCDD + PCDF										
	IPA										

Punto emissione	Parametro	Frequenza	Metodo di misura	Unità di misura	Sistema abbattimento	componenti sogg. a manutenzione	periodic. Man. Ore/anno	punti controllo corretto funz.	modalità controllo	Strumenti di misura	Taratura strumenti di misura - metodiche
E10 (ex E37)	Polveri totali	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	A secco con filtro a maniche	aspiratori-filtri	90	Tramoggia inferiore e Camino	Verifica dello stato di integrità filtri mediante ispezione visiva.	Termometro digitale	UNI/CEI ISO/IEC17025
	Σ Metalli pesanti (Cd-Pb-Cr-Cu-Hg-Ni-Zn)										
	NOx										
	CO										
	C.O.V.N.M.										
	PCDD + PCDF										
	IPA										

Punto emissione	Parametro	Frequenza	Metodo di misura	Unità di misura	Sistema abbattimento	componenti sogg. a manutenzione	periodic. Man. Ore/anno	punti controllo corretto funz.	modalità controllo	Strumenti di misura	Taratura strumenti di misura - metodiche
E11 (ex E4B)	Polveri totali	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	-	aspiratori	30	Camino	Ispezione visiva camini. Verifica dei parametri fisici degli effluenti gassosi in uscita dal camino (temperatura, portata, pressione).	Termometro digitale Contatore volumetrico Pesiera Misuratore di pressione differenziale	UNI CEI ISO/IEC17025
	NOx										
	Σ METALLI PESANTI (Cd-Pb-Cr-Cu-Hg-Ni-Zn)										
	COT										
E12 (ex E4C)	Polveri totali	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	-	aspiratori	30	Camino	Ispezione visiva camini. Verifica dei parametri fisici degli effluenti gassosi in uscita dal camino (temperatura, portata, pressione).	Termometro digitale Contatore volumetrico Pesiera Misuratore di pressione differenziale	UNI CEI ISO/IEC17025
	NOx										
	Σ METALLI PESANTI (Cd-Pb-Cr-Cu-Hg-Ni-Zn)										
	COT										

Punto emissione	Parametro	Frequenza	Metodo di misura	Unità di misura	Sistema abbattimento	componenti sogg. a manutenzione	periodic. Man. Ore/anno	punti controllo corretto funz.	modalità controllo	Strumenti di misura	Taratura strumenti di misura - metodiche
E13 (ex E6)	Polveri totali	annuale	da concordare con ARPA	mg/Nm ³	A secco con filtro a maniche	aspiratori-filtri	90	Tramoggia inferiore e Camino	Verifica dello stato di integrità filtri mediante ispezione visiva. Verifica dei parametri fisici degli effluenti gassosi in uscita dal camino (temperatura, portata, pressione).	Termometro digitale Contatore volumetrico Pesiera Misuratore di pressione differenziale	UNI CEI ISO/IEC17025

Piano di Sorveglianza e Controllo Aspetti Ambientali – Emissioni Acqua

Punto emissione	Parametro	Frequenza	Metodo di misura	Unità di misura	Sistema abbattimento	componenti sogg. a manutenzione	periodic. Man.	punti controllo corretto funz.	modalità controllo	Strumenti di misura	Taratura strumenti di misura - metodiche
Immissione acque meteoriche in fogna ASI	PH	semestrale	da concordare con ARPA	-	Prima Pioggia impianto chiariflocculazione elettroliti-co monoblocco	anodi alluminio	ogni 500 h lavorative impianto	cella elettrolitica	visiva da parte del tecnico supportata dal contatore impianto	contatore impianto	-
	Temperatura			catodi in acciaio		ogni 4000 h lavorative impianto	cella elettrolitica	contatore impianto	-		
	Materiali grossolani	carboni attivi	circa 1500 h lavorative impianto	filtro a carbone		visiva da parte del tecnico supportata dal contatore impianto	contatore impianto	-			
	Solidi sospesi totali	pompa monovite	ogni 6 mesi	stazione di sollevamento		analisi delle acque	-	-			

Punto emissione	Parametro	Frequenza	Metodo di misura	Unità di misura	Sistema abbattimento	componenti sogg. a manutenzione	periodic. Man.	punti controllo corretto funz.	modalità controllo	Strumenti di misura	Taratura strumenti di misura - metodiche	
Immissione acque meteoriche in fogna ASI	Boro	semestrale	da concordare con ARPA	mg/L	Prima Pioggia impianto chiariflocculazione elettroliti-co monoblocco	raddizzato-re	ogni 6 mesi	vano elettrico	tecnico specializzato (fornitore di servizio esterno)	pinza amperometrica	specifiche taratura da documentazione fornitore di servizio	
	Cadmio					quadro elettrico	ogni 6 mesi	vano elettrico		tester		
	Cromo totale					pompa centrifuga	ogni 6 mesi	stazione di sollevamento secondaria		-	-	
	Cromo VI					galleggianti	ogni 6 mesi	vasca di prima pioggia		-	-	
	Ferro					valvole e tubazioni	ogni 6 mesi	intero impianto		-	-	
	Manganese					lavaggio e controllo lavaggio del filtro	ogni mese	filtro a carbone attivo		-	-	
	Nichel					smaltimento fanghi	con cadenza trimestrale a decorrere dal primo evento meteorico	vano di dissabbiatura		visivo		
	Piombo							vano di disoleazione				
	Rame					smaltimento rifiuti grossolani		vasca di grigliatura				

Punto emissione	Parametro	Frequenza	Metodo di misura	Unità di misura	Sistema abbattimento	componenti sogg. a manutenzione	periodic. Man.	punti controllo corretto funz.	modalità controllo	Strumenti di misura	Taratura strumenti di misura - metodiche
Immissione acque meteoriche in fogna ASI	Stagno	semestrale	da concordare con ARPA	mg/L	Seconda Pioggia Impian-to di disolea-zione	griglia a barre	1 anno	vasca di grigliatura	visivo	-	-
	Zinco										
	Idrocarburi totali solventi organici aromatici										

Piano di Sorveglianza e Controllo Aspetti Ambientali - rifiuti

Codice CER	Descrizione	Controllo quantità				Controllo qualità				tipologia impianto di destinazione
		Unità di Misura quantità rilevata	frequenza del rilevamento	Modalità del rilevamento	documento di registrazione	Finalità del controllo	Motivazioni del controllo	Tipo di determinazione	Frequenza del controllo	
090104*	Soluzione di Fissaggio	Kg	ad ogni produzione	bilancia	Registro di C/S	classificazione	attribuzione CER	processo di generazione del rifiuto - visiva (all.ii alla Parte IV del DLT 152/06 - All. A)	annuale	Recupero - R13
100207*	Rif. solidi prodotti dal trattamento fumi . . .	Kg	ad ogni produzione di Big Bag	bilancia	Registro di C/S	classificazione e caratterizzazione	definizione pericolosità	composizione (all.ii alla Parte IV del DLT 152/06 - All. D - CNR-IRSA Qu. 64 e/o metodiche EPA)	annuale	Smaltimento - D9
100903	Scorie di fusione	Kg	ogni 10 giorni lavorativi	bilancia	Registro di C/S	classificazione	attribuzione CER	processo di generazione del rifiuto - visiva (all.ii alla Parte IV del DLT 152/06 - All. A)	annuale	Smaltimento - D15
100908	Forme e anime di fonderia ...	Kg	ogni 10 giorni lavorativi	bilancia	Registro di C/S	classificazione e caratterizzazione	definizione pericolosità	composizione (DM.05.02.98 e s.m.i., art. 8)	annuale	Recupero - R13

Codice CER	Descrizione	Controllo quantità				Controllo qualità				
		Unità di Misura quantità rilevata	frequenza del rilevamento	Modalità del rilevamento	documento di registrazione	Finalità del controllo	Motivazioni del controllo	Tpo di determinazione	Frequenza del controllo	tipologia impianto di destinazione
100912	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 100911 (polveri imp. di aspiraz.)	Kg	ad ogni produzione di Big Bag	bilancia	Registro di C/S	classificazione e caratterizzazione	definizione pericolosità	composizione (all.ti alla Parte IV del DLT 152/06 - All. D - CNR-IRSA Qu. 64 e/o metodiche EPA)	annuale	Smaltimento - D15
120101	Limatura e trucioli	Kg	ogni 10 giorni lavorativi	bilancia	Registro di C/S				annuale	Recupero - R4
120117	materiale abrasivo di scarto	Kg	ogni 10 giorni lavorativi	bilancia	Registro di C/S				annuale	Recupero - R13
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Kg	ad ogni produzione	bilancia	Registro di C/S	classificazione	attribuzione CER	processo di generazione del rifiuto - visiva (all.ti alla Parte IV del DLT 152/06 - All. A)	annuale	Recupero - R13
130802*	altri emulsioni	Kg	ad ogni produzione	bilancia	Registro di C/S				annuale	Smaltimento - D15
150103	Imballaggi legno	Kg	ogni 10 giorni lavorativi	bilancia	Registro di C/S				annuale	Recupero - R13

Codice CER	Descrizione	Controllo quantità				Controllo qualità				
		Unità di Misura quantità rilevata	frequenza del rilevamento	Modalità del rilevamento	documento di registrazione	Finalità del controllo	Motivazioni del controllo	Tpo di determinazione	Frequenza del controllo	tipologia impianto di destinazione
150106	Imballaggi misti	Kg	ogni 10 giorni lavorativi	bilancia	Registro di C/S				annuale	Recupero – R13
150202*	assorbenti, materiali filtranti	Kg	ogni 10 giorni lavorativi	bilancia	Registro di C/S				annuale	Smaltimento – D14
160214	apparecchiature fuori uso	Kg	ad ogni produzione	bilancia	Registro di C/S				annuale	Recupero – R13
160122	componenti non specificati altrimenti	Kg	ad ogni produzione	bilancia	Registro di C/S				annuale	Smaltimento – D15
170405	Ferro e acciaio	Kg	ad ogni produzione	bilancia	Registro di C/S				annuale	Recupero – R4
180103*	Rifiuti sanitari	Kg	ad ogni produzione	bilancia	Registro di C/S				annuale	Smaltimento – D10
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Kg	ad ogni produzione	bilancia	Registro di C/S				annuale	Smaltimento – D15

12.ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

La Ditta BARI FONDERIE MERIDIONALI SpA è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione.

E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso della Regione Puglia (fatti salvi i casi previsti dall'art. 10 comma 1 D.Lgs. n. 59/05).

12.1 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

12.1.1 Condizioni relative alla gestione dell'impianto

L'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.

Le eventuali modifiche all'impianto dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di:

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche;
- diminuire le emissioni in atmosfera.

12.1.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali

1. Il Gestore dell'impianto è tenuto a presentare alla Regione Puglia e ARPA Puglia annualmente una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - a) i dati relativi al Piano di Monitoraggio;
 - b) un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - c) un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando, tra l'altro, il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti)Qualora l'Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, sarà reso disponibile.
2. Il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 59/05) alla Regione Puglia, alla Provincia, all'ARPA ed al Comune. Tali modifiche saranno valutate dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 59/05.

La Regione Puglia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 59/05, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal

ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare alla Regione Puglia una nuova domanda di autorizzazione;

3. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 24 ore successive all'evento), in modo scritto (fax) alla Regione, alla Provincia, all'ARPA Puglia – DAP Bari e al Comune particolari circostanze quali:
 - le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera con le modalità indicate dal punto specifico "Emissioni in atmosfera" riportato oltre;
 - malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora;
 - incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento (effettuare inoltre comunicazione telefonica immediata all'ARPA di BARI).

Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi.

Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.

4. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare e successivamente confermare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia e al Comune la data prevista di termine dell'attività.

13. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E BAT

Relativamente agli obiettivi di miglioramento proposti dal Gestore si prescrive la seguente tempistica di attuazione:

1. Recupero delle acque meteoriche attraverso l'utilizzazione per reintegro per uso antincendio ed industriale.	Entro il 31 dicembre 2010*
2. Adeguamento aree di stoccaggio di materie prime e materie prime secondarie	Entro il 31 dicembre 2010*
3. Completa pavimentazione ed impermeabilizzazione delle aree esterne utilizzate per deposito materiali e/o movimentazione	Entro il 31 gennaio 2012*

* Cfr. verbale della seconda conferenza di servizi del 30 aprile 2009.

Relativamente all'applicazione delle BAT, disciplinate per il settore specifico dal DM 31 gennaio 2005 – G.U. 135 del 13-06-2005, si precisa:

1. l'inapplicabilità tecnica del preriscaldamento del rottame, mediante recupero di energia termica dai fumi provenienti dai forni fusori, per il risparmio energetico in ragione della discontinuità del ciclo di fusione. (cfr. verbale della seconda conferenza di servizi del 30 aprile 2009);
2. che la definizione delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di valori di emissione di polveri ai camini E9 pari a 15 mg/Nm³ è connessa all'esito dello studio che il Gestore dovrà produrre entro il 31/12/2009 finalizzato alla depolverazione dei suddetti punti e/o al miglioramento dell'efficienza del sistema di captazione primario di cui all'emissione E10 con eventuale relativo crono-programma di realizzazione degli interventi impiantistici;
3. che il predetto studio dovrà anche indicare eventuali sistemi alternativi di aspirazione delle polveri primarie e secondarie connesse al processo di fusione (sistema a cappa + aspirazione 4° foro/dog house + aspirazione 4° foro/sistema di aspirazione totale applicato all'intero reparto di fusione).
4. Che i rapporti analitici prodotti dalla Ditta indicano valori di composti organo-clorurati ai camini E9 ed E10 molto bassi (0,014 e 0,013 ng/Nm³) per cui non si ritengono necessari i sistemi di post-combustione seguiti da insufflazione di polvere di lignite.

14. VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 30 APRILE 2009

REGIONE PUGLIA
 ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA
 SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO IPPC
 D.Lgs. 59/05 e smi - Autorizzazione Integrata Ambientale

Bari Fonderie Meridionali SpA – Unità produttiva di Bari
VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 30 APRILE 2009

L'anno 2009 il giorno 30 aprile alle ore 10,00, regolarmente convocata con nota prot. 4849 del 17/04/2009, presso la sala riunioni dell'Assessorato all'Ecologia in via delle Magnolie 6/8, sotto la presidenza della responsabile P.O. si è tenuta la **seconda conferenza di servizi** indetta ai sensi dell'art. 5, comma 10 del D.Lgs. 59/05 e smi, avente ad oggetto:

BARI FONDERIE MERIDIONALI SpA – codice 2.2. Allegato 1 D.Lgs. 59/05 – Fascicolo 17

Gli enti convocati, come da convocazione allegata, parte integrante del verbale, risultano così rappresentati:

- Amministrazione Provinciale di Bari rappresentata da dott.ssa Arcangela IACOBELLIS (acquisita delega);
- ARPA PUGLIA rappresentata da dott. Roberto GIUA;
- ARPA PUGLIA – DAP BARI rappresentato da ing. Paolo BOVIO;
- Comune di BARI;
- AUSL BARI rappresentato da dott.ssa Anna Teresa FINAMORA;
- Regione Puglia – Settori
 Industria ed energia, agricoltura, rifiuti e bonifiche;
- Ditta BFM SpA rappresentata da ing. Saverio BOTTALICO in qualità di procuratore-invitore, da ing. Igor MARIANI in qualità di direttore di stabilimento

Sono altresì presenti in qualità di consulenti della ditta BFM Spa l'avv. Antonio de FEO e dott. Corrado GIANCASPRO e ing. Fernando RICCIO, in qualità di collaboratore esperto della Regione Puglia – gruppo tecnico AIA l'ing. Paolo GAROFOLI e l'ing. Andrea POTENZA per l'ARPA Puglia.

In apertura la dott.ssa FINAMORA consegna alla Regione il parere preventivo igienico-sanitario (prot. 81868/110R-9 del 29/04/09 della AUSL Bari) per la realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque meteoriche sull'insediamento industriale. La Ditta, in merito, precisa che le fosse Imhoff richiamate nel suddetto parere della AUSL sono state dismesse e le acque reflue assimilate alle urbane sono convogliate direttamente in rete fognante AQP.

Pertanto, la dott.ssa FINAMORA precisa che il parere soprarichiamato è da intendersi relativo esclusivamente al trattamento delle acque meteoriche. La dott.ssa FINAMORA chiede di acquisire copia del certificato di agibilità dello stabilimento che viene consegnato in seduta direttamente dall'Azienda ed acquisito anche in copia dalla Regione in atti. La Ditta precisa che l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, come da progetto presentato ed allegato al punto 14.4. della relazione tecnica AIA del 29.12.2006, è stato realizzato, collaudato ed è in esercizio a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico ricevuta dal Consorzio ASI. L'ing. GAROFOLI da lettura della bozza di allegato tecnico del provvedimento AIA. Nella lettura del quadro riassuntivo delle emissioni, la Ditta precisa che durante la fase di granigliatura (punto E6 e punto E8) viene utilizzata graniglia sferica in ferro mentre nella fase di sterrogranigliatura dei grandi getti (punto E7) viene riutilizzata la sabbia di fonderia (sabbia di cromite e sabbia silicea) insieme a graniglia sferica in ferro. Inoltre, la Ditta precisa che le suddette operazioni vengono eseguite a freddo senza, quindi, comportare emissioni di sostanze organiche volatili. In riferimento all'emissione E9, il dott. GIUA evidenzia la mancanza di sistema di abbattimento. L'Azienda, pur rispettando i limiti autorizzativi vigenti come attestato dai certificati analitici in atti, si impegna a produrre uno studio entro il 31/12/2009 finalizzato alla depolverazione del suddetto punto e/o al miglioramento dell'efficienza del sistema di captazione primario di cui all'emissione E10 con eventuale relativo crono-programma di realizzazione degli interventi impiantistici in linea con gli obiettivi delle BAT di settore. Relativamente all'applicazione della normativa regionale in materia di emissioni di diossine, ferma restando l'utilità di un sistema di campionamento in continuo, l'ARPA Puglia ritiene che l'applicazione della legge regionale 44/2008 con successive modifiche ed integrazioni richieda la definizione entro il 30/06/2009 di un apposito protocollo operativo tra l'Azienda e l'ARPA per l'effettuazione delle campagne di misura ai camini E9 e E10. Il protocollo operativo definirà, inoltre, le metodiche di campionamento nonché l'eventuale frequenza alternativa di monitoraggio dei 9 camini codificati E9 (torrini WOODS) in relazione alla possibilità

h

A

A

2

S.

A

A

A. Garofoli

di cui all'art. 270 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi. L'ARPA Puglia precisa che i costi delle attività di campionamento ed analitiche connesse al suddetto protocollo, qualora eseguite dalla stessa Agenzia, saranno posti a carico della ditta. Con riferimento alla fase di formatura e di distaffatura, la Ditta dichiara che non vi è utilizzo di polveri distaccanti. Passando al capitolo dedicato alla gestione rifiuti, a seguito di specifica richiesta della Provincia, la Ditta dichiara che la messa in riserva (R13) sarà effettuata all'interno del capannone di fonderia su area appositamente identificata con l'indicazione dei codici CER dei rifiuti da avviare al successivo recupero (R4). Con riferimento all'approvvigionamento idrico, la

Ditta dichiara che nel marzo 2007 è stata presentata al Genio Civile di Bari istanza in sanatoria per l'eventuale emungimento da un pozzo ad uso antincendio. Relativamente alle 3 proposte di obiettivo di miglioramento, la Ditta chiede lo slittamento della tempistica di esecuzione dei piani di un anno rispetto a quanto indicato agli atti in ragione delle difficoltà congiunturali. I rappresentanti delle pubbliche amministrazioni concordano di concedere la proroga richiesta.






Quanto alla BAT sulla riduzione dei consumi energetici connessi all'utilizzo dei forni mediante recupero di energia termica dai fumi, la Ditta precisa l'inapplicabilità tecnica della predetta BAT in ragione della discontinuità del ciclo di fusione. La Ditta precisa, altresì, che ha già avviato la riduzione dei consumi energetici mediante implementazione di motori elettrici inverter, impianti di illuminazione ad alta efficienza e valutazione di fattibilità tecnico-economica di impianto fotovoltaico integrato.

In chiusura la Regione chiede di far pervenire eventuali osservazioni entro 10 giorni a partire dalla data odierna. L'ARPA Puglia, in particolare, si impegna a trasmettere entro lo stesso termine il parere sul Piano di monitoraggio e controllo, aggiornato secondo i contenuti del presente verbale e bozza di allegato tecnico del provvedimento di AIA esaminato. Alle ore 16,00 si chiude la conferenza di servizi. Letto, confermato e sottoscritto.



3



Arcangela IACOBELLIS 
Roberto GIUA 
Paolo BOVIO 
Anna Teresa FINAMORA 
Saverio BOTTALICO 
Igor MARIANI 
Antonio de FEO 
Fernando RICCIO 
Corrado GIANCASPRO 

GT AIA

Paolo GAROFOLI



Il Presidente



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 5 giugno 2009, n. 325

L.R. N. 11/2001 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale-Autorizzazione alla copertura delle aie di compostaggio dell'esistente sito aziendale Tersan Puglia S.p.A. - Comune di Modugno (Ba) - Proponente: Tersan Puglia S.p.A..

L'anno 2009 addì 5 del mese di GIUGNO in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- Con specifica prescrizione contenuta nel dispositivo della Determina Dirigenziale n. 46 dell'01.03.2001, capo 3, lett. a), avente ad oggetto: D. Lgs. n. 22/97 - *Società Tersan Puglia & Sud Italia S.p.A. - Modugno (Ba) - Esercizio impianto trattamento, riciclo e stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi - Rinnovo* -, la Provincia di Bari - Servizio Rifiuti - imponeva alla Tersan Puglia S.p.A. di procedere alla copertura delle aie di compostaggio dello stabilimento industriale sito in agro di Modugno, Zona Industriale, S.P. 231 ex S.S. 98 km 79,700
- con istanza del 29.09.2003 la Tersan Puglia S.p.A. chiedeva alla Provincia di Bari il rilascio dell'autorizzazione all'intervento sopra specificato;
- con nota prot. n. 4056 del 23.12.2005 il Dirigente del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari subordinava la conclusione dell'iter istruttorio all'acquisizione di autorizzazioni e/o pareri di competenza di altri Enti;
- la società proponente proponeva ricorso avverso il silenzio formatosi all'esito della notificazione alla Provincia dell'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora volto alla conclusione del procedimento;

- il TAR Puglia, con sentenza n. 852/2006 del 02.03.2006 rilevava l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Provinciale, accogliendo il ricorso ed ordinando alla Provincia di Bari di concludere il procedimento entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione;

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 11967 del 13.10.2006, l'amministratore unico della Tersan Puglia S.p.A. trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e con riferimento alla nota prot. n. 3098/Rif del 13.09.2006 del Dirigente del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari, all'Ufficio scrivente e per conoscenza al Dirigente Servizio Rifiuti della Provincia di Bari, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto concernente il confinamento delle aie di maturazione dell'esistente sito aziendale.

Dall'allegata sopracitata nota prot. n. 3098/Rif del 13.09.2006 del Dirigente del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari si evinceva che: *"...In via preliminare deve essere fatta chiarezza sul punto che in relazione all'istanza...di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 46 dell'01.03.2001...l'Ufficio procedente, a seguito anche di sopralluogo presso l'impianto...ha certificato...,(così come attestato anche dall'ARPA Puglia nel relativo parere espresso con la nota prot n. 707 del 13.03.2006) l'impossibilità ad una prosecuzione alle stesse condizioni previste dalla precitata ultima D.D. N. 46/01 e quindi, per tabulas, ad un mero e semplice rinnovo di quest'ultima autorizzazione...ha giustamente avanzato le richieste documentali di cui alle note prot. 2740/Rif. del 05.10.05, prot. n. 3951/Rif. Del 03.02.06 e prot. n. 1095 del 04.04.06, con le quali veniva avviato quel processo di modifica **impiantistica** (tutte le diverse attività dovranno svolgersi in sezioni impiantistiche chiuse e nello specifico le sezioni di ricevimento, stoccaggio, pretrattamento e miscelazione, bio-ossidazione e maturazione che a tal uopo dovranno essere opportunamente delimitate, confinate, dotate di sistemi di chiusura automatica, mantenute in depressione e dotate di idoneo sistema di aspira-*

zione delle aie esauste ed abbattimento degli odori. la sezione di raffinazione ed eventuale confezionamento, costituente sistema chiuso, deve essere dotata di presidio ambientale per l'abbattimento delle polveri) e di **processo**...A tutto ciò la Tersan Puglia S.p.A. ha dato riscontro con la documentazione presentata in allegato alle note del 05.12.05 prot. n. 161/SDF/sd, del 20.02.06 prot. n. 28/sdf/ab e del 13.04.06 prot. n. 57/SDF/tpd, dove in relazione alla sola questione attinente al confinamento si richiamava il progetto di copertura dei piazzali trasmesso in data 29.09.03 prot n. 128/SDF/gg e successivamente aggiornato e trasmesso in data 25.02.04 prot. n. 26/SDF/gg, oggetto quest'ultimo del giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 852/2006. Pertanto il semplice aspetto relativo al confinamento...è stato inserito...nell'ambito più complesso della rivisitazione impiantistica e processistica sopracitata, cui la Tersan Puglia S.p.A. ha ritenuto di dare seguito in riscontro alle precitate note di richiesta documentazione...Ma in aggiunta alle considerazioni sopraesposte, appare inequivocabile il ricorrere alla fattispecie ci cui all'allora vigente art. 27, comma 8 del D. Lgs. N. 22/97 (ora trasfuso nell'art. 208, comma 20 del D. Lgs n. 152/2006)...e quindi della competenza giuntale a pronunciare su detta istanza, in virtù dei seguenti ulteriori aspetti:

1. urbanistico: oltre alla questione relativa alla variante alla zonizzazione urbanistica dei piazzali nn. 2, 3 e 4 (per i primi due dei quali la Tersan...fa espresso richiamo alla sentenza del TAR Puglia Bari n. 4676 del 21.10.2004, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 6201 del 07.11.05, mentre il terzo rappresenta invece un piazzale distinto dall'originario impiantato, del quale la Tersan..., successivamente alla data di adozione della deliberazione di G.P. N. 1896/96, ha ottenuto la disponibilità e per il quale ha attivato in regime semplificato...le operazioni di recupero di cui al D.M. 05.02.98) interessati dall'intervento, solo il richiesto ampliamento alla particella 114 (con conseguente variante urbanistica alla tipizzazione attuale a zona agricola e viabilità di P.R.G. scaturite dall'approvazione con delibera giuntale) della superficie di progetto rispetto a quella dell'impianto preesistente e di cui alla

D.D. n. 46/01...di mero rinnovo e x art. 28 del D. Lgs. N. 22/97 della Delibera di Giunta Provinciale n. 1856 del 06.09.96 che impegnava una superficie di impianto pari a circa 35.000 mq, corrispondenti alle particelle nn. 96, 193, 209, 112 e 254 del foglio n. 10 del Comune di Modugno - consente il rispetto degli indici edilizi dell'intervento proposto rispetto ai parametri urbanistici previsti dallo strumento comunale per le zone produttive di completamento di tipo D, all'interno delle quali dovrebbe essere ascritto l'intero impianto, ivi compreso l'ampliamento alla particella n. 114

2. impiantistico: dal punto di vista tecnologico l'attuale impianto basato su un sistema aperto, dinamico...con aerazione naturale e con emissioni diffuse dirette in atmosfera, viene variato in un fondato su di un sistema chiuso in aree coperte e tamponate), dinamico con aerazione forzata e con sistema di abbattimento delle aie esauste costituito da biofiltri e scubbers;
3. processistico-produttivo...

Per le ragioni sopra esposte, il necessario approfondimento istruttorio...ha richiesto un'attenta valutazione da parte del Comitato Tecnico Provinciale, organo consultivo della Provincia per l'espletamento delle funzioni delegate ex L.R. n. 30/86, confluite nei pareri di cui alle sedute dell'08.02.06 e 03.05.06...in base ad una più attenta lettura del parere del Comitato Tecnico Provinciale espresso nella seduta del 03.05.06 "parere sull'eventuale assoggettabilità a verifica di VIA da parte dell'autorità competente" si ritiene che tale richiesta debba trovare la propria legittimità nell'attivazione di una preliminare procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 11/01, per effetto di quanto previsto al punto "B.2.av (modifica delle opere e degli interventi elencati nell'elenco A.2) dell'allegato B alla suddetta legge, considerato che l'impianto in questione è ricompreso fra quelli di cui alla lettera A.2.f (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D. Lgs. 22/97, ad esclusione degli impianti di recupero

sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs 22/1997) della stessa legge...”

All’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. la società proponente inoltre accludeva:

- ✓ Relazione tecnica completa di allegati;
 - ✓ Elaborati grafici di progetto;
 - ✓ Missiva dell’avv. L. Paccione in data 12.10.2006 di riscontro alla missiva prot. n. 3089/Rif. del 13.09.2006 del Dirigente del servizio Rifiuti della Provincia di Bari;
 - ✓ Missiva X Settore - Ambiente e Qualità della Vita - del Comune di Modugno prot. 1242/ST del 03.01.2006;
 - ✓ Missiva del Direttore del S.I.S.P. della ASL BA4 prot. n. 44083/VDR-P del 24.05.2006,
 - ✓ Sentenza del Consiglio di Stato n. 6201/05 che, in ordine alla problematica urbanistica dell’impianto in discussione, stabiliva quanto segue: *“Non assume, di conseguenza, l’attuale destinazione urbanistica della zona o delle zone in cui sono situati i fondi, ma il fatto che, in data anteriore all’entrata in vigore del P.R.G. - approvato dalla Regione nel novembre 1995. V. attestazione esibita in giudizio - in quei luoghi insisteva legittimamente l’impianto/opificio in discussione. Questa anteriorità risale quanto meno alla concessione edilizia in sanatoria in data 6 marzo 1980 - fatta salva nella sentenza del TAR di Bari, II Sez. 15 giugno 1995, n. 468, nella quale si è dibattuto della conformità di essa alle allora vigenti disposizioni urbanistiche. Perciò, la legittimità della utilizzazione edilizia della zona e dell’opera che vi insisteva, desunta dal T.A.R. dagli elementi logico-induttivi tratti dalla pronuncia di questo Consiglio, è stata in appello dimostrata, e va confermata”* ;
 - ✓ D.D. n. 46 dell’01.03.2001 del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari;
 - ✓ Concessione del Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile di Bari prot. n. 1756 del 02.07.2002.
- con nota prot. n. 12804 del 03.11.2006 il Servizio Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell’avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune di Modugno, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava la stessa ammi-

nistrazione comunale a far pervenire la comunicazione dell’avvenuta affissione dell’avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell’art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;

- con nota acquisita al prot. n. 13850 del 23.11.2006 la società istante comunicava di aver provveduto al deposito della documentazione relativa all’intervento in discussione presso il Comune di Modugno;
- con nota acquisita al prot. n. 14218 del 28.11.2006 la Provincia di Bari - Servizio Rifiuti - richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 1473 del 24.01.2007 l’avv. Paolo Colavecchio, relativamente all’impianto in argomento, trasmetteva al Sindaco di Modugno, all’Assessore all’Ambiente ed al Responsabile SUAP del Comune di Modugno e per conoscenza al Servizio scrivente documentazione riportante *“molti elementi a supporto della situazione di grave rischio ambientale esistente, con compromissione del territorio e necessità di tutela della salute pubblica e dell’igiene...”*;
- con nota acquisita al prot. n. 2812 del 15.02.2007 il Comune di Modugno - X Settore Ambiente e Qualità della Vita - trasmetteva l’attestazione dell’avvenuta affissione dell’avviso pubblico nei tempi (dal 23.11.06 al 22.12.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con note acquisite al prot. n. 3595 del 05.03.2007 e prot. n. 4535 del 16.03.2007 l’avv. Paolo Colavecchio trasmetteva delle osservazioni relativamente all’opificio industriale Tersan Puglia S.p.A.;
- con nota acquisita al prot. n. 4927 del 22.03.2007 il Comune di Modugno - X Settore Ambiente e Qualità della Vita - trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi del 05.03.2007 dal quale si evinceva il parere della predetta Amministrazione. In particolare. *“...Il Dirigente del II Set-*

tore...in relazione alla compatibilità dell'intervento proposto, conferma anche in questa sede il parere istruttorio reso...nella Conferenza di Servizi del 24.05.06 convocata presso la Provincia di Bari - Servizio Rifiuti -...In sostanza non si può che prendere atto e conformarsi alla Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, reg. dec. 6201/05 n. 616-761-993 reg.), precisando comunque che, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, debba essere acquisito espresso parere...da parte dell'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia...Il Dirigente X Settore...rappresenta che non vi sono elementi ostativi all'approvazione del progetto dal punto di vista ambientale, a condizione che prima dell'inizio dell'attività, l'azienda sia munita delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti in materia ambientale...";

- con nota acquisita al prot. n. 9396 del 12.06.2007 in esecuzione della sentenza TAR Puglia - Sez. III nr. 437/2007 (con la quale, stante il perdurante inadempimento della Provincia all'obbligo di conclusione del procedimento, ordinava alla stessa di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti che l'Ente aveva richiesto con nota prot. n. 3929 del 22.11.2006 alla Tersan Puglia S.p.A.), il Commissario ad acta presso la Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo - , incaricato a provvedere in ordine all'istanza in premessa specificata, attesa l'esigenza di un esame contestuale da parte di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, indicava la Conferenza di Servizi per il giorno 14.06.2007;
- con nota datata 19.06.2007 veniva trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 14.06.2007 dal quale si evinceva che: "...tenuto conto dell'articolato parere reso dal rappresentante del Comune di Modugno...considerato altresì il parere espresso dal Comune di Modugno sugli aspetti urbanistici e considerato quanto emerso dal confronto dell'odierna Conferenza di Servizi in merito alla assoggettabilità dell'intervento a VIA si concorda e determina a maggioranza, con il dissenso motivato del rappresentante della Tersan Puglia allegato al presente verbale:

- Il Comune di Modugno entro e non oltre il 21 giugno p.v. farà pervenire al Commissario ad acta...la specifica delle difformità riscontrate tra il progetto di che trattasi e le disposizioni di attuazione del P.R.G. vigente;
- Il Commissario ad acta interesserà la Regione Puglia Settore Urbanistico...chiedendo che siano fornite ulteriori indicazioni al Comune di Modugno anche alla luce dell'odierna Conferenza di Servizi e della sentenza del consiglio di Stato n. 6201/05;
- Sull'assoggettabilità a VIA del progetto in questione il Commissario ad acta chiederà...che si pronuncino, oltre all'Ufficio VIA della Regione Puglia, anche le Amministrazioni convocate all'odierna Conferenza di Servizi e formulerà espresso quesito al Comitato Tecnico Provinciale ex art, 5 L.R. N. 30/86.

La Conferenza di Servizi viene aggiornata per le determinazioni conclusive alla data del 04.07 p.v...".

Per maggiore comprensione si riporta il parere del Comune di Modugno più volte citato: "...1) La sentenza n. 6201 del 2005 del C. di S. non ha esplicitato le modalità con cui il provvedimento autorizzatorio dovrebbe essere rilasciato, atteso che lo stesso sarebbe di fatto in deroga e variante alle norme tecniche di attuazione per le zone produttive del vigente P.R.G. per la qualcosa il Comune si riserva di precisare con apposita scheda, le difformità ed i contrasti dell'intervento proposto con le N.T.A. del vigente P.R.G. Si ritiene, comunque che in sede di Conferenza di Servizi l'Amministrazione Provinciale, che promuove il procedimento complessivo, debba specificare se l'intervento di confinamento sia da considerarsi correlato ad attività dichiarata di interesse pubblico, in conseguenza della quale possa essere ammissibile l'avvio del procedimento per la deroga e variante urbanistica, con l'approvazione definitiva e/o declaratoria da parte dell'organo comunale e regionale competente. E' evidente che su quest'ultimo aspetto il parere finale debba essere espresso dalla Regione - Settore Urbanistico...2) la predetta sentenza del C. di S. n. 6201/2005 non può comunque riferirsi ad opere che insistono su aree (particella 114) non oggetto di detta decisione,

atteso che la realizzazione del cosiddetto piazzale 4 fu autorizzato con provvedimento provvisorio del 1998 e, quindi in vigore del P.R.G. . In relazione a questi ultimi interventi il Comune esprime parere contrario in quanto gli stessi risultano in contrasto con l'art. 14 delle vigenti norme del P.R.G.C. ...” ;

- in data 04.07.2007 si teneva la seconda Conferenza di Servizi nel corso della quale si stabiliva quanto segue: *“Il Presidente prende atto della richiesta a maggioranza dei presenti di differimento della conclusione della Conferenza di servizi, precisando con l'occasione che i ritardi lamentati dal legale della Tersan Puglia riguardano eventualmente le decisioni e le valutazioni degli Enti che dovevano pronunciarsi già prima della Conferenza di Servizi indetta dal commissario ad acta. Attesa la ricorrenza dei termini di legge in ordine alla richiesta formulata dai presenti, rinvia la Conferenza di servizi per le definitive determinazioni al 2 agosto p.v...”;*
- con nota prot. n. 11447 del 10.07.2007 l'Ufficio scrivente comunicava alla società proponente quanto segue: *“...la procedura è stata attivata con riferimento alla realizzazione di due capannoni in struttura cementizia prefabbricata dove svolgere le fasi di lavorazioni aziendali in cui possono svilupparsi cattivi odori e di due zone tecniche a servizio degli stessi, composte da umidificare e biofiltri, per il trattamento delle arie di processo nonché di un impianto di depurazione acque per il completo reimpiego delle stesse nel processo produttivo, l'insieme delle opere descritte rientrando in specifiche prescrizioni imposte dalla provincia di Bari nel corso del procedimento autorizzatorio di propria competenza. Si precisa che una valutazione di tali interventi appare poco significativa se si prescinde dalla conoscenza del ciclo produttivo nella sua interezza, in quanto essi non possono che essere migliorativi di una situazione, qualunque essa sia, ma della quale non si ha, allo stato, alcun elemento di conoscenza. Per queste ragioni l'acquisizione di informazioni circa dimensioni dell'impianto (in termini di superfici, volumi, potenzialità), quantità e qualità dei materiali di ingresso, quantità e qualità dei materiali in*

uscita, emissioni, utilizzazione delle risorse naturali, produzioni di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali, rischio di incidenti, ecc. è condizione per questo Ufficio per potersi esprimere nel merito, precisando che non potrà trattarsi in ogni caso di VIA ordinaria in quanto valutazione di un impianto già realizzato ed in esercizio da diverso tempo. Infatti, a questo proposito il Ministero dell'Ambiente in una nota del 18.11.2003 (prot. n. VIA/2003/13381), con riferimento ad un parere dell'Adunanza Generale del consiglio di Stato (n. 2757/95 del 25.01.1996) precisa che la inammissibilità rilevata dall'Organo consultivo circa l'impossibilità che la procedura di VIA messa possa essere effettuata posteriormente a sanatoria, non può significare la perdita del potere dell'Amministrazione competente di compiere le verifiche che la legge pretende con la previsione della obbligatorietà della procedura di VIA, sia ai fini di individuare tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l'impatto ambientale, sia allo scopo di determinare l'eventuale danno ambientale arrecato dall'esecutore dell'opera per le parti sulle quali non è ormai possibile alcun utile intervento, in particolare modo in occasione del rilascio di nuove autorizzazioni o di rinnovo di quelle già ottenute in quanto scadute.

Tutto ciò premesso si ritiene necessario che la documentazione prodotta sia integrata con ogni informazione utile alla comprensione del ciclo produttivo nella sua interezza al fine di potersi esprimere complessivamente, individuando eventuali altre misure di mitigazione e/o compensazione o fornendo indicazioni nel merito di quelle già proposte...”;

- con nota acquisita al prot. n. 12425 del 27.07.2007 lo Studio Legale Associato Paccione-Malcangio in nome e per conto della Tersan Puglia S.p.A riscontrava la predetta nota n. 11447/2007 del Servizio Ecologia e prendeva atto dell'avvenuta formazione del silenzio significativo da parte dell'autorità regionale in ordine alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto di copertura dei piazzali in esame. Ed ancora *“...del tutto inammissibile appare dunque la richiesta di integrazione documen-*

tale...la stessa richiesta appare incomprensibile alla luce della completezza dei documenti allegati dalla Tersan Puglia S.p.A. all'istanza del 13.10.2006...";

- con nota datata 03.08.2007 veniva trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 02.08.2007 dal quale si evince che: *"...In apertura di seduta il Commissario ad acta comunica che il TAR Puglia- Bari Sezione III ha disposto in data 31.07.2007 la proroga di ulteriori 30 giorni del presente incarico commissariale...gli avvocati Antonio De Feo e Fabrizio Colavecchio hanno presentato richiesta del WWF Italia, datata 30 luglio 2007, di partecipazione all'odierna Conferenza di Servizi con contestuale procura ai predetti legali. Il Commissario ad acta...invita i presenti...ad esprimersi preliminarmente circa l'ammissibilità alla Conferenza di Servizi, anche in solo veste di uditori, dei suddetti rappresentanti di un Ente non formalmente invitato alla Conferenza stessa...il Commissario ad acta, preso atto di tutte le osservazioni e valutazioni espresse dai presenti, rilevato che la questione preliminare in esame riguarda diritti di partecipazione...rimette al Tribunale Amministrativo Regionale -Bari - ...la decisione in ordine alla richiesta avanzata dal WWF Italia e sospende i lavori ed i relativi termini della Conferenza di Servizi..."*

Al predetto verbale era, tra gli altri, allegato il parere del Settore Urbanistica Regionale prot. n. 6425/2 del 02.08.2007 che riportava: *"...Nel merito...come si evince dagli elaborati planialtimetrici a suo tempo rimessi dalla Tersan, l'insediamento industriale insiste su di un'area destinata nel vigente P.R.G. del Comune di Modugno solo in parte ad attività di tipo produttivo, e per il resto destinata a servizi, a viabilità a carattere primario ed infine a zona agricola. In considerazione della predetta interferenza dell'insediamento in questione con la pianificazione urbanistica vigente del Comune stesso, e segnatamente con le previsioni di servizi e di viabilità, tale da costituire impedimento alla loro attuazione, si ribadisce il parere sfavorevole...sotto l'aspetto strettamente tecnico-urbanistico, atteso il prevalente interesse pubblico generale sotteso alla suddetta pianificazione urbanistica complessiva.*

Il predetto contrasto, rispetto al vigente P.R.G., risulta altresì debitamente rilevato ed evidenziato dal Comune di Modugno...Per quanto attiene ai rapporti tra le aree in questione... e la strumentazione urbanistica generale vigente, si evidenzia che per dette aree il vigente P.R.G. ha confermato le previsioni urbanistiche già rivenienti dalla "Variante al Programma di Fabbricazione - Zone Produttive" adottata dal Comune di Modugno con delibera di C.C. n. 104 del 21.04.80 ed approvata dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n. 3785 del 12.05.81, e che precedentemente alla citata Variante le medesime aree ricadevano in zona agricola del programma di Fabbricazione approvato con D.R. n. 1262 del 20.07.73...Nei limiti della suddetta ricognizione della pregressa situazione giuridica dei suoli in questione e delle destinazioni urbanistiche vigenti pro-tempore...si riscontra la richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta in ordine ai riferimenti urbanistici contenuti nella sentenza del C.S. n. 6901/2005 che - come debitamente evidenziato dal Dirigente U.T.C. del Comune di Modugno, nel proprio parere espresso in seno alla Conferenza del 14.06.07 - non concerne la particella catastale 114..."

- con nota acquisita al prot. n. 13172 del 17.08.2007 il Commissario ad acta trasmetteva le memorie fatte pervenire dall'avv. Paolo Colavecchio in previsione della Conferenza di Servizi del 02.08.2007;
- con nota prot. n. 13359 del 29.08.2007 il Servizio Ecologia riscontrava la nota acquisita al prot. n. 12425/07 sopra esplicitata e riferendosi alla stessa comunicava allo Studio Legale Associato Paccione-Malcangio quanto segue: *"...Viene nella stessa precisato che "...appare incomprensibile alla luce della completezza dei documenti allegati dalla Tersan Puglia all'istanza del 13.10.2006, ai quali..."*; orbene si vuole far presente che l'avvio della fase procedurale, da un primo e sommario esame della documentazione prodotta, non aveva fatto rilevare sostanziali carenze rispetto ai requisiti minimi richiesti per la verifica. Una volta poi acquisita la documentazione amministrativa necessaria e propedeutica alle valutazioni di questo Settore (pubblica-

zione all'albo pretorio comunale e parere dell'Amministrazione - c.3 e 5, art. 16, L.R. N. 11/01), si è passati all'esame di merito della stessa documentazione. Detto esame ha consentito di appurare che la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA era relativa alla sola realizzazione di due capannoni in struttura cementizia prefabbricata in cui svolgere le fasi di lavorazione aziendali in cui possono svilupparsi cattivi odori e di due zone tecniche a servizio degli stessi, composte da umidificatori e biofiltri per il trattamento delle arie di processo, nonché di un impianto di depurazione acque per il completo reimpiego delle stesse nel processo produttivo. Va a tal proposito rilevato che la realizzazione dei capannoni con la connessa possibilità di trarre l'aria abbattendo odori sgradevoli e gli inquinanti acidi rappresentano una modifica impiantistica **prescritta dall'ente deputato al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto (Provincia di Bari)** al fine di attutire l'emissione odorogene dell'attività soprattutto nelle fasi di trattamento e di ossidazione. La relazione di impatto ambientale, esaminata nel merito non ha fornito alcuna indicazione tecnica se non generiche definizioni sul fatto che le quantità di aria necessarie al corretto svolgimento del processo di compostaggio rimangono immutate con la differenza che il processo avverrà in ambienti chiusi o ancora che "le acque meteoriche insistenti sulle nuove coperture previste saranno raccolte in una vasca stagna separatamente da quelle di dilavamento dei piazzali, percolazioni e lavaggio per il cui trattamento è prevista la realizzazione di un impianto di depurazione". Appare quindi del tutto evidente che perde ogni significato una verifica di VIA relativa alla pura e semplice realizzazione di due capannoni che, oltre alla banale considerazione che rappresentano comunque una prescrizione della Provincia, inquadrati in una logica di processo produttivo prima esercitato all'area aperta e poi riportato in ambiente confinato, non può che produrre un evidente beneficio, nulla sapendo e potendo verificare però sui dati iniziali e finali di quello stesso processo. Di qui la richiesta di cui alla precedente nota 11447/07 che non rappresenta una richiesta di integrazioni per i due capannoni bensì l'acquisizione di ogni necessari e utile

informazione relativa all'impianto e relativo ciclo produttivo ai fini di una più ampia ed efficace valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, anche in considerazione di quanto nella citata nota già richiamato a proposito del rilascio di nuove autorizzazioni o di rinnovo di quelle già ottenute in quanto scadute. Laddove poi si voglia intendere così come nella nota che si riscontra comunicato, "l'avvenuta formazione del silenzio significativo da parte dell'Autorità Regionale in ordine alla esclusione della procedura di VIA del progetto di copertura dei piazzali in esame" questo Ufficio non può che prendere atto della stessa dichiarazione declinando comunque qualsivoglia responsabilità in ogni sede per il mancato perfezionamento delle procedure di cui alla L.R. 11/2001 prepedentemente al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del ciclo di lavorazione dell'impianto di compostaggio.";

- con nota acquisita al prot. n. 13458 del 05.09.2007 lo Studio Legale Associato Paccione-Malcangio in nome e per conto della Tersan Puglia S.p.A. esponeva: "
 - ✓ nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 02.08.2007 è stata data lettura della nota del Settore Urbanistico della Regione Puglia, prot. n. 6495/a del 02.08.2007;
 - ✓ nel corso della medesima seduta il gelale del Comune di Modugno ha ribadito, sotto il profilo della computabilità urbanistica dell'intervento di copertura piazzali in oggetto, la propria opposizione acchè la particella 114 venga ricompresa negli elaborati.
- Alla luce di tanto...precisa quanto segue:
- ✓ l'obbligo di procedere alla copertura dei piazzali, oggetto del comando giurisdizionale contenuto nella sentenza n. 437/07, riviene da specifica prescrizione della Provincia di Bari, Servizio Rifiuti, giusta il capo 3, lett. a), del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 46 dell'01.03.2001;
 - ✓ la perfetta compatibilità urbanistica del progetto edilizio in esame è attestato dalle sentenze del Tar Puglia n. 4676 del 21.10.2004 e del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6201 del 07.11.2005, facenti stato tra tutte le

parti costituite nella Conferenza di Servizi in oggetto.

Si obietta però in Conferenza l'inammissibilità della previsione progettuale recante la localizzazione del biofiltro sulla particella 114...nel ribadire la piena legittimità della detta scelta progettuale - atteso il carattere pertinenziale del biofiltro (rispetto al bene principale oggetto di richiesta di autorizzazione per la copertura dei piazzali nn. 2 e 3) con conseguente sua libera localizzazione sull'area immediatamente confinante al piazzale n. 3-, intende comunque responsabilmente farsi carico di tali obiezioni...A tal fine...lo scrivente...propone una variante progettuale che...stralcia definitivamente la particella n. 114 da ogni previsione progettuale...Chiede quindi che il Commissario ad acta pronunci sul progetto di copertura dei piazzali tenendo conto, in via principale, del progetto originariamente depositato e, in via subordinata, della variante progettuale che oggi trasmette...";

- con nota acquisita al prot. n. 16523 del 19.10.2007 lo Studio Legale Avv. Pasquale La Pesa, in riscontro alla sopra esplicita nota della Tersan Puglia S.p.A., quale difensore del Comune di Modugno, ribatteva "...la posizione del Comune di Modugno, ben più complessa della semplice contrarietà all'inclusione negli elaborati progettuali della particella 114...è quella espressa nel parere reso in data 14.06.2007 in sede di Conferenza di Servizi...con la...decisione n. 4676 del 21.10.2004, il TAR Puglia...disattendendo la tesi difensiva della Tersan...secondo cui l'approvazione dell'impianto, rinnovata dalla Provincia con la deliberazione di G.P. n. 1896/96, avrebbe avuto efficacia implicita di variante al PRG ai sensi dell'art. 27, co. V, D. Lgs. N. 22/97, si è limitato ad affermare che non possono impedirsi interventi necessari ad integrare o mantenere la funzionalità di opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente...ancorchè difformi dalle nuove prescrizioni del PRG e che l'Amministrazione Comunale "non poteva reputare sic et simpliciter "inammissibile" l'intervento in oggetto, adducendo la mera e generica motivazione della

sua non conformità all'attuale disciplina del PRG". Il Consiglio di Stato...nel confermare la predetta decisione, ribadiva che il progetto di recinzione e copertura doveva considerarsi un intervento accessorio sulle aree in questione, non suscettibile di imprimere una diversa destinazione urbanistica ai "piazzali" dell'impianto. Ciò posto rilevo come le citate decisioni...nulla abbiano detto in ordine alle modalità con cui...debbono realizzarsi le coperture dei piazzali e, soprattutto, non abbiano privato l'Amministrazione Comunale e gli Enti interessati della possibilità di motivare nuovamente in maniera specifica ...in ordine ad una eventuale inammissibilità dell'intervento in oggetto...";

- con nota acquisita al prot. n. 14286 del 14.10.2008 il Commissario ad acta trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 07.10.08 (che faceva seguito a quelle tenutasi in data 27.11.2007 e 05.12.2007) dal quale si evinceva che: "...l'Ordinanza del TAR Puglia, Sezione III, n. 22/2008 (che, visto il progetto di variante riguardante la delocalizzazione del biofiltro trasferito alla particella n. 114 - piazzale n. 4 - alla distinta particella n. 193- ha dichiarato che la variante al progetto Tersan è parte integrante della procedura amministrativa penednte avanti la Conferenza du servizi convocata dal commissario ad acta) e della Sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n. 2790/08, con la quale si dà atto che spetta alla Conferenza di Servizi ogni decisione riguardante il procedimento in oggetto. Viene acquisito copia della Determinazione del Dirigente del settore Ecologia n. 182 del 21.03.2008, avente ad oggetto "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da un nuovo impianto di copertura aie di compostaggio - Ditta Tersan Puglia S.p.A...il Commissario ad acta, preso atto dell'istanza di rinvio prodotta da Tersan Puglia S.p.A.... sospende i lavori e li rinvia al giorno 20 ottobre 2008...";
- con nota acquisita al prot. n. 6154 del 17.10.2008 il Settore Urbanistico Regionale, con nota prot. n. 8567/2 del 03.10.2008, comunicava che: "...in mancanza di eventuali nuovi e/o diversi elementi di valutazione...si ritiene di dover fare riferi-

mento e rinvio alla pregressa corrispondenza ed al parere sfavorevole già comunicato...atteso che - dagli atti in possesso dello scrivente - ne continuano a persistere pienamente i presupposti...”;

- con nota acquisita al prot. n. 15188 del 27.10.2008 il Commissario ad acta trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 20.10.2008 e “*si riservava di decidere su quanto discusso in data odierna*”;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 16635 del 24.11.2008 il Commissario ad acta invitava il Servizio scrivente ed il Servizio Rifiuti della Provincia di Bari a far conoscere alla Tersan Puglia S.p.A. la documentazione necessaria ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA;
- con nota acquisita al prto. N. 17644 del 17.12.2008 il Commissario ad acta convocava ulteriore Conferenza di Servizi per il giorno 18.12.2008;
- con nota acquisita al prot. n. 17324 del 10.12.2008 la Provincia di Bari riscontrava la sopra esplicita richiesta del Commissario ad acta e, con nota prot. n. 17451 dell’11.12.2008, il Servizio scrivente trasmetteva allo stesso le note prot. n. 11447/07 e n. 13359/07 del Servizio Ecologia in premessa esplicitate;
- con nota acquisita al prot. n. 17968 del 10.12.2008 venivano trasmessi il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18.12.2008 e la nota prot. n. 300005/1.1.1. in data 23.12.2008 del Commissario ad acta con la quale ordinava alla società proponente di rinnovare la documentazione prescritta dalla normativa in vigore per la verifica di assoggettabilità a VIA dell’intervento in discussione e alla Provincia di Bari di far conoscere l’esito della procedura;
- con nota prot. n. 641 del 20.01.2009 il Servizio Ecologia invitava la società istante a trasmettere la documentazione integrativa “*anche presso gli uffici competenti del Comune di Modugno per l’opportuno compimento del procedimento amministrativo già avviato dal Servizio scrivente*

relativamente alla verifica di compatibilità ambientale”;

- con nota acquisita al prot. n. 1360 del 02.02.2009 la società proponente depositava presso il Comune di Modugno il progetto definitivo (n. 6 tavole e relazione) e la relazione tecnica corredata da n. 9 allegati, specificando che “*la documentazione oggi rinnovata...non modifica la precedente in vs. possesso, in ordine alla quale si rammenta che il X Settore - Ambiente e Qualità della Vita...ha già espresso il parere di competenza di cui al comma 5 della L.R. n.11/01...*”;
- con nota acquisita al prot. n. 2748 del 02.03.2009 lo Studio Legale Avv. Paolo Colavecchio, nella qualità di difensore della Soc. D’Ippolito Giuseppe & Figli S.r.l., comunicava che il Tar per Puglia - Sez. Terza -, con sentenza n. 140/09, aveva annullato la deliberazione della Giunta Provinciale di Bari n. 1896 del 06.09.96. L’accoglimento del ricorso era motivato dall’assenza in capo alla Tersan Puglia S.p.A. della regolare approvazione del progetto ex Legge 30/1986, atto obbligatorio per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti, pertanto il predetto studio legale diffidava a voler dichiarare improcedibile e/o rigettare l’istanza promossa dalla Tersan Puglia S.p.A.;
- con nota acquisita al prot. n. 3475 del 17.03.2009 il Comitato Cittadino “Pro Ambiente” Modugno trasmetteva osservazioni in merito all’intervento in discussione e con successiva nota acquisita al prot. n. 3506 del 18.03.2009 pervenivano anche le osservazioni della WWF Italia - Sezione Regionale Puglia -;
- con nota acquisita al prot. n. 3510 del 18.03.2009 il Comune di Modugno - II Settore Politiche Ambientali e Qualità dell’Aria - trasmetteva al Servizio scrivente un articolato e motivato parere col quale assoggettava “*nella sua interezza e previa risoluzione dei profili pregiudiziali e presupposti attinenti alla attuale carenza di autorizzazione all’esercizio*” al procedimento di valutazione di Impatto Ambientale
- Con nota prot. n. 4590 dell’08.04.2009 il Ser-

vizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 07.04.2009, comunicava alla società proponente quanto segue:

“Con istanza del 02.01.2009 e del 30.01.2009, rispettivamente prot. 0007 del 08.01.2009 e prot. 1360 del 02.02.2009, la Tersan Puglia chiede la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. per la copertura delle aie di compostaggio dell’impianto di produzione di compost sito nel Comune di Modugno al Km 79,700 della SS n° 98 e per tale scopo allega all’istanza i seguenti documenti:

N. 6 tavole di elaborati grafici relativi a:

- TAV. 1 - **IMPIANTO ESISTENTE** - Stralcio di zona - di P.R.G. - Catastale - Dati metrici - Area di intervento
- TAV. 2 - **SITUAZIONE A MODIFICARSI** - Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale
Scale 1:500 e 1:200
- TAV. 3 - **SITUAZIONE A MODIFICARSI** - Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale
PIANTE Scala 1:100
- TAV. 4 - **SITUAZIONE A MODIFICARSI** - Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale
PROSPETTI - SEZIONI - PARTICOLARI COSTRUTTIVI Scala 1:100
- TAV. 5 - **SITUAZIONE A MODIFICARSI** - Viabilità interna - Individuazione aree destinate alle operazioni di recupero - Schema funzionale - Sistemazione a verde Scala 1:500
- TAV. 6 - **SITUAZIONE A MODIFICARSI** - Impianto di aspirazione e trattamento aria di processo con biofiltri - Punti di emissioni Scale 1:500 e 1:200
N° 2 relazioni relative a:
- TAV. 7 - **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** (aggiornamento)
Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA.

*Relazione Tecnica con N° 7 allegati
Progetto di confinamento delle aie di maturazione.*

Inoltre al Comitato VIA è stata fornita, dagli uffici di Settore, la seguente documentazione:

1. invio verbale della Conferenza di Servizi del 05.03.2007 con i pareri del Comune di Modugno - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e Settore Ambiente e Qualità della Vita - favorevoli in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato 6201/05;
2. nota della Provincia di Bari del 26.03.2007 prot. 1119/11.6.4/RIF di richiesta notizie sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
3. comunicazione del Commissario ad acta di convocazione Conferenza di Servizi in esecuzione sentenza TAR n. 437/2007;
4. nota della Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - per l'acquisizione di informazioni di carattere tecnico ambientale per la procedura di verifica di assoggettabilità;
5. nota del 18.07.2007 dell'avvocato Paccione, Tersan Puglia, circa la formazione del silenzio significativo per la tardiva richiesta di integrazione documentale;
6. comunicazione del Commissario ad acta per l'invio di alcune memorie dell'avvocato Colavecchio, società D'Ippolito & Figli s.r.l., in previsione della Conferenza di Servizi del 02.08.2007;
7. comunicazione del Commissario ad acta per l'invio del verbale della Conferenza di Servizi del 02.08.2007;
8. nota della Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - di riscontro all'avv. Paccione circa la formazione del silenzio significativo e la tardiva richiesta di integrazioni;
9. nota della Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica - per la reiterazione del parere sfavorevole in relazione alla Conferenza di servizi del 07.10.2008;
10. nota dell'avvocato La Pesa, Comune Modugno, circa la precisazione del Comune di Modugno per l'esclusione della particella 114 dal progetto di copertura dei piazzali;

11. comunicazione del Commissario ad acta per l'invio del verbale della Conferenza di Servizi del 07.10.2008;
 12. comunicazione del Commissario ad acta per l'invio del verbale della Conferenza di Servizi del 20.10.2008;
 13. comunicazione del Commissario ad acta per conoscere in tempi brevi da Regione e Provincia la documentazione necessaria ai fini dell'assoggettabilità a VIA;
 14. riscontro della Provincia di Bari circa la documentazione ai fini dell'assoggettabilità a VIA;
 15. comunicazione del Commissario ad acta per la convocazione della Conferenza di Servizi per il 20.12.2008;
 16. comunicazione del Commissario ad acta per la riconvocazione della Conferenza di Servizi per il 18.12.2008;
 17. riscontro della Regione Puglia circa la documentazione ai fini dell'assoggettabilità a VIA;
 18. nota della Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica - per la reiterazione del parere sfavorevole in relazione alla Conferenza di servizi del 18.12.2008;
 19. comunicazione del Commissario ad acta per l'invio del verbale della Conferenza di Servizi del 18.12.2008;
 20. istanza del 08.01.2009 della Tersan Puglia S.p.A. di verifica di assoggettabilità a VIA;
 21. nota di riscontro della Regione Puglia alla Tersan Puglia per l'invio della documentazione ai fini dell'assoggettabilità al Comune di Modugno;
 22. istanza del 02.02.2009 della Tersan Puglia S.p.A. di verifica di assoggettabilità a VIA inviata con la documentazione a tutti gli Enti interessati;
 23. nota del Comune di Modugno ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA con i pareri - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e Settore Ambiente e Qualità della Vita - favorevoli in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato 6201/05;
 24. richiesta del WWF di visione e copia della documentazione depositata dalla Tersan Puglia ai fini dell'assoggettabilità a VIA;
 25. nota dell'avvocato Colavecchio di invito e diffida a rigettare l'istanza della Tersan Puglia di assoggettabilità a VIA e ad effettuare ricognizione e riesame di autorizzazioni rilasciate dai settori regionali;
 26. sentenza N° 140/2009 del TAR Puglia;
 27. nota del WWF con osservazioni relative all'istanza della Tersan Puglia di assoggettabilità a VIA;
 28. nota dell'avvocato Colavecchio di invito e diffida a rigettare l'istanza della Tersan Puglia di assoggettabilità a VIA e ad effettuare ricognizione e riesame di autorizzazioni rilasciate dai settori regionali con allegata la sentenza del TAR Puglia N° 140/2009;
 29. nota del Comitato Cittadino "PRO AMBIENTE" Modugno con osservazioni relative all'istanza della Tersan Puglia di assoggettabilità a VIA;
 30. nota del Comune di Modugno di riformulazione del parere ai sensi della L.R. 11/2001.
- Presa visione della documentazione pervenuta e fornita dagli uffici si rileva quanto di seguito riportato, riscontrando puntualmente la relazione ed il progetto allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA anche alla luce dei contributi, delle sentenze e delle note di cui all'elenco riportato.*
- TAV. 1 - IMPIANTO ESISTENTE**
- Stralcio di zona - di P.R.G. - Catastale - Dati metrici - Area di intervento*
- Per una migliore comprensione delle indicazioni riportate nella tabella "situazione esistente ed assentita" è necessario evidenziare e differenziare su apposito elaborato grafico le singole autorizzazioni (Licenze, DIA, Sanatorie, ecc).*
- TAV 2 - SITUAZIONE A MODIFICARSI**
- Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale - Scale 1:500 e 1:200*
- Nella planimetria del lotto occorre indicare la viabilità ed i percorsi dei mezzi in relazione alle varie operazioni inerenti l'attività: arrivo/attesa dei mezzi, controllo del carico, aree di scarico, movimentazione dalle aie di maturazione alle zone produttive e/o di immagazzinamento, ecc.*
- Nelle piante dei singoli capannoni, sia esistenti che a costruirsi, occorre indicare la destinazione e l'attività delle varie zone e le eventuali attrezzature*

e/o macchine utilizzate anche in relazione all'esistente.

TAV. 3 - SITUAZIONE A MODIFICARSI

Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale - Pianta Scala 1:100

Come già riportato al punto precedente ed in considerazione del maggior dettaglio di scala nelle piante dei singoli capannoni occorre indicare la destinazione e l'attività delle varie zone e le eventuali attrezzature e/o macchine utilizzate.

TAV. 5 - SITUAZIONE A MODIFICARSI

Viabilità interna - Individuazione aree destinate alle operazioni di recupero - Schema funzionale - Sistemazione a verde Scala 1:500

Come già riportato per la TAV 2 nella planimetria del lotto occorre indicare la viabilità ed i percorsi dei mezzi in relazione alle varie operazioni inerenti l'attività: arrivo/attesa dei mezzi, controllo del carico, aree di scarico, movimentazione dalle aie di maturazione alle zone produttive e/o di immagazzinamento, ecc.

Inoltre, per la sistemazione a verde occorre un maggior dettaglio onde evitare eventuali ulteriori richieste ai fini della mitigazione degli impatti.

TAV. 6 - SITUAZIONE A MODIFICARSI

Impianto di aspirazione e trattamento aria di processo con biofiltri - Punti di emissioni Scale 1:500 e 1:200

Le canalizzazioni di aspirazione posizionate solo in testa ai capannoni, dai dettagli tecnici forniti, non sembrano garantire un funzionamento ottimale dell'impianto anche in relazione alla lunghezza dei capannoni nell'ordine di 100/130 mt. ed alla ampia finestratura prevista in progetto nonché all'esistenza o meno di un sistema di controllo delle aperture per finestre e portoni.

Occorre dettagliare le componenti dell'impianto: sezione canali, biofiltro, camini e loro posizionamento in pianta, sistemi di controllo e monitoraggio, allegare una sezione da cui si evinca la scelta di calcolare la cubatura considerando un'altezza di 4,50 mt., ecc.

Inoltre, quanto riportato sulla tavola 6, deve trovare puntuale riscontro sia nella relazione tecnica che in quella di verifica di assoggettabilità.

TAV. 7 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA (aggiornamento)

Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale.

- *Nei paragrafi premesse e storia tecnico - urbanistica del lotto andrebbe meglio chiarita, come già indicato per la TAV 1, la "situazione esistente ed assentita".*
- *Nel paragrafo zonizzazione dell'area oggetto dell'intervento, dati planovolumetrici oltre a citare le varie sentenze occorre, riportandole poi nella relativa tavola di planimetria generale, indicare per ogni singola area in relazione alle diverse destinazioni urbanistiche ed alle relative N.T.A., quanto consentito dal P.R.G. e quanto invece richiesto con il progetto. Questa informazione faciliterebbe notevolmente la comprensione dell'entità della variante e/o deroga e dei possibili conseguenti impatti.*
- *Allegato della ANTECO s.r.l. per la fornitura del biofiltro tipo DEBIOAIR - relazione tecnica.*
- *Nel paragrafo dove viene trattata la problematica relativa alla depurazione di aeriformi maleodoranti tra i metodi utilizzati si elencano quello mediante torri di assorbimento con liquidi reagenti e quello di adsorbimento su letto di carbone attivo, ambedue scartati per gli alti costi di costruzione e di gestione. Infine ne viene considerato un terzo, che corrisponde a quello proposto per la Tersan Puglia, che "utilizza un processo naturale di digestione che abbina ad un basso costo di impianto, un basso consumo energetico, l'assenza di rifiuti, un buon abbattimento ed una semplicità costruttiva banale, la facilità di una gestione automatica e priva della necessità di controllo."*
- *Al successivo paragrafo relativo alla biofiltrazione viene precisato che il flusso dell'area deve avvenire in determinate condizioni di velocità ed attraverso un letto di substrato quanto più poroso possibile e che questo può essere, con notevole vantaggio, un compost aerobico da urbani "se adeguatamente preparato e corretto" che, essendo dotato per sua natura di selezione batterica, può accelerare il processo di degradazione dell'organico gassoso contenuto nell'aria. Infine viene precisato che la quantità ed il tipo di*

miscela è in funzione di un preventivo esame dell'aria da deodorizzare.

- *Dopo altre trattazioni, sempre in via del tutto teorica e generale, circa il rendimento di abbattimento, le caratteristiche delle reazioni chimico - biologiche, le caratteristiche del compost ed una descrizione sommaria dell'impianto di biofiltrazione, finalmente comincia la trattazione dell'impianto destinato alla Tersan Puglia.*
- *Il paragrafo 5° della relazione della ANTECO srl è completamente dedicato al biofiltro per la Tersan Puglia condensandone in poche pagine (otto) la descrizione tecnica. Dopo una breve analisi delle tipologie di rifiuti da trattare e dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dai processi di trattamento, che sembra scaturisca più dalla letteratura di settore che da specifico studio e senza alcuna ulteriore precisazione, vengono definite le capacità dei tre biofiltri da installare presso la Tersan Puglia con le loro rispettive caratteristiche. Nei punti successivi sono enunciati i principi di funzionamento, oltre che del biofiltro stesso, anche dell'impianto di ventilazione e di umidificazione ed in particolare per quest'ultimo è previsto un consumo giornaliero di circa 80/100 mc di acqua. Nella tabella relativa alle caratteristiche del biofiltro vengono forniti dei parametri non supportati dai dati di riferimento di calcolo e soprattutto non viene specificato se il compost fibroso utilizzato come materiale di riempimento potrebbe essere realizzato in loco e non si danno indicazioni né sulla durata stessa del materiale in relazione alla specifica funzione né sullo smaltimento del materiale esausto. I requisiti che il materiale di riempimento deve garantire risultano molto importanti in relazione all'abbattimento dei tempi di ritenzione di soli 12 sec rispetto ai 30/36 sec normalmente utilizzati. Inoltre sono previsti cinque camini con altezza di circa 12 mt.*

Da quanto sin qui sinteticamente riportato risulta evidente la necessità di integrare la relazione tecnica con indicazioni di maggior dettaglio supportate da adeguati elaborati tecnici.

In particolare, in considerazione della localizzazione dello stabilimento della Tersan Puglia, per il biofiltro si rende necessario allegare specifiche referenze circa la realizzazione della ANTECO srl di impianti con tecnologia, funzionamento e tempi

uguali (12 sec) a quelli previsti in progetto. In caso contrario si dovrà stabilire una procedura di verifica del biofiltro con i relativi protocolli di controllo e monitoraggio specificando, nelle procedure stesse, le misure alternative da attuare in caso di malfunzionamento compreso l'opzione di fermo e/o di delocalizzazione.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

Relazione Tecnica con N° 7 allegati - Progetto di confinamento delle aie di maturazione.

La relazione tecnica di verifica per l'assoggettabilità a VIA contiene in linea di massima quanto previsto e richiesto dalla L.R. 11/01 e s.m.i. con livelli di approfondimento che nella loro globalità permettono di ricostruire un quadro informativo tale da poter formulare un primo parere di massima che per poter essere espresso definitivamente e compiutamente avrà bisogno di documentazione integrativa di supporto.

Nell'introduzione le costruzioni previste in progetto perdono quell'alea fantastica e prendono forma in tutta la loro fisicità come "capannoni in struttura cementizia prefabbricata". Dopo una breve ed esaustiva descrizione delle lavorazioni e delle relative attrezzature utilizzate per l'ottenimento del compost, nelle pagine successive vengono affrontate le problematiche di carattere ambientale nelle varie componenti.

Tralasciando alcune imprecisioni circa l'assenza di vincoli e sulle destinazioni urbanistiche dell'area interessata dal progetto, su cui si tornerà successivamente, dallo studio della relazione scaturisce che effettivamente la componente più stressata risulta quella atmosferica a causa delle emissioni maleodoranti proprie degli impianti di produzione di compost con le aie di maturazione e rivoltamento dei cumuli all'aperto.

Pertanto, risulta evidente che il confinamento delle aie di maturazione in capannoni chiusi posti in leggera depressione e con un adeguato impianto di trattamento dell'aria di estrazione, potrebbe risolvere favorevolmente l'annosa vicenda, ma per far sì che ciò si possa realizzare si rende necessario definire alcuni aspetti di dettaglio tecnico già espressi precedentemente nel corso della relazione di parere.

Per quanto attiene nello specifico le valutazioni di carattere ambientale si rileva che:

- l'area è interessata dal PUTT/p ricade in parte in ATE tipo "C" che, come vincolistica, perde efficacia in quanto all'interno di territori costruiti;
- manca uno studio sul regime dei venti da elaborare in relazione al posizionamento ed all'altezza dei camini e da riportare, in scala, su ortofoto aggiornata (2005);
- manca il progetto delle vasche di raccolta e trattamento delle acque di lavorazione (impianto umidificazione) e di pioggia copertura capannoni.

Più complessa è la questione legata alle destinazioni urbanistiche dell'area interessata dal progetto.

Preliminarmente occorre precisare che l'evidente discrasia tra le aree riportate in progetto e quelle attualmente occupate dalla Tersan Puglia - dagli atti in possesso del Comitato non risulta se allo stato attuale in uso o meno ai fini dell'attività - sembrerebbe la conseguenza di una precisazione che il Comune di Modugno avrebbe sollevato nel corso della Conferenza di Servizi del 02.08.2007, così come emerge da una nota dell'avvocato La Pesa del 19.10.2007.

In particolare, da informazioni raccolte presso l'ufficio tecnico del Comune di Modugno, la sistemazione dell'area cd " piazzale 4 " è avvenuta nel 1998, in vigenza dell'attuale P.R.G. approvato nel 1995, in forza dell'Autorizzazione provvisoria N° 10/98 rilasciata a seguito di atto d'impegno, in caso di avvio della procedura di esproprio per la esecuzione della strada di P.R.G. in previsione sul lotto interessato dall'intervento, a fornire il suolo: 1) senza aggravio per la P.A. per le opere di trasformazione - 2) evitando ritardi nella consegna del suolo stesso alla P.A. - 3) escludendo la richiesta di risarcimento danni per la produttività della Tersan Puglia a seguito dell'esproprio per la realizzazione della viabilità di P.R.G. (atto registrato Ufficio Registro il 06.05.1998 al n° 1319 - nota di trascrizione della Conservatoria dei R.R. II di Bari registro generale n° 15071 e registro particolare n° 11030 del 15.05.1998).

Ad ogni buon conto allo stato attuale la superficie, distinta in Catasto al Fg 10 part. 114 del Comune di Modugno, non viene inserita nel progetto allegato all'istanza di assoggettabilità a VIA

e tale circostanza, di non poca importanza ai fini dalla valutazione del Comitato, di fatto stralcia la particella dall'area di intervento.

Inoltre, ponendo la dovuta attenzione alle tavole del P.R.G., si rileva che la strada che lambisce la proprietà della Tersan Puglia è inserita tra la viabilità principale - "assi e/o direttrici di sviluppo" - che ordinatamente chiudono delle maglie urbane in relazione a strade di comunicazione e di collegamento e che nel caso in esame, come si evince dalla cartografia e dalle fotografie allegate, risulta quasi completato a meno dell'ultimo tratto tra l'area della Tersan Puglia ed il raccordo con la ex SS 98.

Ne consegue che il Comitato, così come più volte ribadito nelle varie sentenze, deve esprimersi in considerazione delle problematiche ambientali, e tra queste anche quelle di carattere urbanistico, da una parte nell'interesse della collettività in merito ad un servizio di pubblica utilità e dall'altra tenendo presente le previsioni di sviluppo che il Comune di Modugno ha ipotizzato mediante il P.R.G.

Per quanto sin qui esposto il Comitato, prima di esprimere un parere definitivo sull'assoggettabilità a VIA, sospende il parere in attesa delle integrazioni richieste e degli elaborati corretti con la definitiva configurazione dei capannoni di confinamento delle aie di maturazione che tenga conto della viabilità di P.R.G.

Inoltre, il Comitato ritiene utile audire il proponente nell'ambito del procedimento in corso, contestualmente alla consegna degli elaborati integrativi richiesti nella prossima seduta fissata per giorno 15.04.2009 alle ore 15,30."

Si rammenta infine che la predetta documentazione dovrà essere inviata dal proponente a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A. e che il rilascio del parere richiesto resta sospeso fino all'acquisizione degli elementi integrativi sopra evidenziati";

- con nota datata 15.04.2009 (acquisita al prot. n. 4763 del 16.04.2009) la Tersan Puglia S.p.A., in riscontro alla predetta richiesta di documentazione integrativa, trasmetteva:
 - ✓ tavole n. 1a, 2°, 5°, 6°, 8;
 - ✓ relazione integrativa (elaborato n. 7°a),

- ✓ progetto del biofiltro redatto dalla società Anteco S.r.l., composto da relazione, n. 2 allegati e n. 1 elaborato grafico;
- ✓ progetto di impianto trattamento acque (n. 2 relazioni e n. 1 elaborato grafico), mentre si riservava di trasmettere la documentazione relativa allo studio dei venti per la quale chiedeva una proroga con nota acquisita al prot. n. 4762 del 15.04.2009 .

Con la stessa nota confermava la presenza per l'audizione fissata per il 15.04.2009, della quale si riportano i seguenti passi:

“...La Società proponente consegna in detta sede le integrazioni richieste dal Comitato nella seduta del 07.04. u.s., riservandosi di trasmettere in tempi brevi il richiesto studio sul regime dei venti.

L'ing. Trentadue, rappresentante della predetta Società, fornisce un cronologia ed il percorso degli atti amministrativi concernenti l'impianto in argomento dagli anni 70 ad oggi, sottolineando che l'intervento di copertura delle aie di perimetrazione è stata posta come condizione dalla Provincia di Bari in sede di rinnovo dell'autorizzazione provinciale per l'attività di detto impianto e che pertanto la proponente ha attivato la procedura di verifica di compatibilità ambientale proprio in virtù di tale prescrizione.

A tale proposito la proponente precisa inoltre di essersi autovincolata a rimuovere le predette coperture non appena cesserà l'attività produttiva, con la conseguente rinuncia a qualsiasi diritto sui volumi creatisi.

Il predetto rappresentante specifica che la particella 114, indicata negli elaborati di progetto, è stata acquistata dalla proponente negli anni 90 e per la stessa era stata richiesta nel 1997 al Comune di Modugno la sola autorizzazione alla recinzione e alla sistemazione del piazzale, mentre alla Provincia di Bari era stata richiesta l'autorizzazione per l'utilizzo come aia di maturazione per l'ottenimento del compost.

L'ing. Trentadue specifica che detta particella viene stralciata dal progetto delle coperture e pertanto la ditta rinuncia a qualsiasi lavorazione relativa alla propria attività sulla stessa così come tra l'altro pattuito con il Comune di Modugno al momento del rilascio dell'autorizzazione.

La proponente inoltre sostiene che la destinazione urbanistica delle rimanenti aree viene definita dalla sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato che ritiene l'acquisizione del diritto della proponente alla destinazione urbanistica in quanto l'impianto in argomento risulta esistente prima dell'approvazione del PRG vigente che invece destina una parte delle aree sulle quali insiste l'impianto in argomento a servizi della zona e viabilità di PRG.

Il rappresentante dell'Anteco S.r.l. illustra la tecnologia che consente al biofiltro un tempo di permanenza di circa 12 secondi, notevolmente inferiore rispetto a quello normalmente previsto di circa 25/40 secondi, dovuto ai materiali costituenti il pacchetto filtrante che hanno una porosità tale da ridurre i tempi di permanenza per il filtraggio...”;

- il Comitato Reg.le di V.IA.. nella seduta del 24.04.2009, esaminata la documentazione integrativa pervenuta rilevava che *“...Stante la sentenza del Consiglio di Stato n. 6201 del 21.06.05, il Comitato ritiene di dover interessare il Servizio Urbanistica affinché renda il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici...”;*
- con nota acquisita al prot. n. 5315 del 07.05.2009 la società proponente trasmetteva la Tavola n. 9 - Studio dei venti in riscontro alla integrazione documentale richiesta con nota prot. n. 4590/09;
- Con nota prot. n. 5230/2 del 18.05.2009 il Servizio Urbanistica Regionale, in riscontro al parere richiesto dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 24.04.09, in relazione agli aspetti urbanistici e con riferimento specifico alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6201/05, rappresentava quanto segue: *“ ... nell'ambito del procedimento oggetto di conferenze di servizi convocate dal Commissario ad acta presso la Provincia di Bari, si è espresso come di seguito riportato: “... Nel merito, come si evince dagli elaborati planimetrici a suo tempo rimessi dalla Tersan, l'insediamento industriale insiste su di un'area destinata nel vigente P.R.G. del Comune di Modugno solo in parte ad attività di tipo produttivo, e per il resto destinata a servizi, a viabilità a carattere primario ed infine a zona agricola.*

In considerazione della predetta interferenza dell'insediamento in questione con la pianificazione urbanistica vigente del Comune stesso, e

segnatamente con le previsioni di servizi e di viabilità, tale da costituire impedimento alla loro attuazione, si ribadisce il parere sfavorevole, sotto l'aspetto strettamente tecnico-urbanistico, atteso il prevalente interesse pubblico generale sotteso alla suddetta pianificazione urbanistica complessiva. Il predetto contrasto, rispetto al vigente P.R.G., risulta altresì debitamente rilevato ed evidenziato dal Comune di Modugno...

Per quanto attiene ai rapporti tra le aree in questione, oggetto di conferenza di servizi, e la strumentazione urbanistica generale vigente, si evidenzia che per dette aree il vigente P.R.G. ha confermato le previsioni urbanistiche già rivenienti dalla "Variante al Programma di Fabbricazione - Zone Produttive", adottata dal Comune di Modugno con delibera di C.C. n.104 del 21/04/80 ed approvata dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n.3785 del 12/05/81, e che precedentemente alla citata Variante le medesime aree ricadevano in zona agricola del Programma di Fabbricazione approvato con D.R. n.1262 del 20/07/73 (e riapprovato con D.P.G.R. n.633 del 16/03/77). Nei limiti della predetta ricognizione della pregressa situazione giuridica dei suoli in questione e delle destinazioni urbanistiche vigenti pro-tempore, quali verificate in atti, si riscontra la richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta in ordine ai riferimenti urbanistici contenuti nella sentenza C.S. n.6201/2005, che come debitamente evidenziato dal Dirigente U.T.C. del Comune di Modugno... non concerne la particella catastale 114.

Con riferimento infine ai profili di tutela paesaggistica e del P.U.T.T./P., si ribadisce l'interessamento, a margine dell'area d'intervento, di un A.T.E. di tipo C e di un A.T.D., afferenti alla presenza di un vincolo archeologico Menhir Il Monaco), rispetto ai quali resta non operata in atti alcuna trattazione ed accertamento di compatibilità da parte della Società proponente...

..sulla scorta delle ulteriori integrazioni documentali... si rileva... quanto segue.

Per come indicato nella "Tav. 1° - Situazione esistente ed assentita. Elenco atti amministrativi..." la licenza edilizia originaria per la realizzazione dell'impianto industriale (nell'ambito del quale sembrerebbero ricomprese le aree corrispondenti al piazzale n. 39 è stata rilasciata ai germani Pacione in data 27.02.73 (previo parere C.E.C. DEL

20.12.72). a detta epoca il comune di Modugno era munito di Programma di Fabbricazione, adottato con delibera di C.C. n. 181 del 26.11.71 ed approvato con decreto regionale n. 1262 del 20.07.73 (riapprovato con D.R. n. 633 del 16.03.77), nell'ambito del quale... le aree in questione risultavano tipizzate come zona agricola, rilevandosi... non conformità della destinazione industriale, rispetto alla tipizzazione agricola imposta dal citato P.F. sulle aree interessate, in vigenza peraltro delle misure di salvaguardia ex L. 03.11.52, n. 1902.

Il "progetto di variante" presentato dai Germani Pacione in data 13.05.76 e la "variante sanatoria" oggetto di autorizzazione edilizia rilasciata in data 06.03.80...soggiacevano...alle medesime circostanze sopra evidenziate. Successivamente, con delibera di C.C. n. 104 del 21.04.80 è stata adottata dal Comune di Modugno la "Variante al P.F. per le zone produttive...rispetto alla quale sono stati già evidenziati gli aspetti di non conformità delle previsioni e delle destinazioni urbanistiche dell'impianto industriale in questione. In particolare la predetta Variante, nel mentre riconosce per una parte dell'area oggetto di autorizzazione comunale del 06.03.80 la destinazione industriale, per latro verso tipizza l'area del "piazzale n. 3" come standard urbanistico al servizio dell'intera zona produttiva...e come viabilità promaria, e per la parte residuale come zona agricola...Successivamente il P.R.G. ha recepito in toto il disegno della citata Variante al P.F., confermandone le previsioni e destinazioni urbanistiche di zona,; il tutto, evidentemente, ravvisando la tutela di un interesse pubblico generale prevalente...in conclusione questo Servizio, nel ribadire l'interesse pubblico prevalente delle previsioni di P.R.G. rispetto alla proposta d'intervento della ditta in oggetto, ritiene l'intervento stesso, nella parte in cui interessa il "piazzale n. 32, in contrasto con le vigenti previsioni del P.R.G. del Comune di Modugno..."

- **Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 20.05.2009, esaminata tutta la documentazione agli atti, valutati gli elaborati progettuali, preso atto delle osservazioni pervenute rilevava quanto segue:**

Con istanza del 02.01.2009 e del 30.01.2009,

rispettivamente prot. 0007 del 08.01.2009 e prot. 1360 del 02.02.2009, la Tersan Puglia chiede la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. per la copertura delle aie di compostaggio dell'impianto di produzione di compost sito nel Comune di Modugno al Km 79,700 della SS n° 98.

In data 07.04.2009 il Comitato V.I.A., esaminati gli allegati allo S.I.A., esprimeva il seguente parere (allegato A):

“Per quanto sin qui esposto il Comitato, prima di esprimere un parere definitivo sull'assoggettabilità a VIA, sospende il parere in attesa delle integrazioni richieste e degli elaborati corretti con la definitiva configurazione dei capannoni di confinamento delle aie di maturazione. Il Comitato ritiene utile audire il proponente nell'ambito della procedimento in corso contestualmente alla consegna delle integrazioni richieste per giorno 15.04.2009.”

Difatti, nella seduta del 15.04.2009 (verbale allegato B), si è tenuto l'incontro con i rappresentanti ed i consulenti della Tersan Puglia S.p.A. nel corso del quale sono stati consegnati ed esplicitati gli elaborati integrativi a meno dello studio sul regime dei venti che verrà depositato successivamente in data 24.04.2009.

In definitiva fanno parte delle integrazioni i seguenti documenti:

- Relazione - elaborato integrativo all'elaborato n. 7
- Tav. 1a - elaborato integrativo all'elaborato n. 1
- Tav. 2a - elaborato integrativo all'elaborato n. 2
- Tav. 5a - elaborato integrativo all'elaborato n. 5
- Tav. 6a - elaborato integrativo all'elaborato n. 6
- Tav. 8 - Viabilità di progetto
- Tav. 9 - Studio dei venti
- Relazione impianti trattamento acque
- Anteco S.r.l. - Integrazione relazione tecnica,
- Anteco S.r.l. - Allegato A note per la progettazione valutazione impianti biofiltrazione
- Anteco S.r.l. - Allegato B certificazioni di analisi emissioni in atmosfera,
- Tav. 6° - Imp. aspirazione e trattamento aria processo con biofiltri - punti emissione.

Presa visione della documentazione pervenuta si rileva quanto di seguito riportato, riscontrando puntualmente gli elaborati integrativi anche alla luce dei contributi e delle interpretazioni di documenti e

sentenze a seguito dell'audizione del 15.04.2009 e dei pareri del Comune di Modugno e della Provincia di Bari.

Tav. 1a - elaborato integrativo all'elaborato n. 1.

Dall'elaborato si evince che la prima Licenza Edilizia per il complesso della Tersan Puglia risale al 1972 ed è stata rilasciata in base al dispositivo dell'art. 17 della Legge 765/1967 che consentiva di coprire un terzo del lotto edificabile ricadente, in vigenza del PdF, in zona agricola.

Successivamente, a seguito di varianti ed ampliamenti, la Ditta ottiene in data 06.03.1980 una autorizzazione edilizia in sanatoria con la quale, ad esclusione della particella n.114, il complesso assume l'attuale perimetrazione.

Nel frattempo il Comune di Modugno, avvertendo la necessità di normare l'ordinato sviluppo della propria zona produttiva dotandola di viabilità e servizi adeguati, con la delibera di C.C. n° 104 del 21.04.1980 adotta una variante al PdF all'epoca vigente proprio per la zona dove insistono i capannoni della Tersan Puglia ed il relativo piazzale di deposito di materie prime interessando quest'ultimo con una porzione della viabilità del nuovo Piano.

Detta variante, approvata in via definitiva dalla Regione nel 1981, sarà poi completamente recepita dal vigente PRG in vigore dal 1996/97.

Infine vale la pena ricordare che con DIA e successiva autorizzazione temporanea e condizionata del Comune di Modugno, in data 04.03.1997, è stata realizzata l'aia di maturazione sulla particella n°114 che ricade in zona agricola e che viene stralciata dal progetto in esame.

Tutto ciò premesso la richiesta avanzata dalla Tersan Puglia viene legittimata sotto il profilo della destinazione urbanistica dell'area in esame alla luce della sentenza del Consiglio di Stato N° 6201/05, passata in giudicato, che al punto 9.3.2 così recita:

“illegittimo si deve considerare il giudizio - impugnato col ricorso introduttivo - espresso dal Comune di inammissibilità del progettato intervento. E' stata, invero, totalmente obliterata la circostanza che i piazzali sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale. Doveva trovare applicazione il principio per il quale le opere, già eseguite in conformità della disciplina previgente, conservano la loro prece-

dente legittima destinazione, senza che sia possibile impedire gli interventi necessari per integrare o mantenere la funzione (Cons. St. Sez. V, 19 febbraio 1997, n. 176)".

Tale affermazione viene meglio esplicitata nella suddetta sentenza al successivo punto 9.5.2. capoverso 6° dove si afferma che:

"D'altra parte, appare singolare la presa di posizione del Comune, che ha messo in rilievo il contrasto con parziali destinazioni di vigente PRG del progetto di copertura e recinzione. Questo è, infatti, un palese intervento accessorio sulle aree in questione, e non è, di conseguenza, suscettibile di imprimere una diversa destinazione urbanistica ai "piazzi" dell'impianto. Se questo contrasto fosse seriamente da riconoscere, sarebbe riconducibile all'impianto produttivo nella sua interezza, non già ad opere minori di adeguamento e, per di più, prescritte a tutela del pubblico interesse ad una minima diffusione degli odori."

Se le coperture e le recinzioni a cui si riferisce la sentenza sono quelle rappresentate nel progetto in esame le stesse, così come descritte e disegnate dall'ing. Trentadue, vengono comunemente definite capannoni prefabbricati e generano, per loro stessa natura, superfici coperte e volumi.

Nel caso specifico la volumetria delle nuove costruzioni è notevolmente superiore alla volumetria dell'esistente ed analogamente risulta notevole il rapporto di copertura al punto che non trovano sistemazione le superfici a parcheggio e/o di attesa dei mezzi che trasportano il materiale in entrata e con una viabilità interna, strade con sezione di 5 mt. compreso le aiuole per il verde, che potrebbero rendere difficile l'eventuale avvicinamento in accostamento di mezzi di soccorso.

Inoltre si rileva che nel calcolo delle superfici coperte, alla tabella di pag 9 della relazione integrativa, il rapporto di copertura riportato è del 50 %, mentre dovrebbe essere di 1/3 della superficie del suolo avendo appurato che l'intero complesso risulta urbanisticamente legittimo in ordine alla normativa previdente la variante al PdF e, quindi, ancorato all'art. 17 della Legge 765/67.

La disamina, nel confermare la destinazione urbanistica del suolo, si pone come contributo per gli Enti a cui spetta la decisione finale circa la deroga agli indici urbanistici, ove venga appurato l'interesse pubblico per l'attività svolta dalla Tersan

Puglia, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs 4/2008) e di seguito riportato:

"6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

Tav. 2a - elaborato integrativo all'elaborato n. 2.

In ordine alla viabilità interna ed lay out delle lavorazioni si riscontrano delle incongruenze relative ai raggi di curvatura dei mezzi di trasporto ed alla ubicazione di alcune funzioni come, ad esempio, la postazione di scarico del materiale per la verifica di conformità posta in coda all'area di scarico.

Inoltre si ribadisce che l'esigua sezione delle carreggiate di parte della viabilità di servizio non renderebbe agevole una eventuale manovra in accostamento agevole di mezzi di soccorso.

Il vaglio a stella (GB Multistar +) ubicato sul piazzale N°1, se produce rumore e/o tratta materiale che possa emettere cattivi odori, dovrà essere ubicato in zona al chiuso, in caso contrario dovrà essere ben delimitata l'area di azione dell'attrezzatura per evitare possibili interferenze con veicoli di ditte esterne per il carico/scarico di materiale.

Tav. 5a - elaborato integrativo all'elaborato n. 5.

Come già riportato ai punti precedente permangono perplessità circa che l'esigua sezione delle carreggiate di parte della viabilità di servizio non renderebbe agevole una eventuale manovra in accostamento agevole di mezzi di soccorso.

Tale perplessità viene ulteriormente rafforzata dall'affermazione, senza dubbio apprezzabile ma probabilmente non attuabile, di voler impiantare lungo i confini alberi di alto fusto che, seppur snelli come il cipresso, avranno pure bisogno di adeguate aiuole con il terreno per la vita delle piante e per il loro sostegno.

Tav. 6a - elaborato integrativo all'elaborato n. 6.

In merito all'efficienza del sistema di aspirazione viene fatto riferimento alla relazione della ditta Anteco che fornisce il biofiltro. In tale relazione, al paragrafo 3 di pag. 5, viene testualmente riportato: "L'impianto di aspirazione è stato concentrato nella sezione di capannone nella quale si effettuano le lavorazioni più gravose dal punto di vista olfattivo.

Affinché siano rispettate le condizioni di progetto è necessario che le finestre rimangano chiuse e che vengano utilizzate solo con funzione di illuminazione interna; inoltre anche i portoni di accesso dovranno rimanere chiusi e dovranno essere aperti esclusivamente per il transito degli automezzi.

Sono previste delle aperture sul lato opposto del capannone rispetto alle aspirazioni così da dirigere il flusso di aspirazione. Operando in queste condizioni si assicura una corretta aspirazione di tutto il capannone. Tale principio è stato applicato ad entrambi i capannoni di lavorazione."

In considerazione della sezione e del posizionamento dei portoni di ingresso, soprattutto per il capannone/recinzione con copertura/piazzale N°2, si ritiene che il sistema non funzioni correttamente e quindi è necessaria una distribuzione degli aspiratori sull'intera superficie.

Relazione - elaborato integrativo all'elaborato n.7.

Circa l'entità della variante, dalle precisazioni fornite dal progettista, emerge che quanto assentito in sanatoria nel marzo del 1980 era stato in realtà richiesto nel maggio del 1976 e che solo dopo l'ultimazione dei lavori venne richiesta la sanatoria finalizzata tra l'altro all'ottenimento del certificato di agibilità.

Nella tabella di calcolo degli indici urbanistici i volumi delle nuove costruzioni probabilmente non sono riportati in quanto i capannoni da realizzare, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato, **assumono lo status di piazzale da recintare e coprire**; inoltre mancano vari parametri come verde, parcheggio, distanza da confini e strade e distanza tra i fabbricati.

Infine si rileva che per la determinazione delle superfici coperte da realizzare viene utilizzato come valore base un rapporto di copertura del 50 % del suolo come previsto dalle NTA e, quindi, non utilizzabile per una situazione che viene legittimata come preesistente.

La norma previgente di cui alla sentenza del Consiglio di Stato è quella prevista dall'art. 17 della Legge 765/67 pari ad 1/3 del suolo che, all'epoca di vigenza del PdF, risultava in zona agricola.

Denominazione	Tabella riportata in progetto da NTA	Tabella secondo Legge 765/67	Tabella finale di progetto
Superficie lotto tipizzata zona di completamento attività produttive	Mq. 22.750	Mq. 22.750	Mq. 22.750
Rapporto di copertura massimo	50 % del suolo	1/3 del suolo	96,04 % al netto Sup. biofiltro
Superficie coperta massima realizzabile	$22.750 \times 0,5 =$ Mq. 11.375	$22.750/3 =$ Mq. 7.583	
Superficie coperta esistente	Mq. 6.918	Mq. 6.918	
Superficie coperta massima realizzabile secondo	$11.375 - 6.918 =$ Mq. 4.457	$7.583 - 6.918 =$ Mq. 665	
Superficie coperta piazzale N° 2	Mq. 3.932	Mq. 3.932 x 7 h	Mc. 27.524
Superficie coperta piazzale N° 3	Mq. 10.999	Mq. 10.999 x 7 h	Mc. 76.993
Superficie coperta in deroga	$(10.999 + 3.932) -$ $4.457 =$ Mq. 10.474	$(10.999 + 3.932) -$ $665 =$ Mq. 14.266	

Superficie coperta esistente		Mq. 6.918
Superficie coperta progetto		Mq. 14.931
Totale superficie coperta		Mq. 21.849
Rc – rapp. Copertura in %		96,04 %
Volume esistente		Mc. 53.063
Volume in deroga		Mc. 104.517
Totale volume		Mc. 157.580
If - fondiario		6,93 mc/mq

Con tale situazione al contrario di quanto affermato in relazione, sempre nei limiti della sentenza del Consiglio di Stato, il piazzale/capannone N° 2 non risulterebbe assentibile senza la deroga agli indici.

Tav. 8 - Viabilità di progetto.

Pur non essendo in possesso del progetto predisposto dalla Provincia, dalle indicazioni fornite dallo stesso progettista si può desumere che:

- la funzione di rendere accessibili e fruibili i suoli non è poi così secondaria in una zona a vocazione produttiva/commerciale;
- l'immissione del traffico proveniente da Bitonto sul nuovo asse stradale in direzione sud è già garantito dallo svincolo realizzato subito dopo la Tersan in area ex Officine Adige;
- il progetto elaborato dalla Provincia sembra più orientato, come in moltissimi altri casi, a perseguire criteri di sicurezza con la razionalizzazione degli incroci a raso mediante realizzazione di rotonde;
- la Provincia non avrebbe l'autorità e l'interesse di intervenire su strade di livello comunale, accollandosene gli oneri, dopo aver condotta per anni una politica di dismissione e declassamento proprio a favore/danno dei comuni.

Pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta e nei limiti della sentenza del Consiglio di Stato, le motivazioni addotte per dimostrare la non utilità della viabilità di PRG non appaiono del tutto esaustivi.

Tav. 6 - Imp. aspirazione e trattamento aria processo con biofiltri - punti emissione.

Dalle relazioni della ANTECO srl, ditta fornitrice dell'impianto di aspirazione e biofiltrazione, risulta che la tecnologia proposta sia stata già utilizzata in vari stabilimenti con caratteristiche e problematiche, in ordine alle emissioni atmosferiche maleodoranti, simili a quelle della Tersan Puglia e la particolare composizione del letto filtrante dovrebbe assicurare un buon funzionamento anche con tempi estremamente ridotti rispetto a quelli standard, rendendo il processo di biofiltrazione descritto senz'altro interessante per le prestazioni promesse.

Pertanto, si ritiene di assentire alla realizzazione dell'impianto così come progettato alla condizione che la Anteco, oltre a quella prevista, conduca una campagna di monitoraggio di almeno due anni e con verifiche sul sito trimestrali con i tecnici dell'ARPA Puglia.

Relazione impianti trattamento acque

Risultano allegate solo le copertine della relazione dello studio consegnato alla Provincia di Bari nel febbraio 2006.

Tav. 9 - studio dei venti.

Per quanto, in sede di audizione, sia stato concordato di rendere sintetica e semplificata la cartografia sul regime dei venti ci si aspettava almeno una indicazione sulle destinazioni d'uso per macro aree delle zone interessate da fenomeni ventosi di maggiore entità.

Conclusioni

Il confinamento in capannoni chiusi e posti in depressione per il contenimento della dispersione delle emissioni maleodoranti ed il loro trattamento con biofiltrazione rappresenta, da un punto di vista squisitamente ambientale, un sicuro miglioramento della situazione attuale.

- **Pertanto, il Comitato Reg.le di V.I.A., solo ed esclusivamente in ordine al contenimento delle emissioni maleodoranti, ritiene di non assoggettare a V.I.A. il progetto con il rispetto delle seguenti condizioni:**

- ✓ il vaglio a stella (GB Multistar +) ubicato sul piazzale N°1, se produce rumore e/o tratta materiale che possa emettere cattivi odori, venga ubicato in zona al chiuso, in caso contrario deve essere ben delimitata l'area di azione dell'attrezzatura per evitare possibili interferenze con veicoli di ditte esterne per il carico/scarico di materiale;
- ✓ in considerazione della sezione e del posizionamento dei portoni di ingresso è necessaria una distribuzione più omogenea degli aspiratori sull'intera superficie dei vari capannoni;
- ✓ la Anteco, oltre a quella prevista, conduca una campagna di monitoraggio di almeno due anni e con verifiche sul sito trimestrali con i tecnici dell'ARPA Puglia;

- ✓ di demandare agli Enti competenti la decisione finale circa la deroga agli indici urbanistici, ove venga appurato l'interesse pubblico per l'attività svolta dalla Tersan Puglia, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/2006 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs 4/2008), fatta salva la rimozione dei capannoni a cessazione delle attività, come peraltro dichiarato dall'istante in sede di audizione presso il Comitato;
 - ✓ si segnala inoltre che nell'istruttoria sono emersi elementi circa la compatibilità urbanistica e la ponderazione degli interessi pubblici in gioco (cfr. parere nota prot. 5320/2 del 18.05.09 Servizio Urbanistica) che si rimettono alle Autorità competenti all'esercizio dei pareri, autorizzazioni e delle connesse determinazioni con effetti di variante urbanistiche.
- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**
 - **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
 - **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**
 - **Vista la L.R. n. 11/2001;**
 - **Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **Di ritenere**, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Reg.le di V.I.A nella seduta del 20.05.2009, il progetto concernente la copertura delle aie di compostaggio dello stabilimento industriale sito in agro di Modugno, Zona Industriale, S.P. 231 ex S.S. 98 km 79,700 della Tersan Puglia S.p.A., **escluso dalle procedure di V.I.A.;**

- **il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul BURP;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
ng. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 9 giugno 2009, n. 339

Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Candela (FG), località Tufarelle. Proponente: Candela Energie Rinnovabili s.r.l., già GE.CO. Italia s.r.l. con sede in Foggia (FG) alla S.S. 16, Km 678,480 (Part. I.V.A. 03544380714 - REA C.C.I.A.A. Foggia n°254833)
Rettifica determinazione dirigenziale n. 296/2008.

L'anno 2009 addì 9 del mese di giugno in Bari-

Modugno, presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente *ad interim* dell'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, Ing. Antonello ANTONICELLI, ha adottato il seguente provvedimento di rettifica

PREMESSO CHE

- con D.D. n°296/2008, questo Settore, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, verificava come il solo aerogeneratore contraddistinto dalla numerazione A4 (avente le seguenti coordinate Gauss - Boaga fuso Est: 2562874 - 4560058) risultava essere scervo da qualsivoglia criticità ambientale e, per l'effetto, esprimeva parere favorevole di sua competenza, nei limiti sopra esposti, corredato di prescrizioni;
- con nota del 17/6/2008 (prot. n°8788), questo Settore provvedeva ad inviare al proponente la suddetta D.D. n°296/2008;
- con nota acquisita il 19/6/2008 (prot. n°9034), la s.r.l. CANDELA ENERGIE RINNOVABILI, in qualità di soggetto subentrante nella proposta imprenditoriale in parola, proponeva istanza di accesso agli atti;
- con nota del 30/6/2008 (prot. n°9348), questo Ufficio manifestava proprio assenso circa l'ottenimento della documentazione oggetto della precitata istanza di accesso agli atti all'uopo precisando che, con la suddetta nota prot. n°8788/2008, era stata inviata al proponente la determinazione meglio precisata in narrativa;
- con nota acquisita il 07/7/2008 al prot. n. 9636, la s.r.l. CANDELA ENERGIE RINNOVABILI, nella sua qualità *ut supra*, trasmetteva istanza di riesame;
- con dichiarazione datata 15/7/2008 e sottoscritta da delegato della s.r.l. CANDELA ENERGIE RINNOVABILI, si esplicitava di aver estratto copia della documentazione oggetto della precitata istanza di accesso agli atti;
- con nota del 05/11/2008 (prot. n°15547), questo Settore comunicava al proponente che «[...] *preso atto dell'attestazione prot. 5132/5165 del 26/5/2008 del Comune di Candela (allegata alla stessa nota) relativa alla fascia di rispetto per quanto attiene il truttarello Cervaro-Candela-Sant'Agata, si ritiene di poter assentire anche la localizzazione dell'aerogeneratore A5 escludendolo anch'esso dall'applicazione delle procedure di VIA*»;

- con nota acquisita in data 17/11/2008 (prot. n°16156), il proponente sollecitava la chiusura del procedimento di riesame;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- dall'esame della nota del 05/11/2008 (prot. n°15547) si evince che sono presenti, per mero errore materiale, i seguenti refusi: mancanza delle coordinate *Gauss - Boaga fuso Est* afferenti all'aerogeneratore A5;
- come si evince dalla documentazione depositata presso questo Settore dal proponente, vengono di seguito riportate le coordinate *Gauss - Boaga fuso Est* relative all'aerogeneratore A5: 2562705 - 4560447.

Tanto premesso,

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 296/2008;

VISTA la nota del 05/11/2008 (prot. n°15547)

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.**

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- 1) di apportare parziale rettifica secondo quanto esposto nella narrativa del presente provvedimento e che qui si intende integralmente riportata;
- 2) di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- 3) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- 4) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- 5) di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 e s.m. ed int., può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 9 giugno 2009, n. 340

L. R. n. 11/01 - Proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A., di cui alla Determina Dirigenziale n. 100/2006 - Progetto di parco eolico nel comune di Foggia, loc. Ponte Albanito, proposto dalla Toto S.p.a..

L'anno 2009 addì 9 del mese di GIUGNO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio V.I.A., Programmazione e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- premesse che
- con determinazione n. 100 del 21.02.2006 il Dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato regionale all'Ecologia della Regione Puglia prov-

vedeva ad escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, il progetto di parco eolico proposto nel comune di Foggia, in località Ponte Albanito, dalla Toto S.p.a., con sede legale in Chieti, al viale Abruzzo n. 410;

- con nota acquisita dal Servizio Ecologia con prot. n. 2329 del 23.02.09, la Toto S.p.a., in considerazione dell'imminente scadenza dell'efficacia del predetto provvedimento di esclusione dalla VIA del progetto dalla stessa proposto, e in considerazione altresì dell'impossibilità di dare inizio ai lavori non essendosi ancora concluso il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, chiedeva una proroga di trenta mesi dell'efficacia del provvedimento di esclusione dalla Via, di cui alla determinazione n. 100 del 2006;
- a fondamento di tale richiesta, la società allegava a quest'ultima una perizia stragiudiziale, asseverata presso il Tribunale di Lucera il 28.01.2009, dalla quale risultava che, alla data del 19.01.2009, lo stato dei luoghi interessati dal progetto del parco eolico proposto era invariato rispetto a quello esistente alla data di presentazione degli atti progettuali all'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, non essendo state nel frattempo realizzate nuove costruzioni, nè esistendone alcune in corso di realizzazione;

Considerata l'assenza di variazioni nello stato dei luoghi, attestata da detta perizia, si ritiene di poter prorogare per ulteriori trenta mesi, decorrenti dalla data di notifica alla Toto S.p.a. della presente determinazione, l'efficacia del provvedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 100/2006, avente ad oggetto l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, fermo restando il rispetto delle prescrizioni nello stesso indicate.

Il presente parere riguarda unicamente la proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di VIA e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.**

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di prorogare per un periodo di ulteriori trenta mesi**, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **l'efficacia del provvedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 100 del 21.02.2006**, avente ad oggetto l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto del campo eolico proposto nel comune di Foggia, in località Ponte Albanito, dalla Toto S.p.a. con sede legale in Chieti al viale Abruzzo n. 410, fermo restando il rispetto delle prescrizioni in esso indicate;
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 giugno 2009, n. 341

L. R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Incremento della quantità di rifiuti da stoccare e da trattare dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Comune di Modugno (Ba) - Proponente: Recuperi Pugliesi S.r.l..

L'anno 2009 addì 11 del mese di GIUGNO in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e

Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 16082 del 14.11.2008 la Recuperi Pugliesi S.r.l. - C.da Gammarola, 3 - Z.I. Modugno (Ba) - trasmetteva istanza di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. N. 11/01 e ss.mm.ii. per il progetto concernente l' incremento della quantità di rifiuti da stoccare e da trattare dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Modugno (Ba).

All'uopo trasmetteva la seguente documentazione:

- Studio d'Impatto Ambientale;
 - Relazione geologica ed idrogeologica;
 - Carta degli ambiti territoriali estesi - PUTT/P Regione Puglia;
 - Carta degli ambiti territoriali distinti - PUTT/P Regione Puglia;
 - Carta delle emergenze geomorfologiche - PUTT/P Regione Puglia;
 - Elementi di piano di assetto idrogeologico Regione Puglia;
 - Inquadramento Territoriale su ortofoto;
 - Carta dell'uso del suolo - PUTT/P Regione Puglia;
 - Planimetria;
- Nota Provincia di Bari (ente al quale era stato erroneamente trasmesso lo Studio di Impatto ambientale dell'intervento in oggetto) - prot. n. 6240/11.7 Amb. del 24.10.2008 - con la quale si comunicava alla Recuperi Pugliesi S.r.l. che l'attività svolta era riconducibile alla fattispecie delineata alla lettera A.1.g dell'All. A, L.R. n. 11/01, di competenza della Regione Puglia e quindi invitava la stessa società ad attivare la procedura di V.I.A. presso il competente Ufficio Regionale;
 - Con nota prot. n. 238 del 13.01.2009 il Servizio Ecologia invitava la società proponente a integrare lo S.I.A. carente dei contenuti di cui all'art. 8, comma 2, lett. f, j, k, l, della L.R. N. 11/01, nonché a provvedere al deposito degli elaborati presso gli enti interessati ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello

studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.i.

Con la stessa nota invitava le amministrazioni coinvolte (Amministrazione Comunale di Modugno e Amministrazione Provinciale di Bari) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01 e ss.mm.i.);

- con nota acquisita al prot. n. 1845 del 06.02.2009 la società istante trasmetteva le integrazioni progettuali richieste e, con successiva nota acquisita al prot. n. 2298 del 23.02.2009 comunicava di aver provveduto alla pubblicazioni di rito su "Corriere della Sera" (quotidiano a diffusione nazionale), "Corriere del Mezzogiorno" (quotidiano a diffusione locale), entrambi dell'11.02.2009, e sul BURP n. 22 del 05.02.2009;
- con nota acquisita al prot. n. 2695 del 02.02.2009 la società proponente comunicava la variazione dell'assetto societario;
- con nota prot. n. 24649 dell'08.05.2009, pervenuta l'11.05.2009, il Comune di Modugno - II Settore Politiche Ambientali e Qualità della Vita - comunicava che:

"...VALUTAZIONI CONCLUSIVE

A consuntivo degli aspetti di incremento funzionale dell'attività della Recuperi Pugliesi nel più ampio contesto del proprio ciclo produttivo, si può affermare, alla stregua della disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, che la quantità annua di prodotto in entrata (che corrisponde alla capacità produttiva dell'impianto della Recuperi Pugliesi), attualmente fissata per i rifiuti pericolosi in 5.000 t/a, pone, ad avviso di questo Ufficio, la necessità di più approfondite verifiche sugli "impatti ambientali significativi (positivi e negativi)" ex art. 8, comma 2 lett. i) l.r. 11/2001, da valutarsi anche e soprattutto nella prospettiva di possibili incidenti indotti dall'aumento di più del doppio della capacità ricettiva e di trattamento. Ciò in quanto la valutazione di impatto ambientale implica, per propria natura, una valutazione preventiva di tutela ambientale, che, nel caso di specie, non può risolversi, per quanto concerne la posizione dell'Amministrazione comunale, in un mero

giudizio tecnico sulla compatibilità urbanistica, ma presenta, invece, profili particolarmente elevati di discrezionalità, che la legge rimette ai pronunciamenti degli enti tecnici (Comitato regionale di V.I.A., Arpa Puglia, ASL) relativamente ai profili funzionali dell'impianto. La procedura di V.I.A. tutela infatti l'interesse pubblico a che, sussistendo effettivi rischi ambientali nel progetto proposto dal promotore, questi ultimi diventino noti e si adottino le necessarie misure a prevenirli o a impedire l'avverarsi, anche con la comparazione qualitativa delle differenti tecniche scientifiche o tecnologiche accessibili. Pertanto, posto che la garanzia di soddisfacenti standards di tutela ambientale e sanitaria costituisce un obiettivo di prioritaria importanza per il Comune di Modugno, si rende parere favorevole solo e limitatamente ai profili di compatibilità urbanistica, restando, al contrario, impregiudicati ulteriori provvedimenti in caso di accertato rischio ambientale.

- con nota prot. n. 5976 del 25.05.2009 il Servizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 20.05.2009, comunicava alla ditta proponente quanto segue:

“Con istanza del 03.11.2008 prot. 16082 del 14.11.2008 ed integrazioni del 22.01.2009 prot. 1845 del 06.02.2009, la Recuperi Pugliesi chiede una VIA in relazione all'aumento dei rifiuti da trattare anche per la compatibilità dell'incremento del traffico sulla viabilità esistente.

A tale scopo, così come risulta dalla documentazione consegnata dagli uffici, trasmette la seguente documentazione:

- **Studio Impatto Ambientale,**

- **Relazione integrativa con:**

1. sintesi non tecnica
2. analisi costi/benefici
3. descrizione e valutazione delle misure per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi nonché misure di monitoraggio
4. sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali nonché l'indicazione delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o man-

canza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti

- **Relazione geologica e geotecnica,**

- **Brochure formato A4 di allegati cartografici con:**

1. carta degli ambiti territoriali estesi - PUTT/P Regione Puglia
2. carta degli ambiti territoriali distinti - PUTT/P Regione Puglia
3. carta delle emergenze Geomorfologiche - PUTT/P Regione Puglia
4. elementi del Piano di Assetto Idrogeologico Regione Puglia
5. inquadramento territoriale su ortofoto
6. carta dell'uso del suolo - PUTT/P Regione Puglia

- **Tav. UNICA con stralcio catastale, di Piano A.S.I., di P.R.G.**

planimetria di zona

planimetria generale, dati metrici e lay - out.

Inoltre in data 11.05.2009 è pervenuto il parere del Comune di Modugno che, dopo una disamina delle problematiche inerenti gli aspetti ambientali circa la richiesta della Recuperi Pugliesi che si conclude sostanzialmente con il rinvio per i pareri definitivi al Comitato Via ed alla Regione Puglia, approfondisce la questione più prettamente urbanistica ed autorizzativa limitandosi a riportare quanto asserito dai tecnici progettisti (capannone realizzato con DIA) e non precisando nulla circa l'effettiva legittimità del costruito.

Nelle valutazioni conclusive il Comune di Modugno esprime il seguente parere:

“Pertanto, posto che la garanzia di soddisfacenti standards di tutela ambientale e sanitaria costituisce un obiettivo di prioritaria importanza per il Comune di Modugno, si rende parere favorevole solo e limitatamente ai profili di compatibilità urbanistica, restando, al contrario, impregiudicati ulteriori provvedimenti in caso di accertato rischio ambientale”.

Tale parere appare ancor più poco prudente ed in linea con le premesse dello stesso alla luce della legittima richiesta della Recuperi Pugliesi a pag. 6 della relazione di voler ricorrere all'art. 26 del D.Lgs. 4/2008.

Studio Impatto Ambientale

Dall'elaborato non si evince con immediatezza per quali codici viene richiesto l'incremento né la loro ubicazione fisica nell'area del complesso, occorrerebbe sintetizzare ed evidenziare gli incrementi in un'apposita tabella comparativa che espliciti in modo chiaro ed univoco quanto richiesto, con indicazione dei quantitativi giornalieri.

Analogamente, considerato che viene richiesto di procedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 4/2008 diventa necessario riportare su planimetrie, in scala opportuna, la successione e la legittimità del costruito in modo da rendere consapevole il parere del Comitato VIA in ordine ad eventuali varianti.

Anche la descrizione dei quadri di riferimento ambientale e progettuale, in merito a quanto già detto ai punti precedenti, andrebbe meglio approfondito con particolare attenzione alle problematiche legate al traffico ed al regime dei venti:

- per il traffico è necessario indicare l'attuale flusso dei veicoli in entrata ed in uscita dallo stabilimento e la tipologia dei veicoli stessi da comparare con il flusso previsto a seguito degli incrementi richiesti;

- per il regime dei venti è necessario contestualizzare i diagrammi su ortofoto aggiornata (almeno al 2005) indicando la natura delle attività limitrofe al complesso della Recuperi Pugliesi.

Relazione integrativa

Vale quanto già riportato al punto precedente circa la necessità di maggior approfondimento per l'analisi costi/benefici da valutare in termini ambientali.

Inoltre proprio per uno dei motivi che hanno spinto alla ditta alla "volontaria richiesta di nuova VIA giustificata oltre che dall'incremento di rifiuti da trattare **anche dall'esigenza di confrontare tale richiesta con la compatibilità dell'incremento di traffico sulla viabilità esistente**" risulta essenziale un adeguato studio sul traffico veicolare non solo di carattere quantitativo, ma soprattutto in ordine alla sicurezza stradale per la difficoltà evidente sia di imboccare via Gammarola dalla SS 96 che l'inserimento dei veicoli commerciali (TIR) da via Gammarola sulla SS 96.

Inoltre a pag. 29 dello S.I.A. è correttamente riportato lo schema di riferimento per la redazione

dell'analisi costi/benefici, ma manca l'applicazione al progetto di cui trattasi.

Conclusioni

Per quanto sin qui esposto il Comitato sospende il parere in attesa delle integrazioni e degli approfondimenti richiesti".

Si rammenta inoltre che detta documentazione dovrà essere inviata dal proponente a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A. e che il procedimento in corso resta sospeso fino all'acquisizione degli elementi integrativi sopra evidenziati";

- con nota pervenuta in data 25.05.2009 la ditta proponente riscontrava la sopra esplicitata nota prot. n. 5976/2009 e trasmetteva le integrazioni richieste;

✓ Il Comitato Reg. le di V.I.A. nella seduta del 25.05.2009 rilevava che:

Visto il parere del 20.05.09 e le integrazioni pervenute in data 25.05.09 si riscontra quanto segue:

- vengono indicate le eventuale emergenze in ragione del regime dei venti e da quanto riportato non vi sono elementi ostativi;
- per quanto riguarda la viabilità viene specificato che il servizio si svolgerà su 24 ore e, quindi, diluito sull'intera giornata . Inoltre, è allegata un'autorizzazione dell'ANAS per il miglioramento dell'ingresso alla via Gammarola;
- l'analisi costi/benefici si può considerare superabile in relazione al fatto che l'impianto è già esistente.

Pertanto, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere esprime parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto in discussione, con il rispetto delle seguenti condizioni:

- **prima dell'inizio dell'attività con l'incremento dei quantitativi richiesti l'Azienda produca un programma dell'andamento giornaliero dei mezzi;**
- **venga presentata documentazione comprovante la realizzazione delle opere migliorative di cui al documento ANAS.**

- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**
- **Richiamati gli artt. 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;**
- **Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di esprimere**, per tutte le motivazioni e la prescrizione espressa in narrativa e che qui si intende integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.05.2009, **parere favorevole alla compatibilità ambientale** per il progetto concernente l' incremento della quantità di rifiuti da stoccare e da trattare dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Modugno (Ba), proposto dalla Recuperi Pugliesi S.r.l. - C.da Gammarola, 3 - Z.I. Modugno (Ba) -.

Il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge.

- **Di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- **Di far pubblicare**, a cura del proponente, un

estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- **Di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **Di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 giugno 2009, n. 344

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Miggiano (LE) - Proponente: Eco Energy S.r.l..

L'anno 2009 addì 11 del mese di giugno in

Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:


- con nota acquisita il 30.03.07 al prot. n. 5879 del 10.04.07, la società Eco Energy s.r.l., con sede in Ruffano (LE) alla via Roma n° 58, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e la documentazione relativa al progetto di parco eolico di n. 10 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 20 MW da realizzare nel Comune di Miggiano (LE);
- con nota prot. 8485 del 24.05.2007 il Settore Ecologia invitava la società Eco Energy s.r.l. ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'Amministrazione comunale di Miggiano; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 12119 del 24.07.07, la società Eco Energy s.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa richiesta e dichiarava di apportare aggiornamenti al layout di progetto eliminando due aerogeneratori e utilizzando aerogeneratori di altezza pari a 100m;
- con nota acquisita al prot. n. 17376 del 15.11.07 dal Settore Ecologia, il Comune di Miggiano inviava il proprio parere favorevole all'intervento proposto dalla società Eco Energy s.r.l. unitamente alla certificazione di avvenuto deposito del progetto e relativa pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10.08.2007 al 09.09.2007 ed allegava le osservazioni pervenute da parte dell'Associazione "Progetto SUD - Partendo da Miggiano". Le osservazioni pervenute si riferivano a valutazioni di tipo economico sui vantaggi apportati dalla scelta di produrre energia da impianti eolici per l'amministrazione comunale e rilevava la scarsa partecipazione della cittadinanza nel processo decisionale del Comune. Con stessa nota il comune di Miggiano inviava il parere favorevole del settore Area Tecnica;
- con nota prot. 1396 del 29.01.08 quest'ufficio richiedeva al proponente di presentare controdeduzioni alle osservazioni presentate dall'Associazione Socio - Politico - Culturale "Progetto SUD - partendo da Miggiano";
- con nota acquisita con prot. n. 3599 del 19.02.08 dal Settore Ecologia la società Eco Energy s.r.l. trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni espresse dall'Associazione Socio - Politico - Culturale "Progetto SUD - partendo da Miggiano" affermando che le osservazioni in questione esprimono generiche valutazioni riguardo lo sviluppo delle energie alternative non riferendosi ad aspetti tecnici del procedimento in corso;
- con nota prot. 8878 del 18.06.08 quest'ufficio richiedeva al proponente di trasmettere specifica relazione agronomica sugli ulivi al fine di definire il carattere di "monumentalità" degli elementi arborei coinvolti dal progetto ai sensi della L.R. 14/07;
- con nota prot. 11744 del 26.08.08 quest'ufficio inoltrava copia della precedente nota erroneamente inviata al comune di Miggiano per competenza e non per conoscenza;
- con nota prot. 12561 del 12.09.08 acquisita dal servizio Ecologia la società proponente inviava gli elaborati integrativi riguardanti la relazione agronomica per la verifica della monumetalità degli alberi di ulivo presenti nel sito di intervento;
- con nota prot. 12751 del 16.09.08 il Settore Ecologia invitava la società proponente ad inviare su supporto digitale la precisa ubicazione degli aerogeneratori atteso che la base cartografica utilizzata nelle ultime integrazioni richieste risultava incoerente con l'ubicazione ricavata dalle coordinate Gauss-Boaga indicate negli elaborati di prima istanza;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. 14520 del 17.10.09 la società Eco Energy s.r.l. trasmetteva, come richiesto, l'ubicazione puntuale degli aerogeneratori su supporto digitale e cartaceo;
- da una verifica cartografica lo scrivente Ufficio constatava l'incoerenza delle coordinate Gauss Boaga inviate con la precedente nota rispetto alle coordinate trasmesse negli elaborati di prima

- istanza e con nota prot. 15013 del 24.10.08 chiedeva alla società Eco Energy chiarimenti in proposito, sollecitando l'indicazione dell'univoca ed esatta posizione delle torri eoliche al fine di consentire l'espletamento dell'istruttoria;
- con nota acquisita al prot. n. 15880 del 12.11.08 dal Servizio Ecologia la società proponente inviava chiarimenti circa il posizionamento degli aerogeneratori dichiarando valide le coordinate Gauss-Boaga trasmesse in data 16.10.2008 acquisite dal Servizio Ecologia con prot. 14520 del 17.10.08;
 - con nota inviata con prot. 16164 del 17.11.08 questo Servizio rispondeva alla società Eco Energy ribadendo la necessità di chiarezza in merito al posizionamento degli aerogeneratori e informando che qualora la società avesse ritenuto valide le coordinate trasmesse con nota acquisita con prot. 14520 del 17.10.08 avrebbe dovuto attivare nuova istanza con relativo parere e conseguente nuova pubblica evidenza;
 - a tale nota la società Eco Energy rispondeva (nota acquisita da questo Servizio con prot 16955 del 01.12.08) di tenere conto solo delle coordinate inviate con gli elaborati tecnici in data 30 marzo 2007 (prot. 5879 del 10.04.07) e che quelle fornite successivamente in riferimento agli elaborati integrativi sulla presenza di ulivi monumentali non corrispondevano al reale layout del parco eolico;
 - con nota prot. 328 del 15.01.09 il Servizio Ecologia richiedeva al proponente la convenzione ambientale ai sensi del D.G.R. 1462/08;
 - con nota prot. 329 del 15.01.09 il Servizio Ecologia chiedeva al competente Assessorato allo Sviluppo Economico - Ufficio Energia informazioni circa le istanze di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 presentate nel Comune di Miggiano (LE);
 - con nota prot. 1485 del 02.02.09 il Servizio Industria e Industria Energetica dell'Assessorato allo


- Sviluppo Economico, in riscontro alla nota di questo Servizio, comunicava le istanze ex D. Lgs. 387/03 depositate presso il suddetto ufficio;
- con nota prot. 2249 del 20.02.09 questo Ufficio chiedeva al Settore Area Tecnica del Comune di Miggiano chiarimenti in merito alle istanze di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 presentate nel comune poiché dal riscontro con i dati forniti dall'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico risultavano parchi eolici già autorizzati nel territorio comunale;
 - con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. 2256 del 20.02.09 il Comune di Miggiano rispondeva alla precedente nota informando questo Ufficio che non vi sono autorizzazioni già rilasciate, né impianti già in esercizio nel territorio comunale; inoltre con stessa nota il comune trasmetteva copia di convenzione regolante la concessione a favore della società Eco Energy s.r.l., tale convenzione non rispetta la D.G.R. 1462/08, così come richiesto (nota prot. 328 del 15.01.09);
 - con nota acquisita al prot. 2309 del 23.02.09 la società Eco Energy trasmetteva a questo Ufficio l'atto ufficiale di convenzione con il Comune di Miggiano, tale convenzione non rispetta la D.G.R. 1462/08, così come richiesto (nota prot. 328 del 15.01.09) ;
 - con nota prot. 3129 del 09.03.09 il comune di Miggiano trasmetteva per conoscenza a questo Servizio la convocazione inviata alla società proponente per la firma della convenzione suddetta;
 - con nota prot. 3549 del 18.03.09 il Comune di Miggiano ritrasmetteva a questo Servizio i chiarimenti chiesti con nota prot. 2249 del 20.02.09 e allegava copia della convenzione stipulata con la società Eco Energy.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:


ALLEGATI CARTOGRAFICI



INQUADRAMENTO TERRITORIALE



AREA VASTA (PADULI)



INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

- ⇒ **Proponente: Eco Energy s.r.l.**
- ⇒ **Località: Paduli, Comune di Miggiano (LE)**
- ⇒ **N. aerogeneratori: 8**
- ⇒ **Diametro aerogeneratori: 90 m**
- ⇒ **Potenza complessiva: 16 MW**

Coordinate aerogeneratori:

Aerogeneratore	EST	NORD
1	2801124.8834	4431239.8420
2	2800822.3231	4431017.4818
3	2801173.9768	4430862.4272
4	2800917.8339	4430591.3175
5	2801181.8884	4430320.7556
6	2801918.6043	4430969.2667
7	2801899.6696	4430583.8020
8	2802304.1578	4430577.2400

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nell'elaborato Tav 1 Relazione Descrittiva (Aggiornamento documentazione del 24 maggio 2007) e corrispondono alle rappresentazioni cartografiche presentate.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'installazione di 8 aerogeneratori disposti lungo una linea pressoché perpendicolare alla direzione dei venti predominanti ad una interdistanza minima di 360 m per minimizzare le reciproche interferenze e per evitare l'effetto selva. Gli aerogeneratori avranno torri di tipo tubolare, tinteggiate con colori chiari, con rotori a 3 pale. Per lo studio di impatto ambientale sono state elaborate delle fotosimulazioni dalle quali si evince che il

parco eolico sarà visibile parzialmente dalla strada SP 252 che si collega a Miggiano e dalla SP 179 (Montesano - Ruffano). Il SIA afferma che dal centro abitato di Miggiano l'impatto dovrebbe essere poco rilevante in quanto il centro urbano è topograficamente depresso rispetto all'impianto.

Si rileva tuttavia che l'intervento proposto è localizzato nella zona cosiddetta dei "Paduli", compresa tra i Comuni di San Cassiano, Botrugno, Scorrano, Supersano, Ruffano, Montesano, Surano, Nociglia, Maglie, Cutrofiano e Miggiano, che conta su una superficie di 5.500 ha quasi totalmente destinati a oliveti e attraversata da una fitta rete di sentieri e canali.

Nel contesto della pianificazione di area vasta si segnala che la Provincia di Lecce ha approvato (ottobre 2008) il proprio P.T.C.P. che propone l'idea del "*Salento come parco*" e ha individuato l'area dei "Paduli" come "*Stanza del parco*", cioè "*parte del territorio fortemente connotata, tanto da dar luogo a specifici ambienti naturali e artificiali in modi direttamente visibili, oppure in modi poco o non visibili, ma fortemente radicati e presenti nella cultura locale*".

La stessa Provincia di Lecce, con deliberazione G.P. n. 1515 del 13 ottobre 2006, aveva proposto come ambito da assoggettare a piano di secondo livello (art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), un'area che per la gran parte ricopre l'estensione dei "Paduli", ritenuta sottoposta a maggiore pressione e presumibilmente a "maggior rischio" e tale da richiedere una specifica pianificazione finalizzata alla tutela e alla salvaguardia paesistico-ambientale.

Il Comune di San Cassiano, capofila nella valorizzazione dell'Area dei Paduli, in sede di primi adempimenti e adeguamento del proprio P.R.G. per l'attuazione del P.U.T.T./P., "*vista la notevole estensione delle aree e la complessa connotazione storica, geografica, floro-faunistica e la forte valenza identitaria del luogo che prende il nome di Paduli*", si è impegnato ad avviare i lavori per la programmazione del progetto per il Parco Agrario dei Paduli, "*con precisi indirizzi di tutela, valorizzazione e sviluppo locale condivisi con i vari livelli amministrativi di governo del territorio (Regione, Provincia, Comune) e con gli abitanti attraverso una specifica attività di progetto partecipato*".

E' stato quindi avviato dal Comune di San Casiano, il processo di coinvolgimento dei comuni sopra richiamati per la costituzione del "Super-parco rurale dei Paduli". Si sono svolti specifici incontri, sedi di discussione e condivisione degli obiettivi, e attività di coinvolgimento degli abitanti e degli attori locali per la messa a punto del progetto di parco agrario.

Il Comune di Migliano con delibera n. 79 del 25 settembre 2008 riconosce il programma di valorizzazione dell'Area dei Paduli come priorità strategica per il proprio territorio e conferisce un mandato al Sindaco per la definizione di un protocollo di intesa tra i Sindaci dei comuni suddetti ai fini della definizione di politiche ed indirizzi comuni per la valorizzazione dell'Area dei Paduli.

Inoltre si rileva che la zona individuata per l'installazione è classificata Ambito Territoriale Esteso di tipo C nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia (Figura 2). Si definisce ambito C "...un territorio a valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti". Come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/p al punto 3.3 dell'art. 3.05 "negli ambiti territoriali di valore distinguibile C, in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo". L'installazione degli aerogeneratori, gli interventi e le opere connesse, determinerebbero una trasformazione degli elementi strutturali storici, paesaggistici e naturalistici dell'area di intervento, a causa della variazione della percezione visiva dovuta all'inserimento di tali impianti.

Si ritiene pertanto che il progetto possa avere un impatto paesaggistico significativo per il territorio.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nel SIA si afferma che nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici, in considerazione del fatto che l'area del parco eolico occupa gran parte dei terreni adibiti a coltivazioni agricole (uliveti).

Considerando che la relazione tecnica sugli impatti qui considerati risulta essere carente, poco dettagliata e superficiale si ritiene di non poter effettuare una valutazione oculata e oggettiva sulla reale situazione dell'area interessata dal progetto.

L'impianto insiste su appezzamenti occupati prevalentemente da ulivi e, come riportato sulla relazione di progetto, si provvederà alla ricollocazione degli ulivi spiantati. E' stata richiesta da questo ufficio un'ulteriore integrazione ai sensi della LR 14/07 sulla tutela degli ulivi monumentali. La relazione agronomica consegnata non risponde alle integrazioni richieste in quanto dall'analisi delle particelle occupate dagli aerogeneratori si riscontra uno spostamento di questi ultimi rispetto al progetto originario: in definitiva le particelle realmente occupate dal progetto non sono quelle analizzate dall'agronomo incaricato quindi non si può escludere la presenza di ulivi monumentali, così come si può evincere dal materiale aerofotogrammetrico consultato da questo Ufficio. Si rileva che quasi tutte le torri eoliche ricadono in siti con copertura vegetale costituita esclusivamente da uliveti maturi e quindi in una posizione ritenuta ad elevata criticità.

d - Rumori e vibrazioni

Data la mancata predisposizione di Piano di Zonizzazione acustica comunale si applicano i limiti provvisori previsti dal DPCM 1/3/1991, 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno. Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti. Viene riportata la tavola ottenuta dall'applicazione del modello e rappresentante la diffusione dei livelli sonori nell'intorno dell'impianto affermando che il criterio assoluto e il criterio differenziale vengono rispettati per i due recettori. L'impatto di tale componente dovrebbe essere poco rilevante, in accordo con quanto dichiarato dalla società proponente.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Nel SIA vengono trattate in maniera superficiale (descrizione generale dell'impianto) le specifiche tecniche di progetto. Si menziona solo il fatto che ogni torre sarà provvista di cabina di trasformazione esterna, collocata ai piedi della stessa. I cavi

delle linee elettriche saranno interrati ad una profondità di 120 cm.

Si dichiara che i valori del campo elettromagnetico generato risultano non significativi, ma non vi è traccia di analisi e valutazioni specifiche. Pertanto l'impatto di tale componente risulta difficilmente valutabile.

f - Norme di progettazione

Dalla documentazione di progetto si rileva che l'intera opera rispetterà i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili. Le opere civili ed infrastrutturali previste saranno costituite da: realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato delle torri, realizzazione di strade di servizio e di accesso al parco eolico; realizzazione di una rete elettrica in cavi interrati all'interno del parco eolico e la cessione dell'energia prodotta all'ENEL a 150 kV, tramite la realizzazione di una sottostazione di trasformazione (20/150 kV) e connessione. Si ritiene pertanto che l'intervento per questa componente abbia un impatto non significativo.

g - Dati di progetto e sicurezza

Nello studio prodotto dalla società è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 320 m. Entro tale distanza non sono presenti aree abitate ma solo strade comunali e interpoderali che attraversano il sito di interesse. L'impatto risulta essere trascurabile nel complesso tranne che per la torre numero 8 che dista circa 9 m da una strada vicinale comunale (la fascia di rispetto prevista dall'art. 16 del Codice della Strada per le strade ascritte a tale categoria è pari a 20m).

h - Norme tecniche relative alle strade

Il sito di progetto è raggiungibile attraverso la strada provinciale Miggiano-Torrepaduli e da strade vicinali comunali che intersecano l'arteria principale.

Le strade di servizio tra le varie turbine saranno costituite da strade principali che correranno parallele a ciascuna linea di torri, diramandosi poi in corrispondenza di ciascuna torre. Intorno a ciascuna delle torri sarà realizzato un piazzale per il lavoro delle gru durante la fase di costruzione delle torri stesse. Le strade avranno pendenze e inclinazioni

lateralmente trascurabili. Il manto stradale sarà costituito da ghiaietto su sabbia compattata. Lo strato superiore potrà anche essere realizzato con materiale di risulta anziché da ghiaia. La formazione del manto stradale sarà eseguita con manto bituminoso avente uno spessore di 10 cm. Inoltre nella relazione si riporta quanto segue: *“saranno minimizzati i percorsi stradali di raccordo fra le torri con ovvio sfruttamento di tutte*

le strade già esistenti. La viabilità esistente è tale da garantire l'assorbimento del traffico

che si intensificherà solo durante la fase di costruzione e si costruiranno delle piste interne

per il collegamento fra le varie piazzole che ospiteranno gli aerogeneratori”.

Inoltre saranno realizzati in corrispondenza dei plinti e delle strade di nuova realizzazione, canali di scolo delle acque superficiali che andranno a confluire nei canali di bonifica esistenti.

Si ritiene che l'intervento, data la vicinanza degli impianti alla rete viabile pubblica, abbia in generale un impatto non significativo.

i - Norme sulle linee elettriche

Nella relazione tecnica generale si riporta che alla base di ciascuna torre sarà installato un trasformatore che permetterà la trasformazione della tensione da 690 V a 20 kV in alternata. Il trasformatore è esterno alla torre.

All'interno del parco sarà realizzata una rete a 20 kV in cavo: la corrente proveniente da gruppi di generatori sarà convogliata su tali cavi fino alla sottostazione di innalzamento. I cavi saranno interrati ad una profondità di 120 cm.

Per la connessione alla rete pubblica sarà realizzata una sottostazione 20/150 kV.

L'impatto è poco significativo.

j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 50 x 50 m in fase di cantiere. Nel SIA si afferma che in fase di ultimazione dei lavori saranno ripristinate le condizioni morfologiche preesistenti.

Tali piazzole che secondo la relazione tecnica verranno utilizzate solo nella fase di montaggio non precluderanno l'operazione di eradicazione di numerose piante di ulivo (alcuni individui anche di notevoli dimensioni) e il cambiamento irreversibile

del profilo paesaggistico dell'area di intervento (eliminazione di numerosi tratti di muretto a secco e apertura di nuovi varchi stradali). Si ritiene pertanto altamente critica per il contesto territoriale l'operazione di montaggio dell'impianto.

k - Le fasi di cantiere

Le fasi di cantiere riguardano: viabilità, piazzole di montaggio, fondazioni, montaggio degli aereogeneratori, linee elettriche e cavidotti. Nel Sia si esprime quanto segue *“Saranno realizzati in corrispondenza dei plinti e delle strade di nuova realizzazione, canali di scolo delle acque superficiali che andranno a confluire nei canali di bonifica esistenti (ad es. localizzati parallelamente in adiacenza lungo la strada SP 252 e veicolate in una vasca disperdente esistente; oppure, ubicati più a Nord dove le acque meteoriche sono veicolate e convogliate verso la Vora - vedi Tav.1: 25.000 allegata”*). Inoltre, al termine dei lavori, le superfici sottratte al manto erboso o di terreno agricolo devono essere ricondotte al loro stato originario attraverso tecniche di ingegneria naturalistica (es. opere di copertura vegetale). Le opere di fondazioni delle torri eoliche e i cavidotti dovranno essere completamente interrati e ricoperte da vegetazione per proteggere il suolo dall'erosione superficiale. Anche per questo punto l'impatto più significativo risulta essere quello dovuto all'eradicazione degli ulivi presenti in elevate densità nel sito di interesse.

l - Dismissioni e ripristino dei luoghi

Nel Sia si riporta quanto segue:

Le opere programmate per lo smobilizzo del parco eolico sono individuabili come segue:

- Rimozione di tutti gli oli utilizzati idraulici degli aereogeneratori, nei moltiplicatori di giri, nei trasformatori e smaltimento.
- Rimozione degli aereogeneratori, con recupero dei materiali.

In particolare lo smontaggio degli aereogeneratori avviene seguendo la procedura riportata di seguito:

1. ripristino area di smontaggio (piazzola) per posizionamento gru;
2. posizionamento gru da 500 t;
3. scollegamenti cablaggi elettrici;
4. smontaggio e posizionamento a torre rotore, separazione a terra mozzo, cuscinetti pale e parti ferrose;

5. taglio pale a dimensioni trasportabili con mezzi ordinari;
6. smontaggio e posizionamento a terra della navicella, smontaggio della cover in vetroresina e recupero oli esausti;
7. smontaggio e posizionamento a terra sezioni torre, taglio a dimensioni trasportabili con mezzi ordinari;
8. recupero e smaltimento delle parti smontate;
9. recupero e smaltimento apparati elettrici;
10. ripristino aree.

Si ritengono fondamentali tali opere per il successivo ripristino dei luoghi per contro si rileva che nella relazione del SIA non è stata specificata nessuna azione inerente tale ripristino dei siti occupati dagli impianti.

m - Misure di compensazione

Nella relazione di impatto ambientale non si fa esplicito riferimento a misure di compensazione specifiche, solo in alcuni punti si rimanda ad azioni di ripristino ambientale una volta smantellato l'impianto.

Considerato altresì, a pro:

- **che** il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, in quanto non insiste in alcuna delle aree in esso indicate;
- **che** il progetto, non prevedendo l'installazione di aereogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. 1), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;
- **che** il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06;

che, per contro:

1. dalla valutazione emerge, per quanto riguarda l'analisi degli impatti su flora, fauna ed ecosistemi, interferenze e campi elettromagnetici, che lo Studio di Impatto Ambientale, prodotto dalla Eco Energy srl, sia carente e necessitante di approfondimenti;

2. in fase di cantiere è prevedibile un rilevante impatto paesaggistico sull'intera area in particolare in termini di eradicazione di piante di ulivo, modificazione dello sviluppo dei muretti a secco, adeguamenti viari, ecc.: elementi fortemente identificativi del contesto territoriale in esame;
3. l'impianto insiste su appezzamenti occupati prevalentemente da ulivi maturi. Non potendo escludere la presenza di piante con carattere di monumentalità ai sensi della L.R. 14/07, il posizionamento degli aerogeneratori identificati dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 risulta ad elevata criticità ambientale;
4. il sito di intervento "Paduli" ha una forte connotazione culturale e paesaggistica per le comunità locali. pertanto l'impianto eolico risulterebbe un elemento fortemente detrattivo sul paesaggio e di forte disturbo sull'intero *skyline* dei comuni limitrofi.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **propone di assoggettare il progetto proposto dalla società ECO ENERGY srl nel Comune di Miggiano (LE) alla procedura di valutazione di impatto ambientale.**

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla LR 11/2001 e s.m.i. nonché dal RR 16/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In tale ipotesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 2467/2008, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., eventualmente predisposta dalla società istante, farà fede la data di presenta-

zione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Laddove, invece, l'eventuale presentazione dell'istanza di V.I.A. avvenga dopo che sia già decorso il predetto termine di 30 giorni, si considera valida la relativa istanza come avvio di nuovo procedimento, al quale si applicheranno le leggi e le norme vigenti al momento di presentazione dell'istanza in base al principio del "*tempus regit actum*".

Rimane inteso che, affinché si consideri valida la data dell'istanza di screening per la decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., la posizione degli aerogeneratori (identificata dalle coordinate Gauss-Boaga), deve rimanere invariata rispetto a quella dell'originaria istanza di screening. In caso contrario, l'istanza si intenderà riferita ad un nuovo procedimento che sarà soggetto alle norme di legge e di regolamento vigenti.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autoriz-*

zazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare a valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate**, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Miggiano proposto il 30.03.2007 dalla società Eco Energy S.r.l., con sede legale in Ruffano (LE) alla via Roma n° 58;
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 giugno 2009, n. 345

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Supersano (LE) - Proponente: GREEN POWER s.a.s. di DE VITIS ANTONIO & C..

L'anno 2009 addì 11 del mese di GIUGNO in Modugno (BA), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO CHE

- con nota depositata presso questo Settore il 30/3/2007 ed acquisita al prot. n°5878/07, il sig. DE VITIS Antonio, in qualità di legale rappresentante della GREEN POWER s.a.s. di DE VITIS ANTONIO & C., avente sede in Ruffano (LE) alla Contrada Varna snc, chiedeva a questo Ufficio parere di competenza per l'installazione di impianto in oggetto da ubicarsi nel Comune di Supersano (LE);
- con nota del 24/5/2007 (prot. n° 8486), questo ufficio chiedeva al proponente chiarimenti ed integrazioni in ordine al summenzionato progetto; sotto altro profilo si prescriveva l'invio di tutta la documentazione afferente l'epigrafato progetto all'amministrazione comunale interessata invitando, quest'ultima, a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 giorni presso l'albo pretorio, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché a far conoscere il proprio parere di competenza;
- con nota del 28/5/2007 acquisita da questo Servizio in data 11/6/2007 al prot. n°9329, il proponente trasmetteva «*copia della delibera del Consiglio Comunale di Supersano, territorio interessato dal progetto, con cui si attesta l'accogliamento della proposta di realizzazione dell'impianto*»;
- unitamente all'invio di nota datata 31/7/2007 ed

- acquisita da questo Settore al prot. n°13483, la società GREEN POWER s.a.s. di DE VITIS ANTONIO & C. dichiarava di allegare la seguente documentazione: «1) copia integrale del progetto definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale presentati a Regione Puglia - Assessorato Ecologia e Regione Puglia - Assessorato Sviluppo Economico in data 30/3/2007; 2) copia integrale del progetto definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale integrati ed aggiornati presentati ai medesimi Enti di cui innanzi in data 23/7/2007; 3) nota di TERNA S.p.A. del 30/3/2007 con cui è stata comunicata la soluzione tecnica minima generale (STMG)»;
- con nota del 01/10/2007 a firma del sig. Vittorio ANTONAZZO ed acquisita da questo Settore in data 19/10/2007 al n°16507, pervenivano obiezioni alla realizzazione del suddetto parco eolico. L'invio della nota in parola veniva accompagnato dalla sottoscrizione di un folto numero di cittadini di Supersano (70 sottoscrittori) facenti parte del C.S.T.S.A. - Comitato Supersanese per la tutela della salute e l'ambiente;
 - con nota del 03/10/2007 a firma dei signori CONTINI Domenica, VERGARI Mariangela, DE VITIS Roberto, MUSIO Maurizio, LEO Francesco e MARZO MAGGIO Pasquale ed acquisita da questo Ufficio il 19/10/2007 al prot. n°16515, pervenivano osservazioni in ordine alla realizzazione del suddetto parco eolico;
 - con nota del 31/10/2007 (prot. n°16799) questo Settore trasmetteva al proponente e, per conoscenza, all'amministrazione comunale interessata, le summenzionate osservazioni con invito a controdedurre;
 - con nota del 13/11/2007, acquisita da questo Settore al prot. n°18461 del 11/12/2007, il Responsabile del Servizio Edilizia e Patrimonio del Comune di Supersano sottoscriveva attestazione delle pubblicazioni nei tempi di legge (dal giorno 06/9/2007 al giorno 06/10/2007);
 - con l'invio della suddetta nota (prot. n°18461 del 11/12/2007), si precisava di aver ricevuto le predette osservazioni e si allegava «la deliberazione n°04 del 02/4/2007 con la quale il Consiglio Comunale ha accolto la richiesta avanzata dalla società GREEN POWER s.a.s. di DE VITIS ANTONIO & C. per la realizzazione di un parco eolico»;
 - con nota del 19/11/2007 acquisita da questo Ufficio in data 12/12/2007 al n. prot. 18594, il proponente inviava proprie controdeduzioni in ordine alle osservazioni protocollate da questo Settore in data 19/10/2007 ai numeri 16507 e 16515;
 - con nota del 19/12/2007 (prot. n°18865) questo Settore provvedeva all'invio delle summenzionate osservazioni al proponente nonché all'amministrazione comunale interessata;
 - con nota del 16/11/2007, acquisita da questo Settore in data 09/01/2008 al n°283, il proponente, a pagina 2, precisava quanto segue «per mero errore materiale le persone incaricate dai progettisti della predisposizione della copia del progetto da depositare presso il Comune hanno proceduto alla stampa di una versione non corretta della relazione descrittiva del progetto definitivo originario, in quanto contenete refusi informatici» ed ancora «tale anomalia ha interessato esclusivamente la relazione descrittiva del progetto originario (del 30/3/2007 e depositato presso il Comune in data 31/7/2007) e non di quello integro-aggiornato (del 23/7/2007 e depositato presso il Comune sempre in data 31/7/2007)»;
 - con l'invio della ridetta nota datata 16/11/2007 (prot. n°283/2008), il proponente dichiarava di allegare «n°1 copia integrale della versione corretta della relazione descrittiva del progetto definitivo originario, conforme a quella presentata alle autorità competenti (Regione Puglia-Assessorato Ecologia e Regione Puglia-Assessorato Sviluppo Economico) in data 30/3/2007»;
 - con nota del 10/01/2008, acquisita da questo Settore in data 23/01/2008 al prot. n°1177, il proponente inviava nuovamente le summenzionate controdeduzioni;
 - con nota del 16/10/2008 (prot. n°14516 del

- 17/10/2008), il proponente inviava nuova copia dei dati di progetto su supporto informatico precisando che *«al fine di agevolare l'istruttoria qualora i compact disc già consegnati non consentano l'apertura dei relativi file»*;
- con nota del 22/10/2008 (prot. n°14833), questo Settore chiedeva all'Assessorato Sviluppo Economico - Ufficio Energia i seguenti chiarimenti: **a)** eventuale istanza di autorizzazione unica presentata in ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. 387/2003 e dalla D.G.R. 35/2007 ed afferente al territorio comunale di Supersano (LE); **b)** numero di aerogeneratori già in esercizio nel surriferito territorio comunale; **c)** numero di autorizzazioni già rilasciate con indicazione del numero di aerogeneratori oggetto di autorizzazione; **d)** eventuali elementi ostativi all'attivazione ovvero alla prosecuzione dei procedimenti autorizzatori;
 - con nota del 24/10/2008 (prot. n°15012), inviata al proponente e, per conoscenza, all'Ispettorato Prov.le Agricoltura di Lecce, Comune di Supersano e Assessorato Regionale Sviluppo Economico Ufficio Energia, questo Settore chiedeva elaborati integrativi essenziali per il completamento dell'istruttoria precisando, altresì, che *«Questo Settore ritiene inoltre di dover richiedere l'adeguamento del layout di progetto rispetto alla zonizzazione completa del PRG del Comune di Supersano»*;
 - con nota acquisita al prot. n°15836 del 12/11/2008, il proponente dichiarava che, con l'invio della nota in esame, veniva allegata la seguente documentazione: a) relazione tecnica integrativa; b) estratti di mappa delle particelle interessate all'impianto eolico; c) ortofoto satellitari delle aree interessate da ogni singolo aerogeneratore corredate di coordinate catastali nonché indicazione degli alberi di ulivo oggetto di espianazione/reimpiantazione; d) planimetria su ortofoto satellitare dei percorsi del cavidotto e punti di presa fotografica; doc.ne fotografica dei percorsi del cavidotto; e) layout impianto di progetto rispetto alla zonizzazione completa del Piano di Fabbricazione;
 - con nota del 12/11/2008 (prot. n°15901), questo Settore invitava il proponente a presentare presso i competenti uffici *«apposita convenzione stipulata con il Comune interessato, con evidenza delle misure di ristoro ambientale da porre in essere»*;
 - con nota del 04/11/2008, acquisita da questo Ufficio in data 12/11/2008 al prot. n°15873, il Servizio Industria e Industria Energetica della Regione Puglia riscontrava la nota di questo Settore del 22/10/2008 (prot. n°14833) fornendo, pertanto, le opportune informazioni;
 - con nota del 28/11/2008 (prot. n°17089 del 04/12/2008), il proponente informava questo Settore di aver sollecitato l'amministrazione comunale di Supersano (LE) in ordine alla stipula dell'anzidetta convenzione;
 - con nota acquisita in data 17/12/2008 al prot. n°17748, il proponente dichiarava che, in data 25/11/2008, aveva sottoscritto n°2 (due) contratti di locazione ventennale tesi ad acquisire la disponibilità delle unità immobiliari ubicate in prossimità degli aerogeneratori in progetto contraddistinti dalla numerazione 2,3 e 8;
 - con nota del 14/01/2009, inviata a mezzo raccomandata A/R n°12258815256-6 ed acquisita da questo Ufficio in data 06/02/2009 al prot. n°1792, il proponente comunicava che l'amministrazione comunale interessata, con nota prot. n°8492 del 23/12/2008, aveva comunicato proprio intendimento *«a sottoscrivere la convenzione dallo stesso Consiglio Comunale approvata»* ed altresì precisava quanto segue *«la scrivente avrà cura, pertanto, di fornire la convenzione ambientale di cui all'art. 14 punto 5 R.R. 16/06 non appena avrà proceduto alla relativa stipula»*;
 - con nota acquisita da questo Settore in data 18/02/2009 al prot. n°2237, il proponente inviava a questo Ufficio, mediante trasmissione a mezzo fax, copia della suddetta comunicazione a firma del Responsabile del Servizio Edilizia e Patrimonio del Comune di Supersano (trattasi di comunicazione del 23/12/2008 avente prot. in uscita n°8492);


- con la suddetta nota del 23/12/2008 avente prot. in uscita n°8492 ed acquisita da questa Settore in data 18/02/2009 al prot. n°2237, l'amministrazione comunale precisava quanto segue: «Per eventuali ulteriori valutazioni da parte del Commissario Straordinario e della Società in indirizzo si segnala, peraltro, che successivamente all'adozione della citata delib. C.C. N°04 del 02/04/2007 è intervenuta la Legge Regionale n°31 del 21 ottobre 2008 e con deliberazione di Giunta Regionale n°1462 del 01 agosto 2008 si è previsto che, anteriormente al rilascio del parere


ambientale, debba sottoscrivere convenzione limitata agli aspetti inerenti il ristoro ambientale a seguito della realizzazione dell'impianto»;

- in considerazione di quanto suesposto ed alla luce delle seguenti valutazioni tecniche, questo Ufficio ritiene di poter esprimere proprio parere in ordine all'iniziativa imprenditoriale in oggetto.

Ciò posto, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

ALLEGATI CARTOGRAFICI





1. Località: Supersano (LE);
2. N. aerogeneratori: 9 (nove);
3. Diametro aerogeneratori: 90 mt come da SIA aggiornamento documentazione del 24/5/2007;
4. Potenza complessiva dell'impianto: 18 MW

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
1	2798209,00	4436357,76
2	2798553,66	4436163,40
3	2798737,61	4436448,41
4	2797783,10	4437899,10

5	2797826,49	4438219,19
6	2797347,04	4437682,14
7	2798214,00	4436914,08
8	2796890,70	4437082,82
9	2796905,42	4437565,22

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nell'elaborato S.I.A. (cfr pag. 65).

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

- a) Inquadramento nel PRIE di riferimento:** PRIE non redatto.
- b) Impatto visivo e paesaggistico:** Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, con una distanza minima tra gli aerogeneratori superiore a 3 (tre) volte il diametro, tale da minimizzare le reciproche interferenze e da evitare il cosiddetto "effetto selva". Sono state realizzate la carta delle intervisibilità e delle fotosimulazioni in rapporto a ricettori potenziali sensibili. Lo studio può ritenersi nel complesso esauriente per contenuti e testimonia il paesaggio oggetto dell'intervento quale non particolarmente ricco di elementi peculiari, suscettibili di privazione di caratteristiche o alterazione di valori.
- c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi:** Nel SIA viene riportata l'analisi sia in ambito di area vasta che di sito di interesse. All'area si attribuisce una valenza naturalistica importante dal punto di vista della flora, della fauna ed degli ecosistemi. L'area d'intervento, invece, come si dichiara più volte e come si evince dalla Tav.B "Carta della Vegetazione", è attualmente occupata da seminativo e da poche zone incolte. La presenza di aree coltivate impoverisce la diversità specifica, oltre che della vegetazione anche della fauna. Si dichiara inoltre che, per minimizzare gli impatti sono previsti monitoraggi delle popolazioni faunistiche in fase di costruzione e di esercizio tramite esperti e ripristino della copertura vegetazionale originaria a fine cantiere. Dalla documentazione dettagliata, richiesta con nota prot. n. 15012 del 24.10.2008 da quest'ufficio ai sensi della L.R.14/2007 sulla tutela degli ulivi monumentali, si può escludere la presenza di ulivi con carattere di monumentalità. Gli impatti, nel complesso, non risultano significativi nel sito prescelto.
- d) Rumori e vibrazioni:** Nello Studio di Impatto Ambientale è presente il calcolo del valore assoluto di emissione acustica, confrontato con i limiti del DPCM 14/11/97 in assenza di Piano di Zonizzazione Acustica comunale, mentre è carente rispetto al calcolo dei valori differenziali, non riportato, se pur previsto dal Regolamento Regionale all'art. 10, c.1, lett. D.. L'impatto comunque non risulta significativo per tutti i ricettori sensibili indicati nello studio.
- e) Campi elettromagnetici ed interferenze:** Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. I valori risultano non significativi in quanto inferiori a 3 μ T, pertanto, gli stessi risultano essere al di sotto dei limiti del DPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".
- f) Norme di progettazione:** Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale. Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate. La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, se pur sottoposta comunque alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.
- g) Dati di progetto e sicurezza:** Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 320 m. Entro tale distanza non sono presenti aree abitate. Sono previste opere di contenimento e ripristino della copertura vegetazionale originaria a fine cantiere. Per quanto riguarda gli olii è assicurato l'adeguato trattamento degli stessi e lo smaltimento secondo norma.
- h) Norme tecniche relative alle strade:** L'accesso al sito avverrà per la maggior parte attraverso

l'adeguamento della viabilità esistente. Le piazzole verranno collegate attraverso strade di servizio da realizzare in macadam. Verranno predisposti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta delle acque di ruscellamento superficiale. Inoltre sono previste opere di inerbimenti. La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

- i) Norme sulle linee elettriche:** Le turbine saranno dotate di cabina di trasformazione interna. I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e la cabina primaria di trasformazione saranno interrati a non meno di 1 m di profondità. I tracciati dei cavi interreati seguiranno i percorsi della viabilità per la maggior parte. L'energia elettrica trasformata in MT verrà convogliata, attraverso un cavidotto interrato alla cabina di allaccio MT/AT da realizzarsi nel territorio del Comune di Casarano (LE).
- j) Pertinenze:** Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 50m x 50m in fase di cantiere. E' previsto l'inerbimento al termine del montaggio e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per più di 1 m.
- k) Le fasi di cantiere:** Sono state effettuate indagini relativamente alla viabilità, le piazzole di montaggio, le fondazioni, il montaggio degli aerogeneratori, le linee elettriche ed i cavidotti. Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 50m x 50m in fase di cantiere e i percorsi stradali di raccordo tra le torri saranno minimizzati con ovvio sfruttamento di tutte le strade già esistenti. Durante la fase di costruzione saranno previste opere di regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche. Al termine della fase di cantiere le superfici sottratte al manto erboso o di terreno agricolo saranno ricondotte al loro stato originario attraverso tecniche di ingegneria naturalistica (es. opere di copertura vegetale).
- l) Dismissioni e ripristino dei luoghi:** Al termine della vita utile dell'impianto (30 anni, come dichiarato) è prevista la dismissione e il ripristino dell'impianto.

m) Misure di compensazione: Sono previste azioni di ripristino ambientale, quali, ricostituzione con terreno agrario dell'area per lo stoccaggio delle pale e turbine, per lo stoccaggio della gru e per il montaggio degli aerogeneratori. Sono previste opere di rimboschimento.

Ciò posto, atteso che:

- l'Assessorato allo Sviluppo Economico - Servizio Industria-Industria Energetica, con nota acquisita al prot. n. 15873 del 12.11.2008 comunicava che la proposta di parco eolico in parola è stata inoltrata anche presso i propri uffici e che, pertanto, era stata avviata la procedura di Autorizzazione Unica in ossequio a quanto disposto dall'art. 12 D.lgs. n. 387/2003;
- con la suddetta nota si precisava di non aver rilasciato alcuna autorizzazione nel suddetto territorio comunale;
- con nota prot. n. 15901 del 12.11.2008, questo Settore chiedeva contezza in ordine alla convenzione ambientale;
- dall'analisi della deliberazione n°4/2007 del Consiglio Comunale di Supersano emerge che: 1) sulla scorta dei pareri favorevoli espressi dai competenti uffici comunali, è stata accolta la proposta di realizzazione dell'impianto eolico in esame; 2) è stato approvato lo schema di convenzione proposto dall'epigrafata società; 3) le suddette pattuizioni, allegate al suddetto provvedimento, sono da intendersi come parte integrante e sostanziale del suddetto deliberato; 4) il ridetto schema di convenzione «sarà sottoscritta una volta acquisiti i pareri favorevoli degli organi competenti»;
- dall'esame dello schema di convenzione proposto dalla s.a.s. GREEN POWER ed approvato dal Consiglio Comunale di Supersano con deliberazione n°4 del 02/4/2007 si evince quanto segue: 1) all'art. 2.1 il proponente precisava di aver sottoscritto alcune scritture private (non venivano espressamente indicate nel numero) con i proprietari delle diverse porzioni di terreno su cui dovevano allocarsi gli aerogeneratori e ciò affinché venisse acquisito il diritto di superficie sulle por-

zioni di territorio di cui innanzi nonché le consequenziali servitù di passaggio; 2) all'art. 5.1 seconda parte, il proponente si impegnava a prestare una fideiussione finalizzata alla copertura dei costi di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi; 3) all'art. 6.3 il proponente si impegnava, a far data dall'entrata a regime dell'impianto *de quo*, a versare all'amministrazione comunale interessata un ammontare annuo da utilizzarsi con le seguenti metodologie, ripartizioni e finalità «*in parte (nella misura del 50%) per il sostegno finanziario alla realizzazione di progetti a valenza sociale, umanitaria, educativa o culturale di volta in volta individuati dal Comune di Supersano; in parte (nella misura del 35%) per la cura del verde pubblico; in parte (nella misura del 15%) per altre iniziative a valenza ambientale*»; 4) all'art. 6.3, ultimo capoverso, il proponente si impegnava ad adeguare annualmente agli indici ISTAT i corrispettivi previsti sub cap. 6.2 e 6.3 senza, però, precisarne la tipologia. Sotto tale profilo di indagine, si ritiene opportuno prescrivere che la pattuizione in esame facente parte del ridetto schema di convenzione venga integrata indicando, quale indice di riferimento, l'*Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)*;

- verificato il contenuto dell'anzidetta deliberazione n°4 del 02/4/2007 e dei relativi allegati innanzi descritti, si ritiene che le parti interessate (proponente ed amministrazione comunale), seppur in data anteriore rispetto all'emanazione della D.G.R. n.1462/2008 e, in particolare, all'art. 6.3, abbiano chiaramente imputato i corrispettivi economici ad aspetti riconducibili al c.d. ristoro ambientale;
- atteso che l'art. 14, comma 7, del R.R. n. 16/06 prevede che : *“per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti succes-*

sivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”.

- considerato che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al punto 6 della D.G.R. n. 1462/08, nel territorio comunale in oggetto e tenendo conto delle proposte progettuali rientranti nella finestra temporale del 31 marzo 2007, il parametro di controllo consente la realizzazione di 1502,34 ml (metri lineari). Sotto tale profilo di indagine il progetto in esame non necessita alcuna riduzione;
- dato atto che il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto ed è subordinato alla verifica del parametro di controllo in sede di conferenza di servizi e della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Considerato altresì, a pro:

- il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo

architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l’indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all’anno alla potenza nominale dell’aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- la distanza dal territorio del Comune di Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Surano e Nociglia è inferiore a 500m;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 3 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto “effetto selva”;
- entro la distanza pari alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale non sono presenti aree abitate;
- l’accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l’adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l’elettrodotta di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;
- i cavidotti di collegamento tra alcuni aerogeneratori non attraversano aree classificate dal PAI.

Rilevato per contro che:

- gli aerogeneratori n. 1, 3, 4, 5 distano meno di 100 m da reticoli fluviali, desunti dal PUTT/P.

La realizzazione della presente proposta, nei limiti espressi nel corpo del presente atto, viene subordinata alle seguenti **prescrizioni**:

- alla luce di ogni osservazione effettuata da questo Ufficio in sede di esame dello schema di convenzione proposto dalla s.a.s. GREEN POWER ed approvato dal Consiglio Comunale di Supersano con deliberazione n°4 del 02/4/2007, si rende necessario prescrivere che le pattuizioni in esame, all’art. 6.3, ultimo capoverso, prevedano, quale indice ISTAT di riferimento, l’*Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC)*;
- assicurare che l’eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l’adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l’utilizzo di *macadam*;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell’energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l’effetto di “*motion smear*” a danno dell’avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l’impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell’impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell’impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all’art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell’1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall’intervento, anche mediante l’inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell’Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di

consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

Il presente parere, nei limiti espressi in narrativa, si riferisce unicamente all'esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

In considerazione di quanto sopra, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche - stante l'assenza di criticità di carattere ambientale relativamente agli aerogeneratori di seguito indicati - propone di escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A. i seguenti rotorii facenti parte dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili denominato «Energia dal vento», presentato presso questi Uffici della società GREEN POWER s.a.s. di DE VITIS ANTONIO & C., da allocarsi nel Comune di Supersano (LE) ed identificati a mezzo delle coordinate sotto indicate subordinando, comunque, la loro realizzazione all'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi:

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
2	2798553,66	4436163,40
6	2797347,04	4437682,14
7	2798214,00	4436914,08
8	2796890,70	4437082,82
9	2796905,42	4437565,22

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE,
V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate «Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici»;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

1. di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni nonché con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e, quindi, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Supersano (LE) proposto il 30/3/2007 dalla società **GREEN POWER s.a.s. di DE VITIS ANTONIO & C.**, avente

sede in Ruffano (LE) alla Contrada Varna snc;

- 2. di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- 3. di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- 4. di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- 5. di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica della presente determinazione, ricorso giurisdizionale amministrativo ovvero ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 giugno 2009, n. 346

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Maruggio (TA) - Proponente: Energie Rinnovabili S.r.l. Via Marsala n. 530 C/da Rilievo - 91020 Trapani.

L'anno 2009 addì 11 del mese di GIUGNO in


Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 02.04.07, acquisita al prot. n. 5682 del 10.04.07, la Energie Rinnovabili Avetrana s.r.l., con sede in Trapani alla via Marsala n.530 C/da Rilievo, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 20 aerogeneratori di potenza complessiva di 60 MW, da realizzare nel Comune di Maruggio (TA); con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto con relativo supporto digitale, così come richiesto dalla citata normativa;
- con nota prot. 7781 del 16.05.2007, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'amministrazione comunale di Maruggio, al fine di permettere a quest'ultima l'affissione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 10624 del 28.06.07, la società trasmetteva al Servizio Ecologia duplice copia della documentazione integrativa richiestale;
- il Comune di Maruggio, con nota prot. n. 377 del 10.01.08 acquisita dal Servizio Ecologia, trasmetteva a quest'ultimo copia del parere favorevole e certificazione di affissione all'Albo Pretorio del suddetto comune dal giorno 20.06.2007 al 19.07.2007;
- con nota acquisita al prot. n. 7162 del 16.05.08 la

- società “Le Fabbriche” trasmetteva al Servizio Ecologia osservazioni in merito all’impianto eolico proposto dalla Energie Rinnovabili s.r.l.;
- con nota acquisita al prot. n. 7548 del 22.05.08 la LIPU trasmetteva al Servizio Ecologia osservazioni in merito all’impianto eolico proposto dalla Energie Rinnovabili s.r.l.;
 - con nota acquisita al prot. n. 7569 del 22.05.08 la LIPU trasmetteva nuovamente al Servizio Ecologia medesime osservazioni innanzi indicate in merito all’impianto eolico proposto dalla Energie Rinnovabili s.r.l.;
 - con nota prot. 7619 del 23.05.2008, il Settore Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente a far pervenire controdeduzioni in merito alle osservazioni effettuate allegate alla stessa nota;
 - con nota acquisita al prot. n. 7842 del 29.05.08 la società “Le Fabbriche” trasmetteva al Servizio Ecologia osservazioni in merito all’impianto eolico proposto dalla Energie Rinnovabili s.r.l.;
 - con nota acquisita al prot. n. 8059 del 03.06.08 la società “Le Fabbriche” trasmetteva nuovamente al Servizio Ecologia osservazioni in merito all’impianto eolico proposto dalla Energie Rinnovabili s.r.l.;
 - con nota acquisita al prot. n. 16424 del 19.11.08, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa con chiarimenti riguardanti l’analisi vegetazionale e floristica del sito d’inter-
- vento, censimento delle specie monumentali eventualmente presenti ed esaustivo rilievo fotografico dei percorsi dove si svilupperanno le strade di collegamento e relativi cavidotti;
- con nota acquisita al prot. n. 17349 del 10.10.08, il proponente trasmetteva a codesto Servizio copia di convenzione stipulata con il Comune di Maruggio;
 - con nota del 29.01.09 acquisita al prot. n. 1303 del 30.01.09, il proponente trasmetteva a codesto Servizio i chiarimenti richiesti ed elaborati grafici riportanti i cavidotti ed il posizionamento della sottostazione di connessione alla RTN secondo le prescrizioni di TERNA spa;
 - con nota acquisita al prot. n. 3515 del 18.03.09, il comune di Maruggio trasmetteva a codesto Servizio un nota con cui precisava l’utilizzo di parte dei proventi, derivanti dalla convenzione stipulata con la società proponente proponente, per misure di ristoro ambientale;
 - con nota acquisita al prot. n. 3736 del 20.03.09 (fax), la società proponente precisava che la domanda di attivazione di procedura di assoggettabilità a VIA era stata erroneamente intestata a Energie Rinnovabili Avetrana srl, tanto che la corrispondenza intercorsa fra gli enti interessati è a nome di Energie Rinnovabili srl, rettificando quindi tale atto a nome di Energie Rinnovabili srl;
- Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l’intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:**


ALLEGATI CARTOGRAFICI




ATE



Maruggio GEOMORFOLOGIA





Località: Sito ubicato a Nord Ovest rispetto il comune di Maruggio e delimitato dalle SP 130 ed SP 134

N. aerogeneratori: 20

Diametro aerogeneratori: 90m

Potenza complessiva dell'impianto: 60 MW

Coordinate aerogeneratori:

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
1	2734650	4469333
2	2735056	4469153
3	2735199	4469507
4	2735383	4469857
5	2735466	4469061
6	2735809	4468676
7	2735801	4469468
8	2735840	4469945
9	2736233	4470160
10	2736167	4469274
11	2736124	4468897
12	2736503	4468358
13	2736610	4468683

14	2736524	4469128
15	2736512	4469598
16	2736893	4469918
17	2736972	4469428
18	2737059	4468469
19	2737311	4468747
20	2737363	4469137

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nell'elaborato TAV. RP.7 "COORDINATE PLANO-ALTIMETRICHE DEGLI AEROGENERATORI" e corrispondono alle rappresentazioni cartografiche presentate.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

Il PRIE non ancora approvato dall'autorità competente, non è stato posto alla base della presente valutazione, impostata sui criteri delle disposizioni transitorie (art. 14 R.R. 16/2006)

b) Impatto visivo e paesaggistico

Viene realizzata da parte del proponente un elaborato rappresentante la localizzazione planimetrica degli aerogeneratori e due fotosimulazioni dell'inserimento dell'impianto nel contesto visivo da due differenti punti di vista. Tali punti di vista sono stati individuati nella periferia a nord ed a ovest del comune di Maruggio; non vengono individuati, dal proponente, punti di vista dal vicino comune di Torricella. Infatti la proposta di installazione eolica si attesta a ridosso di un gradino geologico posto ad una quota più alta rispetto al comune di Torricella. SI prevede l'utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari oppure la possibilità, menzionata nel SIA dell'utilizzo di strutture a traliccio. Tale seconda opzione risulta non conforme a quanto previsto dal RR16 art. 10 comma 1 b. E' previsto, inoltre, l'utilizzo di colori neutri e vernici non riflettenti. Nonostante nel SIA si asserisca che la disposizione planimetrica del layout di impianto sia tale da evitare l'effetto selva, non risulta essere stato utilizzato il criterio previsto nel RR16 art. 10 comma 1 b di disporre gli aerogeneratori ad una distanza minima di 5-7 diametri su file parallele. In particolare risultano non rispettare quanto prescritto nel suddetto regolamento gli aerogeneratori:

2 - 5	distanza reciproca	420 m
7 - 10	distanza reciproca	414 m
10 - 11	distanza reciproca	380 m
10 - 14	distanza reciproca	385 m

Per i suddetti motivi il progetto può ritenersi parzialmente compatibile, con quanto indicato dal RR16 art. 10 comma 1 b.

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Gli aerogeneratori indicati dai numeri 6, 11, 13, 12 e 18 insistono su aree naturali e seminaturali derivate, queste ultime, dall'abbandono delle pratiche agricole. Si tratta di habitat prioritari ascrivibili secondo la direttiva 92/43/CEE ai percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea).

Questi ambienti sono caratterizzati da una scarsa copertura arborea e dall'affioramento della roccia calcarea sottostante. La vegetazione erbacea presente si è adattata a condizioni di vita spesso estreme. L'adattamento più diffuso è la presenza di un organo vegetativo sotterraneo, il bulbo, in cui vengono immagazzinate le riserve d'acqua che per-

mettono alla pianta di superare i periodi climaticamente avversi (è il caso di specie molto diffuse come l'asfodelo e l'uraginea marittima). Altre specie caratterizzanti gli ambienti substeppici, che sfruttano la presenza di un bulbo sotterraneo sono le orchidee, presenti in quest'area come indicato anche dallo Studio di Impatto Ambientale (pagg. 49-50). L'ambiente steppico, pur all'apparenza arido ed inospitale, risulta uno dei più ricchi per la presenza di specie faunistiche e uno dei più importanti per la tutela e conservazione di numerose specie animali. La ricchissima presenza, soprattutto in primavera, di insetti che si nutrono delle piante presenti, attira in queste aree un numero considerevole di specie di uccelli: sono infatti almeno una decina quelle strettamente legate a questo ambiente, molte delle quali ritenute meritevoli di protezione dall'Unione Europea e segnalate anche nella Relazione Ambientale su citata (pagg. 51 e 52). La perdita e la continua frammentazione di questa tipologia di habitat risulterebbe altamente sfavorevole per il contesto territoriale, si ritiene pertanto elevato l'impatto su questa componente.

d) Rumori e vibrazioni

E' stata prodotta dal proponente una relazione sull'impatto acustico ed un elaborato grafico rappresentante i limiti delle isofone corrispondenti alla pressione sonora di 50, 60 e 70 db provocata dall'impianto eolico. Nella relazione acustica si prende atto della mancanza del piano comunale di zonizzazione acustica ed, il proponente, assume, comunque di riferire la valutazione considerando i ricettori come appartenenti alla classificazione prevista dal futuro piano comunale di zonizzazione acustica, indicando l'area come zona III.

Nella relazione non vengono presi in considerazione, come ricettori sensibili, una serie di fabbricati presenti all'interno, e nelle vicinanze dell'area interessata dall'intervento.

In tale relazione acustica, si legge, a pag.19 :” *Le isofone pari a 70 dB sono limitate in un raggio di circa 200 metri dalla pala; le isofone pari a 60 dB sono limitate in un raggio di circa 600 metri ed infine le isofone pari 50 dB ove il rumore di fondo sia intorno inferiore ai 40 dB si estinguono in un raggio di circa 2000 metri.*”

Il DPCM 1/03/91 fissa, in mancanza di zonizzazione acustica del territorio, come limiti di accetta-

bilità di pressione sonora: 60 db(A) nel periodo notturno e 70 db(A) durante il giorno.

Alla luce di quanto esposto si rileva che:

1. sono presenti due fabbricati a ridosso della SP130 e ad una distanza, rispettivamente, di 220m e 400m **dall'aerogeneratore 1**, e 580m e 680m **dall'aerogeneratore 2**. Nella zona su cui sono ubicati i suddetti fabbricati non viene effettuata alcuna misurazione della pressione sonora ante operam, inoltre si supera il limite di zona imposto dal DPCM 1 marzo 1991 di 60 db nel periodo notturno.
2. Altro ricettore sensibile, non considerato nella relazione acustica, è Mass. le Fabbriche in cui, la vicinanza degli aerogeneratori 6 (280m), 11 (330m), 12 (420m) e 13 (500m) provoca il superamento del suddetto limite acustico come indicato, al suddetto punto della relazione acustica e nella "Tav. AV.6 Studio impatto acustico (buffer 1,00 km)"
3. A ridosso della SP134 è presente un edificio civile, di cui come per i precedenti ricettori sensibili non viene fatta alcuna menzione nella relazione acustica, distante 515m **dall'aerogeneratore 19** e 410m **dall'aerogeneratore 20**; tali generatori provocano, per tale ricettore, il superamento dei limiti di pressione acustica previsti dalla normativa.

Pertanto risultano causa puntuale del superamento dei limiti di pressione acustica imposti dalla vigente normativa gli aerogeneratori: **1 - 2 - 6 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20**.

Per i suddetti motivi il progetto può ritenersi compatibile, con quanto indicato dal RR16 art. 10 comma 1 d, a meno dei suddetti aerogeneratori.

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

Al fine di valutare l'impatto derivante da campi elettromagnetici ed eventuali interferenze è stato prodotto, da parte del proponente, una apposita relazione contenuta nel SIA al cap. 6.9.1 Calcolo del campo elettrico e magnetico, e tavole con indicazione dello schema unifilare, e della sottostazione di trasformazione.

Lo studio è stato effettuato considerando le specifiche tecniche delle apparecchiature utilizzate nonché la tipologia di installazione prevista.

Tale studio, però, è limitato alla parte di progetto riguardante i cavidotti e non fa menzione alcuna all'impatto elettromagnetico generato dalla sottostazione elettrica di connessione alla RTN situata in località "Uggiano Montefusco" a 50 m da una zona costruita fortemente antropizzata.

Dalla simulazione eseguita sull'intensità del campo di induzione magnetica risulta che il rispetto dei limiti di legge è garantito ai ricettori essendo in ogni caso i valori del suddetto campo al di sotto dei limiti di Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi.

Il progetto risulta essere parzialmente conforme a quanto indicato nel RR16 art. 10 comma 1 e.

f) Norme di progettazione

Le opere edili previste consistono nella realizzazione:

- delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori;
- della sottostazione di trasformazione;
- della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Il progetto del parco eolico è conforme alle "Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10 comma 1 i).

g) Dati di progetto e sicurezza

Al fine di valutare l'impatto in caso di rottura accidentale degli elementi rotanti, il proponente ha stimato la gittata massima della pala in 167 m (vedasi relazione tecnica "Caratteristiche generatori (certificazioni, gittata e scheda tecnica)"). Il valutatore, invece, assume come gittata massima la misura di 300 m, in quanto più cautelativa e ciò in considerazione di quanto si evince dall'analisi di scritti tecnici elaborati da affermate ditte operanti nel settore della costruzione di aerogeneratori, in particolare dallo scritto tecnico denominato "BLADE THROW CALCULATION UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS V80-2MW - Summary of findings a pag.2". Invero, nei suddetti scritti tecnici si evince che, aprioristicamente, non può escludersi una gittata massima determinata in 300 m (viene altresì calcolata una gittata di oltre 300 m che, però, risulta applicabile in condizioni estreme); ciò posto, si osserva che, nel caso in esame e ad una distanza inferiore della sud-

detta gittata massima degli elementi rotanti, risultano essere presenti una serie di edifici di tipo civile (fabbricati del cui uso abitativo e relativa permanenza giornaliera non viene fatta alcuna menzione dal proponente) e che interessa il generatore: **1**.

A ciò aggiungasi che, ad avviso del valutatore, il valore della gittata indicata dal proponente sulla scorta di analisi di casi concreti non meglio precisati, risulta non conforme a quanto disposto dall'art.17, lettera e, L.R. 11/2001 e s.m. (Rischio incidenti).

Per i suddetti motivi il progetto può ritenersi compatibile, con quanto indicato dal RR16 art. 10 comma 1 g, a meno dei suddetti aerogeneratori.

h) Norme tecniche relative alle strade

Le opere edili previste consistono nella realizzazione: delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori; della sottostazione di trasformazione; della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

La viabilità da realizzare consiste in una serie di strade e di piazzole al fine di raggiungere agevolmente tutti i siti in cui verranno sistemati gli aerogeneratori. Dette strade saranno in futuro solo utilizzate per la manutenzione degli aerogeneratori e saranno realizzate seguendo l'andamento topografico esistente in loco, cercando di ridurre al minimo eventuali movimenti di terra, utilizzando come sottofondo materiale calcareo e rifinendole con una pavimentazione stradale a macadam.

Il progetto può ritenersi compatibile, con quanto indicato dal RR16 art. 10 comma 1 h.

i) Norme sulle linee elettriche

In relazione all'entità della potenza da immettere in rete è stata elaborata una soluzione di consegna in AT. E' previsto un cavidotto interrato di interconnessione tra gli aerogeneratori ed una sottostazione di trasformazione (da ubicare in loc. Uggiano Montefusco) e quindi l'immissione dell'energia in rete. Il tracciato degli elettrodotti interrati percorre per la maggior estensione possibile la viabilità in progetto la viabilità esistente. Ciò garantirà anche in fase di esercizio, facile accessibilità ai cavi elettrici. Ogni aerogeneratore, in conformità a quanto richiesto dalle linee guida per aerogeneratori di potenza

nominale superiore ad 1 MW, sarà dotato di trasformatore BT/MT alla base della torre.

Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro ed alla sottostazione di trasformazione MT - AT tramite cavidotto interrato; la sottostazione MT - AT verrà collocata nelle immediate vicinanze della stazione AT (150 KV) della rete di trasmissione elettrica nazionale.

Il proponente invia variazione al cavidotto a seguito di disposizioni da parte di TERN spa sull'ubicazione del punto di consegna. Si rileva che nella relazione di impatto elettromagnetico, tale aspetto, non viene preso in considerazione per quanto concernente la sottostazione di collegamento alla RTN. Tale sottostazione risulta ubicata a meno di 60 m da un'area caratterizzata da un'edilizia di tipo intensivo e quindi fortemente popolata.

Il progetto del parco eolico risulta parzialmente conforme alle "Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera i).

j) Pertinenze

Nella fase di realizzazione dell'impianto si rende necessario l'approntamento in prossimità delle fondazioni di aree (piazzole) dedicate al posizionamento delle gru ed al montaggio degli aerogeneratori per una superficie di circa 21 m x 35 m; nella stessa area si predispone una superficie di 40 m x 16 m per il posizionamento delle gru necessarie per il montaggio degli aerogeneratori. Al termine dei lavori si prevede il ripristino di tali aree allo stato vegetale originario. In definitiva vi sarà un'occupazione di territorio per complessivi 30.000 mq.

Il progetto del parco eolico risulta essere conforme alle "Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera j).

k) Le fasi di cantiere

Le opere da realizzare consistono essenzialmente nelle seguenti fasi:

- a) sistemazione e ripristino della viabilità esistente;
- b) realizzazione della nuova viabilità prevista per il collegamento alle piazzole degli aerogeneratori e opere minori ad essa relative;
- d) formazione delle piazzole per l'alloggiamento degli aerogeneratori;
- e) realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato degli aerogeneratori;

- g) realizzazione dei cavidotti interrati interni all'impianto;
- h) trasporto in sito dei componenti elettromeccanici;
- i) sollevamenti e montaggi meccanici;
- j) montaggi elettrici.

Il progetto risulta essere conforme a quanto indicato nel R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera k.

l) Dismissioni e ripristino dei luoghi

In accordo R. R. 16/2006, la società proponente si impegna ad attivare polizza fidejussoria al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione dell'impianto eolico ; la vita media di un parco eolico è ad oggi stimata in 20-25 anni.

I materiali derivanti dallo smontaggio delle macchine sono per la maggior parte recuperabili, sia previo ricondizionamento che previa rifusione quali rottame. La rimozione delle torri e degli aero-generatori comporta tempi ristrettissimi e impatti limitati all'esercizio del parco. Le pale, una volta smontate, vengono posizionate tramite apposita gru su autoarticolati in maniera tale da poter provvedere al trasporto presso il costruttore per il loro ricondizionamento e il successivo riutilizzo.

Il progetto può ritenersi compatibile, con quanto indicato dal RR16 art. 10 comma 1 i.

m) Misure di compensazione

Non vengono prese in considerazione Misure di compensazione; il proponente si impegna, però, a porre in essere eventuali misure di mitigazione ambientale nel caso vi siano interferenze, in fase di cantierizzazione, con gli ecosistemi circostanti.

Considerato altresì, a pro:

- **che** il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa

- A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;

- B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);
- C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.
- D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- **che** il progetto, non prevedendo l'installazione di areogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

- **che** il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06;

che, per contro:

1. Gli aerogeneratori indicati dai numeri 6, 11, 13, 12 insistono su aree naturali e seminaturali derivate, queste ultime, dall'abbandono delle pratiche agricole. Si tratta di habitat prioritari ascrivibili secondo la direttiva 92/43/CEE ai percorsi substeppeici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea). Questi ambienti sono caratterizzati da una scarsa copertura arborea e dall'affioramento della roccia calcarea sottostante. La vegetazione erbacea presente si è

adattata a condizioni di vita spesso estreme. L'adattamento più diffuso è la presenza di un organo vegetativo sotterraneo, il bulbo, in cui vengono immagazzinate le riserve d'acqua che permettono alla pianta di superare i periodi climaticamente avversi (è il caso di specie molto diffuse come l'asfodelo e l'urginea marittima). Altre specie caratterizzanti gli ambienti substep-pici, che sfruttano la presenza di un bulbo sotterraneo sono le orchidee, presenti in quest'area come indicato anche dallo Studio di Impatto Ambientale (pagg. 49-50). L'ambiente steppico, pur all'apparenza arido ed inospitale, risulta uno dei più ricchi per la presenza di specie faunistiche e uno dei più importanti per la tutela e conservazione di numerose specie animali. La ricchissima presenza, soprattutto in primavera, di insetti che si nutrono delle piante presenti, attira in queste aree un numero considerevole di specie di uccelli: sono infatti almeno una decina quelle strettamente legate a questo ambiente, molte delle quali ritenute meritevoli di protezione dall'Unione Europea e segnalate anche nella Relazione Ambientale su citata (pagg. 51 e 52). La perdita e la continua frammentazione di questa tipologia di habitat risulterebbe altamente sfavorevole per il contesto territoriale, si ritiene pertanto elevato l'impatto su questa componente. Al fine di preservare l'habitat suddetto, si rilevano come incompatibili le ubicazioni prescelte nell'immediato intorno dell'ecosistema sopra documentato, ovvero le installazioni degli aerogeneratori 5, 10, 14, 18.

2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 10, co.1, lett. **B**, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 2, 5, 7, 10, 11, 14 risultano avere distanza minima inferiore a 5 diametri su file parallele;
3. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Energie Rinnovabili s.r.l., risulta che entro la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, pari a 300 m, è presente un'area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, la quale dista dall'aerogeneratore 1 circa 190 m;

4. dalla valutazione emerge, sulla scorta degli elaborati allegati al progetto "relazione acustica" e "Tav. AV.6 Studio Impatto Acustico (buffer 1,00 km)", le quali individuano "*isofone pari a 70 dB sono limitate in un raggio di circa 200 metri dalla pala; le isofone pari a 60 dB sono limitate in un raggio di circa 600 metri*", che per quanto riguarda l'impatto acustico, in corrispondenza nelle zone con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, rientranti nell'area di intervento, è stato rilevato il superamento del valore limite notturno imposto dalla normativa nazionale ed in particolare che l'aerogeneratore 1, il quale presenta già le altre criticità di cui al precedente punto, dista da essa circa 190m e 400 m. Inoltre presentano le stesse criticità: l'aerogeneratore 2 che dista 580 m e 680 m dalle predette criticità, gli aerogeneratori 6, 11, 12 e 13 che distano rispettivamente 280 m, 330 m, 420 m e 500 m da Masseria Le Fabbriche, gli aerogeneratori 19 e 20 che distano rispettivamente 410 m e 515 m da area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore.
5. dalla valutazione emerge, per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico, che per la parte di progetto riguardante la sottostazione di collegamento alla RTN, posta in località "Uggiano Montefusco" a meno di 60 m da una zona costruita intensamente antropizzata manca la relativa valutazione di impatto elettromagnetico;
6. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. **F**, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 6 - 12 - 18 in quanto distano meno di 150 m da crinali con pendenze superiori al 20%;
7. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. **G**, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 2 - 7 distano meno di 100 m da doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT/P;
8. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. **I**, del RR

n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore indicato con il n. 18 ricade in ATE B;

9. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J., del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 5 - 3 - 19 in quanto ricompresi nell'area annessa a cigli di scarpata così come indicato nelle NTA del PUTT/P art. 3.09;

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Energie Rinnovabili s.r.l., nel Comune di Maruggio, identificati delle coordinate sotto indicate:**

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
4	2735383	4469857
8	2735840	4469945
9	2736233	4470160
15	2736512	4469598
16	2736893	4469918
17	2736972	4469428

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- si provveda a dare seguito, e quindi a porre in essere, quanto riportato nella comunicazione acquisita da codesto settore con nota prot. 3515 del 18/03/09 con la quale il Comune di Maruggio si impegna ad utilizzare i proventi della convenzione stipulata in data 05.12.2007 con la società proponente in misure di mitigazione o compensazione ambientale non ancora individuate;
- atteso che gli aerogeneratori nn. 4, 8 distano meno di quanto indicato dall' art.14 c.5 del RR 16/2006, dal limite amministrativo del Comune di Torricella, prevedere il coinvolgimento di quest'ultimo per gli adempimenti di cui allo stesso comma;

- atteso che gli aerogeneratori nn. 8, 9, 16 distano meno di quanto indicato dall' art.14 c.5 del RR 16/2006, dal limite amministrativo del Comune di Sava, prevedere il coinvolgimento di quest'ultimo per gli adempimenti di cui allo stesso comma;
- atteso che gli aerogeneratori nn. 16 distano meno di quanto indicato dall' art.14 c.5 del RR 16/2006, dal limite amministrativo del Comune di Manduria, prevedere il coinvolgimento di quest'ultimo per gli adempimenti di cui allo stesso comma;
- nella esecuzione delle opere forestali prevedere il pieno rispetto della LR 14/2007, pubblicata sul BURP n. 83, suppl. del 7-6-2007, in ordine a prescrizioni, piano di espianto e reimpianto di ulivi monumentali, norme tecniche di gestione manutenzione, monitoraggio, sanzioni e quant'altro previsto dal Titolo IV; riporre particolare cura a tutte le le alberature diffuse e a quelle stradali, soprattutto laddove la realizzazione degli aerogeneratori comporta l'istallazione di cantieri ed operazioni logistiche che costituiscano condizione di rischio per la vegetazione, fermo restando il conseguimento del nulla osta dell'Autorità regionale competente e dell'Ispettorato forestale;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di *macadam*;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella

convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.

- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che :
“per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Maruggio di n. 19 aerogeneratori di diametro pari a 90 m.

Quest'Ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Maruggio dalla società Energie Rinnovabili srl, nella finestra temporale di Marzo 2007.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
 PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
 E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate *“Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici”*;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,** il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Maruggio proposto il 02 aprile 2007 con nota prot. 5682 del 10 aprile 2007 dalla società Energia Rinnovabile s.r.l. con sede legale in Trapani alla via Marsala n. 530 C/da Rilievo: **con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**